

Università degli Studi di Salerno



Dipartimento di Scienze giuridiche

Dottorato di ricerca in

"Comparazione e diritti della persona"

Coordinatore Ch.mo Prof. Pasquale Stanzone

XIV Ciclo (Nuova Serie)

TESI DI DOTTORATO

**L'UNITARIETA' DELLO STATUTO SUCCESSORIO TRA
FAVOR LEGITIMITATIS E VERITA' BIOLOGICA**

Coordinatore:

Ch.mo Prof. Pasquale Stanzone

Tutor

Ch.mo Prof. Antonio Musio

Dottoranda

Dr.ssa Angela Mendola

Anno Accademico

2014/2015

SOMMARIO

INTRODUZIONE	4
---------------------------	---

CAPITOLO I

LO STATUTO SUCCESSORIO DEL FIGLIO SECONDO LE CODIFICAZIONI CIVILI E GLI INTERVENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

1. LO STATUTO SUCCESSORIO DEL FIGLIO IN DIRITTO ROMANO	8
2. LO STATUTO SUCCESSORIO DEL FIGLIO SECONDO LA CODIFICAZIONE FRANCESE	11
3. LO STATUTO SUCCESSORIO DEL FIGLIO NELLA DISCIPLINA DEL CODICE CIVILE DEL 1865.....	15
4. LO STATUTO SUCCESSORIO DEL FIGLIO NELLA DISCIPLINA DEL CODICE CIVILE DEL 1942.....	20
5. LA DISCIPLINA COSTITUZIONALE	27
6. LA LEGGE DI RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA (L. N. 151/1975)	34
6.1. LA PARIFICAZIONE TRA FIGLI NEI RAPPORTI PERSONALI	34
6.2. LA PARIFICAZIONE TRA FIGLI NEI RAPPORTI SUCCESSORI	39
7. LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO.....	45
8. GLI INTERVENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE	48

CAPITOLO II

LA LEGGE RECANTE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI” ED IL DECRETO LEGISLATIVO DELEGATO DI COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DELLA FILIAZIONE

1. L'ITER LEGISLATIVO	59
2. LA LEGGE RECANTE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI” (LEGGE N. 219/2012)	67
3. IL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154 DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA ED IL REGOLAMENTO IN MATERIA DI FILIAZIONE (DPR 30 GENNAIO 2015, N. 26)	75
4. L'ACCERTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLO STATO DI FIGLIO	79
5. LA NUOVA DISCIPLINA DELLA PARENTELA	85
6. GLI EFFETTI DELLA RIFORMA IN TEMA DI FILIAZIONE ADOTTIVA	89
7. LA NUOVA DISCIPLINA DEL RICONOSCIMENTO	95

8. FIGLI "INCESTUOSI" E SUPERAMENTO DEL DIVIETO DI RICONOSCIMENTO	99
8.1. LA NUOVA DISCIPLINA DEI FIGLI "INCESTUOSI" INTRODOLTA DALLA L. N. 219/2012.....	100
8.2. AUTORIZZAZIONE GIUDIZIALE E DUBBI DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE	104
8.3. LA DISCIPLINA DEI FIGLI CC.DD. NON RICONOSCIBILI.....	109
9. L'ABROGAZIONE DELLA LEGITTIMAZIONE.....	113

CAPITOLO III.....

I PROFILI SUCCESSORI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLA FILIAZIONE (L. N. 219/2012)

1. LE NOVITÀ APPORTATE DALLA LEGGE N. 219/2012 ALLA DISCIPLINA DELLE SUCCESSIONI: CARATTERI GENERALI	117
2. SUL DIRITTO DI COMMUTAZIONE	122
3. LE MODIFICHE IN MATERIA DI RAPPRESENTAZIONE	127
4. LA SUCCESSIONE DEGLI ASCENDENTI	130
5. LA SUCCESSIONE DEI FRATELLI E DEGLI ALTRI PARENTI	134
6. ALTRE PROBLEMATICHE SUCCESSORIE.....	141
7. LA DISCIPLINA TRANSITORIA	146
8. IL NUOVO ART. 448 <i>BIS</i> C.C. E LA DISEREDAZIONE DELL'ASCENDENTE.....	154

CAPITOLO IV

LO STATUTO GIURIDICO DEL FIGLIO NATO IN SEGUITO AL RICORSO ALLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

1. LA FILIAZIONE "PER SCELTA"	167
2. LA DISCIPLINA E LO STATUTO SUCCESSORIO DEI FIGLI NATI A SEGUITO DI PMA.....	169
3. NASCITA DEL FIGLIO DA MADRE SURROGATA E COMPATIBILITÀ CON L'ORDINE PUBBLICO	174
3.1. IL CONTRATTO DI MATERNITÀ SURROGATA TRA ILliceITÀ ED IMMERITEVOLEZZA	177
4. IL DIRITTO AL RISPETTO DELL'“EFFETTIVA” VITA PRIVATA E FAMILIARE	180
5. <i>FAVOR AFFECTIONIS</i> E GENITORIALITÀ SOCIALE.....	182
6. ATTRIBUZIONE DELLA GENITORIALITÀ E PREMINENTE INTERESSE DEL MINORENNE	188

CAPITOLO V

RIFLESSIONI COMPARATISTICHE

1. LO STATUTO GIURIDICO DEL FIGLIO NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO SPAGNOLO	193
2. LO STATUTO GIURIDICO DEL FIGLIO NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO FRANCESE	199
3. LO STATUTO GIURIDICO DEL FIGLIO NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO TEDESCO	205
4. LO STATUTO GIURIDICO DEL FIGLIO NELL'ESPERIENZA DI <i>COMMON LAW</i>	210
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	214
BIBLIOGRAFIA	222
GIURISPRUDENZA	262

INTRODUZIONE

La tesi di dottorato dal titolo “L’unitarietà dello statuto successorio tra *favor legitimitatis* e verità biologica” ha ripercorso, dal punto di vista storico-giuridico, la non facile relazione esistente tra filiazione in costanza di matrimonio e filiazione avvenuta al di fuori di esso, soprattutto in considerazione dei relativi profili successori.

L’analisi ha avuto inizio da una premessa storica, laddove, in diritto romano, si distinguevano i *fili iusti* o *legitimi* dai *naturales* e dai *vulgo concepti*, per trapassare alla codificazione francese del 1804 e poi approfondire la disciplina successoria dei figli legittimi e di quelli naturali, nelle diverse codificazioni civili del 1865 e del 1942.

Da qui, l’indagine si è spinta a commentare l’influsso che la Costituzione del ’48, con l’art. 30, ha determinato sul tema in oggetto considerando che, se da un lato, tale norma prevedeva il dovere ed il diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio, dall’altro, essa attribuiva ai figli naturali ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della “società naturale fondata sul matrimonio”, *ex art. 29 Cost.*

Si è, successivamente, giunti alle variazioni migliorative introdotte dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, che ha sostituito il connotato “illegittimi” con quello più neutro, ma nondimeno differenziale di “naturali”, e disposto la restrizione della categoria dei figli naturali non riconoscibili, poiché tali rimanevano solo gli “incestuosi”, non quelli adulterini.

Imprescindibile, nello svolgimento della disamina sullo statuto successorio dei figli, è stata la digressione relativa agli interventi della Corte costituzionale, la maggior parte dei quali volti a demolire tutte quelle norme del codice civile che fossero emblematiche di una discriminazione tra *status filiationis*. Si pensi a quelli resi, nel 1979 e nel 1990, con riguardo alla sistemazione dei fratelli naturali, anche unilaterali, nel novero dei successibili per legge. Eccezion fatta per gli orientamenti formulati, rispettivamente, nel 2000, in tema di parentela naturale, e nel 2009, in ambito di commutazione, laddove si è, invece, registrato un passo

indietro da parte del Giudice delle Leggi ed avvertita la necessità di un intervento radicale e sistematico da parte del *conditor legum*.

Ugualmente a dirsi per le pronunce emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che, sul fondamento normativo degli articoli 8 e 14 della CEDU - i quali proteggono l'effettiva vita privata e familiare e consacrano il divieto di discriminazione - hanno statuito nel senso della rimozione di ogni distinzione oppositiva tra filiazione nel matrimonio e quella al di fuori di esso. In questo verso, è stato analizzato il percorso tratteggiato dalla Corte di Strasburgo, a partire dalla sentenza del 13 giugno 1979 (*Marcks v. Belgio*).

Da qui, ci si è mossi verso le novità introdotte dalla legge di riforma, recante "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali", L. n. 219/2012, e dal decreto legislativo di attuazione, n. 154/2013.

In particolare, si è provveduto a rileggere criticamente quelle norme del libro II del codice civile che prevedevano un'anacronistica dicotomia, tanto formale, quanto sostanziale, tra "figli legittimi" e "figli naturali". La ricerca ha preso le mosse dall'analisi dell'art. 2, co. I, lett. *f*, della precitata L. n. 219/2012, con cui il legislatore ha investito il Governo del compito di "assicurare l'adeguamento della disciplina delle successioni (...) al principio di unità dello stato di figlio (...)".

Successivamente, sono state analizzate tutte le norme del diritto successorio novellate per effetto del decreto legislativo di completamento della riforma della filiazione (D.Lgs. n. 154/2013), dal titolo "Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219". In prima istanza, si è compiuta una mera operazione di sistemazione linguistica, espungendo dagli artt. 467, 536, 538, 565, 566, 570, 573, 580, 581, 582, 583, 594, 715 e 737 c.c., le parole "legittimi" e "naturali", optando per un semplice riferimento ai figli.

Quanto al rapporto tra questi ultimi, lo studio si è concentrato, prevalentemente, sulla fisiologica ripercussione, in ambito successorio, dell'unicità dello *status filiationis*.

Il riferimento è, soprattutto, alla lettera dell'art. 71, D.Lgs. n. 154/2013, che ha definitivamente abrogato la norma all'origine racchiusa nell'art. 537, co. III,

c.c. (cui rinviano gli artt. 542, co. III, e 566, co. II, c.c.), vale a dire la disciplina del diritto di commutazione, ultima traccia dell'atavica supremazia dei figli legittimi su quelli naturali.

La ricerca ha preso spunto dal principio secondo cui la filiazione fuori dal matrimonio produce effetti successori nei confronti di tutti i parenti, in virtù dei novellati artt. 74 e 258 c.c. L'unificazione dello stato di figlio ha, pertanto, determinato l'abolizione della distinzione, prima evidente, tra genitori legittimi e quelli naturali, con conseguente ingresso dell'ascendente naturale nel novero dei legittimari, di cui all'art. 536 c.c. *Similiter*, sono, attualmente, riconosciuti rapporti di parentela tra fratelli naturali.

Alcune riflessioni si sono mosse pure sul campo della filiazione adottiva e sono state volte ad indagare quale sia la ragione per cui il legislatore - a fronte dell'espunzione delle aggettivazioni "naturali" e "legittimi" - abbia lasciato permanere, invece, la qualificazione "adottivi". Segnatamente, si è tentato di comprendere se, laddove si legga il termine "adottivi", ci si debba riferire agli adottati maggiori di età, di cui agli artt. 291 ss. c.c., nonché ai minori "in casi particolari", *ex* artt. 44 ss., L. n. 184 del 1983. Tanto, in virtù del fatto che, per l'adozione "legittimante", già l'art. 27 della legge precitata, al comma I, prevede che "per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti".

L'analisi ha curato anche la modifica delle disposizioni di diritto internazionale privato, di cui agli artt. 33 ss., L. n. 218/1995, per la necessaria attuazione del principio di unificazione dello stato di figlio. L'intervento del legislatore non si è limitato, infatti, ad eliminare ogni rinvio ai figli "legittimi" e "naturali", sostituendoli con un unico riferimento ai "figli", ma ha altresì provveduto a definire come norme di applicazione necessaria quelle disposizioni di diritto italiano che sanciscono l'unicità dello stato di figlio.

Altra problematica è afferente alle norme transitorie relative alle disposizioni in tema di filiazione, cui il D.Lgs. n. 154/2013 reca una disciplina nell'art. 104, rubricato proprio "Disposizioni transitorie". Dall'incidenza della riforma sull'intero *ordo successionis*, la ricerca è, infatti, transitata all'esegesi della predetta norma, che ha reso applicabili le nuove regole sulle successioni a

quelle, fra queste ultime, apertesi anteriormente all'entrata in vigore della legge di riforma, riaprendo i termini di prescrizione, con decorrenza dall'entrata in vigore della novella e con il solo limite del giudicato. Con l'inevitabile problema di compatibilità con il principio fondamentale della certezza delle situazioni giuridiche e dell'affidamento che su di esse ripongono i soggetti che abbiano già acquistato diritti sulla base delle predette successioni.

L'analisi ha avuto ad oggetto anche la situazione del figlio nato per effetto delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, in particolar modo attraverso la pratica della eterologa, nonché lo stato giuridico e lo statuto successorio del figlio nato in seguito alla stipula di contratti di maternità surrogata all'estero. Ci si è interrogati altresì sulla situazione dei nati da coppie omosessuali, analizzando la recente giurisprudenza, più attenta ed aperta, rispetto ad una dottrina più improntata sulla famiglia tradizionale, verso il riconoscimento di forme di genitorialità "sociale".

Lo studio dello statuto successorio dei figli nati all'interno o al di fuori del matrimonio si è svolto ponendo lo sguardo anche agli altri ordinamenti giuridici europei. Sulle tematiche *de quibus*, infatti, la ricerca ha posto come base di comparazione la disciplina successoria offerta dalle esperienze di *civil law*. Si pensi alla Ley 11/1981 spagnola, che ha provveduto ad adattare la normativa del codice civile a quella della Costituzione, nell'ottica della assoluta equiparazione tra figli. Una disamina è stata offerta anche con riguardo agli interventi del legislatore d'oltralpe, attraverso la legge 2001-1135, L. n. 2002-305, ancora per il tramite dell'Ordonnance n. 2005-759 e della legge n. 2009-61, per cui "*tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les memes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux*". Sono state, inoltre, esaminate le riforme tedesche del 1969, vale a dire la legge sui "figli non legittimi", *nichteheliche Kinder*, e quella di riforma del diritto della filiazione del 1997 (*KindRG*). Sul fronte del *common law*, in tema di equiparazione tra tipi di filiazione, si è provveduto ad individuare, innanzitutto, il *Family law Act* del 1987, con cui è stata abolita anche la dicitura linguistica di *illegitimate*, ed il *Children Act* del 1989.

CAPITOLO I

LO STATUTO SUCCESSORIO DEL FIGLIO SECONDO LE CODIFICAZIONI CIVILI E GLI INTERVENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

1. *Lo statuto successorio del figlio in diritto romano*

La condizione giuridica dei figli nati fuori dal matrimonio, rispetto a quella di coloro la cui nascita avvenga nell'ambito di esso è, storicamente, connotata da pregiudizi e discriminazioni.

Le differenze hanno, da sempre, riguardato l'accertamento del legame, gli effetti discendenti dalla costituzione del rapporto giuridico di filiazione, nonché, soprattutto, gli aspetti di diritto successorio.

Ad esempio, nell'antica Grecia, sebbene ad Atene il concubinato fosse ammesso, la repubblica non riconosceva alcun diritto ai figli naturali, privandoli perfino della cittadinanza e riconoscendo loro, benché non partecipassero all'eredità, solo mille dramme¹.

In diritto romano, invece, si distinguevano i *filii iusti* o *legitimi* dai *naturales* e dai *vulgo concepti*.

I primi, prodotto di *iustae nuptiae*, si consideravano nati nel matrimonio ove la nascita fosse avvenuta almeno centottanta giorni dopo le *nuptiae* e non oltre trecento dal loro scioglimento. Si trattava di una *praesumptio iuris tantum*, potendo il padre sempre provare che il figlio non fosse suo². I *filii iusti* nascevano da matrimonio legittimo tra un uomo e una donna, dotati entrambi di *connubium*, acquisivano lo *status civitatis* paterno e avevano nei confronti del padre una serie di diritti e di doveri³. Nella specie, tra genitori e figli sussistevano reciproci diritti successorii ed al figlio veniva attribuito in eredità il patrimonio del padre.

¹ PATTERO, *Archeologia greca*, libro IV, capo 15.

² Cfr. F. LANFRANCHI, *Ricerche sulle azioni di stato nella filiazione in diritto romano*, II, Bologna, 1964, 71 ss.

³ Cfr. C. PECORELLA, *Filiazione (parte storica)*, in *Enc. dir.*, XVII, Milano, 1968, 449 ss.

I figli nati *ex concubinatu*⁴, cioè da un'unione paramatrimoniale, definiti *liberi naturales*, invece, potevano succedere alla madre, ma non al padre, del quale avevano diritto al più ad un sesto delle successioni, laddove però il genitore non lasciasse né coniuge, né eredi legittimi. In caso di concorso con questi ultimi, infatti, i figli naturali avevano diritto, nei confronti del padre, fino ad un dodicesimo dei suoi beni. Per i figli nati fuori dal matrimonio valeva il principio *partus sequitur ventrem*: tutti i nati da unione illegittima seguivano la condizione della madre al momento della nascita, laddove, diversamente, per i nati nel matrimonio, rilevava il momento del concepimento.

Non era previsto un riconoscimento per i figli naturali, infatti, la *Lex Julia et Papia Poppaea* prevedeva un obbligatorio sistema di registrazione, tanto per i figli legittimi, che per quelli naturali, rispettivamente, mediante *professiones* (dichiarazione resa dal padre) e *testationes* (attestazione della madre o di terzi), attraverso una denuncia entro trenta giorni dalla nascita davanti al *praefectus aerarii*.

I figli nati da concubinato venivano, inoltre, dichiarati riconoscibili come *fili in potestate* da parte del padre, mediante l'istituto della legittimazione (*legitimatio*)⁵. Quest'ultima poteva verificarsi per effetto del susseguente matrimonio (*subsequens matrimonium*), i cui presupposti erano la possibilità del matrimonio al momento del concepimento, la promessa all'atto del matrimonio di un *instrumentum* dotale, il consenso del figlio che fosse in grado di prestarlo. Ancora, la legittimazione poteva avvenire “per beneficio imperiale” (*per rescriptum principis*) o “per offerta alla curia municipale” (*per oblationem curiae*), allorquando il padre iscrivesse il figlio come decurione nelle curie municipali, attribuendogli un congruo patrimonio, oppure laddove facesse sposare la figlia con un decurione, assegnandole una congrua dote⁶. Con la legittimazione, il figlio naturale assumeva uno *status* assimilabile a quello del figlio legittimo: il

⁴ Il *concubinatus* era la convivenza manifesta e continuata tra persone di sesso diverso, che fosse priva del carattere del *matrimonium*. Questa fattispecie acquistò rilevanza giuridica grazie alla *lex Julia et Papia* ed alla *lex Iulia de adulteriis* del 18 a.C., per arrivare alla previsione di cui alla L. 3 Dig. *de Concubinis*, con cui addirittura si stabilì che il concubinato traesse “il suo nome dalla legge”. Per un approfondimento, cfr. R. ASTOLFI, *La lex Julia et Papia*, Padova, 1970, *passim*.

⁵ Ricostruzione di A. GUARINO, *Diritto privato romano*, Napoli, 2001, 572 ss.

⁶ Cfr. A. GUARINO, *Diritto privato romano*, cit., 574 s.

subsequens matrimonium ed il *rescriptum* rendevano, infatti, il legittimato, *iustus*, e lo sottoponevano alla *potestas*, attribuendogli diritti successori⁷.

I figli *vulgo concepti* o *spuri*, nati da unioni extramatrimoniali, diversamente, si definivano tali poiché, rispettivamente, non potevano vantare un padre certo - al punto che si riteneva che appartenessero al pubblico - oppure, perché, pur potendolo riconoscere, erano considerati figli di colui che non fosse lecito avere come padre⁸. Ne derivava che costoro fossero ritenuti “bastardi” solo rispetto al padre, giacché la madre era sempre certa e verso di lei soltanto avevano diritti alimentari e successori.

Nell’ambito di questa terza categoria, erano annoverati i figli adulterini ed incestuosi. Per delinearne la condizione giuridica va sottolineato, innanzitutto, che la *lex Iulia de adulteriis* del 18 a.C. qualificava come crimini perseguibili davanti ad un’apposita corte di giustizia (*quaestio de adulteriis*) l’*adulterium*, cioè l’unione di una donna maritata con un uomo diverso dal marito, e l’*incestum*, cioè l’unione tra parenti ed affini⁹. Di talché i figli nati da tali relazioni risultavano essere piuttosto discriminati, in quanto considerati prodotto di delitti, al punto che, in nessun caso, potevano ricevere beni per negozi *inter vivos* dal proprio padre, né succedere alla sua morte, né a quella della madre. A costoro era impedito anche di reclamare gli alimenti e non ne era ammessa la legittimazione per susseguente matrimonio. La situazione cambiò solo con la legge del 12 brumaio anno II che, attraverso l’art. 13, attribuiva ai figli adulterini ed incestuosi “a titolo di alimenti” il terzo in proprietà della parte della quale avrebbero avuto diritto se fossero stati legittimi. Obbligo alimentare, a carico dei genitori, che la legge imponeva, chiaramente, come effetto della generazione, quale atto volontario.

2. *Lo statuto successorio del figlio secondo la codificazione francese*

⁷ Ricostruzione di M. DOGLIOTTI, *La filiazione fuori del matrimonio*. Sub artt. 250-290, in *Il codice civile. Commentario*, fondato da P. Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2015, 13.

⁸ L. 23 *Dig. de Statu hominum*. Cfr. G. VIGNALI, *Commentario del codice civile italiano*, I, II ed., Napoli, 1881, 508.

⁹ Per il diritto romano, quindi, incestuosi erano i figli di un uomo e di una donna tra i quali non era ammesso il matrimonio. Si ricordi che tra uomo e donna, tra di loro parenti ed affini, non veniva consentito neppure il concubinato.

In Francia, diversamente, la dottrina degli enciclopedisti riteneva che fosse ingiusta ed assurda la distinzione degli uomini a causa della nascita, al punto che il decreto della Convenzione francese del 4 giugno 1793 abolì ogni differenza tra i figli illegittimi e gli altri cittadini. Nello stesso senso, la legge del 18 brumaio, del 23 ottobre 1793, affermò il principio della totale uguaglianza tra figli legittimi ed illegittimi, anche nei diritti successori.

A dispetto di tali principi democratici ed egualitari, propri di una legislazione dell'epoca della Rivoluzione francese, il Codice civile del 1804, invece, conosceva la distinzione dei figli in legittimi, perché nati dai coniugi in costanza di matrimonio, illegittimi o adulterini, perché prodotto di una relazione extraconiugale, oppure naturali, nati da una rapporto non sancito dal matrimonio, ed attribuiva solo ai primi limitati diritti successori nei confronti dei genitori.

Nelle originarie formulazioni del *code*, i figli naturali, nati da una relazione non coniugale, erano esclusi da ogni ricerca della paternità, fatta salva la sola ipotesi del ratto: “non appartenendo ad alcuna famiglia”, erano destinati a non appartenere “ad alcuna società”, ad ingrossare le fila dei “proletari” e “vagabondi” fatti “segno a tutte le umiliazioni, esposti ad ogni tentazione”¹⁰ e gli artt. 171-173 del codice napoleonico ne vietavano il riconoscimento.

Per i figli adulterini, poi, sussistevano non poche limitazioni. Essi, infatti, non potevano essere riconosciuti ed, in questo senso, l'art. 335 *code civil*, nel testo del 1804, disponeva: “*Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfants nés d'un commerce incestueux ou adultérin*”. Un eventuale riconoscimento, in spregio a tale divieto, sarebbe stato letto come la confessione di un delitto, nonché alla stregua di uno scandalo pubblico¹¹. Il Codice napoleonico, inoltre, vietando in modo assoluto le indagini sulla paternità o sulla maternità, escludeva i figli adulterini e incestuosi dalla successione legittima dei loro genitori e non accordava loro alcun diritto ad una quota, benché minima, di riserva¹².

¹⁰ Spunti offerti da G. FERRANDO, *La filiazione naturale e la legittimazione*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da P. Rescigno, Torino, 1999, 98 ss.

¹¹ G. VIGNALI, *Commentario del codice civile italiano*, cit., 512.

¹² E. PACIFICI MAZZONI, *Trattato delle successioni*, in *Codice civile italiano commentato*, I, Firenze, 1890, 406 ss.

In ambito di successione legittima, l'art. 731 del *code civil* indicava quattro ordini di eredi legittimi: i discendenti, i collaterali privilegiati¹³, gli ascendenti ed i collaterali ordinari. In difetto di discendenti e collaterali privilegiati, la successione veniva devoluta agli ascendenti¹⁴.

L'ordine più favorito era quello dei discendenti. L'art. 745 prevedeva che al padre ed alla madre, agli avoli ed alle avole o ad altri ascendenti succedessero “i figli e i loro discendenti senza distinzione di sesso, né di primogenitura”, e ancorché essi fossero “nati da matrimonii diversi”. Non si trattava, tuttavia, che di figli o discendenti legittimi, cui venivano assimilati i legittimati e gli adottivi, atteso che la posterità naturale non succedeva “che in modo ristretto”¹⁵.

Un miglioramento di trattamento giuridico, nei confronti dei figli naturali, in virtù della convinzione che costoro non dovessero sopportare la responsabilità della colpa dei loro genitori, si avvertiva per effetto della legge del 25 marzo 1896¹⁶.

Un primo passo si registrava, infatti, con la previsione di cui all'art. 756 del codice civile modificato, laddove stabilisce che “la legge non accorda ai figli naturali alcun diritto sui beni del loro padre o della loro madre predefunti se non quando siano stati legalmente riconosciuti”. Il che val quanto dire che i diritti di successione stabiliti dalla legge possono essere reclamati dai figli legalmente riconosciuti, cioè tanto da quelli la cui filiazione è giudizialmente stabilita, che da quelli che sono stati oggetto di un riconoscimento volontario. Poiché, inoltre, quest'ultimo produce effetti dal giorno della nascita del figlio, costui si trova a vantare dei diritti non solo sui beni acquistati dal padre e dalla madre defunti dopo

¹³ Per i collaterali privilegiati il riferimento è ai fratelli ed alle sorelle del defunto cui sono assimilati i loro discendenti, sia che succedano in rappresentazione, sia che vengano *ex persona propria*. Ai sensi dell'art. 750 *Code civil*, in caso di premorienza del padre e della madre di una persona morta senza posterità, i suoi fratelli, sorelle o i discendenti sono chiamati alla successione ad esclusione degli ascendenti e degli altri collaterali. Il riferimento, nella specie, era ai fratelli e alle sorelle legittimi del defunto.

¹⁴ In tal caso, la successione si divide per metà tra le due linee, e la parte attribuita a ciascuna linea appartiene all'ascendente più prossimo in questa linea. Gli ascendenti dello stesso grado succedono per capi (cfr. art. 746).

¹⁵ In questi termini, cfr. G. BAUDRY-LACANTINERIE, A. WAHL, *Delle successioni*, in G. Baudry-Lacantinerie (diretto da), *Tratt. di dir. civ.*, a cura di P. Bonfante, A. Sraffa, G. Pacchioni, I, Milano, 1906, 289.

¹⁶ *Loi relative aux droits des enfants naturels dans la successions des leurs pères et mères.*

il riconoscimento, ma anche su quelli acquistati prima di esso. Simmetricamente, sempre ai sensi del menzionato art. 756 *code civil*, perché possa farsi luogo alla successione fra i parenti naturali, si richiede come condizione essenziale che la loro parentela sia stata legalmente riconosciuta o dichiarata¹⁷.

In conseguenza dell'entrata in vigore della legge del 25 marzo 1896, il figlio naturale, da soggetto tenuto a domandare l'immissione nel possesso dei beni, obbligato ai debiti *intra vires*, e sottoposto all'imputazione delle liberalità che gli venissero fatte, diventa, a tutti gli effetti, erede. Infatti, l'art. 760 del codice napoleonico, prima dell'abrogazione da parte dell'art. 1 della legge del 1896, disponeva che il figlio naturale o i suoi discendenti fossero tenuti ad imputare nella porzione cui avevano diritto di pretendere, tutto ciò che avessero ricevuto dal padre o dalla madre, la successione dei quali fosse aperta. Come, invece, successivamente desumibile dai riformati artt. 756-760 del codice civile, il diritto del figlio naturale corrisponde ad una quota di quello del figlio legittimo e l'art. 756 c.c. stabilisce che "i figli naturali sono chiamati in qualità di eredi alla successione del loro padre e della loro madre defunti"¹⁸.

Per effetto dell'art. 8 della legge del 1896, più chiaramente, "il figlio naturale legalmente riconosciuto, chiamato alla successione *ab intestato* o testamentaria del suo autore, sarà considerato quanto alla misura del diritto, come figlio legittimo". L'ammontare del suo diritto si calcola su tutta la parte che egli avrebbe avuto come figlio legittimo e varia secondo la qualità ed il numero degli eredi legittimi che il defunto lascia, senza tener conto dei rinunciante, né degli indegni. Anche nella successione necessaria, la quantità della riserva del figlio naturale si determina considerando quella che avrebbe avuto, se fosse stato legittimo.

Risultava evidente il mutamento del trattamento giuridico nei confronti del figlio nato fuori del matrimonio. Il diritto di quest'ultimo, infatti, in presenza di discendenti legittimi, per le successioni aperte anteriormente alla legge del 25 marzo 1896, era di un terzo della parte ereditaria alla quale costui avrebbe avuto diritto se fosse stato legittimo. Per le successioni posteriori a tale data, invece, ai

¹⁷ Cfr. il commento di E. PACIFICI MAZZONI, *Trattato delle successioni*, cit., 19.

¹⁸ G. BAUDRY-LACANTINERIE, A. WAHL, *Delle successioni*, cit., 290 ss.

sensi dell'art. 758 del codice civile, il diritto del figlio naturale è della metà della parte ereditaria che egli avrebbe avuto se fosse stato figlio legittimo. Se, invece, il padre o la madre non lasciano discendenti legittimi, ma ascendenti o fratelli o sorelle o discendenti legittimi di fratelli o sorelle, anteriormente alla legge del 25 marzo 1896, il figlio naturale avrebbe avuto diritto alla metà; successivamente alla riforma, invece, ai sensi dell'art. 759 c.c., il diritto del figlio naturale risulta di tre quarti di ciò che egli avrebbe avuto se fosse stato legittimo. Nell'ipotesi in cui, infine, il padre e la madre non lascino né discendenti né ascendenti, né fratelli né sorelle, l'antico art. 757 *code civil* attribuiva ai figli naturali i tre quarti e l'art. 758 c.c., in mancanza di successibili al grado ulteriore, la totalità dei beni. Il nuovo art. 760 c.c., posteriore alla legge del 1896, invece, stabilisce che “il figlio naturale ha diritto alla totalità dei beni, allorché il padre e la madre non lasciano né discendenti, né ascendenti, né fratelli o sorelle, né discendenti legittimi di fratelli o sorelle”.

Quanto alle relazioni dei figli naturali rispetto ai propri parenti, tuttavia, l'art. 757 del codice civile francese, così come modificato dalla legge del 25 marzo 1896, risulta essere piuttosto restrittivo, disponendo che “la legge non accorda alcun diritto ai figli naturali sui beni dei parenti dei loro genitori”. La disposizione è l'effetto della regola per cui il riconoscimento non stabilisce il vincolo che tra il padre o la madre da cui emana e il figlio cui si applica, con la conseguenza che questi non entra nella famiglia del padre e della madre e non diviene parente dei loro parenti¹⁹.

La legge del 25 marzo 1896, tuttavia, pur avendo in parte migliorato la situazione dei figli naturali, non ha toccato quella dei figli adulterini od incestuosi. Dall'art. 762 del codice civile, infatti, risulta che tali figli sono esclusi dall'eredità da tutti i successori e che la legge non accorda loro che gli alimenti. Ai sensi dell'art. 763 c.c., inserito nel capo delle successioni irregolari, tali alimenti sono “regolati a norma delle facoltà del padre o della madre, del numero e della qualità degli eredi legittimi”. Affinché, inoltre, un figlio adulterino od incestuoso possa

¹⁹ Così, G. BAUDRY-LACANTINERIE, A. WAHL, *Delle successioni*, cit., 321.

reclamare gli alimenti²⁰, nella successione di suo padre e di sua madre, bisogna che egli provi la sua filiazione e, naturalmente, potrà sempre reclamarli, ove in stato di bisogno²¹.

In conclusione, le predette previsioni normative, alcune migliorative nei confronti della prole naturale, altre, invece, ancora discriminatorie, originavano dalla convinzione che l'equiparare il figlio naturale al legittimo, sarebbe sì stato un oltraggio alla famiglia legittima, ritenuta base e fondamento della società, ma l'esclusione totale di tali soggetti avrebbe rappresentato comunque un'offesa al vincolo di sangue, una contraddizione ai diritti e ai doveri proclamati dalla stessa legge con il riconoscimento, volontario o forzato²².

3. *Lo statuto successorio del figlio nella disciplina del codice civile del 1865*

Il codice civile del 1865 distingueva semplicemente tra “*Filiazione della prole concepita o nata durante il matrimonio*” e “*Filiazione della prole nata fuori di matrimonio*”. Come risultava dall'art. 179 del predetto codice civile, si limitava ad indicare il figlio nato fuori del matrimonio quale figlio “naturale”²³, non utilizzando - a differenza della codificazione francese - i termini “illegittimi, adulterini ed incestuosi”, nonostante fosse più rigorosa la disciplina che interessava tali soggetti.

Era previsto, ad esempio, che il divieto di riconoscimento del figlio nato “da persone fra le quali non poteva sussistere matrimonio per vincolo di parentela, o di affinità in linea retta all'infinito, o per vincolo di parentela in linea collaterale nel secondo grado” (art. 180, n. 2, c.c. abr.) fosse assoluto e che il figlio stesso non fosse “ammesso a fare indagini né sulla paternità né sulla maternità” (art. 193, co. I, c.c. abr.). Quanto all'azione giudiziale per la dichiarazione di paternità e di maternità, veniva consentita la ricerca delle stesse solo in caso di notoria

²⁰ Gli alimenti non costituiscono che un credito e tutto quanto lo ecceda è riducibile, ma solamente gli eredi e i legatari a titolo universale possono domandare la riduzione.

²¹ Cfr. G. BAUDRY-LACANTINERIE, A. WAHL, *Delle successioni*, cit., 389.

²² Cfr. T. FERRAROTTI, *Commentario teorico-pratico comparato al codice civile italiano*, IV, Torino, 1873, 298.

²³ La norma stabiliva che costui potesse essere riconosciuto dal padre e dalla madre, tanto congiuntamente, quanto separatamente.

convivenza come coniugi dei genitori, di paternità risultante indirettamente da sentenza civile o penale o da non equivoca dichiarazione scritta del genitore, di ratto o di violenza carnale, di possesso di stato di figlio naturale. Tale potere di proporre l'azione era però impedito ai figli adulterini, a differenza del riconoscimento che, invece, era ammesso *ex art. 252 c.c.*, solo se il matrimonio del genitore adultero fosse stato sciolto per morte del coniuge e, in presenza di figli legittimi, solo se autorizzato con decreto del Capo dello Stato.

Per altri versi, a seguito dell'entrata in vigore del codice civile del 1865, l'atteggiamento del legislatore nei confronti del figlio nato fuori del matrimonio risultava essere più temperato. Era previsto, ad esempio, all'art. 186, co. I, c.c. abr., che il genitore fosse tenuto a mantenerlo, educarlo, istruirlo ed avviarlo "ad una professione o ad un'arte", nonché "a somministrargli anche successivamente gli alimenti in caso di bisogno", se il figlio non avesse coniuge o discendenti in condizione di farlo. Basti pensare che l'anzidetta norma, al co. II, prevedeva l'obbligazione per alimenti anche "verso i discendenti legittimi del figlio naturale premorto", quando la loro madre o gli ascendenti materni non fossero in grado di provvedervi.

Permaneva, tuttavia, l'istituto della legittimazione che, stante il disposto di cui all'art. 197 c.c. abr., poteva avvenire per susseguente matrimonio, con acquisto, per i figli legittimati, di diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio (se riconosciuti da ambedue i genitori nell'atto del matrimonio od anteriormente), oppure da quello del riconoscimento, ove posteriore al matrimonio. La legittimazione, a rigore del successivo art. 198 c.c. abr., poteva anche avvenire attraverso un decreto reale, al ricorrere di determinate condizioni²⁴, e produceva gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio (dal giorno dell'ottenuto decreto e riguardo al genitore che l'avesse effettuata *ex art. 201 c.c. abr.*).

²⁴ Ovvero laddove fosse domandata dai genitori stessi, o da uno solo di essi; qualora il genitore per il quale la domandasse, non avesse figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio, né discendenti da essi; ancora, occorre che il medesimo genitore si trovasse nell'impossibilità di legittimare il figlio per susseguente matrimonio e che ove il richiedente fosse vincolato a matrimonio, sussistesse il consenso dell'altro coniuge.

Nell'ambito della disciplina relativa alla successione legittima, il codice civile del 1865, all'art. 721, nel Capo I (Delle successioni legittime), Titolo II (Delle successioni), Libro III (Dei modi di acquistare e trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose), prescriveva che la legge devolvesse la successione ai discendenti legittimi, agli ascendenti, ai figli naturali ed al coniuge ed in loro mancanza al patrimonio dello Stato²⁵. In difetto di discendenti legittimi, quindi, i figli naturali erano chiamati alla successione assieme agli ascendenti ed al coniuge del *de cuius* (cfr. art. 745 c.c. abr.), nella specie, nella misura di due terzi dell'eredità, se vi fossero ascendenti o il coniuge; detratti dall'eredità di un terzo più un quarto se vi fossero taluno dei primi ed il secondo. In difetto degli uni e degli altri, essi avevano titolo all'intera eredità.

In merito alla quota spettante al figlio naturale, si prevedeva una differenza di trattamento tra figli, di tipo quantitativo e, pertanto, si discorreva di quota di fatto, non di diritto, stabilendosi, all'art. 744 c.c. abr. che, riconosciuta o dichiarata la filiazione, in caso di concorso dei figli naturali con i figli legittimi o loro discendenti, i primi avrebbero avuto diritto alla metà della quota che sarebbe loro spettata se fossero stati legittimi. Per tale quota bisognava calcolare ogni figlio legittimo come due naturali e dividere l'asse ereditario per il risultato così ottenuto, che avrebbe rappresentato la reale metà di quanto ad ogni figlio legittimo dovesse spettare. Era, però, previsto un limite: la quota dei figli legittimi non doveva essere inferiore al terzo dell'eredità.

Un'evidente discriminazione a danno dei figli naturali era, soprattutto, rinvenibile nel dettato dell'art. 744, co. II, c.c. abr., laddove ai figli legittimi era riservata la facoltà di pagare, in denaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli naturali. Si trattava del c.d. diritto di commutazione, che non avrebbe privato il figlio naturale della qualità di erede, piuttosto del diritto, che gli sarebbe spettato quale condividente, di avere la sua parte in natura dei beni mobili ed immobili dell'eredità.

²⁵ Per un'attenta disamina, cfr. V. BARBA, *La successione mortis causa dei figli naturali dal 1942 al disegno di legge recante "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali"*, in *Fam. pers. succ.*, 2012, 10, 646 ss.

Regole, quelle anziesposte, applicabili solo per il caso di filiazione naturale riconosciuta o giudizialmente accertata, come disposto dall'art. 743 c.c. abr.²⁶.

Quanto alla successione necessaria, le relative disposizioni del codice civile del 1865, parimenti, riservavano ai figli naturali metà della quota “che loro sarebbe spettata se legittimi”, anche per il caso che, mancando figli legittimi, vi fossero ascendenti legittimi del testatore (cfr. art. 815, co. I, c.c. abr.)²⁷. Era previsto un complesso di norme dalla chiara impronta discriminatoria, in quanto era stabilito, soprattutto, che la porzione dovuta ai figli naturali non dovesse comportare “diminuzione della legittima spettante ai discendenti legittimi od agli ascendenti” (cfr. art. 818 c.c. abr.).

A ciò, poi, si aggiunga che i figli naturali, a differenza di quelli legittimi, subivano il concorso degli ascendenti legittimi, e che le quote risultavano ripartite in modo che agli ascendenti o al solo ascendente superstite fosse attribuita una porzione uguale a quella di ciascuno dei figli naturali, purché non inferiore ad un sesto del patrimonio del defunto.

Circa il trattamento dei figli naturali nell'ambito della successione testamentaria, la discriminazione era, ugualmente, chiara, poichè costoro, ai sensi dell'art. 768 c.c. abr., in caso di filiazione giuridicamente constatata, non potevano ricevere per testamento più di quanto avrebbero potuto conseguire se la successione si fosse devoluta secondo la legge. Era evidente, da quanto emerso, anche la limitazione dell'autonomia testamentaria, considerato che il *de cuius* non avrebbe potuto far conseguire ai figli naturali più di quanto questi avrebbero potuto ottenere secondo le regole della successione intestata²⁸.

²⁶ Cfr. L. BARASSI, *Le successioni per causa di morte*, Milano, 1947, 165; C. GIANNATTASIO, *Delle successioni. Disposizioni generali - Successioni legittime*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di magistrati e docenti, Torino, 1971, II ed., 384 ss.

²⁷ L'art. 815 c.c. abr. prevedeva, segnatamente, al co. I, che “quando il testatore lascia figli o ascendenti legittimi e figli naturali legalmente riconosciuti, questi ultimi hanno diritto alla metà della quota che loro sarebbe spettata se fossero legittimi”. Per proseguire, al co. II, nel seguente modo “per il calcolo della porzione dovuta ai figli naturali fanno numero anche i figli legittimi, con facoltà a questi di soddisfarla nei modi stabiliti dall'articolo 744”. Il successivo articolo 816 c.c. abr. precisava che “quando non vi sono discendenti né ascendenti legittimi, i figli naturali hanno diritto a due terzi della quota che loro sarebbe spettata se fossero legittimi”.

²⁸ F. MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, VI, *Diritto delle successioni per causa di morte*, Milano, 1962, 160 ss.

Quanto ai figli naturali per i quali la legge non ammetteva il riconoscimento, ovvero per i figli adulterini e per quelli incestuosi²⁹, invece, gli artt. 752 e 767 del codice civile del 1865, nei casi previsti dall'art. 193 dello stesso codice³⁰, riconoscevano loro solo il diritto agli alimenti³¹ in proporzione delle sostanze del padre o della madre, nonché del numero e della qualità degli eredi legittimi. Lo spirito della norma, come rilevato dai commentatori al codice abrogato, era quello di non lasciare abbandonati tali figli ad un'indigenza immeritata e, probabilmente, anche pericolosa³².

Sul fronte degli effetti del riconoscimento, l'art. 182 del codice civile del 1865, nella linea segnata dal *code napoleon*, recitava testualmente "il riconoscimento non ha effetto che riguardo a quello dei genitori da cui fu fatto, e non dà al figlio riconosciuto alcun diritto nei confronti dell'altro genitore". Norma, quella anzidetta, che veniva spiegata dalla dottrina come un'applicazione del principio di "singolarità" del riconoscimento al punto che l'art. 749 c.c. abr. negava al figlio naturale, ancorché riconosciuto, ogni diritto successorio sui beni dei congiunti del padre e della madre.

Il discorso era inscindibilmente legato alla problematica della parentela che l'art. 48 del codice civile abrogato definiva come "il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite", senza alcuna distinzione, almeno apparentemente, tra filiazione legittima e filiazione naturale³³. In realtà, proprio

²⁹ Ovvero, ai sensi dell'art. 180 del c.c. 1865, non potevano essere riconosciuti, sia i figli nati da persone di cui anche una soltanto fosse al tempo del concepimento legata in matrimonio con altra persona (figli cc.dd. adulterini), sia i figli nati da persone fra le quali non poteva sussistere matrimonio per l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità, in linea retta, all'infinito, o, in linea collaterale, fin al secondo grado (figli cc.dd. incestuosi).

³⁰ L'art. 193 del codice del 1865, al co. I, prevedeva: "Nei casi in cui il riconoscimento è vietato, il figlio non è mai ammesso a fare indagini né sulla paternità né sulla maternità". Il co. II precisava: "Tuttavia il figlio naturale avrà sempre azione per ottenere gli alimenti: 1° - Se la paternità o maternità risulti indirettamente da sentenza civile o penale; 2° - Se la paternità o maternità dipenda da un matrimonio dichiarato nullo; 3° - Se la paternità o maternità risulta da esplicita dichiarazione per iscritto dei genitori".

³¹ In questo senso, anche l'art. 767 c.c. 1865 disponeva che "i figli del testatore nati fuori del matrimonio, dei quali non è ammesso il riconoscimento legale, sono soltanto capaci di conseguire gli alimenti".

³² Cfr. G. VIGNALI, *Commentario del codice civile italiano*, cit., 252.

³³ All'art. 722 c.c. abr., poi, era previsto che "la legge nel regolare la successione considera la prossimità della parentela e non la prerogativa della linea né la origine dei beni, se non nei casi e nei modi dalla stessa stabiliti".

come conseguenza della “singolarità” del riconoscimento, un complesso di norme era volto ad escludere che il figlio naturale avesse rapporti con altri che non fosse il suo genitore. Ad esempio, l’art. 435 c.c. abr. riconosceva sì al figlio nato al di fuori del matrimonio il diritto agli alimenti nei confronti dell’ascendente, ma circoscrivendolo allo “stretto necessario”. Parimenti, l’art. 577 del medesimo codice prevedeva il diritto del figlio naturale di succedere in rappresentazione del genitore come subordinato alla circostanza che l’ascendente non lasciasse “né coniuge, né discendenti o ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, né altri parenti entro il terzo grado”.

4. *Lo statuto successorio del figlio nella disciplina del codice civile del 1942*

Successivamente all’entrata in vigore del codice civile abrogato, si avvertiva la necessità di rispondere all’esigenza, come si legge nella Relazione al Progetto definitivo al codice del ‘42, di migliorare sensibilmente la condizione dei figli naturali, prima trattati con ingiusto rigore³⁴.

La codificazione del 1942, però, al pari di quella previgente e similmente al codice napoleonico, da cui derivava, continuava a contrapporre lo *status* di figlio legittimo, ovvero concepito da genitori coniugati, a quello di figlio illegittimo, perché nato a seguito dell’unione di persone non unite in matrimonio.

Si osservava, sotto il profilo terminologico, addirittura un peggioramento lessicale, in senso discriminatorio. Il codice civile del 1865, infatti, aveva distinto semplicemente tra “*Filiazione della prole concepita o nata durante il matrimonio*” e “*Filiazione della prole nata fuori di matrimonio*”. Diversamente, il

³⁴ Per una sintesi dell’evoluzione dello *status* di figlio naturale, adulterino o incestuoso, dal codice napoleonico ai codici italiani preunitari ed a quelli del 1865 e del 1942, cfr. M. GIORGIANNI, *Problemi attuali di diritto familiare*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1956, 749 ss.; R. NICOLÒ, *La filiazione illegittima nel quadro dell’art. 30 della Costituzione*, in *Dem. e dir.*, 1960, 3 ss.; L. MENGONI, *La filiazione naturale*, in *Jus*, 1974, 117 ss.; M. BESSONE, *Condizione giuridica dei figli nati fuori del matrimonio e tutela del minore. Principi costituzionali e prospettive di riforma*, in *Riv. not.*, 1975, I, 309 ss.

codice civile del 1942 modificava la intitolazione dei capi sulla filiazione distinguendo “*Della filiazione legittima*” e “*Della filiazione illegittima*”³⁵.

L’attributo “illegittimo” stava a significare che la filiazione fosse conforme alla legge solo laddove la stessa presupponesse il vincolo matrimoniale tra i genitori³⁶, di talchè la discriminazione a carico della filiazione naturale originava dalla finalità di “conferire dignità e quindi di rafforzare la sola famiglia legittima”³⁷.

La disciplina che riguardava i figli naturali era dislocata nel libro II (Delle successioni), Titolo II (Delle successioni legittime), Capo II (Della successione dei figli naturali e dei loro discendenti). Le norme relative ai figli legittimi, invece, erano allocate nel Capo I, concernente la successione dei parenti legittimi.

Per quanto attenesse alla sistemazione dei figli nati fuori del matrimonio nell’ordine dei successibili, l’art. 565 c.c. del codice civile del ’42 non discorreva di figli naturali, bensì di parenti naturali scegliendo, pertanto, di collocarli solo dopo i discendenti legittimi, gli ascendenti legittimi ed i collaterali.

Analogamente alla previsione del codice civile abrogato, era contemplata una discriminazione di tipo quantitativo tra figli, al punto che, per poter calcolare la quota spettante ai figli naturali, in caso di concorso con i figli legittimi, ai primi sarebbe spettata una quota corrispondente alla metà di quella riservata ai secondi, attraverso il sistema della c.d. quota di fatto, a condizione che complessivamente quella quota non fosse inferiore al terzo dell’eredità (cfr. art. 574, co. I c.c. ed il previgente art. 744, co. I, c.c. abr.).

Permaneva la disciplina discriminatoria sul diritto di commutazione. Ed infatti, a tenore dell’art. 574, co. II, c.c., corrispondente all’art. 744, co. II, c.c. abr., ai figli legittimi era riservata la facoltà di pagare, in denaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli naturali. Si trattava di uno strumento che, come detto, non avrebbe privato il figlio naturale della

³⁵ Che comprendeva la disciplina relativa ai figli illegittimi e, tra questi, ai figli adulterini (art. 252) ed a quelli incestuosi (art. 251).

³⁶ A. CICU, *La filiazione*, in *Tratt. dir. civ. it.*, a cura di F. Vassalli, III ed., Milano, 1969, 9.

³⁷ Così, M. SESTA, *Genitori e figli naturali: il rapporto*, in AA. VV., *Filiazione naturale. Statuto e accertamento*, Milano, 2001, 6.

qualità di erede, piuttosto del diritto di avere la sua parte in natura dei beni dell'eredità³⁸.

Quanto alle ipotesi di concorso del figlio naturale con altri successibili, la situazione non era di molto variata rispetto alla normativa abrogata ed emergevano consistenti differenze tra le due categorie di figli. L'art. 575 c.c. del codice civile del '42 disponeva, infatti, che, in caso di concorso con gli ascendenti o con il coniuge del genitore, i figli naturali avrebbero conseguito due terzi dell'eredità; nell'ipotesi, invece, di concorso con gli uni e con gli altri, avrebbero potuto ottenere l'eredità diminuita del quarto che spettava agli ascendenti e del terzo che veniva destinato al coniuge. Nell'eventualità di concorso con il coniuge, a costui sarebbe stata attribuita la piena proprietà di una quota dell'eredità intestata, piuttosto che il mero usufrutto; ipotesi rinvenibile, invece, in caso di concorso del coniuge con i figli legittimi da soli o insieme con i figli naturali (cfr. art. 581 c.c.).

In merito alla situazione giuridica dei figli incestuosi, più temperato fu l'atteggiamento del legislatore del 1942, poiché, a differenza di quello previgente - che prescriveva un divieto di riconoscimento assoluto - pur ribadendo l'irriconeoscibilità, ammetteva il riconoscimento da parte dei genitori che "al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro" o da parte del solo genitore che fosse stato "in buona fede" (art. 251 c.c.); mentre le indagini sulla paternità e sulla maternità erano escluse in ogni caso (art. 278, co. II, c.c.). Si estromettevano, tuttavia, dalla possibilità di promuovere l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale, alcune categorie di figli, tra cui proprio quelli incestuosi, generati in buona fede, e gli adulterini, riconoscibili a seguito di autorizzazione del Presidente della Repubblica.

I figli incestuosi, salvo i casi previsti dall'art. 251 c.c.³⁹, e quelli adulterini, fatta esclusione per le ipotesi eccezionali, erano inclusi nella categoria dei figli

³⁸ In tal senso, A. CICU, *Successione legittima e dei legittimari*, Milano, 1947, 74 ss. Cfr. anche M. ALLARA, *La successione familiare suppletiva: corso di diritto civile*, Torino, 1954, 233.

³⁹ Ovvero ad eccezione dell'ipotesi in cui i genitori al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro o di quello per cui uno dei due genitori fosse stato in buona fede.

non riconoscibili. Dal punto di vista successorio, i figli naturali non riconosciuti⁴⁰ o non riconoscibili, a norma dell'art. 580 c.c., avevano diritto solo ad un assegno vitalizio. Quanto alla natura giuridica dello stesso, si trattava di un legato *ex lege*, da corrispondersi indipendentemente dallo stato di bisogno ed il cui ammontare non era soggetto a variazioni. Poiché esso non costituiva un diritto di riserva, andava calcolato sul *relictum* e non sul *donatum*, veniva determinato avendo riguardo alle sostanze ereditarie ed al numero ed alla qualità degli eredi e non poteva superare il *quantum* della rendita della quota a cui i figli naturali avrebbero avuto diritto se la filiazione fosse stata dichiarata o giudizialmente accertata.

Ebbene, nella precitata previsione, è stato individuato un miglioramento del trattamento successorio dei figli naturali non riconoscibili rispetto a quanto fosse previsto nel previgente codice civile che agli artt. 752 e 767, assegnava agli stessi solo il diritto agli alimenti⁴¹.

A differenza della precedente codificazione, nel codice civile del 1942, la disciplina concernente i figli naturali, nella loro qualità di legittimari, trovava, invece, spazio nel libro II (Delle successioni), Titolo I (Disposizioni generali sulle successioni), Capo X (Dei legittimari).

Per quel che concerneva la vocazione nella riserva, ogni figlio naturale conseguiva la metà della porzione effettivamente ottenuta da ciascuno dei figli legittimi, purché la quota complessiva di questi ultimi non fosse inferiore al terzo del patrimonio (cfr. art. 541 c.c.). A ciò, poi, si aggiungeva che i figli naturali, a differenza di quelli legittimi, *ex art. 545 c.c.*, subivano il concorso degli ascendenti legittimi, e che le quote risultavano ripartite in modo che agli ascendenti o al solo ascendente superstite fosse attribuita una porzione uguale a quella di ciascuno dei figli naturali, come disponeva anche la disciplina previgente. La quota riservata ai figli naturali poi era destinata a ridursi

⁴⁰ Come chiarito dalla Relazione del Guardasigilli al Progetto Definitivo (n. 103), la disciplina di cui si dirà si applicava “tanto ai figli non riconoscibili, quanto a quelli riconoscibili, ma non riconosciuti”.

⁴¹ In tal senso, F. S. AZZARITI, G. MARTINEZ, G. AZZARITI, *Successioni per causa di morte e donazione*, Padova, 1942, 318 ss.; L. BARASSI, *Le successioni per causa di morte*, cit., 166, A. CICU, *Successione legittima e dei legittimari*, cit., 96; F. MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, VI, *Diritto delle successioni per causa di morte*, cit., 82 ss.

ulteriormente qualora insieme agli ascendenti legittimi vi fosse pure il concorso del coniuge (cfr. art. 546 c.c.).

Anche nel caso di successione necessaria si considerava legittimario solo il figlio naturale la cui filiazione fosse giuridicamente constatata, per cui i figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili avrebbero potuto conseguire, soltanto sulla disponibile, un assegno vitalizio, il cui ammontare sarebbe stato determinato in relazione alla consistenza dell'eredità ed al numero ed alla qualità degli eredi⁴².

Circa il trattamento dei figli naturali nell'ambito della successione testamentaria, questi, in caso di filiazione giuridicamente constatata, non potevano ricevere per testamento più di quanto avrebbero potuto conseguire se la successione si fosse devoluta secondo la legge (art. 592, co. I, c.c.) e le disposizioni in contrasto con tali previsioni, anche se fatte per interposta persona, venivano colpite da nullità (cfr. art. 599 c.c.). La norma, come emerge chiaramente, risultava in perfetta sintonia con la previsione di cui all'art. 768 del codice civile del 1865.

Ancora, i figli naturali, la cui filiazione risultasse nei modi indicati nell'art. 279 c.c., ovvero laddove non si potesse più esperire l'azione per la dichiarazione giudiziale di maternità e paternità naturale, ma per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione e, in caso di figlio maggiorenne, gli alimenti⁴³, non avrebbero potuto ricevere per testamento più di quanto avrebbero potuto conseguire se la filiazione fosse stata riconosciuta o accertata (art. 592, co. II, c.c.)⁴⁴. Costoro, comunque, non potevano ricevere per testamento più della metà di quanto conseguisse nella successione il meno favorito dei figli legittimi né, in ogni caso, più di un terzo dell'eredità⁴⁵. Essi potevano ottenere, nei confronti degli eredi e dei legatari del

⁴² L. BARASSI, *Le successioni per causa di morte*, cit., 194.

⁴³ La norma stabilisce che “in ogni caso in cui non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, il figlio naturale può agire per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione. Il figlio naturale se maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli alimenti. L'azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo 274. L'azione può essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la potestà”.

⁴⁴ Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo, a termini dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 77.

⁴⁵ Ai sensi dell'art. 593 c.c. “quando il testatore lascia figli legittimi o loro discendenti, i figli naturali non riconoscibili la cui filiazione risulta nei modi stabiliti dall'art. 279 c.c., non possono singolarmente ricevere per testamento più della metà di quanto consegue nella successione il meno

genitore, a cui era attribuita la porzione disponibile, un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'art. 580 c.c. (cfr. art. 594 c.c.⁴⁶). Per la dottrina, si trattava di un'attribuzione diversa da un credito alimentare, dovuta indipendentemente dallo stato di bisogno e non soggetta a variazioni. Non si discorreva, però, neppure di una quota di riserva, per cui non potevano trovare applicazione le norme sulla legittima⁴⁷.

Il favore nei confronti dei figli naturali si avvertiva, pur solo in parte, attraverso la disciplina della rappresentazione⁴⁸. Infatti, se l'art. 468 c.c., da un lato, riconosceva l'operatività dell'istituto, nella linea retta, anche a favore dei discendenti dei figli naturali, dall'altro, stabiliva che potessero succedere nel luogo e nel grado del loro ascendente, che non avesse voluto o potuto accettare l'eredità, soltanto i discendenti legittimi, escludendo quelli naturali. Quanto esposto lasciava desumere una chiara differenza con la formulazione del codice civile abrogato che, invece, agli artt. 730 ss., risultava più generica, non utilizzando le espressioni "legittimi" e "naturali".

Ugualmente a dirsi in tema di collazione, laddove era previsto che, sia i figli legittimi che quelli naturali, vi fossero tenuti, pur sussistendo delle disposizioni

favorito dei figli legittimi. L'eccedenza è ripartita nelle stesse proporzioni tra i figli legittimi ed i figli non riconoscibili. Questi non possono, in nessun caso, complessivamente, ricevere più del terzo dell'eredità. Se al testatore sopravvive il coniuge, i figli non riconoscibili non possono ricevere più del terzo dell'eredità. L'eccedenza è attribuita al coniuge. I discendenti legittimi hanno facoltà di pagare in denaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli non riconoscibili. Le disposizioni precedenti si applicano anche ai figli non riconosciuti, dei quali sarebbe ammissibile il riconoscimento a norma degli artt. 251 e 252, terzo comma". Sul punto, cfr. B. LENA, *I diritti successori dei figli naturali tra discriminazione e tutela della famiglia legittima*, in *Famiglia*, 2001, 4, 1075 ss.

⁴⁶ Ai sensi del quale "gli eredi, i legatari ed i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere ai figli naturali di cui all'art. 279 c.c., un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'articolo 580, se il genitore non ha disposto per donazione o testamento in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposto in loro favore, essi possono rinunciare alla disposizione e chiedere l'assegno".

⁴⁷ Così, C. GANGI, *La successione testamentaria nel vigente diritto italiano*, I, Milano, 1952, 327.

⁴⁸ Sul tema, cfr. V. BRECCIA, *La rappresentazione, in Trattato di diritto delle successioni e delle donazioni*, diretto da G. Bonilini, Milano, 2009, 1114 ss.; E. PEREGO, *La rappresentazione*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da P. Rescigno, Torino, 1997, 119 ss.; M. TERZI, *Rappresentazione*, in *Successioni e donazioni*, a cura di P. Rescigno, I, Padova, 1994, 163; A. BURDESE, *Art. 468 - Soggetti*, in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, diretto da G. Cian, G. Oppo, A. Trabucchi, V. Padova, 1992; G. AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, Napoli, 1990.

normative diverse, una dedicata alla collazione fra figli legittimi (art. 737 c.c.), l'altra, invece, a quella tra figli legittimi e figli naturali (art. 738 c.c.)⁴⁹.

A conferma della pluralità degli *status filiationis*, analogamente alla previsione del codice civile del 1865, permaneva l'istituto della legittimazione, quale strumento che consentisse l'acquisizione, in capo al figlio naturale, delle prerogative che fossero proprie solo dei figli legittimi. Come noto, infatti, per effetto della legittimazione che - a differenza della disciplina previgente poteva avvenire per susseguente matrimonio dei genitori naturali o per provvedimento del giudice⁵⁰ - il figlio nato fuori dal matrimonio acquistava la qualità di figlio legittimo (art. 280, co. I, c.c.).

Anche in merito alla parentela ed al riconoscimento, la disciplina del codice civile del '42 non si distingueva molto da quella del 1865. L'art. 74 c.c., infatti, al pari della previsione di cui all'art. 48 c.c. abr., definiva la parentela come il "vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite", senza distinzione, quindi, tra filiazione legittima e quella naturale. Parimenti, sulla disciplina della parentela naturale si registrava una chiusura nei confronti di quelle relazioni che inserissero il figlio naturale nella cerchia parentale⁵¹. Tanto, era una naturale conseguenza del fatto che, quanto al riconoscimento, analogamente alla previsione contenuta nell'art. 182 del codice civile abrogato, se ne limitassero gli effetti al solo genitore che lo avesse effettuato (cfr. art. 258 c.c.).

⁴⁹ V. BARBA, *La successione mortis causa dei figli naturali dal 1942 al disegno di legge recante "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali"*, cit., 646 ss.

⁵⁰ La legittimazione per susseguente matrimonio si verificava automaticamente nel caso che si fossero sposati tra loro i genitori che avessero entrambi riconosciuto il figlio (art. 283 c.c.) e poteva essere concessa anche se vi fossero figli legittimi o legittimati del genitore che aveva chiesto di far luogo alla legittimazione, ma questi dovevano essere previamente sentiti se avevano già compiuto i 16 anni (art. 284, co. II, c.c.). La legittimazione giudiziale, invece, poteva essere richiesta pure dal figlio, qualora il genitore fosse morto dopo aver espresso in un testamento o in un atto pubblico la volontà di legittimarlo, se sussisteva un'impossibilità o un gravissimo ostacolo a procedere alla legittimazione mediante matrimonio tra i genitori naturali (art. 285, co. I, c.c.). Sul tema della legittimazione, in commento alle previsioni del codice civile del 1942, cfr. M. DOGLIOTTI, *Legittimazione dei figli*, in *Dig. civ.*, X, Torino, 1993, 532 ss.; A. PALAZZO, *Legittimazione dei figli naturali*, in *Enc. giur.*, XVIII, Roma, 1990, 1 ss.; V.M. TRIMARCHI, *Legittimazione del figlio naturale*, in *Enc. dir.*, XXIV, Milano, 1974, 103 ss.; F. SANTORO PASSARELLI, *La legittimazione della prole naturale nel progetto del codice civile*, in *Saggi di diritto civile*, Napoli, 1961, 481 ss.

⁵¹ G. FERRANDO, *La successione tra parenti naturali: un problema aperto*, in *Familia*, 2002, 313 ss.

In definitiva, in materia successoria, la scelta del legislatore del 1942, rispetto al dettato del codice civile del 1865, pur nella sussistenza di una discriminazione lessicale a carico dei figli naturali, definiti “illegittimi”, era stata quella di concedere loro sensibili miglioramenti di condizione. Si voleva evitare, nello stesso tempo, che “il favore verso costoro fosse pregiudizievole alla famiglia legittima, da tutelarsi e salvaguardarsi in quanto fondamento di ogni ordinato vivere civile”⁵². Il trattamento deteriore, che ancora residuava, verso la prole naturale, doveva leggersi, dunque, quale prezzo da pagare all’esigenza di salvaguardare la centralità del matrimonio⁵³ e, con esso, la famiglia legittima.

5. *La disciplina costituzionale*

Dopo aver delineato la condizione successoria del figlio naturale, secondo la disciplina codicistica, occorre approdare a quelle che sono le disposizioni dettate dalla Costituzione del 1948, in seguito agli interventi formulati dalle diverse Commissioni all’interno dell’Assemblea Costituente.

In tale consesso, si registrava un inevitabile scontro fra i cattolici, da una parte, difensori della famiglia fondata sul matrimonio, che vedevano quest’ultima minacciata da una equiparazione dei figli legittimi a quelli nati fuori del matrimonio, ed i laici, dall’altra, favorevoli alla proclamazione della pari dignità sociale di tutti i figli e dell’eguaglianza dei loro diritti, anche successori, nei confronti dei genitori⁵⁴.

⁵² Così, F.S. AZZARITI, G. MARTINEZ, G. AZZARITI, *Diritto civile italiano secondo il nuovo codice. Le successioni per causa di morte*, cit., 313.

⁵³ Testualmente, A. ALBANESE, *La successione legittima tra passato e futuro*, in *Fam. pers. succ.*, 2012, 8-9, 1965 ss.

⁵⁴ Il 13 settembre 1946, ad esempio, la terza sottocommissione per la Costituzione iniziò la discussione facendo rilevare che “nessuna differenza è fatta qui, come è ovvio, tra figli illegittimi e figli legittimi, anticipazione di quella giusta riforma che avrà la sua sede nel Codice civile, tendente all’equiparazione di diritti ad ogni effetto delle due categorie di esseri che uguali diritti hanno alla vita”. Il 18 aprile 1947, nella seduta dell’Assemblea costituente, nei resoconti si leggeva quanto segue: “Non vogliamo dunque che a questi figli illegittimi siano riconosciuti gli stessi diritti dei figli legittimi. E badate, noi così tuteleremo meglio la stessa famiglia legittima. Quando noi avremo suscitato nell’animo di ogni uomo la convinzione precisa che creando un figlio illegittimo egli crea a sé stesso gli stessi obblighi, gli stessi doveri, gli stessi carichi che ha di fronte al legittimo, non solo le statistiche presenteranno dei numeri molto spaventosi, ma ognuno procederà con maggiore senso di responsabilità e si avranno così mezzi più acconci e più idonei

Il 22 aprile 1947, nella seduta dell'Assemblea costituente, in un'ottica di mediazione tra i predetti due schieramenti, veniva rilevato che i figli naturali dovessero avere il diritto di “veder cadere gli ostacoli che si frappongono al loro ingresso nella vita sociale e nella vita civile (...). Per questo, i figli nati fuori del matrimonio devono avere la certezza che noi li tuteleremo nella Carta costituzionale, come (...) nella legislazione futura (...) noi troveremo certo la formula che, da un lato salvaguardi i sacrosanti diritti dei figli nati fuori del matrimonio e, dall'altro, non porti attentati alla famiglia legittima”⁵⁵. Nel resoconto dei lavori della Commissione, era perentoriamente affermato che la tutela della famiglia legittima non dovesse impedire un riconoscimento dei diritti dei figli nati fuori del matrimonio, in quanto diritti della personalità umana, e che non fosse giusto che le colpe dei padri ricadessero sul capo dei figli⁵⁶.

Ebbene, malgrado i generosi accenti che si erano registrati nelle aule dell'assemblea costituente, dalle norme costituzionali, la impostazione del problema dei figli illegittimi appariva, invece, immutata⁵⁷. Emergeva, almeno da una prima lettura, nell'ambito della Carta costituzionale del 1948, un *favor* verso la famiglia legittima. Tanto risulta dal combinato disposto degli artt. 29, co. I e 30, co. III, Cost.⁵⁸, a tenore dei quali, rispettivamente, la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e la legge assicura ai

per tutelare la famiglia legittima”. Ricostruzione di C. INGENITO, *Osservazioni a prima lettura della riforma della filiazione - Legge 10 dicembre 2012, n. 219*, in *Vita not.*, 2013, 5 - 8, 920 ss.

⁵⁵ Così, Corsanegro, seduta del 22 aprile 1947, in A.C., II, 1152; ma in termini analoghi si espressero anche, ad esempio, Tupini, prima Sottocommissione, seduta del 12 novembre 1946, in A.C., VI, 663, e ancora, Rodi, seduta del 17 aprile 1947, in A.C., II, 943.

⁵⁶ C. INGENITO, *Osservazioni a prima lettura della riforma della filiazione - Legge 10 dicembre 2012, n. 219*, cit., 920 ss.

⁵⁷ Lo rileva R. NICOLÒ, *La filiazione illegittima nel quadro dell'art. 30 della Costituzione*, in *Raccolta di scritti*, II, Milano, 1980, 1702. Per l'Autore, “il problema era posto nei termini tradizionali: venire incontro cioè alla situazione dei figli illegittimi, ma nei limiti e con il rispetto delle esigenze fondamentali e superiori della famiglia legittima. Infatti, il comma III dell'art. 30 Cost., che in sostanza cerca di dare una visione panoramica del problema, pone espressamente l'accento su questa prevalenza della posizione della famiglia legittima”.

⁵⁸ Per un approfondimento del tema, cfr. AA. VV., *Commento alla Costituzione italiana*, a cura di P. Perlingieri, Napoli, 2001, *passim*; P. PERLINGIERI, *Riflessioni sull'“unità” della famiglia*, in *Dir. e giur.*, 1970, 12 e ID, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Camerino, Napoli, 1972, 191 ss.; ID, *Famiglia e diritti fondamentali della persona*, in *Legal. Giust.*, 1986, 484 ss.; ID., *La persona e i suoi diritti*, Napoli, 2005, 367 ss.

figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima⁵⁹.

In realtà, però, la definizione della famiglia legittima, così come dal Costituente prevista, all'art. 29, prescinde dalla filiazione. La Costituzione, infatti, definisce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio⁶⁰, non facendo riferimento al *bonum proles*, che considera nel successivo art. 30, ove la filiazione è, infatti, esaminata nel solo profilo verticale del rapporto dei genitori con i figli, non quale proiezione della famiglia legittima⁶¹.

In ordine al dovere e diritto dei genitori di provvedere al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione, l'art. 30, co. I, Cost., ad esempio, non prevede alcuna differenza tra figli legittimi e figli nati fuori del matrimonio, attuando, a pieno, il principio di eguaglianza. La disposizione, infatti, attribuisce ai genitori il diritto ed il dovere di mantenere, istruire ed educare i propri figli, “anche se nati fuori dal matrimonio”.

Il dettato costituzionale, come anticipato, si limita poi a precisare, all'art. 30, co. III, Cost., la sussistenza dei diritti dei membri della famiglia coniugale e la tutela giuridica e sociale dei diritti dei figli nati fuori del matrimonio, ponendo un'esigenza di compatibilità che rimanda alla legge e che non va intesa quale fonte di privilegi a favore dei figli nati nel matrimonio⁶².

L'art. 30 Cost., quindi, sembrerebbe eliminare in apparenza ogni diversificazione tra la situazione giuridica dei procreati fuori dal matrimonio e

⁵⁹ Ad esempio, una chiara espressione del principio di “compatibilità” di cui all'art. 30, co. III, Cost., veniva unanimemente considerato il dettato di cui all'art. 252, co. II, c.c., che subordinava l'inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima, non solo all'autorizzazione giudiziale ed alla rispondenza all'interesse del minore, ma anche al consenso del genitore naturale, nonché del coniuge e dei figli legittimi ultrasedicenni e conviventi. Si ricordi che Trib. Firenze, 22 aprile 1977 (ordinanza), in *Foro it.*, 1980, I, c. 2362 ss., ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 252, co. II, c.c., in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 Cost. Corte Cost., 17 giugno 1987, n. 229, in *Giur. it.*, 1987, I, 1, c. 1250 ss., ha, poi, rigettato la questione alla luce di una interpretazione sistematica dell'art. 252 c.c.

⁶⁰ Ritiene che, all'interno della Costituzione, vi sia un *favor matrimonii*, M. BESSONE, *Principi etico-sociali*, in *Commentario alla Costituzione*, diretto da G. Branca, *sub art. 29*, Bologna-Roma, 1976, 35 ss.

⁶¹ Testualmente, A. DEL GIUDICE, *La filiazione prima e dopo la riforma*, in *Dir. fam. pers.*, 2014, 1, 337 ss. Cfr. in giurisprudenza, Corte Cost., 12 maggio 1977, n. 76, in *Foro it.*, 1977, I, 1346, per cui “l'art. 30 si riferisce ai rapporti tra genitori e figli e non a quelli dei figli tra loro”.

⁶² Per un commento all'art. 30, co. III, Cost., cfr. A. TRABUCCHI, *Il titolo della successione legittima e l'affermazione di un diritto al di là della legge*, in *Riv. dir. civ.*, 1979, I, 510 ss.

quella dei concepiti in matrimonio, applicando i principi della equiparazione (co. I) e della compatibilità (co. III)⁶³.

Considerata la vaghezza della disposizione, occorre, peraltro, leggere tale norma anche unitamente al dettato di cui all'art. 3 Cost., in modo da poter valutare, alla luce del principio di eguaglianza, il rapporto tra figli naturali e figli legittimi, così giustificandosi, ad esempio, una disciplina unitaria anche per ciò che concernesse l'attribuzione di diritti successori. L'effetto era che i figli naturali, in quanto cittadini, trovassero la loro tutela pure nella previsione di cui all'art. 3 Cost., laddove assicura pari dignità sociale ed eguaglianza di fronte alla legge, non potendo rispetto ad essi, la condizione personale, costituita dall'elemento della nascita, fungere da discriminante.

Da quanto esposto discende che se, da un lato, l'art. 30 della Costituzione ha interpretato un'aspirazione della coscienza civile, consentendo il riconoscimento di diritti ai figli nati fuori del matrimonio; dall'altro, ha avvertito l'urgenza di concedere spazio anche ai valori propriamente riferibili alla famiglia legittima, onde evitare che questo istituto venisse a perdere di importanza o che fossero in pericolo i diritti dei membri della stessa⁶⁴.

E' opportuno precisare che la dottrina del tempo, circa l'interpretazione dell'art. 30, co. III, Cost., si mostrava piuttosto divisa⁶⁵. Alcuni autori, infatti, leggevano la disposizione restrittivamente, ritenendo che con la locuzione "diritti dei membri della famiglia legittima" si dovesse alludere solo a quei diritti che attenessero alla vita dell'istituzione familiare genericamente intesa, non invece, a quelli che fossero riconosciuti esclusivamente alla famiglia legittima⁶⁶. Altra parte della dottrina, diversamente, partiva dal presupposto che "i diritti dei membri della famiglia legittima" fossero a quest'ultima strettamente relativi, e che risultassero preminenti, al punto da non poter essere pregiudicati da una maggiore tutela accordata ai figli illegittimi. Questa tesi limitava, però, la preminenza

⁶³ A. PALAZZO, *La filiazione fuori del matrimonio*, Milano, 1965, 4.

⁶⁴ A. TRABUCCHI, *Una parziale riforma del diritto di successione a favore dei figli naturali*, in *Riv. dir. civ.*, 1973, 2, 414. Cfr. le osservazioni di G. FERRANDO, *Filiazione naturale*, in *Riv. dir. civ.*, 1993, 3, 205.

⁶⁵ Lo rileva S. FERRARI, *Appunti sugli aspetti successori della riforma del diritto di famiglia*, in *Dir. fam. pers.*, 1978, 8, 1367 s., cui si deve la ricostruzione degli orientamenti dottrinali.

⁶⁶ Cfr. C. ESPOSITO, *Famiglia e figli nella Costituzione*, in *Studi in onore di Antonio Cicu*, Milano, 1951, 553 ss.

all'ipotesi in cui sussistesse una situazione di conflittualità fra interessi dei componenti della famiglia legittima e quelli della prole naturale, per arrivare a concludere che fosse contraria alla prescrizione costituzionale ogni disciplina che, al di fuori della predetta ipotesi, contemplasse una posizione di svantaggio per i figli naturali⁶⁷.

Quest'ultimo orientamento dottrinale ha ispirato i successivi interventi della Corte costituzionale. Ad esempio, con la sentenza del 14 aprile 1969, n. 79, nell'ottica della equiparazione tra figli legittimi e figli naturali, il Giudice delle Leggi ha, innanzitutto, offerto la definizione di famiglia legittima, con essa intendendo solo quella costituita con il matrimonio del padre naturale e composta dal coniuge e dai figli legittimi dello stesso genitore⁶⁸. Ne derivava che, se il genitore naturale non avesse avuto coniuge né figli legittimi, sarebbe mancata, quindi, una famiglia legittima, di talché si prospettava per il figlio naturale (riconosciuto o dichiarato) la tutela di cui all'art. 30, co. III, Cost.⁶⁹. La Corte, soprattutto, ha interpretato il dettato costituzionale nel senso di ritenere che al figlio naturale fosse garantita, in assenza di contrasto con gli interessi dei componenti della famiglia legittima, una tutela adeguata alla posizione di figlio e, nella specie, simile a quella che il sistema giuridico attribuiva, anche nel campo delle successioni, alla famiglia legittima.

La conseguenza di questa impostazione era la declaratoria di illegittimità costituzionale di tutte quelle norme del codice civile che prevedessero un

⁶⁷ Cfr. M. GIORGIANNI, *Problemi attuali di diritto familiare*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1956, 749 ss.; C.M. BIANCA, *Famiglia (diritti di)*, in *Noviss. Dig. it.*, VII, Torino, 1958, 73.

⁶⁸ Corte cost., 14 aprile 1969, n. 79, in *Foro it.*, 1969, I, c. 1033.

⁶⁹ Sulla definizione di famiglia "legittima", tuttavia, la giurisprudenza non è stata sempre uniforme. La Corte costituzionale, infatti, con sentenza del 6 luglio 1960, n. 54, in *Giur. it.*, 1961, I, 1, c. 283 ss. aveva, diversamente, riferito tale locuzione anche alla famiglia costituita con il matrimonio degli ascendenti del padre naturale. A voler accogliere questa tesi, però, la tutela dei figli naturali sarebbe stata pregiudicata, in quanto subordinata ai diritti dei parenti legittimi del genitore naturale, quindi di un più vasto numero di soggetti. In dottrina, sono favorevoli ad un'interpretazione restrittiva della nozione di famiglia "legittima", M. BESSONE, G. FERRANDO, *Filiazione naturale, parentela naturale e famiglia di fatto*, in *Dir. fam. pers.*, 1979, 1307. Cfr. anche le osservazioni di P. BARCELLONA, *Famiglia (diritto civile)*, in *Enc. dir.*, XVI, Milano, 1967, 787, per il quale se si interpretasse la locuzione di cui al comma III, dell'art. 30 Cost., con riferimento alla famiglia estesa, si finirebbe per pregiudicare la tutela della filiazione fuori dal matrimonio. *Contra* A. TRABUCCHI, *Pas par cette voice s'il vous plait!*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, 345, per il quale tale interpretazione restrittiva sarebbe "indimostrabile perché il richiamo al matrimonio costituisce anche la base della figura della famiglia legittima in senso lato".

trattamento successorio deteriore per i figli naturali, anche al di fuori di casi di conflitto con gli interessi dei soggetti facenti parte della famiglia legittima.

In questo senso, quindi, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 467 e 468 c.c., nella parte in cui negavano ai figli naturali il diritto di rappresentazione del loro genitore anche in assenza di discendenti legittimi⁷⁰. Stessa sorte per l'art. 539 c.c., nella parte in cui, pur in mancanza di figli legittimi e del coniuge, riservava ai figli naturali una quota inferiore a quella spettante ai legittimi⁷¹. Segnatamente, tale norma veniva modificata nel senso che, anche ai figli naturali riconosciuti o dichiarati, venisse attribuita, in mancanza di figli legittimi e del coniuge, la metà del patrimonio del genitore, se questi lasciava un figlio solo, e i due terzi, se i figli erano di più. Ancora, il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 575 c.c., nella parte in cui, in mancanza di figli legittimi e del coniuge, ammetteva il concorso degli ascendenti legittimi con i figli naturali⁷². Parimenti, l'art. 577 c.c., che prevedeva il diritto del figlio naturale di succedere in rappresentazione del genitore, come subordinato alla circostanza che l'ascendente non lasciasse “né coniuge, né discendenti o ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, né altri parenti entro il terzo grado”, veniva dichiarato incostituzionale⁷³.

⁷⁰ Cfr. Corte cost., 14 aprile 1969, n. 79, cit., che dichiarò l'illegittimità costituzionale degli artt. 467 e 468 c.c., ove escludevano dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, figlio o fratello del *de cuius*, non potendo o non volendo accettare l'eredità o il legato, non avesse discendenti legittimi. Segnatamente, “a norma dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, una volta dichiarata l'illegittimità dell'art. 467 c.c., si deve fare altrettanto per l'art. 468, il quale riserva la successione per rappresentazione ai soli discendenti di chi non può o non vuole accettare: siccome per discendenti si sono intesi sempre, ovviamente, quelli legittimi, anche questa norma è incostituzionale poiché nega il diritto al figlio naturale, in assenza di discendenti legittimi del padre”.

⁷¹ Corte cost., 30 aprile 1973, n. 50, in *Giust. civ.*, 1973, III, 152 e in *Foro it.*, 1973, I, 1684. Cfr. le osservazioni, di commento a tale sentenza, di A. TRABUCCHI, *Una parziale riforma del diritto di successione a favore dei figli naturali*, cit., 414 ss., e di P. GHIRETTI, *Una nuova decisione della Corte costituzionale in tema di successione dei figli naturali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1974, 217.

⁷² Corte cost., 27 marzo 1974, n. 82, in *Foro it.*, 1974, I, c. 1293 ed in *Giust. civ.*, 1990, I, 1240, con nota di E. PEREGO. Cfr. M.R. SAN GIORGIO, *Il criterio della “compatibilità” della tutela dei figli naturali con i diritti della famiglia legittima nelle successioni ereditarie*, in *Corr. giur.*, 2010, 7, 899 ss.

⁷³ Corte cost., 14 aprile 1969, n. 79, cit. Nell'ottica dell'equiparazione tra le due categorie di figli, cfr. successivamente, anche Cass. civ., 27 gennaio 1987, n. 543, in *Mass. Giust. civ.*, 1986; Id, 16

La giurisprudenza della Corte costituzionale, sotto il profilo successorio, con le sentenze nn. 50 del 1973⁷⁴ e 82 del 1974⁷⁵, ha, poi, interpretato il terzo comma dell'art. 30 Cost. come comando di parificazione dei diritti ereditari dei figli naturali a quelli attribuiti ai legittimi, soltanto nelle ipotesi di mancanza di membri della famiglia legittima⁷⁶. Segnatamente, attraverso la prima di tali pronunce, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 545-546 c.c., i quali, per il caso di concorso con gli ascendenti legittimi del *de cuius*, limitavano la partecipazione ai diritti successori del figlio naturale⁷⁷. La Corte argomentava stabilendo che, poichè tra i membri della famiglia legittima, secondo l'interpretazione preferibile proposta dalla Corte costituzionale, non rientravano gli ascendenti legittimi del *de cuius*, ma solo il coniuge e i discendenti legittimi, il trattamento di disparità successoria, previsto dagli artt. 545 e 546 c.c., a danno dei figli naturali, non si sarebbe giustificato, alla luce della previsione di cui all'art. 30, co. III, Cost.

Gli artt. 592 e 593 c.c., relativi all'incapacità di ricevere per testamento dei figli naturali, inoltre, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla Corte costituzionale, nella parte in cui stabilivano che, se il testatore lascia figli legittimi o loro discendenti, i figli naturali non riconoscibili non possono singolarmente ricevere per testamento più della metà di quanto consegue nella successione il meno favorito dei figli legittimi e, in nessun caso, possono complessivamente ricevere più del terzo dell'eredità. Limitare la capacità di ricevere per testamento dei figli naturali costituiva, secondo la Corte, una palese violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., poiché poneva tali figli in una posizione di sfavore rispetto a tutti gli altri soggetti estranei alla

luglio 1985, n. 4173, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1986, 1, 36; Id, 26 giugno 1984, n. 3709, in *Dir. fam. pers.*, 1984, 904.

⁷⁴ Corte cost., 30 aprile 1973, n. 50, cit.

⁷⁵ Corte cost., 27 marzo 1974, n. 82, cit.

⁷⁶ Sul punto, si ricordino le osservazioni di N. COVIELLO, *Corso completo delle successioni*, II, Napoli, 1915, 210 ss., per cui "la famiglia legittima prevale su quella naturale la quale, in presenza della prima, è da considerare come inesistente".

⁷⁷ Cfr. A. TRABUCCHI, *Una parziale riforma del diritto di successione a favore dei figli naturali*, cit., 413.

famiglia, ai quali il testatore rimaneva pur sempre libero di lasciare, invece, l'intera quota disponibile⁷⁸.

L'entrata in vigore della Costituzione, improntata ad un *favor familiae*⁷⁹, segnava la fine dell'assoluta prevalenza della famiglia fondata sul matrimonio, quale entità volta a superiori fini pubblicistici, ammettendosi, quindi, il sacrificio degli interessi dei figli naturali solo ove incompatibili con i diritti dei componenti del nucleo familiare legittimo⁸⁰.

6. La legge di riforma del diritto di famiglia (L. n. 151/1975)

6.1. La parificazione tra figli nei rapporti personali

A seguito dell'entrata in vigore della Costituzione del 1948, pur essendo stati presentati, in Italia, vari progetti di legge, nel susseguirsi delle varie legislature⁸¹, non si erano, tuttavia, registrati altrettanti interventi legislativi.

Nulla era cambiato, ad esempio, sul fronte degli effetti del riconoscimento del figlio naturale che continuavano ad essere limitati al solo genitore che lo avesse effettuato, con l'ovvia conseguenza della irrilevanza della parentela naturale, tratto distintivo più significativo del rapporto di filiazione naturale⁸². Non poteva, infatti, quest'ultimo espandersi oltre la relazione genitore-figlio, con

⁷⁸ Cfr. Corte cost., 28 dicembre 1970, n. 205, in *Giur. cost.*, 1971, 81.

⁷⁹ In questi termini, F. CUOCOLO, *Famiglia I) Profili costituzionali*, in *Enc. giur.*, Roma, 1989, 4.

⁸⁰ Testualmente, F. NADDEO, *I modi di accertamento della filiazione naturale*, in G. Autorino, F. Naddo, P. Stanzione (a cura di), *Studi sul diritto di famiglia*, Salerno, 2012, 124.

⁸¹ Quali, ad esempio: il Progetto di legge n. 475, presentato alla Camera dei Deputati il 7 aprile 1949, con titolo "Disposizioni relative alla obbligatorietà del riconoscimento materno, alla ricerca di paternità ed alla unificazione dei servizi assistenziali dei figli illegittimi"; Progetto di legge, presentato alla Camera il 9 ottobre 1958, per la tutela giuridica dei nati fuori del matrimonio; Progetto di legge n. 353, presentato alla Camera, sempre il 9 ottobre 1958, con titolo "Per la tutela dei figli nati fuori dal matrimonio"; Progetto di legge n. 1406, presentato al Senato il 28 gennaio 1961 con il titolo "Modifica degli artt. 252, 260, 279, 280, 284, 288, 290, 291, 293, 294, 297, 311, 312, 313 del Codice civile e soppressione degli articoli 278 e 289 dello stesso Codice in ordine alla filiazione illegittima e adulterina"; Progetto di legge n. 1752, presentato il 10 novembre 1961 al Senato, con titolo "Modifiche degli artt. 252, 260, 291, 294, 297, 312, 313 del Codice civile, relativi al riconoscimento di figli naturali ed all'adozione". Ricostruzione offerta da A. PALAZZO, *La filiazione fuori del matrimonio*, cit., 19 s.

⁸² F. NADDEO, *La filiazione naturale*, in AA.VV., *Il diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza. Trattato teorico-pratico*, diretto da G. Autorino Stanzione, IV, Torino, 2011, 75.

l'inevitabile effetto per cui i parenti naturali non avessero titolo a succedere al di fuori delle ipotesi espressamente previste.

Già da tempo, però, la discriminazione dei figli nati fuori del matrimonio non era più tollerabile, soprattutto alla luce delle previsioni europee. Ad esempio, nelle dichiarazioni dei diritti e nelle convenzioni internazionali del dopoguerra, era stata affermata l'eguaglianza di tutti i bambini e la necessità di una loro eguale protezione, indipendentemente dalla circostanza che la nascita fosse avvenuta all'interno o fuori del matrimonio. Principio che trovava riscontro nel dettato dell'art. 25, par. 2, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948⁸³, ai sensi del quale "(...). Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale" e nell'art. 2, par. 1, della Dichiarazione dei diritti del fanciullo della stessa Assemblea generale della Nazioni Unite del 1959⁸⁴, per cui ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

E' in questo solco, che si inseriva la riforma del diritto di famiglia, vale a dire la L. 19 maggio 1975, n. 151⁸⁵, laddove la più ampia garanzia di ogni tutela giuridica e sociale nei confronti della filiazione naturale enunciata nell'art. 30 Cost. trovava attuazione "nella parificazione delle due discipline giuridiche (artt. 261 e 269 c.c.), in tema di filiazione"⁸⁶.

La parità nei rapporti personali veniva, infatti, suggellata nell'art. 261 c.c. riformato, a tenore del quale il riconoscimento dei figli naturali comportava, da parte del genitore, l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli avesse nei confronti dei figli legittimi. Più chiaramente, la riforma parificava figli legittimi e figli naturali dal punto di vista dei diritti e dei doveri derivanti dalla costituzione del legame di filiazione, sia nell'ipotesi in cui questa avvenisse volontariamente

⁸³ Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, il cui testo è rinvenibile in www.ohchr.org.

⁸⁴ Approvata il 20 novembre 1959 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e revisionata nel 1989.

⁸⁵ Legge 19 maggio 1975, n. 151, in www.gazzettaufficiale.it.

⁸⁶ Cfr. M. PETRONE, *Riconoscimento del figlio naturale*, in *Enc. dir.*, XI, Milano, 1989, 609.

ad opera del genitore, sia laddove il nesso di derivazione biologica fosse giudizialmente accertato, come risultava dal combinato disposto degli artt. 261 e 277 c.c., dettati, rispettivamente, in tema di riconoscimento e di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale⁸⁷.

In tal modo, il legislatore intendeva interrompere la relazione verticistica tra filiazione e matrimonio, così ripristinando la dovuta coerenza con un dettato costituzionale univocamente orientato⁸⁸.

Un'altra disposizione normativa sintomatica del graduale passaggio verso l'equiparazione tra figli legittimi e figli naturali era costituita dall'art. 433 c.c., alla luce del quale i figli naturali ed i discendenti naturali diventavano titolari dello stesso obbligo alimentare cui sarebbe stato tenuto il figlio legittimo nei confronti del o dei genitori esercenti il riconoscimento. Prima della novella, invece, era l'art. 435 c.c. abr. ad occuparsi dell'obbligo alimentare dei genitori e dei figli naturali e la Corte costituzionale ne aveva dichiarato l'illegittimità nella parte in cui non prevedeva "l'obbligo per i figli naturali riconosciuti o dichiarati di prestare gli alimenti agli ascendenti legittimi del proprio genitore"⁸⁹.

Per effetto della riforma, poi, con riguardo ai figli incestuosi, veniva confermato che il riconoscimento fosse ammesso solo se i genitori al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro o che fosse stato dichiarato nullo il matrimonio da cui derivasse l'affinità (art. 251, co. I, c.c.). Si specificava che il riconoscimento fosse "autorizzato dal giudice, avuto riguardo all'interesse del figlio ed alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio" (co. II). Proprio per configurare il riconoscimento nell'interesse del figlio e non più in quello dei genitori in buona fede, si disponeva che la paternità e la maternità potessero essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento fosse ammesso (art. 269, co. I, c.c.), sì che rimaneva esclusa l'ipotesi in cui questo fosse vietato a norma dell'art. 251 c.c. (art. 278, co. I, c.c.).

⁸⁷ Cfr. F. NADDEO, *I modi di accertamento della filiazione naturale*, cit., 125.

⁸⁸ Così, G. SCIANCALEPORE, *La filiazione legittima*, in AA.VV., *Il diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza. Trattato teorico-pratico*, cit., 2.

⁸⁹ F. GROSSI, *Problemi attuali della nozione di parentela*, in *Rass. dir. civ.*, 2005, 3, 689, nt. 94 ha osservato che si trattava di una illegittimità derivata, conseguenza della dichiarazione di illegittimità parziale dell'art. 575 c.c., per cui i figli naturali, escludendo dalla successione al proprio genitore gli ascendenti di quest'ultimo, acquistavano, in questo senso, una posizione giuridica identica a quella dei figli legittimi.

Si riteneva che, in tal modo, venisse sancito il “diritto all’accertamento della filiazione naturale, quale espressione del più generale diritto allo stato di figlio”⁹⁰.

Per effetto della riforma del '75, tuttavia, l'art. 251 del codice civile era intitolato “Riconoscimento di figli incestuosi”. Denominazione, quest'ultima, indecorosa ed inopportuna, atteso che essa pareva riferirsi ad una “categoria” di figli, quando, in realtà, tale qualifica, al pari di quella di “illegittimi”, poteva, al più, essere riferita ai genitori⁹¹. Solo la buona fede di uno dei genitori al momento del concepimento o la dichiarazione di nullità del matrimonio da cui derivava l'affinità rendevano, infatti, possibile e necessaria la considerazione dell'interesse del minore nell'emettere l'autorizzazione giudiziaria al riconoscimento⁹².

La posizione giuridica dei figli incestuosi, in realtà, non era variata di molto rispetto alla disciplina previgente, soprattutto considerando che, mentre nell'ambito del codice civile del '42, la particolare situazione di questi figli poteva leggersi in virtù del generale sfavore nutrito nei confronti della filiazione naturale, diversamente, nella nuova legislazione, la scelta operata non pareva essere coerente ad un sistema che si mostrava più tollerante verso il prodotto di una unione non matrimoniale⁹³.

La scelta legislativa, in definitiva, era quella di vietare il riconoscimento ai genitori in mala fede facendo, così, ricadere sui figli la colpa dei padri e delle madri, colpevoli di un *damnatus coitus*, al punto che ne derivava un fondato dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 251 c.c., con riguardo agli artt. 2, 3 e 30, commi I e III, Cost.⁹⁴.

⁹⁰ C. M. BIANCA, *Diritto civile. 2. La famiglia. Le successioni*, Milano, 2005, 285.

⁹¹ Così, B. DE FILIPPIS, *La nuova legge sulla filiazione: una prima lettura*, in *Fam. e dir.*, 2013, 3, 294 per cui la modifica di legge assicurerà all'interesse del figlio la prevalenza su ogni altra valutazione ed abolirà, oltre ai divieti, anche l'ingiusta denominazione.

⁹² Cfr. C.M. BIANCA, *La legge italiana conosce solo figli*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 3, 1 ss.; T. AULETTA, *Riconoscimento dei figli incestuosi*, in C.M. Bianca (a cura di), *La riforma del diritto della filiazione*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, 3, 475 ss.

⁹³ Lo rileva S. FERRARI, *Appunti sugli aspetti successori della riforma del diritto di famiglia*, cit., 1378.

⁹⁴ Cfr. G. LISELLA, *Riconoscimento di figlio nato da relazione incestuosa e autorizzazione del giudice*, in *www.comparazioneDirittocivile.it*, 2013, 3. Cfr. sul punto, G. FERRANDO, *La nuova legge sulla filiazione. Profili sostanziali*, in *Corr. giur.*, 2013, 3, 531. Ritene il divieto di riconoscimento dei figli incestuosi un “pregiudizio che faceva ricadere sui figli le incoscienze dei genitori”, F. BOCCHINI, *Diritto di famiglia. Le grandi questioni*, cit., 270.

Per effetto della riforma, si assisteva, inoltre, alla riduzione della categoria dei figli naturali non riconoscibili. Tali, infatti, restavano soltanto i figli incestuosi, l'esistenza della cui categoria poteva, quindi, giustificarsi solo nella misura in cui si ritenesse che sui figli dovesse ricadere il peccato dei genitori, o "quanto meno, che la nascita di questi figli rappresentasse qualcosa di così scandaloso che non potesse darsene atto in alcun documento o provvedimento di autorità"⁹⁵. I figli adulterini, invece, non potevano più essere considerati alla stregua di figli naturali non riconoscibili⁹⁶. La riforma ha, quindi, abbandonato l'avversione sociale del passato, che colpevolizzava questi nati ed ha precisato che il figlio adulterino potesse essere sempre riconosciuto anche da entrambi i genitori ed anche da quello che, all'epoca del concepimento fosse unito in matrimonio con un'altra persona (art. 250, co. I, c.c.). Ugualmente, era ammessa l'azione giudiziale per la dichiarazione di maternità o paternità naturale (art. 269, co. I, c.c.).

La riforma del '75, il cui merito indiscusso è stato quello di aver sostituito alla formulazione "filiazione illegittima" - con cui sino ad allora si era designata la filiazione non in costanza di matrimonio - la formula, più neutra, di "filiazione naturale"⁹⁷, pur avendo tendenzialmente equiparato la condizione dei figli, aveva mantenuto, tuttavia, distinti i rispettivi *status*. Tanto era comprovato, ad esempio, dall'esistenza dell'istituto della legittimazione, che perseguiva l'obiettivo di far conseguire al figlio naturale lo *status* di figlio legittimo, quale unica condizione pienamente tutelata⁹⁸. La sussistenza di tale istituto veniva, paradossalmente,

⁹⁵ In questi termini, A.C. JEMOLO, *I figli incestuosi*, in *Riv. dir. civ.*, 1976, 5, 564 ss.

⁹⁶ G. AZZARITI, *Successione ereditaria nel nuovo diritto di famiglia*, in *Iustitia*, 1982, I, 394, rileva come la Cassazione penale, a Sezioni Unite, con sentenza del 30 maggio 1950, avesse dichiarato che non fosse più reato di alterazione di stato "la denuncia allo stato civile di un infante, nato dalla relazione adulterina di una donna coniugata e di un uomo non vincolato da matrimonio, come figlio di quest'ultimo e di madre ignota". Sentenza che, per l'Autore, aveva, senza dubbio, "eliminato la remora al disordine dell'adulterio, dandovi via libera, senza più la preoccupazione di incorrere nella pena (...) comminata per quel reato di alterazione".

⁹⁷ Infatti, l'art. 100 della L. 151/75 così recitava "l'intitolazione del capo II del titolo VII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: DELLA FILIAZIONE NATURALE E DELLA LEGITTIMAZIONE" ed ai sensi del successivo art. 101 "l'intitolazione della sezione I del capo II del titolo VII del libro I del codice civile è sostituito dalla seguente: DELLA FILIAZIONE NATURALE".

⁹⁸ Cfr. sul tema, U. MAJELLO, *Diritti dei figli nati fuori del matrimonio e principio di eguaglianza*, in *Giur. it.*, 1975, 4, c. 101 ss.

giustificata con l'esigenza di rispondere positivamente alla proclamazione costituzionale, di cui all'art. 30, co. III Cost., di assicurare ai figli nati fuori del matrimonio tutela giuridica e sociale pari a quella dei figli nati in costanza di matrimonio.

6.2. *La parificazione tra figli nei rapporti successori*

Una vera e consistente opera di parificazione della condizione successoria, dei figli naturali rispetto ai legittimi, è stata compiuta proprio con la riforma del diritto di famiglia. La premessa da cui partire era quella per cui, proprio al fine di rispondere al dettato costituzionale di cui all'art. 30, co. III Cost., i diritti di stampo patrimoniale e, nel loro ambito, quelli successori, esulando dai diritti strettamente connessi alla famiglia legittima, potessero ben essere estesi ai figli naturali, senza alcuna distinzione con quelli riconosciuti ai figli legittimi⁹⁹. Si riteneva, dunque, che il diritto alla successione non fosse ad esclusivo appannaggio della famiglia legittima, né da reputarsi solo ad essa inerente¹⁰⁰.

La parità di trattamento successorio dei figli naturali rispetto a quelli legittimi si presentava, peraltro, come logico corollario della generale equiparazione tra queste due categorie di figli, realizzata in ambito familiare.

Il legislatore, nella specie, si era prefissato l'obiettivo di modificare quei contenuti del diritto successorio che fossero ancora legati ad una concezione arcaica ed anacronistica della famiglia e che rappresentassero il portato della condizione di inferiorità in cui venivano a trovarsi i figli naturali rispetto a quelli legittimi, nel sistema successorio previsto dal codice civile del '42¹⁰¹. La disciplina contemplata dalla predetta codificazione si orientava, infatti, nel senso che ai figli naturali venissero attribuiti diritti ereditari qualitativamente uguali, ma

⁹⁹ Cfr. S. FERRARI, *Appunti sugli aspetti successori della riforma del diritto di famiglia*, cit., 1370 s. L'Autore sottolinea come tutti i diritti che risultano essere connessi alla vita ed all'integrità dell'istituzione familiare siano invece propri dell'ambito di tutela della famiglia legittima. Anteriormente, cfr. M. BESSONE, *Commentario alla Costituzione, artt. 29-34*, a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1976, 118 ss.

¹⁰⁰ Così, M. DE ROSA, *Aspetti successori della riforma del diritto familiare*, in *Giur. it.*, 1974, 4, c. 62. L'Autore argomentava dal fatto che tale diritto spettasse anche allo Stato che, in mancanza di altri successibili, "non apprende i beni *iure occupationis* ma *iure haereditario*".

¹⁰¹ S. FERRARI, *Appunti sugli aspetti successori della riforma del diritto di famiglia*, cit., 1353 s.

in misura quantitativamente ridotta rispetto a quanto non spettasse ai figli legittimi.

La più grande novità, all'indomani della riforma, quindi, si riscontrava nel fatto che i figli legittimi e quelli naturali diventassero titolari di una medesima quota di riserva. Infatti, ai sensi dell'art. 173 della L. 151/75, sostituendo l'art. 537 c.c., nell'ipotesi di concorso all'eredità di figli legittimi e figli naturali "agli uni e agli altri sono attribuiti in egual misura i medesimi diritti successori" (commi I e II). Più chiaramente, il legislatore della riforma, abrogando l'art. 541 c.c., ha equiparato i diritti successori dei figli legittimi a quelli dei figli naturali¹⁰².

Inoltre, sebbene in dottrina fossero manifestate molte perplessità, circa il fatto che tale istituto discriminasse solo i figli naturali, non invece, anche i legittimati e gli adottivi¹⁰³, permaneva il diritto di commutazione, seppur con delle variazioni, che ne riducevano lievemente lo stampo discriminatorio. Al comma III, l'art. 537 c.c. prescriveva, infatti, che i figli legittimi potessero soddisfare, in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si opponessero e che, caso di opposizione, decidesse il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali¹⁰⁴.

Sempre nell'ambito della successione necessaria, in caso di concorso con il coniuge, come desumibile dall'analisi dell'art. 178 della legge di riforma del '75, i figli naturali venivano equiparati ai legittimi ed ugualmente a quanto già fosse previsto per questi ultimi, veniva disposto che gli stessi non dovessero più concorrere con gli ascendenti del *de cuius* che, in quanto "legittimari di secondo ordine", potevano qualificarsi come eredi necessari solo in mancanza di

¹⁰² Cfr. L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, in *Tratt. dir. civ. e comm.*, già diretto da A. Cicu e F. Messineo, continuato da L. Mengoni, Milano, 2000, 153. L'Autore afferma che le due direttive di fondo che hanno guidato la riforma del 1975 sono: "lo spostamento del baricentro della vocazione legittima all'eredità dalla famiglia parentale alla famiglia coniugale e conseguente primazia del coniuge; parificazione dei figli naturali (riconosciuti o dichiarati) ai figli legittimi".

¹⁰³ Cfr. le considerazioni esposte, già anteriormente alla Riforma del '75, da M. DE ROSA, *Aspetti successori della riforma del diritto di famiglia*, cit., c. 61; S. FERRARI, *Appunti successori della riforma del diritto di famiglia*, cit., 1377.

¹⁰⁴ Sul tema, cfr. le osservazioni di G. GABRIELLI, *Dei legittimari*, in *Comm. al diritto italiano della famiglia*, a cura di G. Cian, G. Oppo ed A. Trabucchi, Padova, 1992, 52 ss. Riconosceva il carattere discriminatorio dell'istituto, M.C. TATARANO, *La successione necessaria*, in R. Calvo e G. Perlingieri (a cura di), I, *Diritto delle successioni*, Napoli, 2008, 474.

discendenti, legittimi o naturali, del testatore. Venivano, quindi, abrogate quelle norme del codice civile che regolavano le ipotesi di concorso dei figli naturali con gli ascendenti legittimi, parificando, così, i diritti della prole nata al di fuori del matrimonio a quelli dei figli legittimi. Il risultato pratico era quello per cui la presenza di un solo figlio naturale avrebbe escluso gli ascendenti da ogni diritto di legittima (cfr. art. 538 c.c.).

Per quanto riguardasse la successione legittima, la variazione più evidente concerneva la geografia del codice civile, tanto che i Capi, all'origine separati, e relativi alla successione dei parenti legittimi ed a quella dei figli naturali e dei loro parenti, venivano unificati in un unico capo, intitolato "Successione dei parenti". Mutava anche l'ordine dei successibili: ai discendenti legittimi, infatti, si accompagnavano quelli naturali, in eguale grado e, ad entrambi, veniva anteposto solo il coniuge. A seguire, gli ascendenti legittimi, i collaterali, gli altri parenti e lo Stato. Anche per la successione legittima, come detto per quella necessaria, si registrava una parificazione, non solo qualitativa, ma anche quantitativa, ed infatti, ai sensi dell'art. 566, co. I, c.c., ai figli naturali veniva attribuita la medesima quota spettante ai legittimi.

Permaneva, tuttavia, in chiave discriminatoria, il diritto di commutazione, previsto dall'art. 566, co. II, c.c., pur con le esaminate variazioni dettate dal disposto di cui all'art. 537, co. III, c.c.

In ambito di successione testamentaria, invece, venivano cancellate le incapacità dei figli naturali, a ricevere per testamento, abrogandosi l'art. 593 c.c. che le prescriveva, e sul quale era già intervenuta la Corte costituzionale, con sentenza del 28 dicembre 1970, n. 205¹⁰⁵.

Si pensi, ancora, alla variazione apportata all'art. 467 c.c., con il quale si stabiliva che potessero succedere per rappresentazione tutti i discendenti, legittimi e naturali, senza distinzione, del *de cuius* (cfr. art. 171, L. 151/75), che non potesse o non volesse accettare l'eredità o il legato¹⁰⁶.

Infine, non esistevano più i figli naturali riconoscibili, ma non riconosciuti. Questi ultimi non avevano diritto di partecipare alla successione del loro genitore,

¹⁰⁵ Corte cost., 28 dicembre 1970, n. 205, cit.

¹⁰⁶ Cfr. P. FORCHIELLI, *Aspetti successori della riforma del diritto di famiglia*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1975, 3, 1013.

considerando che l'art. 573 c.c. riconosceva al figlio naturale la posizione giuridica di legittimario, solo laddove la filiazione fosse giuridicamente accertata. Costoro, al più, vantavano i diritti loro riconosciuti dagli artt. 580 e 594 c.c. ed avevano la possibilità di chiedere ed ottenere, anche verso gli eredi del proprio genitore, l'accertamento giudiziale della maternità e della paternità naturale, con conseguente instaurazione dello stato di figlio legittimo ed ammissione alla successione.

I figli non riconoscibili, la cui filiazione risultasse a norma dell'art. 279 c.c., ovvero nel caso in cui non si potesse proporre l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità, ugualmente all'antecedente normativa, non erano considerati eredi, ma legatari (cfr. artt. 580 e 594 c.c.). Segnatamente, questi erano beneficiari di un diritto ad un assegno vitalizio, il cui ammontare, però, non era più proporzionato alle sostanze ereditarie ed al numero ed alla qualità degli eredi, ma determinato in maniera fissa, in modo che fosse pari all'ammontare della rendita della quota di eredità cui i figli avrebbero avuto diritto se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta. In più, veniva attribuito ai figli naturali il diritto di ottenere, su loro richiesta, la capitalizzazione dell'assegno loro spettante, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari.

Ebbene, nell'ambito della categoria dei figli non riconoscibili, di cui all'art. 279 c.c., una discriminazione permaneva, atteso che in essa non erano compresi i maggiorenni non aventi diritto agli alimenti, con conseguente esclusione degli stessi dal diritto all'assegno. Tale estromissione, priva di fondamento logico, si presentava come sintomatica di una arretratezza rispetto alla normativa antecedente¹⁰⁷.

Ancora, per il regime della collazione, di cui all'art. 737 c.c., a differenza delle prescrizioni previgenti, non si prevedeva più una disciplina differente, a seconda che si trattasse di figli legittimi o di figli naturali¹⁰⁸. Più chiaramente, la collazione risultava estesa anche nel caso in cui chiamati all'eredità fossero i soli

¹⁰⁷ Così, S. FERRARI, *Appunti sugli aspetti successori della riforma del diritto di famiglia*, cit., 1380.

¹⁰⁸ Per la ricostruzione delle modifiche, in ambito successorio, apportate dalla riforma del diritto di famiglia, cfr. V. BARBA, *La successione mortis causa dei figli naturali dal 1942 al disegno di legge recante "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali"*, cit., 654 ss.

figli naturali, innovando la precedente disciplina che, all'art. 737 c.c., prevedeva la collazione fra i figli legittimi e, all'art. 738 c.c., quella tra i figli legittimi e naturali¹⁰⁹.

Un discorso a parte deve essere effettuato per quanto attenesse alla situazione dei genitori e degli ascendenti naturali, il cui stato era speculare a quello di figlio naturale. La riforma del '75, secondo parte della dottrina, aveva lasciato permanere la discriminazione tra genitore legittimo e genitore naturale, in maniera assolutamente ingiustificata, avendo, invece, parificato i due tipi di filiazione¹¹⁰. Tale orientamento argomentava considerando, ad esempio, l'art. 536 c.c. che, indicando il coniuge, i figli legittimi e naturali e gli ascendenti legittimi, quali "persone a favore delle quali la legge riserva una quota dell'eredità", escludeva dalla categoria dei legittimari i genitori naturali. Ancora, sul fronte della successione legittima, l'art. 568 c.c., sul presupposto che sussistesse un rapporto di filiazione legittima, affermava che "a colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive"¹¹¹. La condizione dei genitori naturali, invece, veniva regolata in via autonoma dall'art. 578 c.c., il quale prevedeva che "se il figlio naturale muore senza lasciare prole, né coniuge, la sua eredità è devoluta a quello dei genitori che lo ha riconosciuto o del quale è stato dichiarato figlio. Se è stato riconosciuto o dichiarato figlio da entrambi i genitori, l'eredità spetta per metà a ciascuno di essi. Se uno dei due genitori ha legittimato il figlio, l'altro è escluso dalla successione"¹¹².

¹⁰⁹ Cfr. E. PEREGO, *Il problema della successione tra fratelli naturali*, cit., 288.

¹¹⁰ G. AZZARITI, *Successione ereditaria nel nuovo diritto di famiglia*, cit., 395.

¹¹¹ Analogamente, l'art. 738 del c.c. abr. prevedeva che "a colui che muore senza lasciar prole, né fratelli o sorelle, né discendenti da essi, succede il padre e la madre in eguali porzioni, o quello dei genitori che sia superstite".

¹¹² L'art. 750 del codice civile abrogato prevedeva che "se il figlio naturale muore senza lasciar prole, né coniuge, la sua eredità è devoluta a quello dei genitori che lo abbia riconosciuto o del quale sia stato dichiarato figlio, ovvero per metà a ciascuno dei genitori se fu riconosciuto o dichiarato figlio di ambedue". Si ricordi che il progetto alla riforma del '75, predisposto dalla commissione Reale, prevedeva, all'art. 130, il concorso fra genitore legittimo e genitore naturale, con le rispettive quote di due terzi ed un terzo. Tuttavia, il progetto definitivo, all'art. 120, fece propria l'opzione poi confluita nel terzo comma dell'art. 578 c.c., per cui, come noto, se uno solo dei genitori ha legittimato il figlio, l'altro è escluso dalla successione. Ricostruzione di E. PEREGO, *Il problema della successione del genitore naturale*, in *Riv. dir. civ.*, 1974, 1, 563.

Anche la posizione della giurisprudenza di merito appariva di netta chiusura, rispetto alla situazione dei genitori naturali. Con una nota pronuncia, infatti, il Tribunale di Genova aveva ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 536 e 568 c.c., in relazione agli artt. 3 e 30 Cost., nella parte in cui non attribuivano al genitore naturale la qualità di legittimario. Il giudicante riteneva, segnatamente, che l'esclusione degli ascendenti naturali dal novero dei legittimari fosse giustificata dal fatto che la Costituzione tutelasse solo la famiglia fondata sul matrimonio e la posizione dei figli nati fuori del matrimonio, ma non certo quella dei genitori che avessero procreato scientemente fuori dal matrimonio, per i quali non solo non sorgeva una situazione di inferiorità, ma nei cui confronti era generalizzato un giudizio di disfavore sociale. "Donde, anche sotto questo profilo, non solo l'infondatezza dell'asserito contrasto degli articoli denunciati con l'art. 30 Cost., ma anche con il principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 Cost., non esistendo alcuna equiparazione tra genitori legittimi e naturali, tale da far ritenere violato il denunciato principio"¹¹³.

Altra parte di dottrina aveva, invece, individuato la conferma dell'equiparazione fra ascendente naturale e ascendente legittimo, nella lettera dell'art. 148 c.c. (modificato per effetto della riforma del 1975¹¹⁴) da leggere in combinato disposto con il dettato di cui all'art. 261 c.c. Il risultato, per questo orientamento, era l'equiparazione di tali categorie di ascendenti nel concorso all'onere di mantenimento dei nipoti, nell'ipotesi in cui i genitori non fossero in grado di provvedervi. Addirittura, tale previsione, stabilendo che l'obbligazione gravasse sugli ascendenti in ordine di prossimità, configurava come prevalente l'obbligo dell'ascendente naturale rispetto a quello del bisavo legittimo, in applicazione di un principio previsto in tema di alimenti. Il che consentiva a

¹¹³ Cfr. Trib. Genova, 8 ottobre 1983, in *Giur. it.*, 1985, I, c. 187, con nota di G. FERRANDO, *La successione del genitore naturale. Problemi di legittimità costituzionale*. Cfr. App. Bologna, 22 ottobre 1982, in *Giust. civ.*, 1983, 2, 1664.

¹¹⁴ La disciplina, anteriormente alla riforma, menzionava solo gli ascendenti e veniva interpretata come se si riferisse agli ascendenti legittimi.

questa tesi di concludere, nell'applicazione del precetto costituzionale di cui all'art. 30, co. II, Cost., per un'assoluta parificazione¹¹⁵.

Sul fronte degli ascendenti naturali, invece, applicando la regola della "singolarità" degli effetti del riconoscimento, di cui all'art. 258 c.c., si riteneva che costoro non avessero titolo a succedere¹¹⁶. Ancorché, infatti, l'art. 569 c.c., nel limitarsi ad estendere agli ascendenti la vocazione ereditaria di chi morisse senza lasciare prole, genitori, fratelli o sorelle o loro discendenti, non precisasse se tali dovessero essere solo quelli legittimi, o anche i naturali¹¹⁷, tuttavia, l'art. 582 c.c., prevedeva che alla successione venisse il coniuge in concorso con gli ascendenti legittimi ed i fratelli del defunto. Ugualmente, l'art. 579 c.c. stabiliva, in mancanza di genitori naturali, che l'eredità fosse devoluta interamente al coniuge, con esclusione, quindi, degli ascendenti naturali. Infine, l'art. 565 c.c. non annoverava questi ultimi tra i successibili per legge¹¹⁸.

Le precitate disposizioni normative conducono a ritenere preferibile il primo orientamento dottrinale ed a concludere per un'assoluta ingiustificata disparità di trattamento tra genitori legittimi e genitori naturali, nonché tra ascendenti legittimi e quelli naturali, con evidente violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e del disposto di cui all'art. 261 c.c., che attribuiva al genitore naturale la stessa posizione di quello legittimo, in ordine ai rapporti familiari.

7. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo

¹¹⁵ Osservazioni di E. PEREGO, *Il problema della successione tra fratelli naturali*, in *Riv. dir. civ.*, 1978, 2, 285.

¹¹⁶ Diversamente F. PROSPERI, *Matrimonio, famiglia e parentela*, in *Rass. dir. civ.*, 1981, 1, 423 riteneva che l'art. 258 c.c. dovesse essere piuttosto interpretato nel senso che regolasse gli effetti del riconoscimento rispetto ai diritti e ai doveri di carattere familiare e non che, invece, limitasse l'espansione dei vincoli di parentela che si instaurassero con il riconoscimento.

¹¹⁷ Ugualmente, l'art. 739 c.c. abr. non conteneva alcuna precisazione e stabiliva che "a colui che muore senza lasciar prole, né genitori, né fratelli o sorelle, né discendenti da questi, succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti della linea materna, non avuto riguardo all'origine dei beni. Se però gli ascendenti non sono in egual grado, l'eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea".

¹¹⁸ Ricostruzione di B. LENA, *I diritti successori dei figli naturali tra discriminazione e tutela della famiglia legittima*, cit., 1075 ss.

La distinzione tra figli legittimi e figli naturali, che la riforma del diritto di famiglia del '75 aveva cercato di neutralizzare, non risultava più tollerabile, anche alla luce delle fonti europee.

Le decisioni della Corte di Strasburgo hanno, infatti, tratteggiato la famiglia come un organismo nel cui ambito la personalità dei singoli componenti si sviluppa nel rispetto dei principi di pari dignità, libertà, uguaglianza e solidarietà¹¹⁹.

Come noto, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, non prevede disposizioni dirette esplicitamente a regolare il tema della filiazione. La giurisprudenza della Corte di Strasburgo, tuttavia, afferma, chiaramente, che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 (che protegge la vita privata e familiare) e 14 (relativo al divieto di discriminazione) CEDU “sono vietate, in quanto discriminatorie, le differenze di trattamento basate sulla nascita”.

Nell'ambito della protezione dell'art. 8 CEDU trovano tutela, sia le relazioni fondate sul matrimonio, sia quelle tra genitori e figli naturali.

Si pensi all'ormai storica decisione della Corte di Strasburgo *Marcks v. Belgio*, del 13 giugno 1979¹²⁰, laddove lo stato belga venne condannato perché la legislazione nazionale sulla filiazione al di fuori del matrimonio prevedeva il sorgere di effetti giuridici esclusivamente verso la madre nubile, che aveva riconosciuto la figlia minore, ma non nei confronti dei familiari della donna e del resto della società¹²¹. Sul punto, la Corte di Strasburgo statò che seppure l'art. 8 CEDU presupponesse l'esistenza di una famiglia, il testo convenzionale non facesse alcuna differenza tra famiglia “legittima” e famiglia “illegittima”. Il tutto, in armonia con il divieto di discriminazione, di cui all'art. 14 CEDU. Per effetto di tale pronuncia, dunque, da un lato, si riconosceva alla figlia ed alla madre

¹¹⁹ Lo rileva A. ALBANESE, *La successione legittima tra passato e futuro*, cit., 1965 ss.

¹²⁰ Corte eur. dir. uomo, 13 giugno 1979, *Marcks v. Belgio*, in *Riv. dir. int.*, 1980, 233 ss., con nota di T. SAULLE, *Filiazione naturale e diritti umani*.

¹²¹ Si ricordi che nella previsione del codice civile belga, il figlio naturale subiva una netta discriminazione nei confronti del figlio legittimo, poiché non entrava a far parte della famiglia della madre, ma acquistava nei confronti di questa solo alcuni diritti successori. La riforma del codice civile belga, attraverso la legge del 31 maggio 1987, ha dato attuazione ai principi della Convenzione europea sui diritti dell'uomo parificando i figli nati nel matrimonio a quelli procreati al di fuori di esso.

naturale il diritto alla costituzione del rapporto giuridico di filiazione, fin dal momento della nascita ed indipendentemente dal fatto che questa fosse avvenuta fuori del matrimonio, dall'altro, si reputavano inammissibili trattamenti differenziati, in materia successoria, tra figli legittimi e naturali.

Ancora, è da menzionare il caso *Johnston v. Ireland*, laddove la Corte europea dei diritti dell'uomo ha imposto allo Stato irlandese di provvedere attraverso una legislazione che consentisse il normale svolgimento del rapporto tra un genitore ed un figlio nato fuori dal matrimonio¹²².

In questo senso, ancora, nel caso *Keegan v. Ireland*, la Corte ha affermato che la nozione di 'famiglia', di cui all'art. 8 della CEDU, non si riferisca esclusivamente alle relazioni fondate sul matrimonio, ma possa comprendere altri legami "familiari" di fatto, laddove le parti convivano al di fuori del matrimonio¹²³.

Ugualmente, inerente al tema della distinzione tra *favor veritatis*¹²⁴ e *favor legitimitatis* è il caso *Kroon v. Olanda* (decisione del 27 ottobre 1994¹²⁵), relativo alla fattispecie del concepimento e della nascita di un figlio mentre la madre si trovava in costanza di matrimonio con un uomo che non era il padre del bambino. Ebbene, la legge olandese affermava, attesa la costanza di matrimonio della madre e la relativa presunzione di paternità del marito, che il padre biologico non potesse riconoscere il figlio. Esaurite le vie di ricorso interne, i genitori sceglievano di appellarsi alla Corte di Strasburgo, per la quale, in tali casi, doveva essere considerato innanzitutto l'interesse del minorenne alla conoscenza della verità sul padre biologico. La Corte sosteneva che la nozione di "vita familiare", di cui all'art. 8 CEDU, non fosse limitata esclusivamente alle relazioni fondate sul

¹²² Corte eur. dir. uomo, 18 dicembre 1986, *Johnston ed altri v. Irlanda*, in M. DE SALVIA, *Compendium della CEDU. Le linee guida della giurisprudenza relativa alla convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Napoli, 2000, 216.

¹²³ Corte eur. dir. uomo, 26 maggio 1994, *Keegan v. Ireland*, in *Riv. int. dir. uomo*, 1995, 65 ss.

¹²⁴ Sul tema, si rinvia, tra gli altri, a A. M. SANDULLI, *Sub art. 29 Cost.*, in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, diretto da G. Cian, G. Oppo, A. Trabucchi, I, Padova, 1992, 14 ss.; S. PAGLIANTINI, *Principi costituzionali e sistema della filiazione*, in M. Sesta, V. Cuffaro (a cura di), *Persona, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale*, Napoli, 2006, 507 ss. In merito al *favor veritatis*, cfr. R. PANE, "Favor veritatis" ed azione di disconoscimento di paternità, in *Rass. dir. civ.*, 1982, 62 ss.

¹²⁵ Corte eur. dir. uomo, 27 ottobre 1994, n. 279, *Kroon v. Olanda*, in *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, 2006, 2, 296.

matrimonio, ma ricompredesse anche le altre relazioni di fatto intraprese al di fuori del vincolo matrimoniale.

Del pari, ha grande importanza la decisione *Mazureck v. Francia*, del 1 febbraio 2000¹²⁶, in tema di eguaglianza nei diritti successori, laddove si è stabilito che vi sarebbe violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1, relativo alla protezione dei diritti di proprietà, qualora la legge nazionale non riconoscesse pari diritti successori tanto ai figli legittimi, quanto a quelli naturali. Nell'ipotesi in oggetto, il ricorrente affermava di essere stato discriminato nella divisione dei beni ereditari, in quanto figlio adulterino, e la Corte di Strasburgo constatò che costui, proprio per tale sua condizione, si fosse visto dimezzare, a vantaggio del fratello uterino, la sua parte di eredità, alla quale avrebbe avuto diritto ove fosse stato o figlio naturale o figlio legittimo. Disuguaglianza, questa, espressamente prevista dall'art. 780 del codice civile francese. La Corte, dunque, non trovò nessuna ragione che giustificasse la discriminazione, per violazione dell'art. 14 CEDU, nel trattamento della divisione ereditaria¹²⁷.

In definitiva, attraverso le storiche sentenze in materia di filiazione, la Corte europea dei diritti umani ha tracciato il percorso, in evoluzione, dei diritti nazionali, verso una progressiva equiparazione tra filiazione legittima e naturale, cui gli Stati membri, che fossero ancora arretrati sul tema, avrebbero dovuto uniformarsi¹²⁸.

8. *Gli interventi della Corte costituzionale*

Gli interventi della Corte europea dei diritti dell'uomo, in tema di filiazione legittima e naturale, rendevano sempre più necessario un intervento drastico e risolutore, da parte del legislatore. Per effetto della riforma del '75, infatti, si era cercato di attribuire alla famiglia non fondata sul matrimonio non soltanto

¹²⁶ Corte eur. dir. uomo, 1 febbraio 2000, *Mazureck v. Francia*, in *Dir. fam. pers.*, 2000, 390 ss.

¹²⁷ A proporre l'analisi delle più importanti decisioni della Corte europea dei diritti umani, E. FALLETTI, *La lunga strada dell'equiparazione tra filiazione legittima e naturale*, in *Vita not.*, 2007, 2, 364. Cfr. J. LONG, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il diritto italiano della famiglia*, in *Tratt. dir. fam.*, diretto da P. Zatti, VII, Milano, 2006, 37.

¹²⁸ Così, F. VIGLIONE, *Dubbi e ambiguità sul ruolo del diritto comparato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Eur. e dir. priv.*, 2015, 1, 177 ss.

rilevanza giuridica, ma soprattutto meritevolezza di tutela da parte dell'ordinamento, sul presupposto che la famiglia "di fatto" fosse idonea a svolgere le medesime funzioni attribuite dall'ordinamento alla famiglia "legittima", senza porsi in contrasto con essa¹²⁹.

Sul profilo ereditario, da quanto emerso, si era pervenuti a discutere di una quasi parificazione degli *status filiationis*. Non poteva, infatti, parlarsi di parificazione completa, atteso che la nuova posizione successoria dei figli naturali veniva considerata non con riguardo alla condizione di figlio, ma "per attrazione" nei confronti del rapporto di filiazione legittima, valutato ancora in termini di superiorità¹³⁰.

Sul fronte della parentela, ad esempio, la relativa disciplina, contenuta nel codice civile, era "storicamente e istituzionalmente collegata alla famiglia legittima": "la latitudine della definizione di parentela, fino al sesto grado¹³¹, e l'abbinamento con la parentela, nello stesso Titolo, dell'affinità, che suppone il matrimonio" confermavano il riferimento al solo legame fondato sul matrimonio, cioè alla "parentela legittima"¹³². Nulla era mutato neppure con l'avvento della Carta costituzionale, che non ha recepito un ampio concetto di "parentela naturale", essendosi limitata a prevedere la filiazione naturale e a stabilirne l'equiparazione a quella legittima, con clausola di compatibilità, non specificando nulla, invece, circa i rapporti tra prole naturale e parenti del genitore¹³³.

¹²⁹ E' l'insegnamento di G. Autorino Stanzone (diretto da), *Il diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza. Trattato teorico-pratico*, cit., 21. L'Autrice si pronuncia in questi termini nella Sua presentazione al Trattato.

¹³⁰ C. ALESSANDRELLI, *Disposizioni generali*, in *Modifiche alla disciplina codicistica delle successioni e donazioni*, in M. Bianca (a cura di), *Filiazione. Commento al decreto attuativo*, Milano, 2014, 214.

¹³¹ Si ricordi che, invece, l'art. 742 del c.c. abr. prevedeva, al co. II, che la successione non avesse luogo tra i congiunti oltre il decimo grado.

¹³² F. SANTORO PASSARELLI, *Parentela naturale, famiglia e successioni*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1981, 27. Cfr. A. TRABUCCHI, *Natura. Legge. Famiglia*, in *Riv. dir. civ.*, 1977, 1, 11 ss.

¹³³ Cfr. A. DE RIENZI, *Successioni legittime*, in *Modifiche alla disciplina delle successioni e donazioni*, in M. Bianca (a cura di), *Filiazione. Commento al decreto attuativo*, cit., 232. E' curioso rilevare come, invece, per la legge penale, a norma dell'art. 540 c.p., vi fosse la totale equiparazione tra filiazione legittima e filiazione naturale, ritenendo che "quando il rapporto di parentela è considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilità, la filiazione illegittima è equiparata alla filiazione legittima".

Il mancato riconoscimento della parentela naturale rappresentava, quindi, la residua significativa differenza che segnava la condizione dei figli naturali rispetto a quella dei figli legittimi¹³⁴. In questo senso, in un'ordinanza del 1988¹³⁵, la Corte costituzionale ha sottolineato la mancanza, nell'ordinamento giuridico italiano, di “una norma che all'accertamento formale della filiazione naturale colleghi l'effetto di far entrare il figlio nella famiglia di origine del genitore in guisa da attribuirgli uno *status* familiare rapportato non solo ad un padre o a una madre, ma anche a nonni, zii, e cugini”¹³⁶, ritenendo, pertanto, che l'art. 74 c.c., che definiva la parentela come “vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite”, andasse interpretato come rapporto intercorrente tra persone legate tra loro da un vincolo di consanguineità scaturente da un matrimonio. Fatta esclusione per qualche ipotesi sporadica¹³⁷, la Corte aveva, quindi, negato la rilevanza giuridica della parentela naturale¹³⁸.

Delle eccezioni, in questo senso, sono state rappresentate dalle pronunce relative a questioni successorie dei fratelli e delle sorelle naturali. Il rinvio è alla sentenza con cui il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 3 e 30, co. III, Cost., - dell'art. 565 c.c., nella parte in cui escludeva dalla categoria dei chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri successibili, e prima dello Stato, “i fratelli e le sorelle naturali riconosciuti o dichiarati, venendosi conseguentemente a stabilire per essi un trattamento deteriore rispetto a tutti gli altri successibili *ex lege*”¹³⁹. La Corte ha, quindi, affermato che ove non fosse in discussione l'esigenza di compatibilità con i diritti dei membri della famiglia legittima, la posizione dei figli naturali dovesse essere assimilata in tutto a quella dei figli legittimi, anche in ordine all'estensione del

¹³⁴ G. FERRANDO, *La successione tra parenti naturali: un problema aperto*, cit., 313 ss.

¹³⁵ Corte cost., 24 marzo 1988, n. 363, in *Giur. cost.*, 1988, I, 1500.

¹³⁶ Corte cost., 24 marzo 1988, n. 363, cit.

¹³⁷ Corte cost., 14 aprile 1969, n. 79, cit.

¹³⁸ Cfr. Corte cost., 12 maggio 1977, n. 76, cit.; Id, 7 novembre 1944, n. 377, in *Giust. civ.*, 2001, I, 84.

¹³⁹ Corte cost., 4 luglio 1979, n. 55, in *Giur. it.*, 1980, I, 1, 1122, con nota di G. FERRANDO, *La successione tra fratelli naturali nuovamente all'esame della Corte Costituzionale*; in *Foro it.*, 1980, 4, c. 908 ss., con nota di M. DOGLIOTTI, *La Corte costituzionale estende il rapporto di parentela naturale*.

rapporto di parentela¹⁴⁰. Per poi completare il percorso intrapreso attraverso la sentenza con cui ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 565 c.c., nella parte in cui, in mancanza di altri successibili all'infuori dello Stato, non prevedeva la successione legittima tra fratelli e sorelle naturali, dei quali fosse legalmente accertato il rispettivo *status* di filiazione nei confronti del comune genitore¹⁴¹.

Successivamente, lo stesso giudicante ha manifestato, però, un orientamento più restrittivo ed ha preferito rimettere eventuali modifiche al sistema normativo al legislatore, precisando, ad esempio, che la questione di legittimità costituzionale degli artt. 565, 572 e 468 c.c. - proposta, in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., nella parte in cui non prevedevano la successione legittima di fratelli e sorelle naturali del *de cuius* e, per rappresentazione, quella dei discendenti degli stessi, in mancanza di membri della famiglia legittima restrittivamente intesa - fosse inammissibile, essendo al riguardo prospettabile una pluralità di soluzioni, non esclusa l'introduzione di nuovi casi di concorso, "tra le quali la scelta appartiene alla discrezionalità legislativa"¹⁴².

Al di fuori dei predetti riconoscimenti nei confronti dei fratelli e delle sorelle naturali, in tema di parentela naturale, si è avvertito un atteggiamento piuttosto discriminatorio, da parte del Giudice delle Leggi.

Come testimoniato dalla nota sentenza del 23 novembre 2000, n. 532¹⁴³, la Corte ha ritenuto non fondata, in riferimento agli artt. 3, 29, co. I, e 30, co. III, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 565 c.c., nella parte in cui, in mancanza di altri successibili chiamati all'eredità, non prevedeva la successione

¹⁴⁰ M. DOGLIOTTI, *La Corte costituzionale estende il rapporto di parentela naturale*, cit., c. 911, per il quale, in questi termini "la distinzione tra gli *status* di filiazione legittima e naturale si ridurrebbe ad un aspetto meramente formale".

¹⁴¹ Corte cost., 12 aprile 1990, n. 184, in *Foro it.*, 1991, I, 3283 ss. In dottrina, cfr. F. SANTORO PASSARELLI, *Parentela naturale, famiglia e successione*, cit., 33.

¹⁴² Corte cost., 7 novembre 1994, n. 377, in *Giust. civ.*, 1995, I, 84.

¹⁴³ Corte cost., 23 novembre 2000, n. 532, in *Giust. civ.*, 2001, I, 591, con nota critica di C.M. Bianca, *I parenti naturali non sono parenti? La corte costituzionale ha risposto: la discriminazione continua?*; in *Fam. e dir.*, 2001, 4, 361 ss., con nota di G. FERRANDO, *Principio di eguaglianza, parentela naturale e successione*. Cfr. Corte cost., 7 novembre 1995, n. 377, in *Rass. dir. civ.*, 1995, 84; Id, 4 luglio 1974, n. 55, cit. Sulla rilevanza giuridica della parentela naturale cfr., in dottrina, A. MORACE PINELLI, *Il problema della rilevanza giuridica della cd. parentela naturale*, in *Rass. dir. civ.*, 2012, 3, 345 ss. Sul punto, cfr. G. CASABURI, *La nuova disciplina della filiazione: gli obiettivi conseguiti e le prospettive (specie inaspettate) future*, in *Corr. merito*, 2013, 8-9, 828 ss.

legittima dei cc.dd. parenti naturali di grado corrispondente al quarto. La Consulta ha reputato quasi automatico il trattamento deteriore nei confronti dei parenti naturali, considerando che vi fosse differenza “tra la situazione delle persone tra le quali esiste un rapporto di consanguineità e quella in cui i soggetti sono legati anche dal vincolo di una vera e propria parentela”¹⁴⁴.

Il Giudice delle Leggi che, in passato, aveva manifestato una certa apertura nei confronti della categoria dei fratelli naturali, puntualizzava, successivamente, che la “remota consanguineità” degli altri parenti non potesse essere posta sullo stesso piano di quella dei fratelli naturali “soggetti che rientrano in una ristretta comunità nucleare socialmente rilevante”¹⁴⁵.

Ciò conduceva a delle conseguenze paradossali, in quanto negare ai figli naturali di far parte della famiglia del genitore si traduceva in una privazione dello stato familiare, in una menomazione della pienezza della posizione giuridica inerente alla filiazione espressa dall’art. 30 Cost., laddove riconosce ai figli naturali ogni tutela giuridica sociale¹⁴⁶, generandosi un contrasto con il principio di uguaglianza in senso formale contenuto nel primo comma dell’art. 3 della Costituzione¹⁴⁷. Ma vi è di più. Si registrava, infatti, una lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del figlio naturale, nonché una menomazione del diritto all’identità e allo sviluppo personale e di quello di stabilire relazioni familiari¹⁴⁸, assolutamente inaccettabile, soprattutto in seguito alle aperture manifestate dalla Corte di Strasburgo.

Del resto, proprio su questo intervento della Corte costituzionale, si è pronunciato anche il giudice di legittimità, affermando che l’inclusione, nell’ambito di applicazione dell’art. 565 c.c., dei soli parenti legittimi, con

¹⁴⁴ Corte cost., 23 novembre 2000, n. 532, cit.

¹⁴⁵ Corte cost., 23 novembre 2000, n. 532, cit.

¹⁴⁶ In questi termini, C.M. BIANCA, *I parenti naturali non sono parenti? La Corte costituzionale ha risposto: la discriminazione continua*, cit., 598 s.

¹⁴⁷ C. M. BIANCA, *La famiglia*, Milano, 2005, 18 ss. L’Autore sottolinea come dalla decisione del Giudice delle Leggi si ravvisasse l’intenzione di considerare diversamente la parentela, a seconda che fosse legittima, e quindi destinataria di diritti di successione; naturale e, in quanto tale, esclusa dalla successione; oppure più stretta (come quella dei fratelli e delle sorelle), e meno stretta.

¹⁴⁸ A. MORACE PINELLI, *Il problema della rilevanza giuridica della c.d. parentela naturale*, cit., 353 ss.

esclusione di quelli naturali, avrebbe portato con sé l'assenza di uno *status filiationis* paritario¹⁴⁹.

Tanto, soprattutto considerando che la giurisprudenza costituzionale, al di fuori di questo intervento restrittivo nei riguardi della parentela naturale, qualche anno prima, aveva deciso molte questioni, nel presupposto che i diritti dei figli dovessero essere protetti in modo eguale nel e fuori del matrimonio, con lo scopo di rimuovere residue disparità di trattamento, che fossero ancora sussistenti¹⁵⁰.

Come non porre mente alla sentenza del 18 aprile 1997, n. 99, definitiva, in dottrina, additiva “atipica”, in quanto avrebbe operato un allargamento dell’area di applicazione dell’art. 156, co. VI¹⁵¹, c.c., ai sensi del quale, nell’ipotesi di separazione tra coniugi, “in caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato (...)”. La Corte ha argomentato che il genitore naturale acquisisce *ex art. 261 c.c.*, nei confronti del figlio da lui riconosciuto, una posizione analoga a quella del genitore legittimo, con la conseguenza che anche la prole naturale gode delle necessarie garanzie nei confronti del genitore e che “una interpretazione che ne escludesse l’estensione (...) condurrebbe ad una inaccettabile disparità di trattamento”¹⁵².

Ancora, la Corte si è pronunciata in questo senso, con riguardo all’assegnazione della casa coniugale, ritenendo non fondata - in riferimento agli art. 3 e 30 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell’art. 155, co. IV, c.c., nella parte in cui non prevede, in ipotesi di cessazione della convivenza di fatto, la possibilità di assegnare in godimento la casa familiare al genitore naturale affidatario di minorenni, o convivente con prole maggiorenne non

¹⁴⁹ Cfr. Cass. civ., 6 ottobre 2006, n. 21628, in *Mass. Giust. civ.*, 2006, 10.

¹⁵⁰ Sul punto, riflette G. FERRANDO, *La successione tra parenti naturali: un problema ancora aperto*, cit., 331 ss.. Cfr. L. TRIA, *Filiazione legittima e filiazione naturale nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Giur. it.*, 1997, 10, 297 ss., che sottolinea il ruolo di grande rilievo avuto dalla Corte costituzionale, nella rimozione delle differenze tra i due tipi di filiazione.

¹⁵¹ In questi termini, P. STANZIONE, *Studi di diritto privato*, Salerno, 2012, 107.

¹⁵² Corte cost., 18 aprile 1997, n. 99, in *Foro it.*, 1998, I, 3074. In tema di mantenimento dei figli naturali, cfr. Cass. civ., 20 aprile 1991, n. 4273, in *Giur. it.*, 1991, I, 1, c. 634, con nota di L. LENTI, *Sulla collaborazione dei genitori al mantenimento del figlio naturale*; Cass. civ., 22 novembre 2000, n. 15063, in *Giust. civ.*, 2001, I, 1296 ss., in cui si è affermato che il riconoscimento del figlio naturale comporta, a norma dell’art. 261 c.c., tutti i doveri propri della procreazione legittima, compreso quello dell’assunzione dello *status* genitoriale e quindi dell’obbligo di mantenimento a partire dalla nascita del figlio.

economicamente autosufficiente¹⁵³. La Corte ha sottolineato che “la condizione giuridica dei genitori tra di loro, in relazione al vincolo coniugale, non può determinare una condizione deteriore per i figli, poiché quell’insieme di regole, che costituiscono l’essenza del rapporto di filiazione e che si sostanziano negli obblighi di mantenimento, di istruzione e di educazione della prole, derivante dalla qualità di genitore, trova fondamento nell’art. 30 della Costituzione, che richiama i genitori all’obbligo di responsabilità”¹⁵⁴.

Gli interventi del Giudice delle Leggi, peraltro, hanno avuto in considerazione anche le prescrizioni di stampo europeo, quale ad esempio, l’art. 21 della Carta di Nizza, sui diritti fondamentali dell’Unione europea del 2000 che, al comma I, vieta, tra le altre, qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla nascita¹⁵⁵.

In questo senso, si pensi alla decisione di incostituzionalità dell’art. 803 c.c., nella parte in cui prevedeva che, in caso di sopravvenienza di un figlio naturale, la donazione potesse essere revocata solo se il riconoscimento del figlio fosse intervenuto entro due anni dalla sentenza. La Corte ha mosso proprio dalla considerazione che il trattamento deteriore riservato dall’art. 803 c.c. ai figli nati fuori dal matrimonio costituisse espressione del “tradizionale disfavore verso la filiazione naturale”¹⁵⁶.

Un intervento interessante, in tema di parificazione tra le tipologie di filiazione, quanto all’accertamento dello stato di figlio, è altresì offerto dalla sentenza del 28 novembre 2002, n. 494, che ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 278, co. I, c.c., nella parte in cui escludeva la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali e le relative indagini, nei casi in cui, a norma dell’art. 251, co. I, c.c., il riconoscimento dei

¹⁵³ Cfr. Corte cost., 13 maggio 1998, n. 166, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1998, 1, 678, con nota di G. FERRANDO, *Crisi della famiglia di fatto, tutela dei figli naturali, assegnazione della casa familiare*. Nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Palermo 20 luglio 1993, in *Foro it.*, 1996, I, c. 122; Trib. Genova 31 marzo 1987, in *Dir. fam. pers.*, 1988, 285, con nota di S. BOCCACCIO, *Il giudice, la “famiglia di fatto”, l’interesse del minore (in margine ad un caso di insolita applicazione dell’art. 155 c.c.)*.

¹⁵⁴ Corte cost., 13 maggio 1998, n. 166, cit.

¹⁵⁵ L’art. 21 della Carta di Nizza è vincolante per l’Italia, a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il 1 dicembre 2009.

¹⁵⁶ Così, Corte cost., 3 luglio 2000, n. 250, in *Foro it.*, 2001, I, c. 1100.

figli incestuosi fosse vietato. Secondo la Corte, l'art. 278 c.c. configurava una palese violazione del diritto ad uno *status filiationis*, tutelato sia dall'art. 2 Cost., che riconosce a tutti i cittadini pari dignità sociale e vieta differenziazioni legislative basate su condizioni personali e sociali, sia dall'art. 30 Cost., che contempla solo la distinzione tra figli legittimi e figli naturali, non ammettendo ulteriori sottocategorie. Per soggiungere che, l'art. 30, co. IV, Cost., che rimette alla legge ordinaria l'individuazione delle norme e dei limiti per la ricerca della paternità, dovesse essere interpretato in modo conforme al principio di uguaglianza¹⁵⁷. Si è trattato, dunque, di un intervento correttivo, a seguito del quale il diritto del figlio all'accertamento dello stato poteva dirsi pienamente realizzato, attraverso l'abolizione del residuo limite all'accertamento del legame biologico di procreazione rappresentato dal caso della filiazione incestuosa irricognoscibile¹⁵⁸.

Ugualmente, è stata dichiarata l'incostituzionalità della norma in materia di imposta di registro, nella parte in cui non esentava da essa i provvedimenti emessi, in applicazione dell'art. 148 c.c., in favore dei figli naturali¹⁵⁹.

Emblematico, è anche il criterio di adeguamento automatico dell'assegno, previsto dall'art. 6, della legge n. 898 del 1970, considerato applicabile, in considerazione della sua funzione, anche all'assegno costituente il contributo per il mantenimento del figlio naturale¹⁶⁰.

In altra occasione, la Corte costituzionale, in piena armonia con il dettato costituzionale e con le prescrizioni europee, ha ribadito: “La condizione dei figli deve essere considerata come unica, a prescindere dalla qualificazione del loro *status*, e non può incontrare differenziazioni legate alla circostanza della nascita”, giusto il principio di responsabilità genitoriale, come proclamato dall'art. 30 Cost.¹⁶¹.

¹⁵⁷ Così, Cost., 28 novembre 2002, n. 494, in *Foro it.*, 2004, 1, 1053; in *Fam. e dir.*, 2003, 119, con nota di M. DOGLIOTTI, *La Corte costituzionale interviene a metà sulla filiazione incestuosa*.

¹⁵⁸ F. NADDEO, *I modi di accertamento della filiazione naturale*, cit., 160.

¹⁵⁹ Corte cost., 11 giugno 2003, n. 201, in *Fam. e dir.*, 2003, 421, con nota di A. SALVATI, *Nuove prospettive per il trattamento fiscale dei provvedimenti ex art. 148 c.c.*

¹⁶⁰ Cass. civ., 14 febbraio 2004, n. 2897, in *Guida al dir.*, 2004, 13, 51.

¹⁶¹ Corte cost., 21 ottobre 2005, n. 394, in *Fam. pers. succ.*, 2006, 416 ss., con nota di M. DOSSETTI, *La disciplina unitaria dello status di figlio: un adempimento che non può essere rinviato*.

Il processo di parificazione dei figli naturali a quelli legittimi è stato, come noto, ulteriormente proseguito dal legislatore con la L. n. 54 del 2006 recante “Disposizioni in materia di separazione dei genitori ed affidamento condiviso dei figli”¹⁶², che ha unificato le regole sostanziali applicabili a seguito del venir meno del legame genitoriale, prevedendo che fossero le medesime, anche con riferimento ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati (cfr. art. 4, co. II, L. n. 54/2006)¹⁶³.

Ciò, naturalmente, ha rappresentato un passo importante verso l’equiparazione della famiglia naturale a quella matrimoniale, proprio con riferimento ai rapporti di filiazione, rispetto ai quali il matrimonio ha perduto in consistente misura la *vis* che lo aveva sino ad allora contraddistinto¹⁶⁴. Tuttavia,

¹⁶² Per tale disciplina si rinvia, *inter alios*, a F. RUSCELLO, *La tutela dei figli nel nuovo “affidamento condiviso”*, in *Famiglia*, 2006, 626 ss.; S. Patti, L. Rossi Carleo (a cura di), *L’affidamento condiviso*, Milano, 2006, *passim*; G. GIACOBBE, *Affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio*, in *Dir. fam. pers.*, 2006, 2, 707 ss.; G. SALITO, *L’affidamento condiviso dei figli nella crisi della famiglia*, in AA. VV., *Il diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza. Trattato teorico-pratico*, diretto da G. Autorino Stanzione, Torino, 2011, 515 ss.; B. DE FILIPPIS, *Affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio*, II ed., Padova, 2006, *passim*; A. ARCERI, *Sub art. 155*, in *Codice della famiglia*, a cura di M. Sesta, Milano, 2009, 681 ss.; N. COSPITE, *Commento sub art. 155*, in *Commentario breve al diritto della famiglia*, a cura di A. Zaccaria, Padova, 2009, 389 ss.; M. DOGLIOTTI, A. FIGONE, F. MAZZA GALANTI, *Codice dei minori, sub artt. 155 c.c. e ss.*, Torino, 2009, 64 ss. In giurisprudenza, si rinvia a Trib. Milano, 12 maggio 2006, in *Dir. e giust.*, 2006, 23, 44 ss.

¹⁶³ Legge 8 febbraio 2006, n. 54 “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”, in www.gazzettaufficiale.it. Pare opportuno precisare che la giurisprudenza di merito si era già pronunciata favorevolmente al ricorso a forme di affido congiunto anche con riferimento ai figli naturali. In questo senso, cfr. Trib. Perugia, 16 gennaio 1998, in *Fam. e dir.*, 1998, 376 ss. Sebbene più restrittiva, tuttavia, anche la Corte costituzionale, con sentenza del 13 maggio 1998, n. 166, cit., aveva ritenuto che “la inapplicabilità della disciplina della separazione dei coniugi alla cessazione delle convivenze di fatto, nel cui ambito sia nata la prole, non equivale ad affermare che la tutela dei minori, nati dalla unione, resti priva di disciplina, essendo invocabile l’intervento del giudice che, nella pronuncia dei provvedimenti concernenti i figli, è tenuto alla specifica valutazione degli interessi di questi”.

¹⁶⁴ M. SESTA, *La nuova disciplina dell’affidamento dei figli nei processi di separazione, divorzio, annullamento matrimoniale e nel procedimento riguardante i figli nati fuori del matrimonio*, in M. Sesta ed A. Arceri (a cura di) *L’affidamento dei figli nella crisi della famiglia*, Torino, 2012, 15. La stessa giurisprudenza di legittimità avvertiva come detta estensione della disciplina dell’affido condiviso anche ai figli di genitori non coniugati venisse a “disegnare uno scenario tendenzialmente uniforme, nel quale le posizioni dei figli nati fuori del matrimonio non possono non trovare la medesima tutela attribuita alla prole legittima”. In questi termini, Cass. civ., 10 maggio 2011, n. 10265, in *Dir. fam. pers.*, 2012, 2, 565.

neppure siffatto intervento riformista riuscì a superare le differenze esistenti¹⁶⁵, soprattutto in ambito successorio.

Permaneva, ad esempio, la più accesa discriminazione tra figli legittimi e figli naturali, vale a dire il diritto di commutazione (artt. 537, co. III, 566, co. II, c.c.). Se, infatti, come detto, per effetto della riforma del '75, l'art. 537 c.c., nei primi due commi, aveva equiparato, nel *quantum*, i diritti successori dei figli legittimi e di quelli naturali, in ossequio al consolidato principio della necessaria uguaglianza delle posizioni degli stessi rispetto al genitore deceduto *ab intestato* (arg. ex artt. 3 e 30 Cost.), tuttavia, aveva mantenuto tale istituto, quale residuo privilegio attribuito ai figli legittimi, avverso i figli naturali¹⁶⁶.

In dottrina, alcuni autori hanno sostenuto l'incostituzionalità della norma, poiché discriminante ingiustificatamente i figli nati fuori dal matrimonio, considerando che solo questi sarebbero soggetti al diritto di commutazione¹⁶⁷. Sul punto, la Corte costituzionale è intervenuta con una sentenza del 2009¹⁶⁸. Per il

¹⁶⁵ A titolo di esempio, può menzionarsi quella concernente la possibilità di impugnare il riconoscimento per difetto di veridicità, di cui all'art. 263 c.c., laddove si prevedeva un'azione imprescrittibile che potesse essere esperita, oltre che dall'autore e dal riconosciuto, da chiunque vi avesse interesse e trasmissibile agli eredi (art. 267 c.c.). Emergeva, chiaramente, la differenza con la disciplina prevista per la filiazione legittima, laddove l'azione di disconoscimento di cui all'art. 235 c.c. poteva essere esperita solo dal padre, dalla madre e dal figlio entro termini brevissimi, tanto da testimoniare "la evidente precarietà dello stato di filiazione che discendesse dal riconoscimento rispetto alla quasi totale intangibilità di quello dei figli legittimi". Per le predette considerazioni, cfr. M.G. RUO, *Problematiche di discriminazione nei confronti dei figli naturali*, in *Iustitia*, 2009, 4, 430.

¹⁶⁶ G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, Milano, 2009, 1, 458; G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Torino, 2010, 135. Cfr. ID, *Manuale di diritto di famiglia*, Torino, 2010, 21, per il quale, da codesta norma, si evince "l'ultimo segno di sfavore rispetto ai figli nati fuori dal matrimonio".

¹⁶⁷ C. M. BIANCA, *Diritto civile*, 2, cit., 678 ss.

¹⁶⁸ Corte cost., 18 dicembre 2009, n. 335, in *Fam. pers. succ.*, 2011, 2, 124 ss., con nota di T. BONAMINI, *Sulla legittimità costituzionale del diritto di commutazione*; in *Corr. giur.*, 2010, 7, 899, con nota di M. R. SAN GIORGIO, *Il criterio della "compatibilità" della tutela dei figli naturali con i diritti della famiglia legittima nelle successioni ereditarie*, cit.; in *Fam. e dir.*, 2010, 4, 339, con nota di L. VIGNUDELLI, A. ARCERI, *Il diritto di commutazione tra tradizione ed evoluzione: i figli naturali sono ancora lontani da un piena ed effettiva equiparazione*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, 5, 567 ss., con nota di A. GORGONI, *La commutazione e la compatibilità con i membri della famiglia legittima*; in *Giur. it.*, 2010, 4, 784, con nota di C. SGOBBO, *Il diritto di commutazione nel rispetto del principio di eguaglianza e del divieto di differenziazioni basate su condizioni personali e sociali*. Giudice remittente è stato il Tribunale di Cosenza (ordinanza n. 68 del 2008, in G.U., n. 10, I serie speciale, 2009), che aveva affermato il carattere anacronistico

giudicante, la circostanza che ai figli naturali, per effetto della riforma, fosse riconosciuto il diritto di opposizione, voleva significare che il legislatore del '75 aveva trasformato la commutazione da "insindacabile diritto meramente potestativo attribuito ai figli legittimi, a diritto ad esercizio puntualmente controllato in quanto soggetto alla duplice condizione della mancata opposizione del figlio naturale e della decisione del giudice"¹⁶⁹. Il Giudice delle Leggi, dunque, rilevava come l'istituto della commutazione si collocasse "nella prospettiva del progressivo adeguamento della normativa allo spirito evolutivo permanente del precetto costituzionale di cui al terzo comma dell'art. 30"¹⁷⁰.

Il legislatore ordinario, infatti, per la Corte, rimodulando il diritto di commutazione, aveva efficacemente concretato la clausola generale di compatibilità, sancita dall'art. 30, co. III, Cost., senza contraddire "l'aspirazione alla tendenziale parificazione della posizione dei figli naturali"¹⁷¹. Il tutto, per il giudice, risultava coerente con il sistema che, se da un lato "riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio", dall'altro, esige "ogni tutela giuridica e sociale" dei figli nati fuori del matrimonio, sia pure con clausola di compatibilità¹⁷².

Per la Corte costituzionale, la premessa da cui partire era quella per cui l'autorità giudiziaria venisse investita del "ruolo di garante della parità di trattamento nella diversità, attraverso il continuo adeguamento della concreta applicazione della norma ai principi costituzionali"¹⁷³.

Ebbene, malgrado alcuni precedenti interventi della giurisprudenza costituzionale, alcuni sicuramente migliorativi, quest'ultimo orientamento, in tema di commutazione, consente di concludere che l'eliminazione delle ancora evidenti disparità di trattamento, soprattutto in ambito successorio, rispetto ai figli naturali, avrebbe piuttosto richiesto un intervento legislativo radicale e

dell'istituto della commutazione, ritenendo non più giustificabile una disparità di trattamento tra figli, in violazione del divieto di differenziazioni basate su condizioni personali e sociali.

¹⁶⁹ Corte cost., 18 dicembre 2009, n. 335, cit.

¹⁷⁰ Corte cost., 18 dicembre 2009, n. 335, cit.

¹⁷¹ Corte cost., 18 dicembre 2009, n. 335, cit.

¹⁷² Corte cost., 18 dicembre 2009, n. 335, cit. Per una sintesi delle più rilevanti pronunce della Corte costituzionale, che hanno anticipato il compimento dell'equiparazione, cfr. R. CARRANO, *Lo stato giuridico di figlio e il nuovo statuto dei diritti e doveri*, in *Giust. civ.*, 2011, 2, 183 ss.

¹⁷³ Corte cost., 18 dicembre 2009, n. 335, cit.

sistematico¹⁷⁴, voluto, come evidenziato, anche alla luce degli orientamenti della Corte europea dei diritti dell'uomo.

¹⁷⁴ Così, G. FERRANDO, *La successione tra parenti naturali: un problema aperto*, cit., 322 ss.

CAPITOLO II

LA LEGGE RECANTE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI” ED IL DECRETO LEGISLATIVO DELEGATO DI COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DELLA FILIAZIONE

1. *L’iter legislativo*

La discriminazione tra figli nati all’interno del matrimonio e figli nati al di fuori di esso, come rilevato, non era più tollerabile, anche alla luce delle fonti europee.

Si pensi al significativo progetto di raccomandazione del Consiglio d’Europa sullo stato giuridico dei bambini e sulle responsabilità genitoriali del 2012¹⁷⁵, il cui art. 1 è dedicato al principio di non discriminazione, formulato in termini generali al comma 1¹⁷⁶. Da ultimo, può porsi attenzione all’importante sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, depositata il 7 febbraio 2013, a decisione del caso *Fabris v. Francia* (n. 16574/08)¹⁷⁷. Occasione in cui è stata risolta la battaglia di un figlio naturale per ottenere la divisione del patrimonio materno in parti uguali con i fratellastri, figli legittimi della madre e del marito, affermandosi la violazione dell’art. 14 (divieto di discriminazione)¹⁷⁸, in combinato disposto con l’art. 1 del Protocollo n. 1 (protezione della proprietà) della Convenzione¹⁷⁹.

¹⁷⁵ *Draft recommendation (CM/REC 2012) to member states on the rights and legal status of children and parental responsibilities*).

¹⁷⁶ Cfr. art. 1, co. I, del *Draft recommendation (CM/REC 2012) to member states on the rights and legal status of children and parental responsibilities*: “Children should not be discriminated against on ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, sexual orientation, gender identity, disability, property, birth or other status, including when such grounds relate to their parents or to other holder of parental responsibilities”. Dati riportati nell’interessante *excursus* realizzato da M. BIANCA, *L’uguaglianza dello stato giuridico dei figli nella recente l. n. 219 del 2012*, in *Giust. civ.*, 2013, 5-6, cit., 205 ss.

¹⁷⁷ Corte eur. dir. uomo, 7 febbraio 2013, in www.hudoc.echr.coe.int.

¹⁷⁸ Cfr. M. BIN, *Divieto di discriminazione*, in *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e la salvaguardia delle libertà fondamentali*, a cura di S. Barole, B. Conforti, G. Raimondi, Padova, 2001, 413 ss.

¹⁷⁹ Va ricordato che mediante una sentenza assunta da una sezione “semplice”, il 21 luglio 2011, riguardo al caso di *Fabris v. Francia*, la Corte aveva escluso che vi fosse stata, da parte della

Nell'ottica di una equiparazione tra figli, in Italia, si avvicendarono vari disegni di legge, nel corso delle diverse legislature, tutti volgendo verso il riconoscimento di una unificazione dello stato di figlio.

Nella XIV Legislatura¹⁸⁰, si ricorda il disegno di legge concernente le “Disposizioni in materia di unioni di fatto e di patto civile di solidarietà”¹⁸¹, nonché quello intitolato “Modifiche al codice civile in materia di facoltà di commutazione dei figli legittimi nella spartizione dell'eredità”¹⁸², composto da un unico articolo che statuiva l'abrogazione del III co. dell'art. 537 c.c., relativo al diritto di commutazione dei figli legittimi nei confronti di quelli naturali, dell'art. 542 c.c., concernente il concorso di coniuge e figli nell'eredità e dell'art. 566, co. II, c.c., sull'applicazione dell'art. 537 c.c. in caso di successione legittima tra figli legittimi e figli naturali.

Nella XV Legislatura¹⁸³, invece, il 16 marzo 2007, venne presentato un disegno di legge intitolato “Modifiche alla disciplina in materia di filiazione”¹⁸⁴, proprio con il fine di far cessare la discriminazione tra figli legittimi e figli naturali¹⁸⁵.

Il disegno di legge delega prevedeva, tra le altre cose, l'introduzione di un art. 315 *bis* nel codice civile che, al suo primo comma, avrebbe dovuto disporre che “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico” ed, al secondo comma, invece, che “le disposizioni in tema di filiazione si applicano a tutti i figli senza distinzioni, salvo che si tratti di disposizioni specificamente riferite ai figli nati nel matrimonio o fuori dal matrimonio”.

Francia, la violazione dell'art. 14 in combinato disposto con l'art. 1 del Protocollo n. 1. La Corte di Strasburgo, in particolare, aveva ritenuto che l'interpretazione da parte dei giudici francesi delle leggi del 1972 e del 2001, avesse perseguito il legittimo obiettivo di garantire il principio della certezza del diritto e che la differenza di trattamento tra il *Fabris* ed i figli legittimi di sua madre fosse stata dettata da tale scopo. Il 28 novembre 2011 però, si decideva di rinviare il caso *Fabris c. Francia* alla Grande Camera.

¹⁸⁰ Svoltasi dall'11 maggio 2004 al 27 aprile 2006.

¹⁸¹ Il cui testo leggasi in www.camera.it

¹⁸² Il cui testo è rintracciabile in www.senato.it.

¹⁸³ Si tratta del periodo compreso tra il 28 aprile 2006 ed il 29 aprile 2008.

¹⁸⁴ Il cui testo leggasi in www.altalex.it.

¹⁸⁵ Cfr. le osservazioni di F.R. FANTETTI, *Responsabilità genitoriale e riforma della filiazione*, Rimini, 2014, 15.

L'articolo 2 del disegno di legge delega rubricato "Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione", alla lettera *b*) prevedeva la "sostituzione, nei codici e nelle altre leggi vigenti, delle espressioni "figli legittimi" e "figli naturali" con quelle di "figli nati nel matrimonio" e "figli nati fuori dal matrimonio" e delle espressioni "filiazione legittima" e "filiazione naturale" con quelle di "filiazione nel matrimonio" e "filiazione fuori del matrimonio", nei casi in cui la differenza assume rilevanza, nonché l'eliminazione di ogni distinzione non necessaria. Il medesimo articolo, alla lettera *a*) prevedeva l'"unificazione dei capi primo e secondo, rubricati, rispettivamente, "della filiazione legittima" e "della filiazione naturale e della legittimazione", del titolo settimo del libro primo del Codice civile in un capo unico intitolato "Dello stato di figlio", apportando tutte le modifiche conseguenti¹⁸⁶.

La parte del disegno di legge delega sicuramente più innovativa riguardava il punto *e*) del citato articolo 2, ovvero la modificazione della disciplina del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio, con la previsione che questo producesse effetti anche nei confronti dei parenti del genitore che lo effettuasse; che fosse necessario l'assenso del figlio che ha compiuto i quattordici anni; che il riconoscimento dei figli nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, fosse consentito solo previa autorizzazione del giudice, avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio, e che la disciplina della dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità e quella del riconoscimento fossero anche in tali casi adeguate ai principi di ordine costituzionale. Ancora, veniva previsto che la disciplina

¹⁸⁶ In particolare: sostituzione della intitolazione della sezione prima del capo primo "Dello stato di figlio legittimo" con la seguente: "Della presunzione di paternità"; sostituzione della intitolazione della sezione seconda del capo primo "Delle prove della filiazione legittima" con la seguente: "Delle prove della filiazione"; sostituzione della intitolazione della sezione terza del capo primo "Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e reclamo della legittimità" con la seguente: "Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e reclamo dello stato di figlio"; conversione del paragrafo primo del capo secondo "Del riconoscimento dei figli naturali" nella sezione quarta intitolata "Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio"; conversione del paragrafo secondo del capo secondo "Della dichiarazione giudiziale della paternità e maternità naturale" nella sezione quinta intitolata "Della dichiarazione giudiziale della paternità e maternità"; abrogazione della sezione seconda del capo secondo del titolo settimo del codice civile e delle altre disposizioni che fanno riferimento alla legittimazione.

attinente all'inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia dell'uno o dell'altro genitore fosse adeguata a quella in materia di affidamento condiviso, prevedendo il consenso dell'altro coniuge e l'ascolto degli altri figli conviventi; e che il principio dell'inammissibilità del riconoscimento, di cui all'articolo 253 del codice civile, fosse esteso a tutte le ipotesi in cui il riconoscimento medesimo è in contrasto con lo stato di figlio riconosciuto o dichiarato da un'altra persona.

Altro punto importante della riforma concerneva, come desumibile dall'art. 2, lettera g) l'"unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e fuori del matrimonio", che erano, precedentemente, regolate solo da norme di rinvio.

Tuttavia, l'approvazione del testo analizzato, benché attuativo di importanti principi dettati in sede europea, non giunse a compimento a causa dello scioglimento anticipato delle Camere avvenuto il 28 aprile 2008¹⁸⁷.

Durante la XVI Legislatura, poi, che ha approvato la riforma sull'unificazione degli *status* di filiazione, si sono susseguiti diversi disegni di legge, tutti recepenti l'esperienza del disegno di legge governativo della XV legislatura.

Presso il Senato della Repubblica, sono stati presentati vari disegni di legge, uno intitolato "Norme in materia di filiazione", dove si faceva riferimento alla famiglia allargata ed alla necessaria e conseguente estensione della parentela; a seguire, i disegni di legge: S 128, con cui ci si limitava ad abrogare la sola facoltà di commutazione, e S 2051, che si concentrava sulla disciplina del riconoscimento del figlio naturale.

Per i disegni di legge presentati alla Camera dei Deputati, si segnalano i d.d.l.: C - 2327, comprendente la riforma del possesso di stato e delle presunzioni legali di paternità; C - 2519, che si occupava sia del riconoscimento della filiazione, quanto degli aspetti successori ad essa conseguenti e contenente, rispetto ai precedenti, la riforma della disciplina della filiazione incestuosa; C - 3516, che non trattava direttamente della riforma dello *status filiationis*, ma proponeva l'"introduzione del capo I - *bis* del titolo II del libro quarto del codice

¹⁸⁷ Per la disamina fin qui svolta e relativa ai disegni di legge presentati nella Legislatura XIV e XV, cfr. E. FALLETTI, *Il riconoscimento del figlio naturale dopo la riforma*, Santarcangelo di Romagna, 2013, 124 ss.

di procedura civile, in materia di procedimenti di affidamento dei figli di genitori non coniugati”; C - 3184, depositato in entrambi i rami del Parlamento e prevedente molte questioni che poi troveranno approvazione definitiva nel testo C - 3915¹⁸⁸.

A seguito di questo *iter*, il 30 giugno 2011, è stato approvato, in testo unificato, dalla Camera dei Deputati, il disegno di legge n. 2805, recante “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”¹⁸⁹, che intendeva realizzare la parificazione di tutte le forme di filiazione, in attuazione del principio di eguaglianza dettato dalla Costituzione e degli obblighi imposti a livello internazionale.

A tale fine, era prevista la sostituzione, nel codice civile, delle parole “figli legittimi” e “figli naturali” con il termine “figli”, la cui completa attuazione è stata oggetto di espressa delega conferita al Governo allo scopo di adottare “uno o più decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità per eliminare ogni discriminazione tra figli, anche adottivi, nel rispetto dell’art. 30 della Costituzione”.

Detto disegno di legge disponeva la modifica dell’art. 262 c.c.¹⁹⁰, stabilendo, in ogni caso, il mantenimento da parte del figlio, successivamente riconosciuto dal padre, del cognome della madre; nonché dell’art. 315 c.c., affermando che “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”. Veniva, poi, introdotto il nuovo art. 315 *bis* c.c., per cui “il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito ed assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha

¹⁸⁸ Per lo studio dei disegni di legge presentati nella Legislatura XVI, cfr. E. FALLETTI, *Il riconoscimento del figlio naturale dopo la riforma*, cit., 129 ss. Sui dettagli dei vari passaggi parlamentari della legge, cfr. anche C. INGENTO, *Osservazioni a prima lettura della riforma della filiazione. Legge 10 dicembre 2012, n. 219*, cit., 920 ss.

¹⁸⁹ Il cui testo leggesi in www.camera.it. Per un commento, cfr. V. CARBONE, *Le nuove proposte su filiazione e rapporti di parentela*, in *Corr. giur.*, 2011, 9, 1314; A. NICOLUSSI, A. RENDA, *Presentazione del Questionario sulla riforma della disciplina della filiazione* (a margine della proposta di legge approvata in testo unificato dalla Camera il 30 giugno 2011), in *Iustitia*, 2012, 2, 203 ss.; A. GALIZIA DANNOVI, *Il ddl 2519 C (ora al Senato ddl n. 2805 S) tra figli naturali, figli legittimi e ascolto del minore*, *ivi*, 2012, 2, 229 ss.

¹⁹⁰ E’ noto che il comma secondo dell’articolo 262 c.c., prima degli interventi riformatori, prevedesse che “se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata, o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre”.

diritto di crescere in famiglia, di mantenere rapporti significativi con i parenti e, se capace di discernimento, di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze ed al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa”¹⁹¹.

Ancora, venivano previste modifiche agli artt. 74 e 258 c.c. Precisamente, l’art. 74 c.c. avrebbe dovuto prescrivere che la parentela è il vincolo tra le persone che discendono dallo stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione sia avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui la filiazione si è verificata al di fuori di esso, sia infine nel caso di adozione di minorenni, con espressa esclusione dell’adozione di figli maggiorenni *ex art. 291 e ss. c.c.* Il nuovo art. 258 c.c., invece, avrebbe dovuto disporre che il riconoscimento non produca effetto solo nei confronti del genitore da cui “fu fatto”, ma anche “riguardo ai parenti di esso”.

Per quanto concerne la menzionata delega al Governo, era disposta l’“unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e doveri dei genitori nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio” (art. 2, lett. *i*). Era, altresì, contemplata l’abrogazione della legittimazione, nonché l’introduzione, nel Titolo II del Libro IV del codice di procedura civile, del Capo I *bis*, rubricato “Dei procedimenti di affidamento dei figli di genitori non coniugati”, prevedendosi l’attribuzione al tribunale per i minorenni della competenza in ordine ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, in caso di cessazione della convivenza o di non convivenza dei genitori.

Successivamente, il disegno di legge è stato approvato dal Senato della Repubblica, in data 16 maggio 2012 (n. 2805), con rilevanti modifiche rispetto al testo varato dalla Camera dei Deputati. Del tutto nuova, infatti, risultava la possibilità, che si intendeva attribuire a genitori legati da vincolo di parentela, di riconoscere il figlio nato dal loro rapporto incestuoso, previa autorizzazione giudiziale. Inoltre, non risultavano confermate le modifiche dell’art. 258 c.c., in ordine agli effetti del riconoscimento che, nel disegno di legge approvato dalla

¹⁹¹ Norme, queste, che riprendono i diritti spettanti ai figli, come già formulati dall’art. 147 c.c., con l’ulteriore inserimento del diritto all’assistenza morale. L’art. 147 c.c. prevede, infatti, che “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”.

Camera, risultavano estesi ai parenti del genitore che lo aveva effettuato. Anche la modifica dell'art. 262 c.c., laddove si prevedeva che “il figlio naturale può assumere il cognome del padre, aggiungendolo a quello della madre”, non era prevista. Infine, anche l'intervento da parte del Senato confermò le scelte approvate già dalla Camera con riguardo alla parentela ed al riconoscimento, la disciplina della delega al governo (art. 2) risultava invariata e nel disegno di legge veniva contemplata la responsabilità genitoriale, quale “aspetto dell'esercizio della potestà”.

Sul piano successorio, l'art. 2, co. I, lett. *l*) del d.d.l., nel testo approvato dal Senato della Repubblica, disponeva “l'adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello *status* di figlio, prevedendo, anche in relazione ai giudizi pendenti, una disciplina che assicuri la produzione degli effetti successori riguardo ai parenti anche per gli aventi causa del figlio naturale premorto o deceduto nelle more del riconoscimento e conseguentemente l'estensione dell'azione di petizione di cui agli artt. 533 e ss. del codice civile”.

Di notevole importanza era anche la modifica dell'art. 38 disp. att. c.c., che avrebbe dovuto ridurre in modo netto la competenza del tribunale per i minorenni; in ciò, ad esempio, il testo del Senato si discosta radicalmente dalla scelta della Camera dei deputati che aveva previsto di ampliare la competenza di tale autorità giudiziaria¹⁹².

Come detto, in data 16 maggio 2012, il disegno di legge 2805 veniva approvato, con modificazioni, dal Senato della Repubblica, ed il 21 maggio, trasmesso in seconda lettura alla Camera dei deputati¹⁹³.

¹⁹² Per la pregressa analisi dei disegni di legge approvati dai due rami del Parlamento, cfr. M. SESTA, *I disegni di legge in materia di filiazione: dalla diseguaglianza all'unicità dello status*, in *Fam e dir.*, 2012, 10, 965 ss.

¹⁹³ Per F. PADOVINI, *I diritti successori dei figli: problemi aperti*, in *Riv. not.*, 2012, 9-10, 1237 “merita condivisione la preannunciata riforma in materia di riconoscimento di figli naturali – approvata dal Senato il 16 maggio 2012 - la quale muove dall'allargamento della nozione di parentela, per ricomprendervi i vincoli derivanti anche dalla filiazione al di fuori del matrimonio, e dalla proclamazione del principio secondo cui il riconoscimento del figlio produce effetti anche con riguardo ai parenti del genitore che ha operato il riconoscimento. E merita condivisione pure quella parte della riforma che attribuisce al Governo una delega per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione prevedendo, fra l'altro, un “adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello stato di figlio”. L'Autore, in particolare,

La Commissione per lo studio e l'approfondimento di questioni giuridiche afferenti la famiglia e l'elaborazione di proposte di modifica alla relativa disciplina ha eseguito i lavori parlamentari per l'approvazione del disegno di legge¹⁹⁴. Quest'ultima è stata effettuata, in via definitiva, dalla Camera, in data 27 novembre 2012¹⁹⁵, e la legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali" è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2012.

Da qui, la precitata Commissione, preso atto della presenza nella legge di principi di delega per uniformare la disciplina codicistica e speciale all'unicità di stato di figlio, ha poi proteso i suoi lavori all'elaborazione di una proposta di decreto legislativo che attuasse tali principi¹⁹⁶.

2. *La legge recante "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali" (legge n. 219/2012)*

La Riforma del diritto di famiglia del 1975, come rilevato, aveva migliorato di molto la posizione dei figli nati fuori del matrimonio, pur conservando l'impianto basato sull'appartenenza degli stessi ad un differente stato di filiazione.

Intendendosi per "*status*" quella categoria generale ed astratta, funzionale ad assicurare una protezione completa, attraverso il riconoscimento di diritti e doveri,

pone l'accento sulla circostanza per cui "l'eliminazione dello iato tra figli legittimi e naturali comporterà anche un ampliamento, per dir così, inverso, dei chiamati alla successione di un figlio naturale, ricomprendendovi gli ascendenti, che potranno essere naturali, oltretutto i fratelli e le sorelle e, più in generale, tutti gli altri parenti".

¹⁹⁴ Commissione istituita con decreto del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione con delega alle politiche per la famiglia, in data 9 marzo 2012 (e, successivamente, integrata con decreti del 7 novembre e del 6 dicembre 2012). I lavori della Commissione sono stati focalizzati, principalmente, sull'elaborazione di proposte normative in tema di disciplina della filiazione al fine di introdurre disposizioni per il superamento di ogni discriminazione tra figli.

¹⁹⁵ Si è trattato, come detto, di un'approvazione in seconda lettura che, per M. PORCELLI, *Note preliminari allo studio sull'unificazione dello stato giuridico dei figli*, in *Dir. fam. pers.*, 2013, 2, 654 ss., ha offerto all'interprete "l'opportunità di sondare la percorribilità di un'opzione ricostruttiva che riconsideri, in chiave unitaria, la delicata materia della filiazione".

¹⁹⁶ In merito, *Relazione conclusiva della Commissione per lo studio e l'approfondimento di questioni giuridiche afferenti la famiglia e l'elaborazione di proposte di modifica alla relativa disciplina*, 4 marzo 2013, in AA. VV., *La riforma della filiazione*, a cura di C.M. Bianca, Milano, 2013.

in relazione alla situazione in cui l'individuo viene a trovarsi¹⁹⁷. Esso “spetta ad una persona all'interno di determinate collettività di persone, delle quali si postula che essa debba essere partecipe necessariamente e non per libera ed autonoma posizione personale”¹⁹⁸.

Lo *status* di filiazione è, quindi, quella situazione cui devono ricollegarsi conseguenze giuridiche per il solo fatto della nascita¹⁹⁹.

Proprio al fine di unificare gli stati di filiazione, è intervenuta la tanto attesa Riforma della filiazione, attraverso la legge del 10 dicembre 2012, n. 219²⁰⁰, con il novizio art. 315 c.c., per cui “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”²⁰¹.

Si assiste, per effetto della novella, alla proclamazione dell'unicità dello stato di figlio, che significa attribuzione a tutti i figli di un'identica condizione personale nei rapporti con i genitori, con i loro parenti, in tutti i rapporti sociali²⁰².

L'affermazione di questo principio segna una svolta epocale nel diritto della filiazione perché si realizza una separazione tra filiazione e matrimonio, in forza della quale la condizione giuridica del figlio è tutelata come valore indipendente dal vincolo eventualmente esistente tra i genitori²⁰³. Ne deriva che il matrimonio,

¹⁹⁷ In questi termini, C. MAZZU', *Status del soggetto, ordinamento democratico e fruizione dei beni*, in *Dir. fam. pers.*, 1980, 968 ss.

¹⁹⁸ Sono parole di A. CICU, *Il concetto di “status”*, in *Studi in onore di V. Simoncelli*, Napoli, 1917, ed in *Scritti minori*, I, 1, Milano 1965, 61 ss.

¹⁹⁹ Cfr. D. CULOT, *Il figlio naturale*, Milano, 2004, 45.

²⁰⁰ Legge 10 dicembre 2012, n. 219, in *www.gazzettaufficiale.it*. Per un commento alla normativa, cfr. G. DOSI, *La Camera ha approvato la legge di unificazione dello stato giuridico dei figli. Ora tutti i figli sono uguali*, in *Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia*, 2012, 4, 12 ss.; C. M. BIANCA, *La legge italiana conosce solo figli*, cit., 1 ss. Cfr. A. PALAZZO, *La filiazione*, in *Tratt. dir. civ. e comm.*, già diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni e continuato da P. Schlesinger, Milano, 2013, *passim*; G. Ferrando, G. Laurini (a cura di), *Genitori e figli: quali riforme per le nuove famiglie?*, in *Quaderni de Il notariato*, Milano, 2013, *passim*; M. SESTA, *L'unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari*, in *Fam. e dir.*, 2013, 3, 231 ss.; S.A.R. GALLUZZO, *Codice della filiazione*, Roma, 2013, *passim*. Sulle principali novità introdotte dalla novella cfr. F. BOCCHINI, *Diritto di famiglia. Le grandi questioni*, Torino, 2013, 267 ss.

²⁰¹ Tale principio pare evocare l'osservazione, già manifestata dalla dottrina in passato, per cui “i figli sono figli, e basta!”. In questi termini, C.M. BIANCA, *Dove va il diritto di famiglia?*, in *Famiglia*, 2001, 41.

²⁰² Così, M. DOSSETTI, *Dopo la riforma della filiazione: i nuovi successibili*, in *Fam. e dir.*, 2015, 10, 941 ss.

²⁰³ G. FERRANDO, *La nuova legge sulla filiazione. Profili sostanziali*, cit., 527. A. BUSACCA, *Semplicemente figli*, in *Humanities*, 2013, 4, 18, la legge n. 219/2012 afferma definitivamente come “la tutela del minore superi la dimensione matrimoniale per imporsi come autonomo canone di rilevanza giuridica dei rapporti affettivi”. Precedentemente, M. SESTA, *Filiazione*, in *Enc. dir.*

la parentela e la famiglia sono concetti che, piuttosto che allinearsi ordinatamente, si trovano oggi in un rapporto dialettico ed articolato²⁰⁴.

Il matrimonio ha perso, quindi, quel ruolo di selezione dei rapporti parentali, che in passato gli apparteneva, tale da conferire ad essi la patente di legittimità. E' con la generazione, attualmente, che il figlio viene a far parte della famiglia del genitore, con la quale, come si vedrà, stabilisce non un semplice "rapporto fattuale di consanguineità", ma un vero e proprio "vincolo giuridico di parentela"²⁰⁵. Se, in passato, quindi, la volontà di fondare una famiglia si manifestava attraverso l'istituzione matrimoniale, oggi la nascita di un figlio connota sovente tale volontà: diventa così irrilevante la distinzione oppositiva tra filiazione legittima e filiazione naturale²⁰⁶.

Del resto, ad analogo risultato era già pervenuto chi aveva rilevato che la famiglia legittima non rappresentasse più l'unico modello approvato dal legislatore, proponendosi le famiglie fondate sulla convivenza²⁰⁷ e quelle ricomposte, cioè costituite da almeno un componente proveniente da una precedente esperienza matrimoniale o di convivenza²⁰⁸. Altro esempio è costituito dalle famiglie "monoparentali", ovvero formate dal solo genitore e dal proprio figlio, multigenitoriali, in caso di terzo genitore che non abbia un legame di

Aggiornamento, IV, Milano, 2000, 569, aveva sostenuto l'assoluta omogeneità del rapporto di filiazione, indipendentemente dal vincolo matrimoniale tra i genitori, pur considerando che "il differente sistema di formazione del titolo di stato, dal quale dipende il dispiegarsi degli effetti del rapporto di filiazione, lungi dal costituire un aspetto meramente "tecnico", ha un notevole significato sostanziale e sottintende una precisa politica del diritto, rimasta invariata nonostante la Costituzione e la riforma del diritto di famiglia".

²⁰⁴ R. AMAGLIANI, *L'unicità dello stato giuridico di figlio*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, 3, 554 ss.

²⁰⁵ In questi termini, G. FERRANDO, *Stato unico di figlio e varietà dei modelli familiari*, in *Fam. e dir.*, 2015, 10, 952 ss.

²⁰⁶ Osserva M.G. STANZIONE, *Il diritto alla genitorialità e alle relazioni familiari*, in www.comparazionediritto.civile.it, 2013, 15.

²⁰⁷ Sul tema della famiglia di fatto, cfr. G. AUTORINO STANZIONE, *La famiglia "non fondata sul matrimonio"*, in AA.VV., *Studi in onore di P. Rescigno*, II, Milano, 1988, 847 ss.; M. DOGLIOTTI, *Famiglia di fatto*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, 1992, 188 ss.; E. ROPPO, *Famiglia di fatto*, in *Enc. giur.*, Torino, 1989, 2; P. PERLINGIERI, *La famiglia senza matrimonio tra l'irrelevanza giuridica e l'equiparazione alla famiglia legittima*, in *Rass. dir. civ.*, 1988, 601.

²⁰⁸ Così T. AULETTA, *Diritto di famiglia. Appendice di aggiornamento alla legge 10 dicembre 2012, n. 219*, Torino, 2013, 2. L'Autore specifica che nella nozione di famiglia "ricomposta" rientrano anche i figli provenienti dalle precedenti unioni e conviventi con uno dei genitori, nonché i nati dalla nuova unione. Cfr. G. FURGIUELE, *Modelli familiari nel diritto italiano e straniero*, in *Fam. pers. succ.*, 2007, 10, 820, che parla, a proposito, di famiglia c.d. rinnovata (o nuova famiglia).

sangue, ma una relazione affettivo-educativa da conservare nell'interesse del minore, e di famiglie etero e omosessuali²⁰⁹, fino ad arrivare a discorrere di famiglia, quale "categoria plurale"²¹⁰. La molteplicità dei modelli di riferimento rende, quindi, estremamente complessa l'opera di definizione di cosa debba intendersi per famiglia²¹¹.

A ciò si aggiunga che numerose norme della Costituzione non sembrano distinguere tra famiglie fondate sul matrimonio e famiglie che da esso prescindano: basti pensare all'art. 36 Cost., relativo al diritto del lavoratore ad una retribuzione "in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa", che allude alla famiglia genericamente intesa; oppure all'art. 31 cpv. Cost., laddove è tutelata la maternità come tale, senza alcun riferimento alla circostanza che si tratti o meno di donna coniugata.

Risulta, pertanto, preferibile esporre la materia ricostruendo la condizione giuridica del figlio, facendo, soltanto dopo, seguire la disciplina dell'accertamento del rapporto di filiazione, perché reputato "meramente funzionale a quella dello *status* sostanziale"²¹².

E proprio con l'obiettivo di parificare il regime giuridico di tutti i figli, il legislatore, come primo passo, ha scelto di abbandonare le odiose etichettature, le discriminanti formule semantiche, servendosi del *nomen communis* di "figlio", senza ulteriori specificazioni. Tramonta, definitivamente, la distinzione tra figli legittimi e figli naturali, restringendosi la linea di demarcazione tra lo statuto normativo riguardante il figlio nato in costanza di matrimonio e quello relativo al figlio nato fuori di esso²¹³.

²⁰⁹ Sul punto, cfr. G. AUTORINO STANZIONE, *Il diritto di famiglia nelle diverse esperienze europee. Introduzione alla tavola rotonda. Relazione tenuta al Convegno "Persona e comunità familiare"*, Salerno, 28-29 settembre 2012, in www.comparazionediritto.civile.it, 2012, 2. Analizza approfonditamente la tematica della genitorialità nella complessità dei modelli familiari, M.G. STANZIONE, *Filiazione e "genitorialità". Il problema del terzo genitore*, Torino, 2010, *passim*.

²¹⁰ In questi termini V. SCALISI, "Famiglia" e "famiglie" in Europa", in *Riv. dir. civ.*, 2013, 7 ss., che sottolinea come la famiglia rifletta il pluralismo insito nella persona umana.

²¹¹ P. RESCIGNO, *Sui diversi "modelli di vita familiare"*, in *Scritti in memoria di M. Buoncristiano*, Napoli, 2001, II, 1159.

²¹² M. SESTA, *Diritto di famiglia*, Padova, 2005, 431.

²¹³ Cfr. M. BIANCA, *Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico*, in *La riforma del diritto della filiazione. Commentario sistematico*, a cura di C.M. BIANCA, cit., 507 ss.

L'art. 1, co. XI, della nuova legge dispone che “nel codice civile, le parole “figli legittimi” e “figli naturali” sono sostituite dalla seguente “figli” e l'art. 2, co. I, lett. a) contiene una delega al Governo ad operare nello stesso senso “in tutta la legislazione vigente”, “salvo l'utilizzo delle denominazioni di “figli nati nel matrimonio” o di “figli nati fuori dal matrimonio” quando si tratta di disposizioni ad esso specificamente relative. “Figli” e basta, dunque, senza aggettivi qualificativi²¹⁴ o, al più, con l'aggiunta di una circonlocuzione (“nati all'interno” ovvero “fuori dal matrimonio”)²¹⁵. Il nucleo essenziale dell'innovazione normativa si riscontra proprio nella “filiazione senza aggettivi”, il che vuol dire che se tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico, hanno diritto ad un'unica identità familiare con uguali rapporti di parentela e con gli stessi diritti patrimoniali e successori²¹⁶.

Quindi, non più figli naturali e figli legittimi, non una generale legittimazione dei figli naturali con equiparazione ai legittimi, ma “pari dignità ed

²¹⁴ M. DOSSETTI, *Finalità, struttura e contenuto della L. 10 dicembre 2012, n. 219*, in M. Dossetti, M. Moretti, C. Moretti (a cura di), *La riforma della filiazione. Aspetti personali, successori e processuali*, Bologna, 2013, 13, riflette sul fatto che “la previsione dell'innovazione nel lessico non è di importanza marginale, poiché contribuirà a favorire un cambiamento di mentalità, prima di tutto tra gli operatori del diritto e gli operatori sociali, e, di seguito, il recepimento da parte dell'intero corpo sociale dell'idea di eguaglianza tra tutti i figli”.

²¹⁵ “Questo profilo formale, del nome da dare alle cose, è tutt'altro che secondario”, afferma M. CINQUE, *Profili successori nella riforma della filiazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, 12, 659 ss. L'Autrice sostiene anche che “è molto significativo che l'equiparazione tra figli di diversa nascita passi anche attraverso un'operazione di pulizia lessicale, iniziata, ma non compiuta, dalla riforma del 1975, che al dispregiativo “filiazione illegittima” aveva sostituito il più mite “naturale”. Sul punto, F. DANOVI, *Nobili intenti e tecniche approssimative nei nuovi procedimenti per i figli (non più) naturali*, in *Corr. giur.*, 2013, 4, 537 definisce la circonlocuzione “un giro di parole che dà atto di una realtà o di una sua assenza, in termini neutrali e senza ricadute sul trattamento giuridico della persona”. E. FALLETTI, *Figli naturali, i problemi aperti*, in AA. VV., *La riforma della filiazione*, 119 ss., riflette sul disposto dell'art. 2 chiedendosi come possa sopravvivere una discrepanza tale “qualora l'equiparazione degli *status* fosse davvero effettiva”. Per G. PAESANO, *Brevi riflessioni a margine della legge n. 219 del 10 dicembre 2012*, in *Le Corti Salernitane*, 2013, 1, 57, “la distinzione tra “figli nati nel matrimonio” e “figli nati fuori dal matrimonio” produce l'effetto di conservare la dualità nel sistema normativo, che appare evidentemente ancora compatibile con il dettato costituzionale”. Diversamente, M. BIANCA, *L'uguaglianza dello stato giuridico dei figli nella recente l. n. 219 del 2012*, cit., 205 ss., ritiene che “il mantenimento della denominazione ‘figli nati nel matrimonio’ o ‘figli nati fuori dal matrimonio’ previsto dall'art. 2, co. I, lett. a, non deve essere inteso erroneamente come residua discriminazione”.

²¹⁶ Cfr. V. CARBONE, *Riforma della famiglia: considerazioni introduttive*, in *Fam. e dir.*, 2013, 3, 225 ss.

eguali diritti a ciascun figlio, in quanto lo stato di figlio è uno ed uno solo, in natura come in diritto”²¹⁷, malgrado l’ambigua rubrica della legge. Infatti, con il titolo della stessa “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali” si è mantenuta quell’espressione “figli naturali” che, al contempo, si pretendeva di eliminare dall’ordinamento giuridico. Sarebbe stato, quindi, più appropriato riferirsi a “Disposizioni in materia di filiazione”, secondo la rubrica dell’art. 1²¹⁸.

Su questa scia, alcuni autori hanno ritenuto che la nuova legge potesse essere accolta con favore, pur con la necessità di perdonare le non poche disattenzioni e lacune presenti nelle pieghe del testo²¹⁹, soprattutto, sul fronte processuale²²⁰. Non è mancato, poi, chi abbia manifestato perplessità sulla tecnica

²¹⁷ Così, A. DEL GIUDICE, *La filiazione prima e dopo la riforma*, cit., 337 ss.

²¹⁸ Considerazioni di M. SESTA, *La riforma della filiazione: profili successori*, Relazione tenuta in occasione dell’VIII Congresso giuridico-forense per l’aggiornamento professionale, Roma, 14-16 marzo 2013, 3. A sottolineare l’incoerenza del legislatore che, “curiosamente”, non ha cancellato l’espressione “figli naturali” dalla rubrica, anche M. DOGLIOTTI, *Nuova filiazione: la delega al governo*, in *Fam e dir.*, 2013, 3, 279. Più duri i toni di L. LENTI, *La sedicente riforma della filiazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, II, 203 ss., per cui “dalla semplice lettura dell’intestazione della legge, dovrebbe desumersi qualche sospetto, atteso che essa non è capace neppure di rispecchiare il suo stesso contenuto”. Si limitano, invece, a definire il titolo “non pienamente indicativo” o “contraddittorio”, G. FERRANDO, *La nuova legge sulla filiazione. Profili sostanziali*, cit., 527 e R. SENIGAGLIA, *Status filiationis e dimensione relazionale nei rapporti di famiglia*, Napoli, 2013, 14. La legge presenterebbe un certo grado di approssimazione, “confermato sin dal titolo”, per F. DANОВI, *Nobili intenti e tecniche approssimative nei nuovi procedimenti per i figli (non più) naturali*, cit., 538. Per M. DOSSETTI, *Finalità, struttura e contenuto della L. 10 dicembre 2012, n. 219*, cit., 11, si tratta di un titolo “riduttivo” rispetto alla finalità ed al contenuto della legge. Titolo “riduttivo, con riferimento al contenuto della novella (riconoscimento della filiazione) e sciatto, nell’impiego dell’attributo “naturali”, che la riforma intende invece eliminare nel codice e nelle leggi speciali”, per M. CINQUE, *Profili successori nella riforma della filiazione*, cit., 659 ss. Discute di “inadeguatezza della stessa intitolazione di questo provvedimento normativo rispetto al suo contenuto ed alle finalità che si pone”, G. RECINTO, *Legge n. 219 del 2012: responsabilità genitoriale o astratti modelli di minore età*, in *Dir. fam. pers.*, 2013, 4, 1476 ss.

²¹⁹ Fortemente critico, in merito al profilo del cognome dei figli, M. TRIMARCHI, *Il cognome dei figli: un’occasione perduta dalla riforma*, in *Fam. e dir.*, 2013, 3, 243 ss., per il quale “appare ben strano (...) pretermettere nuove regole in materia di cognome dei figli che, uniformando tendenzialmente il diritto italiano a quello degli altri Paesi europei, garantiscano il fondamentale diritto del figlio a vedere riconosciuta nell’ambito della sua identità personale la discendenza da entrambi i genitori, realizzando al tempo stesso la parità di trattamento tra uomo e donna”. Per M. DOGLIOTTI, *Nuova filiazione: la delega al governo*, cit., 292, “la l. n. 219 ha introdotto poche previsioni, alcune estremamente rilevanti, altre solo marginali, immediatamente operative, lasciando gran parte del rinnovamento ad una delega, peraltro assai ampia ed indeterminata, per cui non è ancora dato scorgere il senso compiuto della riforma”.

²²⁰ Critici, in questo senso, F. DANОВI, *Nobili intenti e tecniche approssimative nei nuovi procedimenti per i figli (non più) naturali*, cit., 538; F. TOMMASEO, *La nuova legge sulla*

legislativa utilizzata²²¹ o sulla voluta incompletezza della riforma²²², forse anche in ragione della fretta che ha preceduto la definitiva approvazione della legge²²³.

Malgrado le esposte obiezioni, in dottrina, la tesi prevalente è quella che ha accolto, con discreto favore, una legge che ha introdotto l'uguaglianza di tutti i figli, arrivando lì dove la novella del 1975 non riuscì ad approdare²²⁴.

filiazione: i profili processuali, in *Fam. e dir.*, 2013, 3, 21 ss., definisce “deludente” la nuova legge sotto il profilo delle norme processuali; G. CASABURI, *La nuova disciplina della filiazione: gli obiettivi conseguiti e le prospettive (specie inaspettate) future*, cit., 833 ss.; L. MUGLIA, *La mancanza di un “rito adeguato” per i figli naturali è una lacuna che snatura la ratio della nuova legge*, in *Guida al dir.*, 2013, 3, 6 ss., per il quale la lacuna più importante va ravvisata “nella mancata previsione per i figli naturali di un rito adeguato alle necessità ed esigenze di tutela del minore, analogo nei contenuti a quello applicato ai figli di genitori coniugati e informato ai principi del contraddittorio e del diritto di difesa”. Individua i gravi elementi di criticità concernenti il diritto processuale nella “diaspora” di competenze con l'assurdo riparto di esse, G. MORANI, *L'equiparazione dei figli naturali ai figli legittimi: prime riflessioni sulla legge 10 dicembre 2012 n. 219*, in *Dir. fam. pers.*, 2013, 2, 746 ss., il quale considera che la legge citata, sul piano processuale, trasferisce al Tribunale ordinario la gran parte delle questioni di natura personale, riducendo a residue e limitate ipotesi l'anteriore e più ampia competenza *ratione materiae* del giudice minorile.

²²¹ Cfr. M. CINQUE, *Profili successori nella riforma della filiazione*, cit., 659 ss. Manifesta riserve “circa lo stile ed il rigore delle formule” P. RESCIGNO, *La filiazione “riformata”: l'unicità dello status*, in *Giut. it.*, 2014, 5, 1261.

²²² A rilevare la “voluta incompletezza della riforma”, G. SALITO, *La successione dei figli nati fuori del matrimonio. Prime riflessioni*, in *www.comparazioneDirittocivile.it*, 2013, 15. Per E. FALLETTI, *Figli naturali, i problemi aperti*, in AA. VV., *La riforma della filiazione*, cit., 119 ss. “nonostante il grande passo di civiltà apportato con la cancellazione apparentemente definitiva della distinzione tra figli permangono alcune incongruenze sulla quali il legislatore ancora non è intervenuto ovvero ha deciso in senso comunque conservatore”. Per M. DOSSETTI, *Finalità, struttura e contenuto della L. 10 dicembre 2012, n. 219*, cit., 11 ss., “il metodo seguito dal legislatore (...) non è dei più felici, e potrebbe generare non pochi problemi interpretativi (...) il risultato è una lettura estremamente faticosa del testo, a cui si aggiunge, in alcuni casi, una formulazione assai sommaria dei criteri della delega”. “Appare incomprensibile”, per l'Autrice, “come in tutto il tempo trascorso dalla formulazione dei primi progetti di legge non si sia riusciti ad elaborare una legge organica”. Interessanti, anche le riflessioni di M. FINOCCHIARO, *Superate le ultime discriminazioni esistenti ma la tecnica legislativa suscita perplessità*, in *Guida al dir.*, 2013, 5, 57 ss., per cui “in più punti, la delega prevista dall'articolo 2 della legge è così dettagliata e puntuale che il Governo nel predisporre il decreto legislativo è totalmente privo di qualsiasi autonomia”. L'Autore riflette anche sul fatto che sia singolare che “le disposizioni sopravvenute, sebbene disciplinanti la medesima materia, abbiano efficacia da date diverse”.

²²³ Così, G. CASABURI, *La nuova disciplina della filiazione: gli obiettivi conseguiti e le prospettive (specie inaspettate) future*, cit., 818.

²²⁴ A salutare la riforma con favore, tra i primi commentatori, G. FINOCCHIARO, *Ridotte le competenze del tribunale per i minorenni*, in *Guida al dir.*, 2013, 5, 86 ss.; A. GRAZIOSI, *Una buona novella di fine legislatura: tutti i “figli” hanno eguali diritti, dinanzi al tribunale ordinario*, in *Fam. e dir.*, 2013, 3, 263 ss.; F. TIZI, *La nuova competenza civile in materia minorile*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2013, 2, 291 ss. Per G. CASABURI, *La nuova disciplina della filiazione: gli obiettivi conseguiti e le prospettive (specie inaspettate) future*, cit., 817, la legge n. 219 del 2012, “è

L'aspetto predominante è quello per cui la nascita, quale evento di natura, rappresenta un avvenimento neutro²²⁵. Più chiaramente, quando si discute di famiglia dei figli²²⁶, la nascita è condizione necessaria e sufficiente ad attribuire al nato lo stato di figlio, quindi a farlo entrare in una vera e propria famiglia, tale per la semplice procreazione²²⁷. Del resto, "le stesse parole di filiazione, genitore e figlio, recano, etimologicamente, l'impronta della dimensione fisica in cui questo intimo rapporto è incarnato: il fatto del generare e del nutrire il figlio"²²⁸.

E' per tali ragioni, quindi, che il legislatore, già da tempo, avrebbe dovuto orientarsi, più che a dettare un'unica disciplina del rapporto di filiazione, a cancellare l'idea stessa della differenza, seppur formale, degli *status filiationis*, così da far emergere la convinzione che la nascita comporti l'appartenenza ad un gruppo familiare, vale a dire attribuisca lo *status* di figlio²²⁹. Si avvertiva, quindi, l'impellenza che le due categorie dei figli, nati in costanza di matrimonio e fuori da esso, annoverassero una disciplina il più possibile omogenea, per cui, ogni eventuale diversificazione avrebbe dovuto trovare debita motivazione²³⁰.

La legge di riforma, peraltro, ha il merito di aver analizzato la posizione del figlio nell'unicità di stato giuridico, della quale fanno parte non solo i doveri, ma anche e, principalmente, i diritti. I doveri del figlio, interagendo con i diritti,

effettivamente di grande rilievo già per il fatto stesso di esistere, essendo stata approvata sullo scorcio della scorsa legislatura parlamentare (il che poi ne spiega, non giustifica, imprecisioni, errori, omissioni)". L'Autore, ancora, rileva che soprattutto "essa segna (...) una svolta nell'evoluzione del diritto italiano delle persone e della famiglia, dopo anni di stagnazione, se non (...) di regresso". Positiva l'opinione di B. DE FILIPPIS, *La nuova legge sulla filiazione: una prima lettura*, cit., 291, che ritiene che la riforma, a fine legislatura, sia stata ottenuta "grazie alla tenacia di componenti politiche ed al particolare impegno di alcuni organi istituzionali".

²²⁵ G. BONILINI, *Manuale di diritto di famiglia*, Torino, 2006, 232.

²²⁶ Così, A. NICOLUSSI, *La filiazione nella cultura giuridica europea*, in *Civitas et Iustitia*, 2008, VI, 29 ss.; ID, *Diritto di famiglia e nuove letture della Costituzione*, in *Valori Costituzionali. Per i sessanta anni della Costituzione Italiana*, Atti del Convegno nazionale dell'U.G.C.I., Milano, 2010, 190.

²²⁷ A. NICOLUSSI, A. RENDA, *Ragioni e "implicazioni" della riforma della filiazione*, in AA. VV., *La nuova disciplina della filiazione*, Santarcangelo di Romagna, 2015, 25. Gli Autori precisano che "i genitori sono chiamati tali non perché sono sposati, ma perché sono procreatori".

²²⁸ Testualmente, A. NICOLUSSI, *La filiazione e le sue forme: la prospettiva giuridica*, in E. Scabini (a cura di), *Allargare lo spazio familiare: adozione e affidamento*, Milano, 2014, 3.

²²⁹ In questi termini, G. BONILINI, *Lo status o gli status di filiazione?*, in *Fam. pers. succ.*, 2006, 8-9, 681 ss.

²³⁰ Per un'analisi della normativa, con particolare riferimento al superamento delle diseguaglianze, cfr. V. SANTARSIERE, *Le nuove norme sui figli nati fuori dal matrimonio. Superamento di alcuni aspetti discriminatori*, in *Giur. mer.*, 2013, 3, 522.

vengono ad essere calati in un rapporto dialettico e di reciproco apporto con i genitori²³¹. Più chiaramente, è stata attuata un'unificazione dei diritti e dei doveri del figlio in quanto tale, che devono prescindere dall'esistenza di un vincolo di coniugio tra i genitori²³². Nello statuto dei diritti e doveri del figlio, come previsto all'art. 315 *bis* c.c., oltre ai tradizionali diritti al mantenimento, all'educazione ed all'istruzione, sono stati enunciati quelli del figlio all'assistenza morale, di crescere nella propria famiglia, di mantenere rapporti significativi con i parenti, nonché il diritto del figlio, che abbia compiuto dodici anni, ed anche di età inferiore se capace di discernimento, di essere ascoltato in tutte le procedure che lo riguardano (art. 315 *bis* c.c.)²³³.

Un'innovazione normativa, una rivoluzione culturale prima ancora che giuridica²³⁴, una modifica necessaria, quella della unificazione degli stati di filiazione, anche perché la giurisprudenza ordinaria, tranne che per alcune ipotesi, non ricorre al diritto vivente, quale interpretazione costituzionalmente e comunitariamente orientata. Anche la giurisprudenza costituzionale ha preferito non interferire in tema di diritto di famiglia, qualificando alcune norme costituzionali, ad esempio l'art. 30, co. III, Cost., come programmatiche e non precettive, in quanto sarebbe la legge ordinaria a dover assicurare ai figli nati fuori dal matrimonio una tutela giuridica e sociale "compatibile" con i diritti dei membri della famiglia legittima²³⁵.

3. *Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 di attuazione della legge delega ed il Regolamento in materia di filiazione (DPR 30 gennaio 2015, n. 26)*

²³¹ Così, A. BELLELLI, *I doveri del figlio verso i genitori nella legge di riforma della filiazione*, in *Dir. fam. pers.*, 2013, 2, 645 ss.

²³² Cfr. G. PAESANO, *Brevi riflessioni a margine della legge n. 219 del 10 dicembre 2012*, cit., 5.

²³³ Con riferimento al diritto del minore ad essere ascoltato, cfr. V. DI GREGORIO, *L'ascolto del minore nel quadro della riforma della filiazione*, in *Osservatorio nazionale del diritto di famiglia*, 2013, 1, 4 ss.

²³⁴ In questi termini, C. INGENITO, *Osservazioni a prima lettura della riforma della filiazione – Legge 10 dicembre 2012, n. 219*, cit., 920 ss. Per l'Autrice la legge "non costituisce uno strumento per incoraggiare le unioni fuori del matrimonio, ma è volta a fornire maggiore protezione ai figli, eguagliando i diritti dei figli naturali a quelli dei figli legittimi".

²³⁵ Si tratta delle riflessioni di V. CARBONE, *Riforma della famiglia: considerazioni introduttive*, cit., 225. Cfr. Corte cost. 17 giugno 1987, n. 229, in *Foro it.*, 1987, I, 2286.

Lo schema del successivo D.Lgs., 28 dicembre 2013, n. 154²³⁶, di attuazione della legge delega, ha inteso porre fine a quella “discriminazione sistematica”²³⁷, che ancora caratterizzava la posizione dei figli nati al di fuori del matrimonio. Esso si compone di quattro titoli: il Titolo I, recante modifiche al codice civile in materia di filiazione (artt. da 1 a 92); il Titolo II, inerente le modifiche ai codici penale, di procedura penale e di procedura civile in materia di filiazione (artt. da 93 a 95); il Titolo III (artt. da 96 a 102), concernente le modifiche alle leggi speciali in materia di filiazione; ed il Titolo IV (artt. da 103 a 107) recante disposizioni transitorie e finali²³⁸.

Tra le diverse modifiche normative, operate con il decreto, si evidenziano: il principio secondo cui la filiazione fuori dal matrimonio produce effetti successori nei confronti di tutti i parenti dei genitori, con la conseguente soppressione del “diritto di commutazione”²³⁹ e la sostituzione della nozione di “responsabilità genitoriale” al posto della precedente “potestà genitoriale”.

Altro aspetto su cui è stata posta attenzione è quello relativo alla disciplina del possesso di stato, requisito che, per effetto del D.Lgs. n. 154/2013, costituisce prova legale anche della filiazione fuori dal matrimonio, che viene così parificata pure sotto tale profilo alla filiazione nel matrimonio. La norma, inoltre, ha uniformato anche i requisiti per la dimostrazione del possesso di stato, non occorrendo più la prova che colui che affermi lo stato di figlio sia conosciuto con il cognome del padre. L’innovazione consente di far valere, incidentalmente in giudizio, la condizione di figlio nato fuori dal matrimonio anche a chi non è in grado di dimostrare di essere stato riconosciuto²⁴⁰.

²³⁶ D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, in *www.gazzettaufficiale.it*.

²³⁷ *Relazione conclusiva della Commissione per lo studio e l’approfondimento di questioni giuridiche afferenti la famiglia e l’elaborazione di proposte di modifica alla relativa disciplina*, cit., 14 e 144.

²³⁸ Per una compiuta analisi delle novità introdotte dal decreto, cfr. G. BUFFONE, *Le novità del “decreto filiazione”*, in *Il civilista*, 2014, 95 ss.

²³⁹ Infatti, l’art. 71, co. I, lett. d), dello schema di decreto legislativo di revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 luglio 2013, in attuazione della delega disposta con l’art 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, prevede espressamente l’abrogazione del terzo comma dell’art. 537 c.c.

²⁴⁰ U. SALANITRO, *La riforma della disciplina della filiazione dopo l’esercizio della delega (II parte)*, cit., 675 ss.

Il D.Lgs. n. 154/2013 ha, inoltre, provveduto, nell'art. 101, ad apportare modifiche alle norme di cui alla legge n. 218/1995²⁴¹ sul diritto internazionale privato che, come noto, mantenevano la distinzione tra figli legittimi e figli naturali e prevedevano anche la disciplina della legittimazione. Prima dell'intervento legislativo del 2013, dopo l'art. 33 L. n. 218/1995, dedicato alla "Filiazione", gli articoli 34 e 35, della medesima legge, erano riferiti, rispettivamente, alla "Legittimazione" e al "Riconoscimento di figlio naturale". Si è provveduto, dunque, ad abrogare il comma II del predetto art. 33, in base al quale era legittimo il figlio considerato tale dalla legge dello Stato di cui uno dei due genitori fosse cittadino al momento della nascita, nonché, come si vedrà successivamente, il menzionato art. 34, che disciplinava la legittimazione (cfr. art. 106 D.Lgs.154/2013). Si è, inoltre, eliminato dall'art. 35 ogni riferimento al figlio "naturale", restando la disposizione destinata ad operare in relazione al riconoscimento dello stato di figlio²⁴². In conseguenza di queste modifiche, risulta oggi operante un'unica norma sulla filiazione, ovvero l'art. 33 della legge n. 218/1995, che stabilisce che "lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio o, se più favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino". L'intervento del legislatore non si è limitato ad eliminare ogni riferimento ai figli "legittimi" e "naturali", sostituendoli con un unico riferimento ai "figli" (cfr. legge delega art. 2, co. I, lett. a)²⁴³, ma ha altresì provveduto a definire come norme di applicazione necessaria quelle disposizioni di diritto

²⁴¹ Il rinvio è agli artt. 33, 34, 35, 39 della L. n. 218/1995. Per una disamina delle norme di diritto internazionale privato, anteriormente alla riforma, cfr. G. CONETTI, *I rapporti familiari nella riforma del diritto internazionale privato*, in *Fam. e dir.*, 1995, 321.

²⁴² L'art. 35 della legge 31 maggio 1995, n. 218, come modificato dalla legge di riforma, in relazione al riconoscimento del figlio, prevede che le condizioni per il riconoscimento siano regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita o, se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene; la norma prosegue poi stabilendo che "se tali leggi non prevedono il riconoscimento si applica la legge italiana".

²⁴³ Per quanto riguarda i commi II e III dell'art. 33, nonché per il I comma dell'art. 35, in sede di commento alla legge n. 219/2012, riteneva che ciò che dovesse essere operato fosse un adeguamento linguistico, che escludesse ogni riferimento allo *status* legittimo o naturale del figlio, sostituendolo con l'espressione di figlio nato nel matrimonio e con quella di figlio nato fuori del matrimonio, M. MORETTI, *L'adeguamento delle norme di diritto internazionale privato*, in M. Dossetti, M. Moretti, C. Moretti (a cura di), *La riforma della filiazione. Aspetti personali, successori e processuali*, cit.,130.

italiano che sanciscono l'unicità dello stato di figlio (nuovo art. 33, co. IV, legge n. 218/1995)²⁴⁴.

Il decreto legislativo del 2013, peraltro, con l'introduzione della nuova disciplina sulle azioni di stato, di cui si dirà a breve, ha operato un vero e proprio bilanciamento tra due rilevanti interessi, rappresentati, rispettivamente, dalla necessità del figlio alla conservazione dello *status*, una volta acquisito, nonché dall'esigenza di accertamento della verità biologica con riferimento alla filiazione. Il punto di equilibrio, a completamento di quanto già detto con riguardo alla legge n. 219/2012, è stato, dunque, individuato nella previsione di termini speculari comuni alle azioni in questione.

Sul rapporto tra la legge delega n. 219/2012 ed il D.Lgs. n. 154/2013, potrebbe poi invocarsi la pronuncia della Corte costituzionale, che ha stabilito che “i principi posti dal legislatore delegante costituiscono, non solo base e limite delle norme delegate, ma anche strumenti per l'interpretazione della loro portata, e tali disposizioni devono essere lette, finché sia possibile, nel significato compatibile con tali principi, i quali a lor volta vanno interpretati alla luce della *ratio* della legge delega, per verificare se la norma delegata sia con questa coerente (*ex plurimis*, sentenze n. 237 del 2013, n. 119 del 2013, n. 272 del 2012 e n. 98 del 2008)”²⁴⁵.

In definitiva, è dato concludere che l'incastro armonico tra la legge n. 219/2012 ed il decreto delegato n. 154/2013, rende le due produzioni legislative un *corpus iuris* - per alcuni perfino privo di aporie o contraddizioni²⁴⁶ - e che, per certo, attribuisce riconoscimento formale alla famiglia dei figli accanto alla famiglia legittima, fondata sul matrimonio²⁴⁷.

²⁴⁴ Così, O. LOPES PEGNA, *Riforma della filiazione e diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. int.*, 2014, 2, 394 ss.

²⁴⁵ Corte cost., 6 ottobre 2014, n. 229, in *Riv. not.*, 2014, 6, 1224 ss.

²⁴⁶ Sono le parole di G. BUFFONE, *Le novità del “decreto filiazione”*, cit., 10. L'Autore, con riferimento alla legge 219/2012 - di cui aveva individuato la *Grundnorm* nelle tre disposizioni, giudicate vere e proprie linee - guida per l'esecuzione del mandato legislativo, ossia negli artt. 30 Cost., 315 e 315 *bis* c.c. - si è pronunciato con toni positivi, ritenendola una “risrittura della codificazione che, per novità ed intensità, supera la forza innovativa che, a suo tempo, aveva avuto la novella del 1975”.

²⁴⁷ Espressione di L. ROSSI CARLEO, *La famiglia dei figli*, in *Giur. it.*, 2014, 5, 1262 ss.

Ultimo riferimento normativo è relativo al Regolamento in materia di filiazione, DPR 30 gennaio 2015, n. 26²⁴⁸, emanato in attuazione dell'articolo 5, co. I, della legge 10 dicembre 2012, n. 219 ed entrato in vigore il 31 marzo 2015. Esso ha modificato il Regolamento dello Stato civile, di cui al DPR 3 novembre 2000, n. 396²⁴⁹, ed ha apportato la sostituzione, in tutto il testo, dell'espressione "figlio naturale" con "figlio nato fuori del matrimonio", e dell'espressione di "figli legittimi" con quella di "figli nati nel matrimonio". È stato, inoltre, eliminato dal Regolamento dello Stato civile l'aggettivo "incestuosi", sostituito con l'espressione "nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, ai sensi dell'articolo 251 del codice civile"; nonché sostituita la parola "potestà" con quella di "responsabilità genitoriale" e fissata a 14 anni l'età del figlio nato fuori del matrimonio, sotto la quale l'ufficiale di stato civile non può ricevere un riconoscimento in mancanza del consenso del genitore che lo ha riconosciuto per primo o della sentenza del tribunale per i minorenni che tiene luogo del consenso mancante.

4. *L'accertamento e la rimozione dello stato di figlio*

Pur dinnanzi agli innegabili meriti della legge n. 219/2012, non è mancato chi, con toni piuttosto aspri, ha sostenuto che, in realtà, l'unificazione dello stato di figlio, sia stato solo ciò che, "con squilli di trombe e rulli di tamburi"²⁵⁰, la L. 219/2012 ha proclamato di voler fare. Si argomenta dalla considerazione che la costituzione dello stato e le azioni di stato continuano, ad esempio, ad essere diverse, sicché l'unicità della categoria "figlio" non sarebbe effettiva²⁵¹. Una

²⁴⁸ DPR 30 gennaio 2015, n. 26, in *www.gazzettaufficiale.it*.

²⁴⁹ Rubricato "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile". Per un commento, cfr., *inter alios*, AA.VV., *Il nuovo ordinamento dello stato civile*, a cura di P. Stanzione, Milano, 2001, *passim*.

²⁵⁰ L. LENTI, *La sedicente riforma della filiazione*, cit., 202 ss.

²⁵¹ Sono le riflessioni di L. LENTI, *La sedicente riforma della filiazione*, cit., 202 ss., per il quale "ci sarebbe stata consegnata una legge che è una sedicente riforma", una "riformicchia". Per l'Autore si sarebbe trattato di "una curiosa legge *in fieri*, riprodotiva di un precedente schema di disegno di legge, "in parte una legge intesa a dare una riforma organica della materia secondo nuovi principi; in parte legge di delega al governo affinché emani successivamente uno o più

differenziazione, infatti, a seconda che i genitori siano o meno coniugati, permane ed è legata alle differenti modalità attraverso le quali il nato consegue lo *status* di figlio²⁵², avviene, cioè, l'accertamento della filiazione²⁵³.

Come noto, l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile, *ex art.* 236, co. I, c.c., costituisce prova della filiazione nel matrimonio²⁵⁴, ed è titolo da cui risulta formalmente lo stato di figlio²⁵⁵. Per la filiazione fuori del matrimonio, diversamente, occorre l'atto di riconoscimento.

Il sistema di attribuzione dello *status* del figlio nato da genitori coniugati è imperniato sulla regola di presunzione della paternità e della maternità, quale scelta in favore della certezza dei rapporti, a discapito della verità del concepimento.

Quanto alla presunzione di paternità, segnatamente, l'art. 2, lett. *d*), legge n. 219/2012, prevede che essa venga estesa a tutti i figli nati e concepiti durante il matrimonio²⁵⁶. La madre, inoltre, può escludere la paternità del marito

decreti legislativi di attuazione; in parte una legge di maldestra correzione di un pasticcio prodotto dall'insipienza tecnica della legge del 2006 sull'affido condiviso, ed altro ancora”.

²⁵² In questo senso, cfr. L. BALESTRA, *La dichiarazione giudiziale di paternità e maternità alla luce della riforma della filiazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, 4, 1223 ss. Cfr. M.G. STANZIONE, *Identità del figlio e diritto di conoscere le proprie origini*, Torino, 2015, 166.

²⁵³ Cfr. M. PORCELLI, *Spunti per una riforma del sistema di accertamento della filiazione*, in *Rivista giuridica del Molise e del Sannio*, 2012, 2-3, 403, che intende con la locuzione “accertamento della filiazione”, “il complessivo fenomeno attraverso il quale si individua lo *status filii* di una persona in relazione a coloro che l'hanno procreata e si garantisce la certezza di tale individuazione”. Cfr. le osservazioni di A. RENDA, *Equiparazione o unificazione degli status filiationis? Proposte per una riforma del sistema di accertamento della filiazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, I, 106 ss. Diversamente, M. BIANCA, *Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico*, cit., 507 ss., ritiene che l'uniformità delle diverse regole di accertamento della filiazione si sarebbe posta in contrasto con il principio di uguaglianza sostanziale.

²⁵⁴ Sull'efficacia probatoria dell'atto di nascita, si rinvia alle teorie riprodotte da M. Sesta, *Codice della famiglia* (a cura di), cit., 1243; ID, *Filiazione*, in *Enc. dir.*, Milano, 2000, 572 ss. Attribuisce all'atto di nascita, al pari di qualsiasi atto di stato civile, il valore di prova legale, A. MUSIO, *Delle registrazioni relative agli atti di nascita e agli atti di riconoscimento dei figli naturali*, in P. Stanzone (a cura di), *Il nuovo ordinamento dello stato civile*, cit., 146.

²⁵⁵ Così, A. CICU, *La filiazione*, cit., 6.

²⁵⁶ Già in diritto romano, si ricordi, l'attribuzione del figlio al padre era implicata a titolo presuntivo dalla convivenza coniugale di costui con la madre (*pater is est quem nuptiae demonstrant*). Cfr. A. GUARINO, *Diritto privato romano*, cit., 582. I.

dichiarando di non voler essere nominata nell'atto di nascita o che il figlio è stato generato fuori del matrimonio (cfr. artt. 232, co. II e 250, co. I, c.c.)²⁵⁷.

Il marito della madre, quindi, si presume padre del nato anche se il concepimento sia avvenuto prima della celebrazione del matrimonio e la nascita dopo di essa. Diversamente, nel sistema anteriore, il marito era considerato padre del nato nel matrimonio solo se il concepimento fosse avvenuto nell'ambito del rapporto coniugale, al punto che l'art. 232 c.c. collegava la presunzione di concepimento nel matrimonio alla nascita avvenuta non prima di centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio, ovvero non prima del periodo minimo occorrente a portare a termine la gestazione di un soggetto concepito nel rapporto coniugale²⁵⁸.

Per la filiazione che prescinde dal matrimonio, invece, il padre diviene tale in seguito al riconoscimento. Orbene, per evitare discriminazioni con la filiazione entro il matrimonio, si è ipotizzato di ricollegare la presunzione di paternità non al vincolo formale del matrimonio, ma al fatto della convivenza stabile nel periodo del concepimento²⁵⁹.

Una lacuna della legge è poi rinvenuta nell'assenza di previsioni relative all'accertamento della maternità, permanendo una marcata differenza tra i figli nati nel matrimonio e quelli nati al di fuori di esso²⁶⁰. Per i primi, infatti, l'instaurazione del rapporto consegue automaticamente dalla menzione della madre nell'atto di nascita del figlio, salvo che la donna dichiari di non voler essere nominata. Diversamente, nella filiazione da donna non coniugata, occorre l'atto volontario di riconoscimento. Il legislatore avrebbe potuto introdurre, anche per la donna nubile, l'accertamento automatico, ma non obbligatorio, della maternità

²⁵⁷ Sul punto, G. FERRANDO, *La legge sulla filiazione. Profili sostanziali*, cit., 533 si chiede se “la ‘signoria’ oggi riconosciuta alla madre non possa per così dire essere riequilibrata attribuendo al marito un potere in qualche modo speculare, ad esempio, consentendogli di opporsi alla dichiarazione della moglie”.

²⁵⁸ R. ROSSI, *Le azioni relative allo stato di figlio*, Milano, 2014, 9.

²⁵⁹ Così, L. LENTI, *La sedicente riforma della filiazione*, cit., 209, per il quale “al fine di formare l'atto di nascita si potrebbe attribuire la paternità in via presuntiva all'uomo che convive con la madre, sia o no sposato con lei, sulla base del solo dato *anagrafico*, che assumerebbe così un ruolo decisivo”.

²⁶⁰ Sul punto, M. MANTOVANI, *Questioni in tema di accertamento della maternità naturale e sistema dello stato civile*, in G. Ferrando e G. Laurini (a cura di), *La riforma della filiazione*, cit., 53 ss.

alla nascita (cfr. artt. 244, 263 c.c.)²⁶¹. La mancata costituzione automatica del rapporto, come si avrà modo di sottolineare, pone, peraltro, l'ordinamento giuridico italiano in una posizione opposta rispetto a quella della maggior parte degli altri ordinamenti, più coerenti con la Convenzione europea sullo stato giuridico dei figli nati fuori dal matrimonio²⁶², la quale dispone, all'art. 2, che "la filiazione materna di qualsiasi figlio nato fuori dal matrimonio risulta dal solo fatto della nascita"²⁶³. L'accertamento automatico è considerato altresì una garanzia per la donna e per il nato, al quale è assicurata la certezza dello *status* nei confronti della madre fin dalla nascita anche nelle ipotesi minoritarie in cui il riconoscimento non sia possibile²⁶⁴, e consente di attuare, in concreto, la responsabilità del genitore nella procreazione²⁶⁵.

Il legislatore se, da un lato, sul fronte delle modalità di accertamento della filiazione, pare ancora propendere per il *favor legitimitatis*, dall'altro, però, ha anche deciso di proteggere la verità biologica²⁶⁶ del concepimento attraverso i

²⁶¹ P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Costituzione e demolizione dello stato di figlio nato fuori del matrimonio*, in AA. VV., *La nuova disciplina della filiazione*, cit., 94.

²⁶² Conchiusa a Strasburgo, il 15 ottobre 1975 (*Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage*) e sottoscritta dall'Italia l'11 febbraio 1981.

²⁶³ "La filiation maternelle de tout enfant né hors mariage est établie du seul fait de la naissance de l'enfant". Un principio analogo era già stato affermato dalla Convenzione di Bruxelles del 12 settembre 1962, relativa a *l'établissement de la filiation maternelle des enfants naturels*, di cui fu autorizzata la ratifica con la legge n. 24 aprile 1967, n. 344. Cfr. le osservazioni di U. SALANITRO, *La riforma della disciplina della filiazione dopo l'esercizio della delega (II parte)*, in *Corr. giur.*, 2014, 5, 675 ss.

²⁶⁴ Si pensi al caso di morte della madre durante il parto o di nascita da donna in coma, in morte cerebrale. Riflette, in tal senso, G. FERRANDO, *La legge sulla filiazione. Profili sostanziali*, cit., 534. Cfr. L. LENTI, *La sedicente riforma della filiazione*, cit., 206, per il quale la regola dell'automatismo appare necessaria, "nell'ordine di idee dell'unificazione dello stato di figlio", per evitare la discriminazione tra il caso della donna sposata, ove tale regola opera, e quello della donna non coniugata, con "le conseguenze che potrebbero derivare per il figlio riguardo all'acquisto immediato dello stato".

²⁶⁵ Cfr. M. PORCELLI, *Spunti per una riforma del sistema di accertamento della filiazione*, cit., 412.

²⁶⁶ Cfr. Corte cost., 6 luglio 2006, n. 266, in *Foro it.*, 2006, I, c. 3290 ed *ivi*, 2007, I, c. 705, con nota di M. FORTINO, *Diritto di famiglia: il favor veritatis vince un'altra battaglia, ma non diventa valore assoluto*; in *Giur. it.*, 2007, 1381, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del precedente art. 235 c.c. (ora abrogato), relativo al disconoscimento di paternità, nella parte in cui subordinava la prova diretta del DNA a quella indiretta dell'adulterio. Cfr. Cass. civ., 29 settembre 2013, n. 21882, in www.leggiditalia.it, per cui, in caso di nascita per fecondazione naturale, la genitorialità è conseguenza giuridica del concepimento, sicché è esclusivamente decisivo l'elemento biologico e, non occorrendo anche una cosciente volontà di procreare, nessuna

meccanismi di disconoscimento della paternità o di impugnazione del riconoscimento non veridico, prevedendo limiti temporali a favore della certezza dei rapporti²⁶⁷. Sia l'azione di disconoscimento della paternità, che quella relativa all'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità sono, infatti, simmetriche in ordine ai termini di decadenza, determinati nell'anno dal momento della nascita del figlio, oppure dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita²⁶⁸. La vera novità è rappresentata dall'inserimento di un termine quinquennale definitivo, decorrente dalla nascita o dall'avvenuto riconoscimento del figlio, oltre il quale non sono più attivabili le azioni in esame. L'unico soggetto al quale l'ordinamento accorda l'imprescrittibilità per l'esercizio delle medesime, risulta essere il figlio. Prima della riforma della filiazione, invece, l'azione di impugnazione di riconoscimento non veridico era imprescrittibile per chiunque ne avesse interesse, emergendo, solo attualmente, un allineamento tra le azioni di stato. Da tali modifiche deriva che se, da un lato, sia diventato più semplice rispetto al passato, per il figlio, disconoscere una paternità che non corrisponda al vero, dall'altro, è meno agevole, rispetto alla disciplina anteriore, impugnare un riconoscimento non veridico, per tutti i legittimati diversi dal figlio²⁶⁹.

Dal punto di vista probatorio, occorre sottolineare, con riguardo all'azione di disconoscimento della paternità, che la legge delega (art. 2, lett. *d*) ha incaricato il governo di procedere alla "ridefinizione" della disciplina della stessa, con riferimento in particolare all'art. 235, primo comma, nn. 1), 2) e 3), del codice civile, nel rispetto dei principi costituzionali. L'art. 243 *bis* c.c. stabilisce, quindi, al comma secondo, che "chi esercita l'azione è ammesso a provare che non

rilevanza può attribuirsi al "disvolere" del presunto padre, una diversa interpretazione ponendosi in contrasto con l'art. 30 Cost., fondato sul principio della responsabilità che necessariamente accompagna ogni comportamento potenzialmente procreativo.

²⁶⁷ G. VASSALLO, *Unicità dello stato di figlio e abbandono della differenza fra figli legittimi e naturali*, in AA.VV., *La famiglia dopo le riforme*, a cura di G. Cassano, Milano, 2015, 61.

²⁶⁸ Così, A.M. IADECOLA, *Il principio di unificazione dello status di figlio*, in *Dir. fam. pers.*, 2014, 1, 364 ss.

²⁶⁹ G.F. BASINI, *La filiazione fuori del matrimonio*, in AA. VV., *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da G. Bonilini, *Filiazione e adozione*, IV, Milano, 2016, 3602.

sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre”²⁷⁰. Dunque, la prova della non paternità del marito è libera²⁷¹ e si varrà delle indagini genetiche ed ematologiche, senza che debbano essere dimostrate le circostanze della mancata coabitazione, dell’impotenza e dell’adulterio, cui si riferiva l’art. 235 c.c.²⁷². Entro il quinquennio dalla nascita del figlio dovrà essere garantito al padre presunto l’accesso alla tutela di disconoscimento, ove risulti che costui abbia acquisito, entro l’anno, la prova scientifica dell’incompatibilità genetica o ematica.

Al contrario, la proponibilità dell’azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, dopo l’anno dall’annotazione dell’atto di riconoscimento, è limitata alla sola ipotesi della successiva scoperta dell’impotenza, da parte dell’autore del riconoscimento, entro il quinquennio dalla suddetta annotazione²⁷³.

Infine, pare opportuno precisare che i commi da 7 a 10 dell’art. 104, D.Lgs. n. 154/2013 prevedono la disciplina intertemporale delle azioni di stato e del riconoscimento dei figli. Quanto all’azione di disconoscimento della paternità, l’art. 104, co. IX, del D.Lgs. n. 154/2013 fissa nell’entrata in vigore del decreto medesimo il momento iniziale per il computo del termine di cinque anni, previsto per la decadenza dalla relativa azione. Similmente, l’art. 104, co. X, D.Lgs. n. 154/2013 prevede che “nel caso di riconoscimento di figlio annotato sull’atto di nascita prima dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo, i termini per proporre l’azione di impugnazione, (...), decorrono dal giorno dell’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo”. Tali soluzioni non soddisfano, atteso

²⁷⁰ E’opportuno precisare che, in precedenza, la disciplina relativa all’azione di disconoscimento della paternità era collocata all’art. 235 c.c., relativo ai presupposti dell’azione, e all’art. 244 c.c. quanto ai profili processuali. La riforma, invece, ha espressamente abrogato l’art. 235 c.c. e racchiuso tutta la normativa negli artt. 243 *bis* c.c. e 244 s.s. c.c., inseriti in capi diversi del titolo VII del libro I.

²⁷¹ M. DOGLIOTTI, *La nuova filiazione fuori del matrimonio: molte luci e qualche ombra*, in *Fam. e dir.*, 2014, 5, 480 ss. discute di “liberalizzazione” del disconoscimento di paternità, con l’eliminazione dei rigidi presupposti già peraltro variamente ridimensionati dagli interventi della Corte costituzionale.

²⁷² Cfr. M. SESTA, *L’accertamento dello stato di figlio dopo il decreto legislativo n. 154/2013*, in *Fam. e dir.*, 2014, 5, 454 ss.

²⁷³ A. BARLETTA, *Diritto di azione e limiti all’impugnazione del riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, 4, 1573 ss.

che se, da un lato, la previsione del termine di decadenza quinquennale trova fondamento nella necessità di evitare il prolungarsi dell'incertezza dello stato di figlio²⁷⁴, dall'altro, però, non si giustifica la diversità di trattamento tra i nati prima e quelli nati dopo la riforma²⁷⁵.

5. *La nuova disciplina della parentela*

La tradizionale differenza tra stati di filiazione, come rilevato, si è riverberata anche all'interno delle relazioni parentali. Si è già detto che la Carta costituzionale non abbia recepito un ampio concetto di "parentela naturale", tanto che il giudice di legittimità ha sostenuto l'idea dell'inesistenza, nell'ordinamento giuridico italiano, di un'organica normativa imperniata su un unitario stato di filiazione, riferibile a tutte le persone che, ai sensi dell'art. 74 c.c., discendano dallo stesso stipite²⁷⁶.

L'orientamento prevalente, in dottrina, ha ritenuto che la questione della irrilevanza della parentela naturale, si configurasse come un "vergognoso marchio di ingiustizia nel nostro diritto di famiglia"²⁷⁷. La garanzia costituzionale di ogni tutela giuridica e sociale ai figli nati fuori del matrimonio, infatti, "significa che ad essi deve competere la pienezza della posizione giuridica inerente alla

²⁷⁴ Sul tema, cfr. R. ROSETTI, *Nuove regole di accertamento della filiazione*, in M. Bianca (a cura di), *Filiazione. Commento al decreto attuativo*, cit., 55 ss.

²⁷⁵ N. CIPRIANI, *Problemi di diritto intertemporale*, in AA. VV., *La nuova disciplina della filiazione*, cit., 310. L'Autore individua margini di incostituzionalità della regola e sottolinea la differenza con la disciplina prevista in caso di disconoscimento, laddove era già dettato il termine di decadenza di sei mesi o di un anno per i genitori, ragion per cui la novità introdotta con il D.Lgs. n. 154/2013 è consistita nel solo limite temporale dei cinque anni dalla nascita oltre il quale l'azione non è più esperibile. Di talché, chi fosse già decaduto per essere trascorso il semestre o l'anno, non può in ogni caso essere rimesso in termini. Diversamente, l'impugnazione del riconoscimento era prima imprescrittibile, mentre ora, per i soggetti diversi dal figlio, è soggetta al termine di decadenza annuale.

²⁷⁶ Cass. civ., 10 settembre 2007, n. 19011, in *Giust. civ.*, 2008, 2477. Con tale pronuncia, la Corte negò l'invocata qualità ad una parente collaterale di quinto grado, tale affermata ai sensi dell'art. 572 c.c. ai fini successori ed in mancanza di altri eredi legittimi.

²⁷⁷ C.M. BIANCA, *I parenti naturali non sono parenti? La corte costituzionale ha risposto: la discriminazione continua?*; cit., 598.

filiazione: posizione che comprende quella di compartecipe alla famiglia del genitore²⁷⁸.

Alcune eccezioni alla irrilevanza della parentela naturale, limitatamente a quella in linea retta, erano rinvenibili nella previsione per cui gli ascendenti fossero tenuti a fornire i mezzi necessari per allevare i nipoti ogni volta in cui i genitori non ne disponessero (art. 148 c.c.), si trattasse sia di figli legittimi, che di figli naturali; ancora, la disciplina degli alimenti prevedeva un obbligo reciproco tra ascendenti e discendenti, anche se naturali (art. 433, nn. 2 e 3, c.c.). Alla parentela “naturale” si attribuiva rilevanza solo per gli effetti specificamente indicati dalla legge, in materia di impedimenti alla celebrazione del matrimonio (art. 87 c.c.)²⁷⁹ e di disciplina della rappresentazione (artt. 467 e 468 c.c.). Ancora, si pensi alla rilevanza del comportamento dei parenti naturali ai fini di stabilire la sussistenza o meno dello stato di abbandono, a norma della legge 4 maggio 1983, n. 184²⁸⁰. L’art. 6, della legge 24 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni di

²⁷⁸ C.M. BIANCA, *I parenti naturali non sono parenti? La corte costituzionale ha risposto: la discriminazione continua?*; cit., 598; cfr. G. FERRANDO, *Principio di eguaglianza, parentela naturale e successione*, cit., 64 ss.

²⁷⁹ La norma stabilisce che non possono contrarre matrimonio fra loro: 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta; 2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini; 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote; 4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili; 5) gli affini in linea collaterale in secondo grado; 6) l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti; 7) i figli adottivi della stessa persona; 8) l’adottato e i figli dell’adottante; 9) l’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato. Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione. L’autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo. Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 84. Per effetto della riforma della filiazione, dalla norma è stata eliminata la locuzione “filiazione naturale”, di talché, la disposizione, nella parte in cui sanciva l’espressa applicabilità del divieto di contrarre matrimonio sussistente tra fratelli e sorelle e tra zio/a e nipote anche nelle ipotesi in cui il rapporto fosse dipeso da filiazione naturale, è stata abrogata *in parte qua*. Tra le modifiche introdotte, sempre dalla legge n. 219/2012, oltre alla eliminazione dalla rubrica della norma della parola “affiliazione”, sono stati abrogati i divieti contenuti nel co. II e ad essa riferiti. Diversamente, permane il riferimento all’affiliazione, nel co. IV dell’art. 87 c.c., ed esso si giustificerebbe in ragione degli effetti che l’istituto, benché soppresso, è ancora suscettibile di produrre con riguardo ai rapporti di affiliazione ancora esistenti nel nostro ordinamento. In questi termini, G. AUTORINO STANZIONE, *Manuale di diritto di famiglia*, Torino, 2015, 58.

²⁸⁰ Lo rileva P. VERCELLONE, *La filiazione*, in *Tatt. dir. civ. it.*, fondato da F. Vassalli, Torino, 1987, 2, 155.

immobili urbani), poi, comprende tra coloro che succedono nel contratto, in caso di morte del conduttore, i parenti ed affini con lui stabilmente conviventi.

Si ammetteva, per lo più, la rilevanza giuridica della sola parentela in linea retta, con l'esclusione del vincolo in linea collaterale²⁸¹, salvo eccezioni, quale, ad esempio, il t.u. n. 1092 del 1973, che stabiliva che la pensione di reversibilità spettasse agli orfani, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, legittimi o naturali che fossero (cfr. artt. 82, 83, 84 del t. u. 29 dicembre 1973, n. 1092). Ancora, gli artt. 93 e 96 della legge sul diritto di autore (L. 22 aprile 1941, n. 633) subordinano la pubblicazione di corrispondenze epistolari ed altri scritti di analoga natura nonché la divulgazione del ritratto di una persona, ove il soggetto interessato sia morto, al consenso di parenti, tra i quali, in mancanza di parenti più stretti, i fratelli e le sorelle, gli ascendenti e i discendenti fino al quarto grado.

Una disciplina della parentela che si riferisca solo a quella "legittima", escludendo, quindi, quella naturale, continuerebbe a determinare una violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. A seguito dell'entrata in vigore della riforma del 2012, pertanto, è stata effettuata una rilettura dell'art. 74 c.c., in maniera costituzionalmente orientata, in armonia con gli art. 3 e 30 Cost., al fine di ricondurre il concetto di parentela alla comune discendenza da uno stesso stipite, vale a dire al rapporto di sangue, piuttosto che al matrimonio²⁸². Del resto, da quanto emergeva dalla nozione di parentela prevista dal codice civile, i parenti naturali erano definibili come "parenti" proprio perché discendenti da uno stesso stipite²⁸³. E, ancorché si fosse voluta desumere la non parentela degli stessi dalla norma che stabiliva che il riconoscimento non producesse effetti che riguardo al genitore da cui venisse fatto, si sarebbe potuto opporre che, in realtà, tale

²⁸¹ In questi termini, M. VELLETTI, *La nuova nozione di parentela (art. 74 c.c., come modificato dall'art. 1, co. 1, l. n. 219/2012)*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, 3, 441 ss.

²⁸² Così, G. FERRANDO, *La successione tra parenti naturali: un problema aperto*, cit., 313 ss.

²⁸³ Cfr. in tal senso, F. PROSPERI, *La famiglia non "fondata sul matrimonio"*, Napoli, 1980, 119, per cui la nozione di parentela "riguarda tanto il vincolo di consanguineità che scaturisce dal rapporto matrimoniale, che quello che trova origine al di fuori di tale ambito". Cfr. U. MAJELLO, *Della filiazione naturale e della legittimazione*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di A. Scialoja-G. Branca, Bologna-Roma, 1982, 108; M. SESTA, *Il diritto di famiglia*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da M. Bessone, Torino, 1999, IV, 108 ss; C.M. BIANCA, *Diritto civile. 2*, Milano, II ed., 2002, cit., 20 ss.; P. UBALDI, *La posizione del figlio naturale*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. Zatti, *Filiazione*, a cura di G. Collura, L. Lenti, M. Mantovani, Milano, II, 2002, 278 ss.

disposizione sancisse solo la regola per cui il riconoscimento effettuato da un genitore non potesse intersecare la posizione dell'altro.

L'intervento determinante della riforma della filiazione è dato, quindi, senza dubbio, dal pieno riconoscimento giuridico dei rapporti di parentela naturale. Il nuovo art. 74 c.c.²⁸⁴, infatti, per effetto della L. n. 219/2012, prevede che “la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo”²⁸⁵.

Dal punto di vista pratico, con decorrenza dal 1 gennaio 2013, è, dunque, venuta meno la distinzione tra la parentela legittima e quella naturale. Da ciò, come si dirà, è derivata anche la modifica di molti altri ambiti del diritto civile, quali la successione necessaria e legittima (cfr. artt. 536 e 565 c.c.), gli impedimenti alla celebrazione del matrimonio (cfr. art. 87, n. 1, c.c., come modificato dalla L. n. 219/2012), il riconoscimento dei figli incestuosi (cfr. art. 251 c.c., modificato dalla L. n. 219/2012), l'obbligazione alimentare (cfr. art. 433 c.c., come modificato dal D.Lgs. n. 154/2013), l'esercizio della responsabilità genitoriale (cfr. art. 317 *bis* c.c., come modificato dal D.Lgs. n. 154/2013), l'amministrazione di sostegno (cfr. art. 406 c.c.), l'impresa familiare (cfr. art. 230 *bis* c.c.), la surrogazione dell'assicuratore (cfr. art. 916 c.c.), la corresponsione delle indennità di mancato preavviso e di fine rapporto in caso di morte del prestatore di lavoro (cfr. art. 2122 c.c.), la risarcibilità dei danni morali per la morte di un parente, l'esclusione della dichiarazione di adottabilità di un minore (cfr. art. 11, co. I, L. n. 184/1983), la protezione del diritto morale d'autore (cfr. artt. 23, 93, 96, L. 22 aprile 1941, n. 633), la successione nel contratto di locazione di immobili urbani in caso di morte del conduttore (art. 6, L. 27 luglio 1978, n. 392; art. 3, L. 9 dicembre 1998, n. 431), la disciplina della

²⁸⁴ Per un commento al novello art. 74 c.c., cfr. F. BARTOLINI, M. BARTOLINI, *Commentario sistematico del diritto di famiglia*, Piacenza, 2015, 363. Per una riflessione sulle novità introdotte dal D.Lgs. n. 154/2013 cfr. A. ARCERI, *I diritti dei legittimari alla luce delle recenti riforme*, in M. Dogliotti (a cura di), Milano, 2014, 75 ss.

²⁸⁵ Per F. BARTOLINI, M. BARTOLINI, *Commentario sistematico del diritto di famiglia*, cit., 364, “la menzione del minore adottato nel testo dell'art. 74 c.c. serve attualmente a sottolineare l'unicità dello *status* di figlio, a privare di senso l'aggettivazione di 'legittimo' contenuta nella norma di legge sull'adozione e a riunire in una sola affermazione di diritto positivo tutte le fattispecie che conducono al medesimo risultato giuridico della filiazione rilevante per l'ordinamento”.

fecondazione artificiale eterologa effettuata in violazione dell'art. 4, co. III, della legge sulla procreazione medicalmente assistita (art. 9, co. I e III, L. 19 febbraio 2004, n. 40), ecc.²⁸⁶.

Quanto all'interpretazione dell'art. 74 c.c., autorevole dottrina ha ritenuto che sarebbe stato più opportuno evitare la precisazione “sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso”, atteso che “nulla aggiunge alla lapidaria (e sufficiente) statuizione iniziale in tema di parentela, ed anzi tradisce la sopravvenienza di scorie concettuali riconducibili alla superata concezione che attribuiva rilevanza al matrimonio per individuare diversi ‘tipi’ di filiazione”²⁸⁷. Come anticipato, la lettera dell'art. 74 c.c. - per cui sono parenti coloro che discendono dallo stesso stipite - non era enucleata in modo da escludere la parentela naturale, sembrando, piuttosto, volta ad uno schema onnicomprensivo²⁸⁸.

6. *Gli effetti della riforma in tema di filiazione adottiva*

Nel procedere all'interpretazione dell'art. 74 c.c., risulta imprecisa altresì l'ultima frase della norma ove si fa riferimento al figlio adottivo, atteso che, se la parentela è il vincolo tra le persone che discendono dallo stesso stipite, il presupposto non può verificarsi nel caso in cui il figlio è adottivo²⁸⁹.

Ebbene, dalla nuova previsione dell'art. 74 c.c. e, quindi, dall'ormai ampia nozione di parentela è esclusa, in maniera esplicita, solo l'adozione di persone maggiorenni di cui agli artt. 291 ss. c.c.

Non è mancato chi abbia ritenuto ingiustificabile che permanga la discriminazione nei confronti di tali soggetti, soprattutto nei casi in cui l'adozione

²⁸⁶ Classificazione di M. LUPO, Sub *art. 74 c.c.*, in G.F. Basini, G. Bonilini, M. Confortini (a cura di), *Codice di famiglia, minori, soggetti deboli*, Torino, 2014, 319.

²⁸⁷ S. PATTI, *Riflessioni conclusive*, in AA. VV., *La riforma della filiazione*, a cura di C.M. Bianca, cit., 1212. Ritiene lecito dubitare che fosse indispensabile la precisazione contenuta nell'art. 74 c.c., “posto che la discendenza da uno stesso stipite è formula tale da comprendere anche la generazione avvenuta al di fuori del matrimonio”, F. PROSPERI, *Unicità di “status filiationis” e rilevanza della famiglia non fondata sul matrimonio*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2013, 277.

²⁸⁸ Lo rileva A. ALBANESE, *La successione legittima tra passato e futuro*, cit., 1965 ss.

²⁸⁹ S. PATTI, *Riflessioni conclusive*, in AA. VV., *La riforma della filiazione*, a cura di C.M. Bianca, cit., 1212.

avviene immediatamente dopo il compimento del diciottesimo anno di età²⁹⁰. Si è sottolineata anche la problematicità dei rapporti tra fratelli, entrambi adottati nell'ambito dello stesso nucleo familiare, quando l'uno sia stato adottato da minorenni e l'altro quando ha raggiunto la maggiore età²⁹¹. Contrariamente, altra parte della dottrina, considerando che l'adozione avrebbe ormai perso la sua originale funzione di creare il rapporto di parentela tra adottato ed adottante, si è pronunciata favorevolmente alla scelta del legislatore di escludere, nell'ultima parte dell'art. 74 c.c., l'adozione di maggiorenni. Tanto, alla luce del fatto che il tipo di adozione regolato dall'art. 291 c.c., risponda piuttosto ad esigenze di solidarietà sociale alle persone in stato di debolezza economica o relazionale²⁹². La ragione di tale scelta, quindi, risiederebbe nel fatto che, nell'adozione di maggiore di età, i diritti e i doveri dell'adottato verso la famiglia di origine non vengano meno e lo stesso vale per il vincolo di parentela²⁹³.

Una riflessione merita anche la precisazione contenuta nell'art. 74 c.c., per cui la parentela sorge anche in caso di adozione di minori.

Apparentemente, l'interrogativo si porrebbe non per tutte le adozioni dei minori di età di cui alla legge n. 184/1983, ma solo per quelle cc.dd. "in casi particolari" di cui all'art. 44 della legge sull'adozione, perché quelle realizzate secondo il procedimento previsto dalla legge n. 184/1983, comportavano già il sorgere dei legami di parentela ai sensi dell'art. 27 della legge stessa, ove oggi è disposto che "per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome (...). Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali".

Il punto di partenza per la soluzione della questione potrebbe essere quanto sostenuto nella Relazione illustrativa alla proposta di decreto legislativo,

²⁹⁰ L. LENTI, *La sedicente riforma della filiazione*, cit., 203, il quale ritiene, pertanto, che "il trattamento differenziato dell'adozione del maggiorenne potrebbe forse essere comprensibile, data la profonda differenza delle circostanze, nei casi in cui l'adottante è una persona abbastanza avanti negli anni e l'adottato una persona molto più giovane che svolge un'attività di aiuto alla persona".

²⁹¹ Così, nel suo nutrito repertorio di questioni, M. DOSSETTI, *La parentela*, in M. Dossetti, M. Moretti, C. Moretti (a cura di), *La riforma della filiazione. Aspetti personali, successori e processuali*, cit., 26.

²⁹² Si tratta della tesi di V. SANTARSIERE, *Le nuove norme sui figli nati fuori dal matrimonio. Superamento di alcuni aspetti discriminatori*, cit., 523.

²⁹³ G. SCHIAVONE, *Status di filiazione, nuovo concetto di parentela ed effetti successori: gli strumenti di protezione*, in *Jus*, 2014, 3, 516, nt. 11.

predisposta dalla commissione ministeriale incaricata, ove è affermato che “quanto alla posizione dei minori adottati ai sensi dell’articolo 44 della legge n. 184/1983, che disciplina l’adozione in casi particolari, in questa ipotesi è la stessa legge che richiama, all’articolo 55, le norme del codice civile che disciplinano l’adozione dei maggiori di età (in particolare gli artt. 293, 294, 295, 299, 300 e 304), evidenziando l’analogia tra gli istituti, che trova il suo fondamento nella conservazione, anche nell’adozione in casi particolari, dei legami tra adottato e famiglia di origine. Pertanto, proprio in virtù del conferimento dello stato di figli agli adottati minori di età in stato di abbandono, le norme del codice civile che attribuivano particolari diritti (soprattutto in materia successoria) agli adottati non sono state modificate in quanto riferite agli adottati maggiori di età”.

Parte della dottrina, quanto alla motivazione tecnica del richiamo fatto dall’art. 55 della legge n. 184/1983 alle norme del codice civile sull’adozione dei maggiorenni, da applicare dunque all’adozione dei minori in casi particolari, non ha avvertito difficoltà nel ritenere che l’art. 1 della legge n. 219/2012, modificando l’art. 74 c.c., abbia tacitamente abrogato l’art. 55 della legge n. 184/1983, nella parte in cui richiama l’art. 300, co. II, c.c., ultimo periodo, per cui “l’adozione non induce alcun rapporto civile tra (...) l’adottato e i parenti dell’adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge”²⁹⁴.

Inoltre, c’è chi ha ritenuto che l’affermazione contenuta nell’art. 74 c.c. novellato sia pleonastica in relazione all’adozione legittimante e che, quindi, non possa che riferirsi all’adozione in casi particolari, prevista dagli articoli 44 e seguenti della legge n. 184/1983, argomentando dalla successiva esclusione dell’adozione di maggiorenni. Come a dire che se il legislatore avesse voluto ritenere esclusa anche l’adozione in casi particolari l’avrebbe detto, come ha fatto

²⁹⁴ Sono le osservazioni di P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Il nuovo status di figlio e le adozioni in casi particolari*, in *Fam. e dir.*, 2013, 8-9, 838, per cui, peraltro “non pare poter essere utilizzato, al fine di affermare la formale compatibilità tra il nuovo art. 74 ed il combinato disposto di cui all’art. 55 della legge sull’adozione con l’art. 300 c.c., il riferimento di quest’ultima disposizione alle “eccezioni previste dalla legge”, considerando l’adozione del minore di età in casi particolari una di quelle ipotesi di eccezione alla mancanza di effetti legittimanti delle adozioni sottoposte alla disciplina dell’art. 300 c.c. Il richiamo alle eccezioni di legge di cui all’art. 300 c.c. è, infatti, indubbiamente rivolto al singolo effetto di parentela e non alla possibilità che un’adozione pur astrattamente ricadente nel tipo regolato possa avere effetti di parentela”. Cfr. A. CAGNAZZO, *La parentela*, in AA. VV. *Modifiche al codice civile e alle leggi speciali in materia di filiazione*, cit., 58.

per quella di cui agli artt. 291 ss. c.c. Da ciò, anche per questa tesi, deriverebbe un contrasto di norme risolvibile con i criteri ordinari, ovvero con un superamento dell'articolo 55 della legge n. 184, e con un'abrogazione del suo richiamo all'articolo 300 c.c. Per concludere, così, che la riforma abbia inciso sulla natura dell'adozione *ex art. 44* e seguenti, avvicinandola maggiormente all'altro istituto²⁹⁵.

Si è, in merito, anche sottolineato come non avrebbe senso, da un lato, consentire l'adozione in casi particolari per esigenze peculiari del minore e, dall'altro, escludere l'inserimento del bambino, a pieno titolo, nella famiglia dell'adottante²⁹⁶. Peraltro, se la qualifica di "figlio legittimo" è cancellata e sostituita con quella di "figlio", non si ammetterebbe che il figlio adottato nei casi di cui all'art. 44 L. n. 184/1983 possa restare escluso dalla rete parentale dell'adottante, solo perché la legge non gli attribuisce espressamente la qualifica di figlio legittimo²⁹⁷.

Allora, si è ritenuto ammissibile un superamento del nuovo articolo 74 c.c., non essendo irragionevole, vista la diversa funzione delle adozioni del maggiorenne e del minore, sia pur in casi particolari, una diversa estensione degli effetti dell'una e dell'altra nei confronti dei parenti. Ciò, argomentando dal fatto che l'adozione del minore *ex art. 44* L. n. 184/1983 abbia una funzione di tipo familiare e non di tipo patrimoniale, come quella del maggiorenne, e tende a dare all'adottato una nuova famiglia²⁹⁸. Peraltro, un'eventuale considerazione dei

²⁹⁵ Queste, le parole di B. DE FILIPPIS, *La nuova legge sulla filiazione: una prima lettura*, cit., 292. Per M. DOSSETTI, *Finalità, struttura e contenuto della L. 10 dicembre 2012, n. 219*, cit., 12, "l'estensione dell'ambito di efficacia della parentela adottiva avrà come effetto l'abrogazione implicita del rinvio agli artt. 300, co. II, e 304 c.c., contenuto nell'art. 55, l. 184/1983, per cui, da ora in avanti, i minori adottati con adozione in casi particolari entrano a pieno titolo nella famiglia dell'adottante". In termini di tacita abrogazione, con conseguente assimilazione degli effetti dell'adozione in casi particolari all'adozione "legittimante", anche F. PROSPERI, *Unicità di "status filiationis" e rilevanza della famiglia non fondata sul matrimonio*, cit., 278.

²⁹⁶ A. PALAZZO, *La riforma dello status della filiazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 2, 268, per cui l'art. 55 l. ad., di cui auspica una riformulazione, dovrebbe essere modificato "nella parte in cui richiama l'art. 300, co. II, c.c., con l'esclusione del rapporto di parentela tra adottante e famiglia dell'adottato".

²⁹⁷ In questo senso, L. LENTI, *La sedicente riforma della filiazione*, cit., 203.

²⁹⁸ G. FERRANDO, *La nuova legge sulla filiazione. Profili sostanziali*, cit., 528. Interpretazione restrittiva, anche per M. FINOCCHIARO, *Scatta la parentela tra figlio e congiunti del genitore*, in *Guida al dir.*, 2013, 5, 61 per cui "la disposizione è applicabile unicamente in presenza di adozione di maggiori di età, mentre nel caso di adozione di minori in casi particolari (...), trova

minori adottati in casi particolari come destinatari della norma appare poco condivisibile, non solo dal punto di vista formale, ma anche da quello sostanziale. Infatti, le fattispecie *ex art. 44 L. n. 184/1983* riguardano minori che vengono a trovarsi in situazioni particolari o svantaggiate ed un'esclusione di tali soggetti significherebbe creare una situazione di sperequazione in danno proprio dei più deboli²⁹⁹.

Seppur, tuttavia, da parte della dottrina, gli effetti della parentela siano stati attribuiti dal nuovo art. 74 c.c. anche agli adottati in casi particolari, è necessario interrogarsi sulla compatibilità di tali effetti con il tratto caratteristico di questo tipo di adozione, costituito dalla previsione normativa del mantenimento delle relazioni con la famiglia di origine ed, in particolar modo, con i genitori biologici, come testimoniato, ad esempio, dall'aggiunta del cognome di origine a seguito di quello dell'adottante³⁰⁰. Non devono trascurarsi altresì le difficoltà che può ingenerare il doppio stato di filiazione di questi minori nell'applicazione di alcune norme, quali, ad esempio, l'art. 433 c.c., in tema di alimenti, atteso che gli adottati in uno dei casi particolari, di cui all'art. 44, l. n. 184/1983, potrebbero trovarsi nella condizione di dover adempiere alle obbligazioni alimentari non solo dei fratelli e delle sorelle di sangue, ma anche di quelli adottivi³⁰¹. Altre problematiche potrebbero sorgere con riferimento agli artt. 406, 407 e 417 c.c., relativi all'amministrazione di sostegno, all'interdizione e all'inabilitazione, ai minori riconducibili in forza dell'art. 74 c.c., e le maggiori difficoltà si

applicazione la prima parte dell'articolo 74, con conseguente instaurarsi del rapporto di parentela anche tra il minore e i parenti dell'adottante (o degli adottanti) con conseguente superamento dell'articolo 55 della legge n. 184 del 1983 nella parte in cui - quanto all'adozione nei casi particolari - rinvia all'articolo 300, co. II, del c.c., secondo cui (...) "l'adozione non induce alcun rapporto civile ... tra l'adottato e i parenti dell'adottante ...". L'Autore, proseguendo, esclude che, per effetto della nuova formulazione dell'art. 74 c.c. possa affermarsi che in caso di "adozione in casi particolari" si creino "rapporti civili" tra "l'adottante e la famiglia dell'adottato" (...). In una tale eventualità manca tra tali soggetti (...) quella "discendenza da uno stesso stipite" postulata dall'articolo 74 del c.c. perché si configurino rapporti di parentela (o altri rapporti civili).

²⁹⁹ A. BUSACCA, *Semplicemente figli*, cit., 17. Anche l'Autrice, alla luce dell'interpretazione letterale della norma, per cui gli effetti non si producono nei confronti degli adottati maggiori di età, ai sensi dell'art. 291 c.c., afferma che "l'adozione in casi particolari resta comunque un'adozione di minori, assimilata all'adozione *ex art. 291* quanto agli effetti".

³⁰⁰ Così, P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Il nuovo status di figlio e le adozioni in casi particolari*, cit., 840.

³⁰¹ A. CAGNAZZO, *La parentela*, cit., 71.

prospettano in ambito successorio, stante la possibilità che, in talune circostanze, si determini un concorso tra parenti dell'adottato e parenti dell'adottante³⁰².

Diversa, invece, l'opinione di chi ritiene che, ancorché la nuova disposizione preveda espressamente l'esclusione del vincolo di parentela solo con riguardo agli adottati maggiori di età, sia necessario procedere ad un'interpretazione estensiva del testo della legge, stante la sostanziale identità, quanto agli effetti, della disciplina tra adozione dei maggiorenni e adozione in casi particolari. La contraria soluzione comporterebbe, infatti, l'abrogazione del combinato disposto dell'art. 55 L. n. 184/1983 e delle norme del codice civile da esso richiamate, abrogazione di cui, per tale tesi, non vi è traccia nella legge che, se così interpretata, finirebbe per modificare radicalmente gli effetti dell'adozione in casi particolari, equiparandola sostanzialmente a quella ordinaria. Né è ipotizzabile, per questo orientamento, una terza via, che faccia salvi i caratteri dell'adozione in casi particolari e al contempo ammetta la creazione di coesistenti rapporti di parentela dell'adottato con i genitori biologici e quelli adottivi. Ciò significherebbe, infatti, collocare il figlio in più famiglie, stravolgendo la natura stessa della società familiare³⁰³.

Non è mancato, infine, chi abbia posto l'accento sulla varietà di situazioni descritte dall'art. 44 L. n. 184/1983, proponendo che il legislatore delegato provveda a distinguere dalle altre l'ipotesi in cui il minore venga adottato da un parente o da un terzo con precedenti e significativi rapporti e quella in cui

³⁰² Osservazioni di M. LUPO, Sub art. 74 c.c., cit., 316.

³⁰³ E' la tesi di M. SESTA, *L'unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari*, cit., 236 ss. Cfr. C. ALESSANDRELLI, *Disposizioni generali*, cit., 221. Parimenti, per A. MAGNANI, *Il principio di unicità dello stato giuridico di figlio. Il nuovo concetto di parentela. Riflessi successori*, Relazione tenuta al Convegno "Legittimi, naturali, adottivi: figli tutti uguali dopo la Legge n. 219/2012?", Pavia, 24 maggio 2013, 44 ed in *Riv. not.*, 2013, 1, 680 s., gli adottati maggiori di età ed i minori adottati in casi particolari, "non sussistendo alcun rapporto civile con la famiglia dell'adottante, non succedono (art. 300, richiamato, per l'adozione dei minori in casi particolari, dall'art. 55, L. n. 183/1984) ai fratelli e alle sorelle". Per C. M. BIANCA, *La legge italiana conosce solo figli*, cit., 2, nt. 7, "la nuova disposizione precisa che il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiorenni di età. Il vincolo di parentela con le famiglie degli adottanti deve ugualmente escludersi quando si tratti di adozione in casi particolari". Contrariamente, M. DOSSETTI, *Finalità, struttura e contenuto della L. 10 dicembre 2012, n. 219*, cit., 12, ritiene che "i figli adottivi, in realtà, saranno titolari di una doppia condizione di figli, nei confronti della famiglia adottiva e nei confronti della famiglia di sangue, poiché la norma non incide sul richiamo, contenuto nell'art. 55, l. 184/1983, all'art. 300, co. I, c.c."

costui venga adottato dal coniuge del suo genitore. Casi, questi, nei quali, per tale dottrina, non sussistendo abbandono, permane il rapporto con i parenti originari del minore sicchè non avrebbe senso la sovrapposizione con altri parenti³⁰⁴.

Interessanti riflessioni sono state formulate, anche all'indomani dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 154/2013, sul campo della filiazione adottiva, laddove si è detto che, poiché la c.d. "adozione piena" parifica l'adottato al figlio nato nel matrimonio, il legislatore non ha ritenuto necessario citarlo posto che si sarebbe trattato di un'inutile ripetizione. Per concludere, così, che allorchè viene citato espressamente "l'adottato" è perché ci si vuole riferire a quei soggetti per i quali la legge non prevede una totale parificazione ai figli nati nel matrimonio o fuori del matrimonio e riconosciuti, tanto che mantengono un legame con la famiglia di origine³⁰⁵. La dottrina riflette sul fatto che la contraria soluzione comporterebbe l'abrogazione dell'art. 55, L. n. 184/1983, abrogazione di cui non vi sarebbe traccia né nella L. n. 219/2012, né nel decreto n. 154/2013, che, se diversamente interpretati, finirebbero per stravolgere gli effetti dell'adozione nei casi particolari³⁰⁶. Peraltro, si è anche sottolineato che, consentire un'abrogazione tacita dell'art. 55, L. n. 184/1983, nella parte in cui richiama l'art. 300, co. II, ultimo periodo, c.c., significherebbe favorire una generalizzata adozione da parte dei *single*, considerando, infatti, che nei casi di cui all'art. 44, L. 184/1983, può adottare anche una persona singola³⁰⁷.

7. *La nuova disciplina del riconoscimento*

³⁰⁴ Così, M. DOGLIOTTI, *Nuova filiazione: la delega al governo*, cit., 292. Contrariamente, P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Il nuovo status di figlio e le adozioni in casi particolari*, cit., 844, nt. 6.

³⁰⁵ Precisazioni contenute in *Relazione conclusiva della Commissione per lo studio e l'approfondimento di questioni giuridiche afferenti la famiglia e l'elaborazione di proposte di modifica alla relativa disciplina*, cit., 142, 174 e 175.

³⁰⁶ M. SESTA, *L'unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari*, cit., 239 ss. Favorevole all'interpretazione estensiva è anche C. ALESSANDRELLI, *Disposizioni generali*, cit., 221. Cfr. R. CAMPIONE, *Parentela e consanguineità*, in *Giur. it.*, 2014, 5, 1278 ss.

³⁰⁷ Sul punto si rinvia a L. LENTI, *La sedicente riforma della filiazione*, cit. 204.

Al novellato art. 74 c.c., si collega, come anticipato, la disciplina contenuta nell'art. 258 c.c., secondo cui “il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso”³⁰⁸.

In forza delle predette disposizioni normative, quindi, il soggetto, una volta conseguito lo stato di figlio, a seguito della nascita da genitori coniugati, del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale, diventa parente delle persone che discendono dallo stesso stipite dei suoi genitori. Ciò vale, come si vedrà di seguito, anche per il figlio nato da genitori tra loro parenti.

Si è ben lontani, quindi, dall'impostazione che, per lungo tempo, ha negato rilevanza giuridica alla parentela naturale, allorché si riteneva che la filiazione naturale dovesse esaurire i suoi effetti giuridici nel rapporto tra genitore e figlio, senza toccare la posizione dei parenti del primo³⁰⁹. Per effetto della riforma del 2012 ed anche in attuazione delle prescrizioni europee in merito³¹⁰, si è pervenuti

³⁰⁸ Interessanti, in merito alla lettura del novello art. 258 c.c., le osservazioni di R. PICARO, *Stato unico della filiazione. Un problema ancora aperto*, Torino, 2013, *passim*; S. TROIANO, *Le innovazioni alla disciplina del riconoscimento del figlio naturale*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, 451; G. FREZZA, *Gli effetti del riconoscimento*, *ivi*, 2013, 493.

³⁰⁹ Cfr. F. SANTORO PASSARELLI, *Parentela naturale, famiglia e successione*, cit., 27 ss.; A. TRABUCCHI, *Il titolo alla successione legittima e l'affermazione di un diritto al di là della legge*, in *Riv. dir. civ.*, 1979, I, 505 ss.

³¹⁰ Ritiene “necessaria” ed attuata con la legge n. 219 del 2012, una riscrittura degli artt. 74 e 258 c.c. soprattutto considerando che gli stessi, nella vecchia disposizione, “autorizzavano la formulazione della teoria secondo cui i rapporti di parentela possono derivare unicamente da giuste nozze, in quanto solo il matrimonio fornisce certezza di rapporti, laddove il riconoscimento di figlio naturale, soggetto alla possibilità di revoca, non può fondare stabili relazioni parentali”, B. DE FILIPPIS, *La nuova legge sulla filiazione: una prima lettura*, cit., 292. Anche per G. FERRANDO, *La nuova legge sulla filiazione. Profili sostanziali*, cit., 527, “le modifiche introdotte dalla legge 219 sono, quindi, non solo opportune, ma necessarie, (...), fissando in modo inequivoco la regola che la parentela dipende dalla generazione (o dall'adozione) e non dal matrimonio”. Positiva, anche la riflessione di L. LENTI, *La sedicente riforma della filiazione*, cit., 202, per cui “la modifica più importante divenuta ormai diritto vigente è quella della parentela, attesa da decenni e conforme, finalmente, alle prescrizioni della giurisprudenza della Corte eur. dir. uomo”. A reputare che la nuova lettera dell'art. 74 c.c., garantisca il rispetto della vita familiare “senza distinzione tra famiglia legittima ed illegittima, osservando gli art. 8 e 14 CEDU”, V. SANTARSIERE, *Le nuove norme sui figli nati fuori dal matrimonio. Superamento di alcuni aspetti discriminatori*, cit., 523 ss. L'Autore, peraltro, ritiene che il nuovo dettato dell'articolo 258 c.c. “si inserisce nel fondamento giuridico della novella: tutelare i figli nati fuori dal matrimonio a vedere sanciti i rapporti parentali di essi con la famiglia del genitore”.

al punto da attribuire al figlio naturale, anche con riguardo alla disciplina del riconoscimento, “singole, definite e relative porzioni di parentela”³¹¹.

Risulta radicalmente modificata, come detto, la nozione di famiglia legale, che non appare più necessariamente fondata sul matrimonio, considerato che i vincoli giuridici tra i suoi membri prescindono da esso. Ne deriva l’interrogativo della coerenza di questa nuova impostazione rispetto alla lettera del comma I dell’art. 29 Cost., che pone il matrimonio quale elemento costitutivo della famiglia, e dell’ultimo comma dell’art. 30 Cost.³¹². Affermazione, questa, cui parte della dottrina ha ritenuto possibile replicare richiamando la funzione sociale delle formazioni intermedie sancita sempre dalla Costituzione, ovvero dall’art. 2, funzione nella quale collocare la rivisitazione, ad opera della L. n. 219 del 2012, dei rapporti parentali³¹³.

Ebbene, come già rilevato, non sono mancati isolati orientamenti per i quali l’art. 74 c.c. avrebbe un contenuto limitativo, rispetto al precedente, in quanto non solo parrebbe contrapporre la filiazione all’interno del matrimonio a quella che da esso prescinde totalmente, ma escluderebbe del tutto l’esistenza di parentela in caso di adozione. Il nuovo articolo 74 del codice civile, infatti, per tale tesi, dovrebbe essere letto in relazione all’articolo 258, co. I, c.c., nella sua formulazione anteriore alle modifiche recate dalla novella del 2012 che, come noto, estendeva gli effetti del riconoscimento solo al genitore che lo avesse effettuato e non, quindi, tra il figlio e i parenti del genitore, come pure tra il genitore e i discendenti del figlio. La critica prosegue rilevando come l’art. 30 della Costituzione, nell’assicurare ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima,

³¹¹ Come osserva P. UBALDI, *La posizione del figlio naturale*, cit., 326. Riflettevano sul fatto che l’art. 258 c.c., prima della riforma del 2012-2013, non fosse stato ancora dichiarato incostituzionale, L. VIGNUDELLI, A. ARCERI, *Il diritto di commutazione tra tradizione ed evoluzione: i figli naturali sono ancora lontani da un piena ed effettiva equiparazione*, cit., 358.

³¹² Sono le osservazioni di M. SESTA, *L’unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari*, cit., 233 ss., per il quale “la prospettazione della questione può sembrare eccentrica, se si pensa che la legge di cui si tratta è stata auspicata da autorevoli studiosi proprio per attuare principi costituzionali ed è stata approvata con larghissime maggioranze”. Tuttavia, secondo l’Autore, “non pare così agevole conciliarne gli effetti con il modello costituzionale di famiglia”.

³¹³ G. RECINTO, *Legge n. 219 del 2012: responsabilità genitoriale o astratti modelli di minore età*, cit., 1476 ss.

imponga di equiparare i figli naturali ai legittimi nei rapporti con i loro genitori, non già in quelli con i parenti del padre o della madre. Per effetto dei nuovi articoli 74 e 258, co. I, c.c., invece, deve concludersi che, intervenuto il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio o la sentenza dichiarativa della paternità o maternità nessun vincolo si crei “tra il ‘figlio’ e ‘il genitore’ (nonché la sua famiglia) che non l’ha riconosciuto (o nei cui confronti non è stata esperita, o è stata esperita con risultato negativo l’azione di declaratoria del rapporto di filiazione), mentre sussiste parentela - a ogni effetto (e non come in precedenza ‘salvo i casi previsti dalla legge’) e, quindi, soprattutto, ai fini successori - anche tra il figlio e i parenti del genitore”³¹⁴.

Non possono non menzionarsi anche ulteriori perplessità paventate dalla dottrina. Segnatamente, si è ritenuto che l’estensione della filiazione ai parenti, comporterebbe una deformazione degli effetti del riconoscimento che, rispetto ad essi, non potrebbe fungere da mero accertamento, ma dovrebbe assumere un’efficacia costitutiva. La soluzione plausibile, allora, sarebbe quella di interpretare la norma nel senso di ritenere che “l’estensione degli effetti” debba essere riferita agli effetti della parentela, e non della filiazione, come risulta dalla lettera dell’articolo³¹⁵.

In definitiva, al netto delle perplessità esposte, il merito della disposizione normativa novellata si riscontra, soprattutto, nel prendere atto della sussistenza di un “fenomeno sociale sufficientemente definito”, costituito dai parenti, da intendersi come “nucleo minimo di comunità nella quale il figlio riconosciuto è inserito”³¹⁶.

³¹⁴ E’ la critica impostazione di M. FINOCCHIARO, *Scatta la parentela tra figlio e congiunti del genitore*, cit., 60 ss. P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Il nuovo status di figlio e le adozioni in casi particolari*, cit., 838, pur sottolineando la “centralità” della disposizione nella trama del nuovo status di filiazione, ne evidenzia, tuttavia, la forte problematicità, anche alla luce del fatto che l’effettiva portata della norma sia divenuta subito oggetto di acceso dibattito.

³¹⁵ In questo senso, V. CAREDDA, *Spunti evolutivi sull’art. 258 c.c.: il riconoscimento, la parentela, la famiglia*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2015, 2, 393. L’Autrice postula che tale interpretazione apparirebbe “coerente con il significato storico-politico dell’innovazione, per il quale il figlio non instaura solo un rapporto con il genitore che lo ha riconosciuto (o due rapporti, se riconosciuto da entrambi), ma si trova inserito nella rete di parentele di costui (o costoro)”.

³¹⁶ V. CAREDDA, *Spunti evolutivi sull’art. 258 c.c.: il riconoscimento, la parentela, la famiglia*, cit., 388.

Ciò consegue, non solo dalla lettura del novello art. 258 c.c., ma di altre norme che suggellano l'esistenza di rapporti significativi del minore con i parenti: si pensi agli artt. 337 - *ter* c.c., per cui "il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale" e 315 *bis*, co. II, c.c., ai sensi del quale "il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti".

Resta, infine, aperta la questione relativa ai legami parentali non riconosciuti per mancata autorizzazione giudiziale, per assenza dei requisiti di riconoscibilità, per l'inefficacia di un riconoscimento privo dei necessari assenti e consensi o per la semplice inattività del genitore, che non ha riconosciuto, o del figlio, che non abbia proposto azione per la dichiarazione giudiziale³¹⁷. Prima della riforma si riteneva che in tutti questi casi non sussistesse parentela, sulla considerazione che a tal fine fosse necessario accertare il rapporto di filiazione attraverso un atto di riconoscimento o una dichiarazione giudiziale. Ebbene, l'art. 258 c.c. novellato non elimina la possibilità che vi siano persone che non abbiano uno stato di filiazione accertato legalmente. Del resto, il legislatore, anche in altre occasioni, ha riconosciuto rilievo alla mera consanguineità: basti pensare, come già detto, all'art. 87 c.c., relativo alla parentela in senso biologico nell'ambito dei divieti matrimoniali; ancora, all'art. 11, L. n. 184/1983, che si riferisce ai parenti fino al quarto grado del minore non riconosciuto³¹⁸, e, quindi, presuppone che fra questi ed il minore stesso non possa che sussistere un mero rapporto di parentela biologica non accertata giudizialmente o legalmente³¹⁹.

8. Figli "incestuosi" e superamento del divieto di riconoscimento

³¹⁷ M. DOSSETTI, *Le modifiche a disposizioni del codice civile in materia di filiazione*, in M. Dossetti, M. Moretti, C. Moretti (a cura di), *La riforma della filiazione. Aspetti personali, successori e processuali*, cit., 19 ss.

³¹⁸ La norma prevede che "quando dalle indagini previste nell'articolo precedente risultano deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità, salvo che esistano istanze di adozione ai sensi dell'articolo 44. In tal caso il tribunale per i minorenni decide nell'esclusivo interesse del minore".

³¹⁹ Osservazioni di A. CAGNAZZO, *La parentela*, cit., 73.

8.1. La nuova disciplina dei “figli incestuosi” introdotta dalla L. n. 219/2012

I problemi relativi al riconoscimento di figli nati fuori dal matrimonio si sono prospettati anche con riguardo ai figli cc.dd. incestuosi.

Preliminarmente, è opportuno rammentare che per filiazione derivante da incesto si intende la generazione in seguito ad un rapporto tra parenti in linea retta all’infinito o in linea collaterale di secondo grado, nonché tra affini in linea retta. Perché si verifichi l’incesto è necessario che l’unione che ha dato vita al concepimento sia avvenuta dopo la celebrazione del matrimonio da cui deriva l’affinità. Va sottolineato, inoltre, che l’unione è incestuosa anche nel caso in cui il vincolo familiare fra i genitori dipenda da adozione, in quanto l’art. 27, co. I, L. n. 184/1983 dispone che l’adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti³²⁰. Ancora, la nascita da un rapporto incestuoso si potrebbe configurare nel caso di generazione mediante procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo³²¹, ricorrendo al patrimonio genetico di donatore o di donatrice.

In passato, come rilevato, alla base dell’antico principio di non riconoscibilità dei figli incestuosi vi era la convinzione di ravvisare nel rapporto un “attentato all’ordine naturale dei rapporti interpersonali”³²². Risultava, tuttavia, contrario ai principi costituzionali attribuire una posizione deteriore ad alcune persone, in conseguenza di atti censurabili posti in essere da altri³²³.

In questo senso operava il disegno di legge n. 2805, approvato dal Senato della Repubblica il 16 maggio 2012. Con esso, infatti, cadeva il limite previsto nell’art. 251 c.c., per cui si stabiliva che il riconoscimento del figlio “incestuoso”

³²⁰ Ricostruzione di T. AULETTA, *La filiazione derivante da incesto*, in AA.VV., *La riforma della filiazione*, a cura di C.M. Bianca, Padova, 2015, 232.

³²¹ In tal senso, P. VERCELLONE, *La filiazione*, cit., 89.

³²² Così, Corte cost., 28 novembre 2002, n. 494, cit.

³²³ E’ la ricostruzione di M. FINOCCHIARO, *Cancellato il divieto di riconoscere i figli incestuosi*, in *Guida al dir. Focus online*, 2013, 2, 70. Cfr., precedentemente, V. CARBONE, *E’ costituzionalmente legittimo il divieto di riconoscere il figlio incestuoso?*, in *Fam. e dir.*, 2002, 463.

dovesse essere autorizzato dal giudice, avuto riguardo esclusivamente all'interesse del figlio ed alla necessità di evitargli qualsiasi pregiudizio.

Ciò, tuttavia, significava che potevano residuare casi nei quali il giudice poteva negare l'autorizzazione al riconoscimento del figlio. Tanto legittimava la permanenza, nell'ordinamento giuridico italiano, della tipologia dei figli irricognoscibili, con uno statuto giuridico successorio che, pertanto, non sarebbe stato quello dei figli, ma dei figli non ricognoscibili, di cui agli artt. 580 e 594 c.c.³²⁴.

Con la legge di riforma del 10 dicembre 2012, n. 219³²⁵, l'art. 251 c.c., nella sua "formulazione positiva"³²⁶, si intitola "Autorizzazione al riconoscimento" e prevede che "il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere ricognosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio"³²⁷. Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal tribunale per i minorenni"³²⁸.

³²⁴ Si tratta dell'impostazione di V. BARBA, *La successione mortis causa dei figli naturali dal 1942 al disegno di legge recante "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali"*, cit., 666. Per una completa analisi degli artt. 279, 580 e 594 c.c. cfr. anche G. PALAZZOLO, *I diritti successorii dei figli non matrimoniali*, in *Rass. dir. civ.*, 2010, 4, 1116 ss.

³²⁵ Il testo di questa legge leggasi in www.camera.it.

³²⁶ Come affermato da M. CINQUE, *Profili successorii nella riforma della filiazione*, cit., 657 ss., che si riferisce alla locuzione "può essere ricognosciuto".

³²⁷ Con la legge n. 219 del 2012, per A. MAGNANI, *Il principio di unicità dello stato giuridico di figlio. Il nuovo concetto di parentela. Riflessi successorii*, cit., 13, "viene rimosso il divieto di riconoscimento dei figli dei parenti, perché gravemente contrastante con lo spirito della riforma, che ha voluto non far gravare sui figli le colpe dei genitori o meglio dell'unione deplorabile dei loro genitori". Per M. BIANCA, *L'uguaglianza dello stato giuridico dei figli nella recente L. n. 219 del 2012*, cit., 205 ss., bene ha fatto la l. n. 219 a rimuovere un'odiosa discriminazione che portava a discriminare i figli solo in ragione delle colpe dei genitori". Per A. BUSACCA, *Semplicemente figli*, cit., 20, "accanto alla centrale considerazione dell'interesse del minore, viene in rilievo anche la situazione del genitore, il grado di maturità e la possibilità di adempiere all'ufficio genitoriale, nonché il contesto nel quale il figlio verrebbe ad essere cresciuto ed educato". L'Autrice ritiene opportuno citare, tra le prime applicazioni giurisprudenziali della riforma: Trib. Catanzaro, 5 marzo 2013, in www.ilcaso.it, con cui è stato autorizzato il riconoscimento del minore proprio in considerazione del contesto familiare, che avrebbe aiutato la giovane madre a vivere con coscienza e consapevolezza l'esperienza della genitorialità.

³²⁸ Sull'autorizzazione del riconoscimento di minore di età da parte del tribunale per i minorenni, cfr. B. DE FILIPPIS, *La nuova legge sulla filiazione: una prima lettura*, cit., 294, per cui "la norma non indica le forme che il procedimento di autorizzazione deve assumere. Interpretando in senso

E' evidente, dalla lettera della norma, che la buona fede del genitore non sia più condizione necessaria per l'autorizzazione al riconoscimento e che, nel caso di affinità in linea retta, non sia più richiesta la dichiarazione di nullità del matrimonio da cui la stessa derivi. E', invece, sempre necessaria, a prescindere dalla buona o mala fede del genitore, l'autorizzazione del giudice per evitare che dal riconoscimento possa derivare qualsiasi pregiudizio³²⁹.

Ebbene, seppure le nuove disposizioni abbiano suscitato polemiche, perché da taluno si è ritenuto che ne derivasse la "legalizzazione" delle unioni incestuose, in realtà, può più correttamente affermarsi che il legislatore abbia inteso sovvertire l'antica concezione per cui la riprovazione del rapporto instaurato dai genitori debba riflettersi in una discriminazione giuridica a carico dei figli³³⁰. Oggi, infatti,

estensivo il disposto dell'art. 38 disp. att. c.c., secondo il quale nei procedimenti di affidamento e mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 e seguenti del codice di procedura, si può ritenere che anche questo tipo di controversia segua il rito indicato". Sospetta che "in qualche angolo recondito della mente del legislatore vi fosse l'intenzione di imporre un procedimento di autorizzazione anche per il riconoscimento del figlio maggiorenne, riguardo al quale non era necessario precisare la competenza", L. LENTI, *La sedicente riforma della filiazione*, cit., 206, per il quale, altrimenti, non sarebbe stata precisata qui la competenza per il caso di figlio minore, ma nel nuovo art. 38 disp. att. cod. civ., ove invece non se ne fa menzione". Per M. FINOCCHIARO, *Cancellato il divieto di riconoscere i figli incestuosi*, cit., 71, "la competenza è - in caso di autorizzazione al riconoscimento di un figlio di età maggiore - del tribunale in composizione collegiale ordinario, diversamente, ove il riconoscendo è un minore, del tribunale per i minorenni". Per G. LISELLA, *Riconoscimento di figlio nato da relazione incestuosa e autorizzazione del giudice*, cit., 6, "la competenza del tribunale ordinario potrebbe rimanere operativa soltanto per il maggiorenne incapace, segnatamente per l'interdetto o il beneficiario di amministrazione di sostegno a questo equiparato ex art. 411, co. 4, c.c."

³²⁹ La contrarietà all'interesse del minore va intesa nel senso precisato da Cass. civ., 3 novembre 2011, n. 2645, in *Mass. Giust. civ.*, 2011, 2, 178 ss., ossia come esistenza di un "pericolo di un pregiudizio così grave per il minore da compromettere seriamente il suo sviluppo psico-fisico".

³³⁰ Così, G. CASABURI, *La nuova disciplina della filiazione: gli obiettivi conseguiti e le prospettive (specie inaspettate) future*, cit., 831. E' noto che la norma abbia suscitato pesanti polemiche, paventandosi addirittura il rischio che essa comportasse una sostanziale legittimazione dell'incesto e, comunque, che fosse in contrasto con il reato di incesto previsto dall'art. 564 c.p. Sul punto si rinvia anche all'analisi di F. PROSPERI, *Unicità di "status filiationis" e rilevanza della famiglia non fondata sul matrimonio*, cit., 279, per il quale "l'incesto apre interrogativi angosciosi, tradendo i ruoli che consentono alla famiglia di assolvere alle proprie funzioni". L'Autore soggiunge che "ritenere, però, che consentire ai genitori incestuosi di riconoscere i propri figli, quando ciò sia conforme all'interesse dei figli stessi, significhi legittimare di fatto l'incesto appare del tutto infondato, non vedendosi la ragione per cui una tale possibilità dovrebbe mitigare la riprovazione del comportamento tenuto dai genitori. Al contrario, è invece del tutto evidente l'irragionevolezza di far dipendere la condizione della prole dalla buona o mala fede dei genitori, non potendo in alcun modo considerarsi i figli responsabili delle modalità del proprio comportamento".

il riconoscimento viene ammesso in via generale, pur essendo sottoposto alla valutazione del giudice nella considerazione dell'interesse del figlio³³¹.

In definitiva, da un atteggiamento punitivo nei confronti di genitori, che procreavano pur essendo legati da vincoli di parentela, al fine di valorizzare la famiglia come istituzione basata sul matrimonio, si è passati ad un atteggiamento premiale nei confronti dei figli nati da queste relazioni³³². Il che val quanto dire che, in virtù della riforma, si possa discutere di “genitori incestuosi”, verso il cui atto o rapporto permane un giudizio di disvalore, più che di “figli incestuosi”, eliminando, così, tale “disonorevole etichetta”³³³. Ci si deve astenere, dunque, da alcun giudizio di riprovazione verso il figlio, onde evitare di assoggettarlo ad una condanna per un comportamento a lui non imputabile³³⁴.

La riforma in questione, peraltro, non era più rinviabile, soprattutto dopo che la Corte costituzionale aveva reso ammissibile la dichiarazione giudiziale, anche nel caso di nascita da parenti stretti, considerando che il divieto fosse in contrasto con il diritto del figlio alla propria identità, a conseguire uno *status* pienamente tutelato. Si affermava, più chiaramente, che il divieto di accertamento del rapporto di filiazione generato dall'incesto comportasse una “*capitis deminutio* perpetua e irrimediabile” per il figlio, conseguente ad un comportamento altrui, incompatibile con l'art. 2 della Costituzione per violazione del diritto all'identità personale, riconosciuto anche all'art. 8 della Convenzione dell'ONU sui diritti del

³³¹ Proprio per verificare l'importanza del cambiamento giuridico e culturale in questo ambito, E. FALLETTI, *Il riconoscimento del figlio naturale dopo la riforma*, cit., 134, fa riferimento ad una giurisprudenza risalente agli ultimi anni del Novecento “dove si dichiarava addirittura che il riconoscimento del figlio incestuoso fosse contrario all'ordine pubblico”. Si tratta di Cass. civ., 10 marzo 1995, n. 2788, in *Riv. dir. int.*, 1996, 1068, per cui “l'ordine pubblico internazionale, che preclude l'applicazione di norme straniere richiamate dal diritto internazionale privato, va identificato con i principi fondamentali che caratterizzano l'ordinamento in un determinato momento storico e trovano la loro espressione nei principi costituzionali e in quelli contenuti nelle convenzioni o nelle dichiarazioni internazionali comuni a tutti gli Stati. Costituiscono espressione di tali principi fondamentali il divieto di riconoscimento e dichiarazione giudiziale di paternità in contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato, i limiti posti al riconoscimento dei figli incestuosi nonché la valutazione preventiva di ammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità e della sua corrispondenza all'interesse del figlio minore”.

³³² M. SCALISI, *Considerazioni sulla riforma delle norme in materia di filiazione - Studio CNN n. 113-2013/C*, in www.notaisalerno.it.

³³³ Espressione riconducibile a G. AUTORINO STANZIONE, *Manuale di diritto di famiglia*, cit., 381.

³³⁴ In questi termini, A. FALCONE, *Prime applicazioni della riforma della filiazione: la contestata riconoscibilità dei figli nati da incesto*, in www.filodiritto.com, 6 marzo 2014.

fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989³³⁵. Era apparso paradossale, pertanto, che all'accertamento di *status* si potesse giungere solo giudizialmente, e non in via volontaria³³⁶.

La legge, quindi, ha disciplinato in modo uniforme i due modi di accertamento, ponendo al centro non la condotta dei genitori, ma l'interesse del figlio, che diventa titolare di diritti soggettivi per l'esplicazione della propria personalità³³⁷.

8.2. Autorizzazione giudiziale e dubbi di illegittimità costituzionale

Da quanto emerso, la possibilità di riconoscere figli nati da incesto non è incondizionata, restando subordinata all'autorizzazione del giudice. Presupposto, questo, in alcuni casi, tutt'altro che necessario o, addirittura, discriminatorio, in quanto manterrebbe in vita una categoria particolare di figli, qualificabile come coloro che hanno bisogno di un provvedimento giudiziale per poter essere riconosciuti³³⁸.

Peraltro, la disciplina normativa, introdotta dalla nuova legge, esprimerebbe un evidente approccio adultocentrico, poichè prevedendo il riconoscimento dei figli incestuosi previa autorizzazione del giudice, non positivizza in modo

³³⁵ Si tratta dell'orientamento espresso da Corte cost., 28 novembre 2002, n. 494, cit.

³³⁶ G. FERRANDO, *I diritti negati dei figli incestuosi. Studi in onore di C. M. Bianca*, Milano, 2005, 211.

³³⁷ Così, G. FERRANDO, *La nuova legge sulla filiazione. Profili sostanziali*, cit., 531. Per V. SANTARSIERE, *Le nuove norme sui figli nati fuori dal matrimonio. Superamento di alcuni aspetti discriminatori*, cit., 524 "rileva l'interesse del figlio per salvarlo dalla possibilità di ricevere un danno piuttosto che un vantaggio, *escamotage* usato *ante* 2012 dagli interpreti dogmatici a giustificare il diniego del riconoscimento dei figli nati da incesto". Per M. FINOCCHIARO, *Superate le ultime discriminazioni esistenti ma la tecnica legislativa suscita perplessità*, cit., 71, "non può non plaudirsi alle scelte del legislatore del 2012 che (...) ha anteposto ai pregiudizi che prima circondavano i genitori di tali figli, responsabili di una condotta così profondamente rifiutata dalla coscienza sociale, e gli innocenti figli, la tutela dei figli stessi considerandoli sempre riconoscibili - previa autorizzazione giudiziale - a prescindere dalla buona o mala fede dei genitori al momento del concepimento".

³³⁸ Così, B. DE FILIPPIS, *La nuova legge sulla filiazione: una prima lettura*, cit., 294.

adeguato l'interesse del minorenni al riconoscimento, neppure ne valorizza la volontà, bensì quella degli adulti³³⁹.

Attribuire al giudice il compito di valutare che cosa sia nell'interesse di una persona maggiorenne, oppure, benché ancora minorenni, abbia avuto attribuito il pieno potere di autodeterminazione da un'altra norma di legge, potrebbe comportare un'offesa all'autodeterminazione che non rientra fra le cause in nome delle quali l'art. 8, co. II, CEDU, ammette limiti al principio del rispetto della vita privata³⁴⁰. Al più, se l'autorizzazione perseguisse, come nel passato, l'esclusiva finalità di verificare che l'instaurazione del rapporto di filiazione risponda effettivamente all'interesse del figlio nato da unione incestuosa, essa si giustificerebbe in relazione al riconoscimento di un minorenni. Mentre si porrebbe un serio dubbio di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost., riguardo al figlio maggiorenne, giacché questo dovrebbe essere perfettamente in grado di valutare quale sia il proprio interesse³⁴¹. La necessità dell'autorizzazione giudiziale, anche per il figlio maggiorenne integra, dunque, un'ipotesi di anacronistico paternalismo giuridico³⁴².

Le argomentazioni espone non consentono di escludere, tuttavia, che il filtro dell'autorizzazione giudiziale, in alcuni casi, sia determinante al fine di valutare le condizioni affinché il riconoscimento non si traduca in un pregiudizio per il minorenni³⁴³. In particolare, quando la relazione incestuosa sia frutto di un abuso e il riconoscimento da parte dell'autore del reato potrebbe essere un danno

³³⁹ Così, L. MUGLIA, *La mancanza di un "rito adeguato" per i figli naturali è una lacuna che snatura la ratio della nuova legge*, cit., 7.

³⁴⁰ Posizione di L. LENTI, *La sedicente riforma della filiazione*, cit., 206.

³⁴¹ G. LISELLA, *Riconoscimento di figlio nato da relazione incestuosa e autorizzazione del giudice*, cit., 6. L'Autore, tuttavia, ritiene una tale chiave di lettura "riduttiva" anche perché "prima di prospettare un eventuale dubbio di legittimità costituzionale di una disposizione normativa bisogna fare ogni sforzo nel tentativo di individuare una interpretazione conservativa compatibile con i principi fondamentali".

³⁴² G.F. BASINI, *Sub art. 251 c.c.*, in G.F. Basini, G. Bonilini, M. Confortini (a cura di), *Codice di famiglia, minori, soggetti deboli*, Torino, 2014, 912.

³⁴³ Sul punto, F. DANOVÌ, *Nobili intenti e tecniche approssimative nei nuovi procedimenti per i figli (non più) naturali*, cit., 540, riflette sulla circostanza che "sono stati ampliati i poteri riconosciuti in materia di riconoscimento al giudice, al quale è ora consentito di incidere, si auspica positivamente, sulla stabilizzazione dello *status* dei figli nati nelle particolari contingenze previste dalla legge".

per il figlio³⁴⁴. Il fondamento della previsione, quindi, si riscontra nell'esigenza di porre un presidio di controllo a tutela dei soggetti che potrebbero ricevere un danno dall'acquisizione dello stato di figlio³⁴⁵.

In definitiva, l'autorizzazione giudiziale che, nell'originaria formulazione dell'art. 251, al co. II, c.c., costituiva un mero requisito di efficacia dell'atto e non un elemento costitutivo dello stesso, nella nuova disposizione, sembra porsi, rispetto al riconoscimento, quale elemento preliminare indispensabile. A seguito della riforma, è richiesto espressamente che una tale autorizzazione preceda il riconoscimento, soprattutto, se si considera che, nella nuova formulazione della norma, è stato ribadito che essa abbia sia la finalità di verificare che il riconoscimento risponda "all'interesse del figlio", sia quella "di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio"³⁴⁶.

Naturalmente, la funzione dell'autorizzazione varia a seconda che si tratti di persona capace, laddove si concretizza in una mera verifica da parte del giudice della volontà del figlio di non avere nulla in contrario a rendere pubblico il carattere incestuoso del concepimento, o di un minorenni di età o di un altro incapace legale, ove, invece, essa è finalizzata a verificare che l'instaurazione del rapporto di filiazione incestuosa risponda effettivamente all'interesse del figlio³⁴⁷.

³⁴⁴ Si tratta dell'osservazione di M. BIANCA, *L'uguaglianza dello stato giuridico dei figli nella recente l. n. 219 del 2012*, cit., 205 ss.

³⁴⁵ Così, G. SCHIAVONE, *Status di filiazione, nuovo concetto di parentela ed effetti successori: gli strumenti di protezione*, cit., 531.

³⁴⁶ G. LISELLA, *Riconoscimento di figlio nato da relazione incestuosa e autorizzazione del giudice*, cit., 7, per cui, proprio con riguardo a questo secondo profilo, "considerato il permanere di un giudizio sociale fortemente negativo sulle relazioni incestuose, forse è utile considerare che perché si possa ipotizzare un eventuale pregiudizio in senso morale non è necessaria l'instaurazione del rapporto di filiazione, dunque l'efficacia del riconoscimento, ma basta il semplice accertamento, in un atto ufficiale, della procreazione incestuosa". Per L. MUGLIA, *La mancanza di un "rito adeguato" per i figli naturali è una lacuna che snatura la ratio della nuova legge*, cit., 7, "l'inciso della nuova legge 'avuto riguardo all'interesse del figlio ed alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio' appare del tutto insufficiente". Per l'Autore, inoltre, "l'assenza di regolamentazione per tutti i casi purtroppo assai frequenti, in cui la relazione incestuosa sia frutto della consumazione di gravi ipotesi di reato, rende ancor più lacunosa la disciplina introdotta".

³⁴⁷ Così, G. LISELLA, *Riconoscimento di figlio nato da relazione incestuosa e autorizzazione del giudice*, cit., 8, il quale precisa che, nel primo caso, sia "comunque necessario l'assenso della persona capace (art. 250, co. II, c.c.)", mentre nel secondo "non è sufficiente né il pur sempre necessario assenso del figlio ultraquattordicenne (v. art. 250, co. II, c.c.), né il consenso dell'altro genitore che abbia effettuato il riconoscimento (co. III). In ogni caso, là dove le circostanze lo consiglino o là dove si propenda per la concessione dell'autorizzazione al riconoscimento, il figlio

Il profilo dell'autorizzazione giudiziale al riconoscimento rende indispensabile la disamina di un altro aspetto. La disposizione dell'art. 251 c.c., ove collegata a quelle di cui agli artt. 74 e 258 c.c. riformati, colloca il figlio di genitori incestuosi nel novero dei loro parenti, che tuttavia provengono da un unico stipite, consentendo così che “la stessa persona sia, rispetto al figlio, contemporaneamente, padre (in quanto genitore) e nonno, ovvero padre e fratello, oppure zio e fratello, in quanto, rispettivamente, padre, figlio o fratello della donna che lo ha partorito³⁴⁸”.

Quanto all'azione giudiziale finalizzata alla dichiarazione della paternità e della maternità, il decreto legislativo di attuazione della legge delega n. 219/2012, precisamente, l'art. 35, del D.Lgs. n. 154 del 2013 ha modificato anche l'art. 278 c.c., nel quale oggi, per le ipotesi di filiazione, c.d. “incestuosa”, si prevede che “nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, l'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità non può essere promossa senza previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 251”.

Si tratta evidentemente di un caso di c.d. giurisdizione condizionata, perché la proponibilità della domanda è subordinata alla preventiva autorizzazione del giudice³⁴⁹. Come già rilevato per il riconoscimento, la necessità di autorizzazione, anche per il maggiorenne, è indubbia espressione di una scelta paternalistica che vorrebbe indicare ad un soggetto maggiorenne e capace quale sia il suo interesse³⁵⁰.

Qualora, dunque, al genitore fosse negata l'autorizzazione al riconoscimento, in quanto contraria all'interesse del figlio, a quest'ultimo non sarebbe consentita l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità. In tal modo, la situazione del figlio maggiorenne, c.d. “incestuoso” risulta

“che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato” (art. 315 *bis*, co. III, c.c.; v. anche, art. 250, co. IV, c.c.).

³⁴⁸ Si tratta delle riflessioni di M. SESTA, *Stato unico di filiazione e diritto ereditario*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, 1, 6.

³⁴⁹ Sul punto, cfr. G. LISELLA, *Dichiarazione giudiziale di maternità e di paternità di figlio nato da relazione incestuosa e autorizzazione del giudice*, in *Fam. e dir.*, 2014, 8, 846 ss.

³⁵⁰ Così, M. DOGLIOTTI, *La nuova filiazione fuori del matrimonio: molte luci e qualche ombra*, cit., 480 ss.

peggiore rispetto a quella che era divenuta sotto la normativa previgente, dopo l'intervento della Consulta del 2002³⁵¹. Per tali figli, infatti, non basterà la prova del rapporto biologico, ma dovrà essere anche valutato l'interesse alla costituzione del rapporto di filiazione. E se anche si ammettesse la necessità dell'autorizzazione giudiziale con riferimento all'art. 251 c.c., considerando che, in quel caso, a voler costituire il rapporto di filiazione è il genitore che vuole riconoscere, ciò sarebbe arduo con riferimento alla dichiarazione giudiziale, con la quale è il figlio a prendere l'iniziativa per ottenere lo stato³⁵².

Nel caso in cui il figlio sia minore di età, invece, un peggioramento è derivato dalla duplicazione di competenza che discende dall'attuale formulazione dell'art. 278 c.c.: per l'autorizzazione *ex art.* 251 c.c., infatti, è prevista, dal riformato art. 38 disp. att. c.c., la competenza del tribunale minorile, mentre tale competenza, sempre ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., non è contemplata per la dichiarazione giudiziale, nemmeno quando si tratti di figlio minore di età.

L'attuale previsione dell'art. 278 c.c. sarebbe altresì di assai dubbia legittimità costituzionale, per eccesso di delega, da parte del Governo, nel modificare la norma. Nell'incarico con cui l'art. 2, L. n. 219/2012 delegò il Governo al completamento della riforma della filiazione e della parentela, infatti, non vi è traccia di una specifica delega per un'estensione, anche alla dichiarazione giudiziale, dell'autorizzazione prevista all'art. 251 c.c. per il riconoscimento³⁵³.

Quanto ai profili pratici, l'autorizzazione, come rilevato, è condizione di ammissibilità del riconoscimento, ed incide sulla sua efficacia, ragion per cui l'ufficiale di stato civile deve rifiutare di accogliere la dichiarazione del genitore se dalla stessa o da altro documento ufficiale risulta la nascita da incesto, ove

³⁵¹ Ritiene contestabile la scelta di sottoporre ad autorizzazione giudiziale non solo il riconoscimento che sia stato assentito dal minore di quattordici anni, ma anche il riconoscimento del figlio maggiorenne, anche U. SALANITRO, *La riforma della disciplina della filiazione dopo l'esercizio della delega (II parte)*, cit., 675 ss.

³⁵² G.F. BASINI, "*Braut und schwester bist du dem bruder - so blÜhe denn, wÄlsungen-blut!*". *Considerazioni critiche riguardo alla rinnovata disciplina sul riconoscimento dei figli, così detti "incestuosi"*, cit., 62 ss. ID, Sub art. 278 c.c., in G.F. Basini, G. Bonilini, M. Confortini (a cura di), *Codice di famiglia, minori, soggetti deboli*, cit., 957.

³⁵³ G.F. BASINI, "*Braut und schwester bist du dem bruder - so blÜhe denn, wÄlsungen-blut!*", cit., 62 ss.; ID, Sub art. 278 c.c., cit., 957.

questa non sia corredata da una copia dell'autorizzazione giudiziaria (cfr. art. 42, co. II, DPR 396/2000) al riconoscimento stesso³⁵⁴.

Il riconoscimento di figlio che risulti essere nato da relazione incestuosa, in assenza di autorizzazione, non potrà essere fatto né all'atto di nascita, né in apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti all'ufficiale dello stato civile, né in un atto pubblico (v. art. 254, co. I, c.c.)³⁵⁵.

Un'ultima precisazione va effettuata circa le conseguenze del riconoscimento effettuato nonostante il divieto. L'atto dovrebbe ritenersi nullo, in quanto contrario a norme imperative, e l'impugnazione dovrebbe consistere in un'azione di accertamento dell'inefficacia dell'atto, su iniziativa di qualsiasi interessato, atteso che esso non risponde all'interesse del minorenne. E' auspicabile una sanatoria, nella misura in cui intervenisse, successivamente, l'autorizzazione e, dunque, il giudice ritenesse sussistenti i presupposti previsti dal legislatore³⁵⁶.

8.3. *La disciplina dei figli cc.dd. non riconoscibili*

Da quanto emerso, il *conditor legum* non è riuscito a superare il principio secondo il quale la formazione di un titolo di stato sia sempre indispensabile affinché si possa parlare di stato di filiazione. Malgrado l'unicità di stato, introdotta dalla L. n. 219/2012, infatti, permane la categoria dei figli che godono solo della tutela prevista dall'art. 279 c.c., vale a dire della possibilità di agire per ottenere il mantenimento, l'educazione e l'istruzione e, a livello successorio, dagli artt. 580 e 594 c.c., ovvero del diritto ad un assegno vitalizio pari alla rendita della quota di eredità alla quale il figlio avrebbe avuto diritto se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta. Tali soggetti sono destinatari di un diverso stato di

³⁵⁴ Cfr. T. AULETTA, *La filiazione derivante da incesto*, cit., 250.

³⁵⁵ In merito, cfr. G. LISELLA, *Riconoscimento di figlio nato da relazione incestuosa e autorizzazione del giudice*, cit., 7, che analizza anche l'ipotesi, più complessa, in cui il riconoscimento sia contenuto in un testamento.

³⁵⁶ Così, M. DOGLIOTTI, *La nuova filiazione fuori del matrimonio: molte luci e qualche ombra*, cit., 480 ss.

filiazione, o perché non ne hanno voluto conseguire alcuno, o perché non è stato valutato nel loro interesse farglielo conseguire³⁵⁷.

Si tratta dei figli nati fuori del matrimonio che, *ex art. 279 c.c.*, non potendo più proporre l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, possano agire per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione o, se maggiorenni ed in stato di bisogno, gli alimenti a condizione che il diritto al mantenimento di cui all'*art. 315 bis*, sia venuto meno³⁵⁸.

A ricomprendersi nella previsione dell'*art. 279 c.c.* sarebbero, solo le seguenti fattispecie: figli non riconoscibili, perché nati da genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze ed avuto riguardo all'interesse del figlio. Nella classificazione proposta si ricomprendono anche i figli ultraquattordicenni non riconoscibili per mancanza del loro assenso (*art. 250, co. II, come modificato dall'art. 1, co. II, lettera b), L. n. 219/2012*). Rientrano nel gruppo anche i figli infraquattordicenni, non riconoscibili per mancanza di consenso del genitore che abbia già effettuato il riconoscimento, salva l'autorizzazione del tribunale (*art. 250, commi III e IV, come modificato dall'art. 1, co. II, lett. d), L. n. 219/2012*); i figli privi di assistenza morale e materiale, per i quali siano intervenuti la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo (*art. 11, ultimo co., L. n. 184/1983*); infine, il figlio matrimoniale ed il figlio riconosciuto da altri, entrambi non riconoscibili dal preteso padre biologico (*art. 253 c.c.; art. 2, co. I, lett. e), n. 2, L. n. 219/2012*). Tutte queste ipotesi, fatta eccezione per quella del figlio ultraquattordicenne, che potrebbe essere qualificato come figlio che non voglia essere riconosciuto, possono raggrupparsi nella dizione "figli irriconoscibili"³⁵⁹. A tali fattispecie, inoltre, deve aggiungersi, come detto, quella in cui il giudice non

³⁵⁷ Così, C. ALESSANDRELLI, *Disposizioni generali*, in *Modifiche alla disciplina codicistica delle successioni e donazioni*, in M. Bianca (a cura di), *Filiazione. Commento al decreto attuativo*, cit., 218. Per O. CLARIZIA, *Innovazioni e problemi aperti all'indomani del decreto legislativo attuativo della riforma della filiazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, 615, la soluzione dell'abrogazione tacita degli artt. 580 e 594 c.c. appare "incongrua poiché permane l'esigenza di ricorrere alla tutela specifica dettata dalle norme in questione".

³⁵⁸ Si tratta del contenuto del nuovo comma I dell'*art. 279 c.c.*, così come modificato dall'*art. 36, co. I, lett. a), D.Lgs. n. 154/2013*. Per uno studio della norma, anteriormente alla riforma, cfr. G. FERRANDO, *La filiazione naturale e la legittimazione*, cit.; U. MAJELLO, *Della filiazione naturale e della legittimazione*, cit.

³⁵⁹ La classificazione è di M. SESTA, *La riforma della filiazione: profili successori*, cit., 3 ss.

ritenga di autorizzare il riconoscimento del figlio nato da persone tra le quali intercorra un rapporto di parentela o di affinità nei gradi indicati dall'art. 251 c.c.

Anche prima della riforma della filiazione venivano annoverati in questa categoria i figli per i quali il riconoscimento, pur ammissibile, fosse in concreto inefficace, o perché mancava il consenso del genitore che per primo avesse riconosciuto, o l'autorizzazione del giudice che tenesse luogo del consenso mancante, oppure l'assenso del figlio ultrasedicenne³⁶⁰. Deve ritenersi venuta meno, invece, la categoria dei figli che non possono più esercitare l'azione di disconoscimento della paternità per decadenza del termine di legge, con la conseguenza che, una volta esperita positivamente l'azione di disconoscimento, ora proponibile senza limiti di tempo, il figlio potrà agire per la dichiarazione giudiziale di paternità senza necessità alcuna di dover ricorrere, come in passato, alla tutela residuale accordata dall'art. 279 c.c. Rispetto a tale categoria di figli, la Suprema Corte aveva sostenuto che il figlio, rispetto al quale fosse decorso il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione di disconoscimento della paternità legittima, avesse ugualmente il diritto all'assegno vitalizio di cui all'art. 580 c.c., salvo che avesse consapevolmente rinunciato al disconoscimento per lo specifico motivo di preferire la conservazione dello stato di figlio legittimo. Orbene, l'imprescrittibilità, per il figlio, dell'azione di disconoscimento, introdotta dal novellato art. 244 c.c., esclude dalla categoria dei figli non riconoscibili quelli per i quali è decorso il termine di decadenza per proporla³⁶¹.

Sotto il profilo ereditario, la riforma ha mantenuto integra la formula dell'art. 573 c.c., per cui le disposizioni relative alla successione dei figli nati fuori del matrimonio si applicano quando la filiazione sia stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata. In ogni caso, come detto, tutti costoro sono titolari dei diritti di cui agli artt. 580 e 594 c.c., ovvero di un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero avuto diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta. Il tutto, con facoltà di

³⁶⁰ Cfr. G. CATTANEO, *La vocazione necessaria e la vocazione legittima*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da P. Rescigno, 5, I, II ed., Torino, 1997, 480; G. MARINARO, *I diritti dei figli privi di stato*, Napoli, 1991, 25 ss.

³⁶¹ In questi termini, C. GARLATTI, *I diritti dei figli nati fuori del matrimonio non riconoscibili*, in *Modifica alla disciplina codicistica delle successioni e donazioni*, M. Bianca (a cura di), *Filiazione. Commento al decreto attuativo*, cit., 238.

domandare la capitalizzazione dell'assegno anzidetto. Tuttavia, dopo l'abrogazione della commutazione a favore dei figli matrimoniali prevista dal previgente art. 537, comma III, c.c., la facoltà contemplata dalla norma in esame, che costituisce una commutazione al contrario, appare un isolato retaggio della disparità di trattamento tra figli³⁶².

L'ultimo interrogativo a cui dare risposta è quello relativo ai diritti successori che possano e debbano essere riconosciuti ai figli nati fuori del matrimonio che, pur astrattamente riconoscibili, non intendano, come detto, prestare il proprio assenso al riconoscimento o non abbiano intenzione di procedere in via giudiziale per la dichiarazione di paternità e di maternità. Ci si è chiesti, dunque, se ad essi vadano comunque applicate le regole poste dagli artt. 580 e 594 c.c. Se, allora, in passato, era considerato inammissibile lasciare ai figli naturali la scelta tra l'azione di accertamento del rapporto di filiazione e quella diretta a conseguire l'assegno vitalizio, non si è escluso che i figli naturali non riconosciuti o che non abbiano voluto ottenere il riconoscimento del legame genitoriale possano ugualmente conseguire l'assegno previsto dall'art. 580 c.c., ferma restando la possibilità di agire anche per l'accertamento del loro *status* e per il conseguimento dei correlati diritti successori³⁶³.

L'aspetto più criticato dai commentatori della riforma va, tuttavia, rintracciato nella necessaria previa autorizzazione, che deve essere rilasciata dal giudice, ai sensi dell'art. 251 c.c., affinché il figlio cui si riferisce l'art. 279 c.c. possa esperire la relativa azione per ottenere il mantenimento, l'educazione,

³⁶² Così, A. SASSI, *Accertamento indiretto di stato e diritti successori nella riforma della filiazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, 3, 612 ss.

³⁶³ Sul punto, G. SALITO, *La successione dei figli nati fuori del matrimonio. Prime riflessioni*, cit., 12. Precedentemente, anche V. BARBA, *La successione mortis causa dei figli naturali dal 1942 al disegno di legge recante "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali"*, cit., 666, si era posto l'interrogativo circa la possibilità di applicare lo statuto di cui agli artt. 580 e 594 c.c., oltre che ai figli cui sia negata l'autorizzazione del giudice a che il genitore li possa riconoscere, anche "al figlio riconoscibile, ma non riconosciuto, che preferisca, in luogo di far accertare il proprio stato di figlio naturale, di conseguire i soli diritti successori di cui agli artt. 580 e 594 c.c.". Quesito cui lo stesso dà risposta positiva, asserendo che "non si debba negare al figlio, pur riconoscibile, di decidere, avendo riguardo alle proprie esigenze ed alle proprie necessità, se preferire la minore tutela successoria di cui agli artt. 580 e 594 c.c., in luogo di quella che gli competerebbe se ottenesse una dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale".

l'istruzione e, nell'ipotesi prevista, gli alimenti e, conseguentemente, in ambito successorio, l'assegno vitalizio di cui agli artt. 580 e 594 c.c.

Con l'art. 36 del D.Lgs. n. 154 del 2013, infatti, anche l'art. 279 c.c. è stato novellato, per cui pure l'azione c.d. "alimentare" è ammessa unicamente "previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo 251". Quest'ultima si espone a tutte le critiche già svolte con riferimento all'art. 278 c.c. ed appare altresì illegittima, poiché "limitare così, attraverso una previa autorizzazione giudiziale, tale azione, significa limitare e rendere incerta, pur nella certezza del dato biologico, per il figlio la possibilità di vedersi riconosciuti diritti a lui attribuiti dall'art. 30 Cost."³⁶⁴.

9. L'abrogazione della legittimazione

Lo studio sull'unificazione dello statuto successorio non può prescindere da una disamina delle variazioni in tema di legittimazione del figlio nato fuori dal matrimonio che, come si è avuto modo di rilevare, costituisce un istituto dalle origini piuttosto remote.

Già dopo la riforma del diritto di famiglia del 1975, in considerazione della pressoché completa equiparazione tra la posizione del figlio "naturale" riconosciuto o dichiarato, e quella del figlio "legittimo", la legittimazione aveva perduto parte della sua importanza, non costituendo più, come in passato, lo strumento di riscatto da una condizione inferiore³⁶⁵.

Ebbene, l'art. 1, co. X, della legge di riforma della filiazione, n. 219/2012, con norma immediatamente precettiva, prescrive che "è abrogata la sezione II del capo II del titolo VII del libro primo del codice civile". Inoltre, tra i principi ed i criteri direttivi della delega relativa alle modifiche del titolo VII del codice civile, è sancito anche quello concernente l'abrogazione delle "disposizioni che fanno riferimento alla legittimazione"³⁶⁶.

³⁶⁴ G.F. BASINI, "*Braut und schwester bist du dem bruder - so blÜhe denn, wÄlsungen-blut!*". *Considerazioni critiche riguardo alla rinnovata disciplina sul riconoscimento dei figli, così detti "incestuosi"*, cit., 62 ss.

³⁶⁵ Cfr. C. M. BIANCA, *Diritto civile*, II, Milano, 2001, 396 ss.

³⁶⁶ Sull'abrogazione della legittimazione, cfr. M. GORGONI, *Legittimazione dei figli naturali (parte giuridica)*, in *Enciclopedia di bioetica e scienza giuridica*, II, Napoli, 2014, *passim*.

Dunque, il legislatore ha abrogato esplicitamente gli artt. 280 - 290 c.c., ovvero le norme sostanziali e processuali relative al passaggio del figlio naturale allo stato di figlio legittimo. Sono venuti a mancare, di conseguenza, i soggetti del procedimento, riportati all'unico stato giuridico di "figli"³⁶⁷.

In effetti, è già l'affermazione di principio secondo la quale "tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico" (nuovo art. 315 c.c.), manifesto programmatico della nuova legge, ad avere *ex se* l'effetto dell'abrogazione del vetusto e superfluo istituto *de quo*³⁶⁸. Va, inoltre, ricordato che la *ratio* della legittimazione era anche quella di istaurare un formale rapporto di parentela con la famiglia del genitore³⁶⁹, ma anche questa funzione non ha più ragion d'essere con la statuizione del nuovo concetto di parentela dell'art. 74 c.c.

Non è, dunque, attraverso un istituto *ad hoc* che si tutela maggiormente il figlio nato fuori del matrimonio, piuttosto impostando il sistema secondo i principi di parificazione tra i figli e di unificazione dello *status* di figlio. L'abrogazione di tale sezione indica al più che, nell'ordinamento giuridico italiano, non c'è più l'esigenza di affrancare un figlio da una condizione socialmente e giuridicamente inferiore, quale quella di figlio naturale³⁷⁰ e che,

³⁶⁷ Così, V. SANTARSIERE, *Le nuove norme sui figli nati fuori dal matrimonio. Superamento di alcuni aspetti discriminatori*, cit., 527.

³⁶⁸ In questi termini, L. LENTI, *La sedicente riforma della filiazione*, cit., 207 e B. DE FILIPPIS, *La nuova legge sulla filiazione: una prima lettura*, cit., 298. Per G. FERRANDO, *La nuova legge sulla filiazione. Profili sostanziali*, cit., 528, "stabilita l'unicità dello *status*, è ovvio che la legittimazione scompaia". Per A. MAGNANI, *Il principio di unicità dello stato giuridico di figlio. Il nuovo concetto di parentela. Riflessi successivi*, cit., 16, "con l'unificazione dello stato di figlio è stato abolito l'istituto della legittimazione dei figli naturali (...), che ha perduto la sua ragion d'essere". Per M. DOSSETTI, *L'abrogazione dell'istituto della legittimazione*, in M. Dossetti, M. Moretti, C. Moretti (a cura di), *La riforma della filiazione. Aspetti personali, successivi e processuali*, cit., 65 "l'abrogazione è una conseguenza necessitata della piena parificazione tra la filiazione nel matrimonio e quella fuori del matrimonio, in seguito alla quale l'istituto della legittimazione ha perso ogni significato". "Irrilevanti", quindi, tutte le norme che prevedevano la legittimazione e che ne disciplinavano la procedura e l'abrogazione della relativa sezione per M. FINOCCHIARO, *Superate le ultime discriminazioni esistenti ma la tecnica legislativa suscita perplessità*, cit., 82.

³⁶⁹ E. CESARO, *Studi per la Campagna*, Milano, 1982, 181.

³⁷⁰ Riflessioni di C. INGENITO, *Osservazioni a prima lettura della riforma della filiazione – Legge 10 dicembre 2012, n. 219*, cit., 926.

pertanto, l'istituto in questione si trovi in distonia con le linee direttrici dell'intervenuta novella al codice civile³⁷¹.

Con l'abrogazione della legittimazione, inoltre, sono stati eliminati anche tutti i riferimenti ad esso contenuti in altre disposizioni, ad es. negli artt. 433, n. 2, c.c. (in tema di soggetti obbligati alla prestazione alimentare), 536 c.c. (che equiparava i figli legittimati ai legittimi, nel novero dei legittimari), 567 c.c. (che equiparava i legittimati ai legittimi, nel novero dei successibili per legge), 578 c.c. (concernente il rapporto tra il genitore naturale e quello che, invece, avesse legittimato il figlio), 687 c.c. (in tema di revocazione delle disposizioni testamentarie per avvenuta legittimazione di un figlio naturale) e 25, co. II, legge n. 184/1983 (che stabiliva che qualora la domanda di adozione venisse proposta dai coniugi che avessero discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori di anni quattordici, avrebbero dovuto essere sentiti). Lo stesso a dirsi per l'art. 33, DPR n. 396/2000, laddove prevede che "il figlio legittimato ha il cognome del padre", dovendosi, attualmente, applicare la previsione di cui all'art. 262 c.c., relativa al cognome dei figli nati fuori del matrimonio³⁷².

Da ultimo, rileva l'art. 34 della L. n. 218/95, sul diritto internazionale privato. Nonostante la legittimazione sia stata, come detto, abrogata, essa continua a trovare applicazione in altri ordinamenti giuridici, che non hanno ancora provveduto all'unificazione dello stato di filiazione. Ne consegue che la legittimazione per susseguente matrimonio continuerà ad essere regolata "dalla

³⁷¹ G.E. VACCARO, *Il diritto individuale ad avere una famiglia tra il modello familiare tradizionale e le nuove unioni affettive*, in *Dir. fam. pers.*, 2015, 2, 759 ss.

³⁷² La norma stabilisce che "il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre. Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, antepoendolo o sostituendolo a quello della madre. Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, antepoendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi. Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

legge nazionale del figlio nel momento in cui essa avviene o dalla legge nazionale di uno dei genitori nel medesimo momento” e che, nelle altre ipotesi di legittimazione, verrà regolata “dalla legge dello Stato di cui è cittadino, al momento della domanda, il genitore nei cui confronti il figlio viene legittimato”³⁷³. Le disposizioni sulla legittimazione, pertanto, potranno non essere abrogate; infatti, benché l’istituto *de quo* sia stato abolito dalla riforma, non sarà impedito al giudice italiano di farne applicazione se esso consenta alla persona di conseguire un più favorevole stato di figlio nell’ordinamento straniero cui appartenga³⁷⁴. Dal complesso delle disposizioni in esame pare, infatti, che si possa desumere che la disciplina, anche dopo la riforma, resta tendenzialmente ispirata al *favor* verso lo stabilimento del rapporto di filiazione³⁷⁵.

³⁷³ M. DOGLIOTTI, *Nuova filiazione: la delega al governo*, cit., 289 ss.

³⁷⁴ C.M. BIANCA, *La legge italiana conosce solo figli*, cit., 4.

³⁷⁵ O. LOPES PEGNA, *Riforma della filiazione e diritto internazionale privato*, cit., 394 ss.

CAPITOLO III

I PROFILI SUCCESSORI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLA FILIAZIONE (L. N. 219/2012)

1. Le novità apportate dalla legge n. 219/2012 alla disciplina delle successioni: caratteri generali

La novella del 2012 ha ripreso il cammino tracciato dalla legge di riforma del '75³⁷⁶ ed ha aperto nuovi scenari in grado di incidere sui principali istituti del diritto successorio³⁷⁷.

Da allora, del resto, le modifiche sono state assai limitate: l'art. 13, L. 15 maggio 1997, n. 27, come sostituito dall'art. 1, co. 1, l. 22 giugno 2000, n. 192, ha disposto l'abrogazione degli artt. 600 e 786 c.c., concernenti i lasciti e le donazioni in favore degli enti non riconosciuti; la L. 192 del 2000 ha comportato la modifica dell'art. 473 c.c., concernente le eredità devolute a persone giuridiche e ad enti privi del riconoscimento; il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con L. 14 maggio 2005, n. 80, ha modificato gli artt. 561 e 563 c.c., attenuando l'incidenza dell'azione di riduzione sulle donazioni più datate; la L. 14 febbraio 2006, n. 55 ha introdotto nel codice civile gli artt. 768 *bis* - 768 *octies* sul patto di famiglia, la cui disciplina ha implicato una rivisitazione del divieto dei patti successori.

Ebbene, il diritto successorio non è stato innovato direttamente dalla legge di riforma del 2012, ma è stato previsto quale oggetto di legislazione delegata, secondo la previsione dell'art. 2 L. 219/2012 per cui, alla lettera *l*, è disposto

³⁷⁶ In modo critico, M.G. FALZONE CALVISI, *Nuove regole in materia di filiazione: profili successori*, in *Diritto successorio. Approfondimenti tematici*, II, Milano, 2013, 1, per cui “la novella (...) costituisce una semplice presa d'atto, per altro tardiva, di quanto la dottrina segnala incessantemente fin dai primi commenti sulla novella n. 151/1975”.

³⁷⁷ M. TAMPONI, *Come cambia il diritto successorio*, in *Giur. it.*, 2012, 10, 2212 ss. Per un quadro completo della disciplina delle successioni per causa di morte a seguito della riforma della filiazione cfr. AA. VV., *Successioni per causa di morte*, a cura di V. Cuffaro, Torino, 2015.

l'“adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello stato di figlio (...)”³⁷⁸.

In linea generale, nel sistema delle successioni, il dispiegarsi degli effetti del riconoscimento verso tutti i parenti del genitore naturale ha comportato che le classi dei successibili siano tre e siano composte dal coniuge, dai discendenti e dagli altri parenti (ascendenti e collaterali sino al sesto grado).

In relazione a ciascuna classe, il presupposto della vocazione è rappresentato, rispettivamente, dal rapporto di coniugio, dallo stato di figlio e dal rapporto di parentela, come previsto dall'art. 74 c.c. Nello specifico, la successione dei parenti opera secondo i tre ordini: discendenti, ascendenti e collaterali e altri parenti dal terzo al sesto grado. Non vi è più alcuna distinzione, dunque, a seconda che il rapporto origini dalla famiglia coniugale o meno³⁷⁹.

L'obiettivo, in questa sede, è, però, quello di delineare, principalmente, il precipitato successorio che la riforma ha apportato rispetto allo statuto generale della successione del figlio naturale³⁸⁰.

Or dunque, sia nella successione necessaria, che in quella legittima, l'intervento legislativo non ha comportato modifiche alla composizione della categoria dei figli, né alla loro collocazione in concorso con altri successibili, né alle quote loro riservate, come se il legislatore si fosse ritenuto appagato dai

³⁷⁸ Per G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., 173, tuttavia “il processo di parificazione sarebbe dovuto venire a definitivo compimento con la legge n. 219/2012 (...). Allo stato, poiché il processo di adeguamento, del diritto successorio, al principio di unità dello stato di figlio, non è stato ancora compiuto, sicché il diritto di commutazione (art. 537, ult. co., cod. civ.) tra gli altri, è un istituto giuridico vigente nel nostro ordinamento giuridico, conviene ancora tenere distinta la posizione successoria dei figli nati nel matrimonio, da quella dei figli nati fuori del matrimonio (...). Nel caso di concorso successorio di figli nati nel matrimonio e figli nati fuori del matrimonio, infatti, i primi conservano, nonostante la parificazione successoria rispetto al genitore, una posizione privilegiata, data la possibilità, loro assicurata, di estromettere i figli, nati fuori del matrimonio, dalla comunione ereditaria”. Inoltre, per una ricostruzione storica dell'evoluzione dei diritti successori riconosciuti in favore dei figli “naturali”, cfr. G. Chiodi (a cura di), *Sempre più uguali. I diritti successori del coniuge e dei figli naturali a 70 anni dal codice civile*, Milano, 2013, *passim*.

³⁷⁹ G. SCHIAVONE, *Status di filiazione, nuovo concetto di parentela ed effetti successori: gli strumenti di protezione*, cit., 515.

³⁸⁰ In questi termini, V. BARBA, *Principi successori del figlio nato fuori del matrimonio e problemi di diritto transitorio*, in *Fam. e dir.*, 2014, 5, 507.

risultati conseguenti alla parificazione, in ambito successorio, tra figli legittimi e figli naturali, realizzata dalla riforma del diritto di famiglia del 1975³⁸¹.

Per quanto attenga alla posizione dei figli naturali, come rilevato, il tema dell'attribuzione dei diritti ereditari agli stessi venne ampiamente in risalto a seguito della riforma del '75, specie con riferimento alla modifica dell'art. 566 c.c., che equiparò figli legittimi e figli naturali, ai fini della successione ai genitori. La legge n. 219/2012, invece, ha attuato direttamente l'inserimento del figlio non matrimoniale nel gruppo familiare del genitore, avendo creato il vincolo di parentela, producendo, così, rilevanti conseguenze sul piano ereditario, senza che si sia reso necessario alcun intervento specifico sulle regole successorie³⁸². Infatti, in virtù del rapporto di parentela che si instaura tra il figlio, anche di genitori non coniugati, ed i relativi consanguinei, il primo è chiamato a pieno titolo alla successione legittima, sulla base di quanto disposto dagli artt. 565 e ss. c.c.³⁸³.

Quanto alla successione necessaria, nel primo comma dell'art. 536 c.c.³⁸⁴ novellato, rimane inalterato l'ordine di elencazione dei legittimari: al primo posto compare il coniuge, a seguire i figli, e, in ultimo, gli ascendenti. La chiamata alla successione appare, quindi, sempre fondata su una relazione familiare del chiamato con il testatore, ma non più necessariamente sull'appartenenza alla famiglia coniugale³⁸⁵. Orbene, anche all'indomani dell'emanazione della legge n. 219 del 10 dicembre 2012, la riserva di diritti successori continua a presupporre l'appartenenza, o alla famiglia ristretta del defunto, formata da coniuge e figli, o a

³⁸¹ M. DOSSETTI, *Dopo la riforma della filiazione: i nuovi successibili*, cit., 941 ss.

³⁸² Ritiene che le più rilevanti innovazioni successorie della riforma si siano prodotte quasi esclusivamente in via riflessa dalle richiamate disposizioni in tema di parentela, anche M. PARADISO, *Status di filiazione e diritti successori nella riforma*, in R. Cippitani, S. Stefanelli (a cura di), *La parificazione degli status di filiazione*, Atti del Convegno di Assisi, 24-25 maggio 2013, Roma - Perugia - Mexico, 2013, 239 ss.

³⁸³ Riflessioni di M. SESTA, *Stato unico di filiazione e diritto ereditario*, cit., 12, per il quale si tratterebbe dell'effetto pratico tra i più rimarchevoli di quelli prodotti dalla novella.

³⁸⁴ Per un'analisi della norma, anteriormente alla riforma della filiazione, cfr. L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Successione necessaria*, cit., 155; L. FERRI, *Dei legittimari*, 2 ed., in *Comm. cod. civ.*, diretto da A. Scialoja, G. Branca, Bologna-Roma, 1981, *passim*; L. GARDANI CONTURSI LISI, *Successione necessaria*, in *Dig. civ.*, XIX, Torino, 1999, *passim*; A. PORCELLA, *La tutela dei legittimari*, Milano, 1966, *passim*.

³⁸⁵ M. DOSSETTI, *Sub art. 536*, in G.F. Basini, G. Bonilini, M. Confortini (a cura di), *Codice di famiglia, minori, soggetti deboli*, cit., 1608.

quella di origine, rappresentata dagli ascendenti. Permangono, quindi, due classi di legittimari, vale a dire quella dei parenti, che include l'ordine dei figli e quello degli ascendenti, e quella del coniuge, anch'essa suddivisibile in due ordini, ovvero in quello del coniuge legittimo, e nell'altro del coniuge putativo. Nell'ambito di ciascuna classe, i membri del primo ordine estromettono quelli del secondo, mentre si verifica concorso tra gli appartenenti all'una e all'altra classe³⁸⁶.

Per comprendere le variazioni, quindi, nell'ambito della categoria dei legittimari, l'art. 536, co. I, c.c. deve essere riletto nel senso di non distinguere più la filiazione legittima da quella naturale e da ricomprendere nella categoria delle "persone cui la legge riserva una quota di eredità", i figli *tout court*, e lo stesso è a dirsi per il terzo comma della richiamata norma, relativo ai discendenti di questi, che succedano per rappresentazione³⁸⁷. Con riferimento al secondo comma dell'art. 536 c.c., invece, l'asserita equiparazione ai figli legittimi degli adottivi e di quelli legittimati va cancellata con riferimento a questi ultimi, salvo che per le successioni apertes prima del 1 gennaio 2013.

Naturalmente, affinché i figli nati fuori del matrimonio possano essere inclusi nella categoria dei legittimari, è necessario che la filiazione sia riconosciuta o giudizialmente accertata (art. 573 c.c.) o che si siano verificati i presupposti per l'applicazione dell'art. 128 c.c.³⁸⁸. Il disposto di cui all'art. 573

³⁸⁶ Ricostruzione di C. ALESSANDRELLI, *Disposizioni generali*, in *Modifiche alla disciplina codicistica delle successioni e donazioni*, cit., 214 ss.

³⁸⁷ L'art. 536 c.c. prescrive che "le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi. A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali". Per L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Successione necessaria*, cit., 155, il terzo comma della disposizione dovrebbe subire una modifica solo formale. Tuttavia, con l'eliminazione dell'aggettivazione, si potrebbe anche cogliere l'occasione per eliminare una disposizione da tempo considerata superflua, perché ripetitiva del principio per cui il diritto di rappresentazione non è derogabile se non nei limiti della quota disponibile.

³⁸⁸ Lo stato di figlio compete anche a coloro che sono nati da matrimonio invalido, ma putativo, così come prescritto dall'art. 128 c.c., recentemente oggetto di riforma della filiazione. Stando alla vecchia formulazione della norma, in caso di matrimonio invalido, contratto in buona fede dai coniugi, l'effetto legittimante si sarebbe verificato, secondo quanto previsto dal secondo comma della disposizione, ante riforma, tanto nei confronti dei figli nati o concepiti durante il matrimonio, quanto rispetto ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza

c.c. stabilisce, infatti, che lo stato di filiazione possa essere conseguito mediante riconoscimento volontario, effettuato dal genitore (*ex artt. 250, 251 c.c.*), oppure attraverso dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (*ex art. 269 c.c.*); in entrambi i casi, con effetto retroattivo, fin dal momento della nascita del figlio³⁸⁹. Ne discende l'effetto pratico per cui, atteso che il D.Lgs. n. 154/2013 non disciplina in modo specifico le conseguenze dell'accertamento dello stato di filiazione dei figli diventati riconoscibili dopo l'entrata in vigore della L. n. 219/2012, si ritiene che dovrà applicarsi il principio della retroattività dell'accertamento del rapporto di filiazione. La conseguenza sarà che il figlio, riconosciuto o dichiarato tale, potrà far valere i suoi diritti successori sulle successioni apertesesi prima dell'entrata in vigore della legge, con il solo limite della prescrizione del diritto di accettare l'eredità, di cui all'art. 480 c.c.³⁹⁰.

La regola enunciata all'art. 573 c.c., per cui “le disposizioni relative alla successione dei figli nati fuori del matrimonio si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata” non viene, quindi, posta in discussione, in quanto applicazione del principio generale desumibile dall'art. 258, co. 1 c.c. La permanenza della norma, peraltro, si giustifica con l'ultimo inciso che fa salvo quanto disposto dall'art. 580 c.c., il che val quanto dire che le regole generali sulla successione si applicano a tutti i figli, siano essi nati nel o fuori dal matrimonio, purché, in quest'ultimo caso, il legame di filiazione sia stato volontariamente o giudizialmente costituito³⁹¹.

Ciò che, invece, appare incoerente, è la collocazione della norma all'interno del Titolo che disciplina le successioni legittime, a voler quasi comprovare l'appartenenza dell'articolo al Capo che, nel codice del 1942, prevedeva separatamente la successione dei figli naturali e dei loro parenti. Tale norma ha,

dichiarativa della nullità. In seguito alla novella del 2012/2013 ed all'unificazione degli stati di filiazione, con conseguente abrogazione della legittimazione, la nuova formulazione prevede che “il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli”. Non sussiste più, dunque, alcuna differenziazione tra figli nati o concepiti in costanza di un matrimonio valido. Cfr. L. NIVARRA, *La filiazione nel matrimonio invalido*, in AA.VV., *La nuova disciplina della filiazione*, Santarcangelo di Romagna, 2015, 86 s.

³⁸⁹ Cfr. G.F. BASINI, *Il riconoscimento del figlio naturale*, cit., 180 s.; P. UBALDI, *Il riconoscimento del figlio naturale*, cit., 2002, 283.

³⁹⁰ Considerazioni di M. DOSSETTI, *Sub art. 573*, in G. Bonilini, M. Confortini, G. Mariconda (a cura di), *Codice delle successioni e delle donazioni*, Torino, 2015, 598.

³⁹¹ Cfr. le osservazioni di G. AUTORINO STANZIONE, *Manuale di diritto di famiglia*, cit., 406.

invece, oggi i caratteri di principio generale e, pertanto, dovrebbe essere collocata nell'ambito della disciplina dei diritti successori spettanti ai figli nati fuori del matrimonio. Si è, così, proposto, condivisibilmente, che il suo contenuto venga inserito nell'art. 536 c.c., come ultimo comma, e richiamato dall'art. 565 c.c.³⁹². Autorevole dottrina, peraltro, aveva già discusso della impropria collocazione della norma, ritenendo che, a seguito dell'unificazione con il Capo I del Capo II, intitolato "Della successione dei figli naturali e dei loro parenti", piuttosto, la disposizione avrebbe dovuto essere collocata dopo l'art. 537 c.c., in quanto diretta ad integrare la nozione di filiazione, ai fini successori³⁹³.

2. *Sul diritto di commutazione*

Il superamento della discriminazione tra figli legittimi e figli naturali ha inciso, anzitutto, sulla previsione che accordava ai primi la facoltà di commutazione, cioè la possibilità di soddisfare, in denaro o in beni immobili ereditari, la porzione di spettanza dei secondi, escludendoli in tal modo dalla comunione ereditaria (cfr. art. 537, co. III, c.c.)³⁹⁴.

Poiché il diritto di commutazione ha costituito, da sempre, l'emblema del favore, da parte del legislatore, verso la "società naturale fondata sul matrimonio", la novella non avrebbe potuto non intervenire sull'ultimo residuo di disegualianza giuridica tra i figli. Tanto, considerando pure che sulla misura della quota di riserva non vi fosse alcuna sperequazione da eliminare atteso che già l'art. 537, co. I e co. II, c.c., nella modificata formulazione del 1975, aveva consacrato l'equiparazione tra figli legittimi e figli naturali.

Si è detto che, già il disegno di legge n. 2805, aspirasse a poter essere l'ultimo atto di un lungo cammino intrapreso nel 1942 e che, pertanto, nel concorso tra figli legittimi e figli naturali, avrebbe dovuto, definitivamente,

³⁹² Riflessioni di M. DOSSETTI, *L'adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello stato di figlio*, in M. Dossetti, M. Moretti, C. Moretti (a cura di), *La riforma della filiazione. Aspetti personali, successori e processuali*, cit., 125. ID, *Sub art. 573 c.c.*, cit., 1718.

³⁹³ In questi termini, L. MENGONI, *Delle successioni legittime*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di A. Scialoja-G. Branca, Bologna-Roma, 1983, 59.

³⁹⁴ Sul tema, si rinvia a R. D. COGLIANDRO, *Diritti successori e commutazione*, cit., 261 ss.

cancellare le norme che attribuivano il diritto di commutazione attraverso l'abrogazione degli artt. 537, co. III, 542, co. III e 566, co. II.³⁹⁵

Sul punto, successivamente, il legislatore del 2012, è stato piuttosto laconico. Dunque, *quid iuris* sulla commutazione tacitamente abrogata o da abrogarsi espressamente? Anche la dottrina, in merito, non è apparsa univoca.

Alcuni autori hanno preferito discorrere di abrogazione dell'ultimo retaggio di disegualianza tra figli, fondando la considerazione proprio sull'affermazione del principio di unità dello stato di figlio e sull'abrogazione della legittimazione. Tale orientamento ha argomentato sostenendo che l'art. 1, co. XI, della legge delega, nel disporre l'immediata sostituzione, nel codice civile, delle parole "figli legittimi" e "figli naturali" con la parola "figli", abbia inciso sul testo dell'art. 537, co. III, privandolo di senso"³⁹⁶.

A richiedere un intervento governativo più ampio ed articolato è stato chi, invece, ha sostenuto che i rapporti successori, che ancora presentavano disparità di trattamento tra figli nati entro e fuori del matrimonio, non potessero che essere oggetto di specifica delega³⁹⁷. Si è altresì affermato che fosse troppo debole l'argomento per cui, non potendosi più parlare rispettivamente di figli "legittimi" e di figli "naturali", si sarebbe dovuto necessariamente concludere per

³⁹⁵ Queste, le considerazioni di V. BARBA, *La successione mortis causa dei figli naturali dal 1942 al disegno di legge recante "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali"*, cit., 664 ss.

³⁹⁶ Così, M. SESTA, *La riforma della filiazione: profili successori*, cit., 7. In termini di abrogazione, anche R. SENIGAGLIA, *Status filiationis e dimensione relazionale nei rapporti di famiglia*, cit., 233. Parimenti, M. FINOCCHIARO, *Superate le ultime discriminazioni esistenti ma la tecnica legislativa suscita perplessità*, cit., 59, ritiene che "per effetto dell'articolo 1, comma 11, della legge in commento (...), le parole figli legittimi e figli naturali, ovunque ricorrono sono sostituite da "figli": se leggiamo l'articolo 537 del c.c. come modificato da tale disposizione è palese che il co. 3 è privo di qualsiasi valore e deve, pertanto, ritenersi abrogato in via di interpretazione, senza che sia necessario alcun intervento del legislatore delegato". Cfr. A. PALAZZO, *La riforma dello status della filiazione*, cit., 268. "Abrogazione virtuale di un diritto indiviso" per V. SANTARSIERE, *Le nuove norme sui figli nati fuori dal matrimonio. Superamento di alcuni aspetti discriminatori*, cit., 527. Tacita abrogazione o comunque "sostanziale disapplicazione in attesa della sua definitiva espunzione espressa dal sistema" dell'art. 537, co. III, c.c., "specie alla luce della *ratio* che anima l'intera disciplina della l. n. 219/2012", per G. SALITO, *La successione dei figli nati fuori del matrimonio. Prime riflessioni*, cit., 7.

³⁹⁷ M. DOGLIOTTI, *Nuova filiazione: la delega al governo*, cit. 286. Per A. MAGNANI, *Il principio di unicità dello stato giuridico di figlio. Il nuovo concetto di parentela. Riflessi successori*, cit., 19, l'art. 537, co. III, c.c., nell'attuale formulazione, "sarà destinato ad essere espunto dalla futura legislazione delegata". Cfr. G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., 171 ss., per cui l'istituto era ancora in vigore.

l'impossibilità di applicare l'istituto. Risultava, invece, più che sufficiente, come ha proceduto lo stesso legislatore, sostituire le suddette espressioni con "figli nati nel matrimonio" e "figli nati fuori del matrimonio". Sul piano logico, è stato ritenuto che se il legislatore del 2012 avesse voluto realizzare l'effetto abrogativo, non avrebbe incluso in modo espresso l'abrogazione della norma nell'oggetto della delega al Governo³⁹⁸.

E' stato, poi, sostenuto come l'art. 537 c.c., al terzo comma, sebbene non sia stato novellato direttamente dalla legge n. 219 del 2012, si sia posto comunque in contrasto con l'art. 315 c.c., per cui "tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico", tanto da potersi considerare abrogato *ex art.* 15 delle preleggi. Come a dire che, se i figli nati in costanza di matrimonio avessero esercitato il diritto di commutazione verso quelli nati al di fuori, sarebbe stato verosimile pensare che questi si sarebbero opposti e che l'opposizione sarebbe stata accolta dal giudice, in vista dell'imminente futura abrogazione dell'istituto da parte del legislatore³⁹⁹.

³⁹⁸ Così, G. SCHIAVONE, *Status di filiazione, nuovo concetto di parentela ed effetti successori: gli strumenti di protezione*, cit., 523, nt. 36.

³⁹⁹ In questi termini, F. DELFINI, *Riforma della filiazione e diritto successorio*, in *Corr. giur.*, 2013, 4, 547. Per A. MAGNANI, *Il principio di unicità dello stato giuridico di figlio. Il nuovo concetto di parentela. Riflessi successori*, cit., 23, "l'introduzione dell'unico stato giuridico di figlio, la totale equiparazione tra figli "nati nel matrimonio" e figli "nati fuori dal matrimonio" e la strada ormai irreversibile scelta dal legislatore della riforma n. 219/2012 hanno privato del tutto di contenuto l'istituto del diritto di commutazione, sebbene la norma che lo disciplina (l'art. 537, co. III, c.c.) non sia stata ancora espunta dal codice civile. Si può sostenere che con la predetta legge di riforma si sia verificata un'abrogazione, per ora solo tacita, dell'istituto della commutazione per l'incompatibilità fra le disposizioni della legge di riforma e quelle precedenti in tema di commutazione, per una contraddizione tale da rendere impossibile la contemporanea applicazione delle nuove disposizioni con le precedenti (...) La norma di cui all'art. 537, co. III, c.c., così come formulata, dovrà - con grandissima probabilità - essere sostituita dai previsti decreti legislativi di revisione al dichiarato fine di "eliminare ogni discriminazione tra i figli". Per M. DOSSETTI, *L'adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello stato di figlio*, cit., 120, "devono sicuramente considerarsi abrogate per incompatibilità con le nuove disposizioni le norme unicamente impennate sulla distinzione tra parentela legittima e parentela naturale". Tra queste, l'Autrice colloca gli artt. 537, comma III, 542, co. III e 566, co. II, sul diritto di commutazione spettante ai figli legittimi nei riguardi dei figli naturali". Abrogazione delle disposizioni sulla commutazione anche per G. CASABURI, *La nuova disciplina della filiazione: gli obiettivi conseguiti e le prospettive (specie inaspettate) future*, cit., 829. Per B. DE FILIPPIS, *Legge n. 219 del 10 dicembre 2012*, in *LexFamiliae*, 2013, 1, 3 ss., "sono da ritenersi già implicitamente abrogate, ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, e senza che debbano attendersi i decreti legislativi di attuazione a completamento della riforma, tutte le norme in materia successoria assolutamente incompatibili con quanto disposto dai nuovi artt. 74 e 258 c.c. già in vigore dal 1 gennaio 2013".

L'art. 71 del D.Lgs. n. 154/2013 ha, poi, disposto l'esplicita abrogazione della norma originariamente racchiusa nell'art. 537, co. III, c.c., con il plauso della dottrina che non riteneva convincente la tesi per cui la stessa dovesse reputarsi implicitamente abrogata già con l'entrata in vigore della L. n. 219/2012.

E' evidente, inoltre, che non tutte le discussioni in merito all'abrogazione della commutazione siano superate e che ne sia solo mutato l'oggetto. Ad esempio, è da comprendere se il legislatore, pur avendo avuto apposito potere dal Governo, attraverso la delega, in via implicita, esercitandolo, abbia violato il principio costituzionale di cui all'art. 30, co. III, Cost.⁴⁰⁰.

Autorevole dottrina ha, infatti, rilevato che la commutazione comportasse sì una diversità di trattamento tra figli, ma non eccessiva, atteso che non incideva sul *quantum* ereditario ma dava solo atto della possibile utilità di differenziazione qualitativa dei beni. Tale orientamento ha altresì affermato che “la commutazione (...) realizza, secondo parte degli interpreti, una discriminazione in contrasto con i principi costituzionali, da altri è reputata giustificata (v. anche Corte cost., n. 335/2009) alla luce della considerazione, anche costituzionale (art. 29, primo co., Cost.), della famiglia fondata sul matrimonio (cosiddetta famiglia legittima) come modello familiare. Anzi, è a dirsi che, a seguito della richiamata sentenza della Corte costituzionale, non sarà agevole dare attuazione alla legge n. 219/2012 ed espungere, dal sistema normativo, il diritto di commutazione, vigendo, nel nostro ordinamento giuridico, l'art. 29 Cost., nella originaria formulazione”⁴⁰¹.

Il medesimo orientamento dottrinale, all'indomani dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 154/2013, propende per una censura di incostituzionalità della abrogazione di cui si discute, ribadendo che la previsione del diritto di commutazione apparirebbe addirittura idonea a realizzare un ragionevole contemperamento di interessi, in spiccata armonia con il dettato di cui all'art. 30 Cost. L'unico modo per contestare la conformità di tale istituto ai principi della Costituzione, per questa tesi, sarebbe stato quello di cui all'art. 138 Cost., atteso che la Costituzione prevede, chiaramente, quale modello, la famiglia fondata sul matrimonio (art. 29 cost.), associandovi l'appellativo di “legittima” (art. 30, co.

⁴⁰⁰ M. GORGONI, *L'impatto, diretto e indiretto, sul diritto successorio*, in AA. VV., *La nuova disciplina della filiazione*, cit., 193.

⁴⁰¹ G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., 171 ss.

III)⁴⁰². L'abrogazione dell'istituto, quindi, sarebbe dovuta avvenire attraverso la modifica degli artt. 29 e 30 Cost. e non per mezzo di legge ordinaria o di decreto delegato.

Altra dottrina, invece, non ha condiviso la censura di incostituzionalità dell'avvenuta abrogazione, argomentando che il giudizio di legittimità costituzionale dell'istituto della commutazione, espresso dalla Corte costituzionale nel 2009, non significhi che tale previsione debba essere necessariamente contemplata, sottolineando come la commutazione non rappresenti l'unico strumento in grado di realizzare la tutela dei figli naturali compatibilmente con quella dei figli legittimi⁴⁰³.

Dal punto di vista pratico, ci si è, poi, interrogati sulla possibilità di verificare se la "liquidazione in denaro o immobili ereditari" della quota del figlio "nato fuori dal matrimonio", esclusa dalla disciplina legale, possa essere prevista dal testatore in un programma divisionale di fonte testamentaria, attraverso l'attribuzione di denaro non ereditario. Sul punto, è stata offerta, dalla dottrina, una risposta negativa ed argomentato che, in tal caso, "l'utilizzo di denaro non ereditario in sede divisionale sia ammesso (...) (anche in caso di divisione testamentaria) solo al fine di perequare eventuali differenze di valore tra beni attribuiti e quote di coeredità (e, dunque, a titolo di conguaglio); la natura accessoria del disegno divisionale di fonte testamentaria rispetto all'istituzione di erede esclude, invece, un apporzionamento totalmente effettuato con beni non ereditari"⁴⁰⁴.

Ci si è chiesti, ancora, se, in seguito all'abrogazione del diritto di commutazione, esistano altri strumenti di natura testamentaria volti a realizzare lo stesso obiettivo proprio dell'istituto abrogato. Si è fatto cenno al legato alternativo in favore del figlio nato fuori del matrimonio con facoltà di scelta rimessa all'onerato, di cui all'art. 665 c.c., cioè al figlio nato in costanza di matrimonio. Naturalmente, il figlio nato fuori del matrimonio potrebbe sempre rinunciare al

⁴⁰² G. BONILINI, *L'abrogazione della norma concernente il diritto di commutazione*, in *Fam. e dir.*, 2014, 5, 523. ID, *Lo status o gli status di filiazione?*, cit., 681 ss.

⁴⁰³ Cfr. G. SCHIAVONE, *Status di filiazione, nuovo concetto di parentela ed effetti successori: gli strumenti di protezione*, cit., 524 s.

⁴⁰⁴ Il rinvio è alle osservazioni di C. ROMANO, *I riflessi successori della riforma della filiazione naturale*, in *Not.*, 2014, 2, 136.

legato ai sensi dell'art. 649 c.c., emergendo, così, la differenza con la disciplina in tema di commutazione che, prima della riforma abrogatrice, prevedeva per il figlio naturale la facoltà di fare opposizione alla commutazione⁴⁰⁵.

La novella, infine, non ha inciso su altre ipotesi di commutazione delle quote ereditarie, pur normativamente previste. Il riferimento è alle disposizioni dettate in materia di patto di famiglia (artt. 768 - *bis* ss. cc.) e, per alcuni aspetti, di impresa familiare (art. 230 - *bis* c.c.)⁴⁰⁶. La motivazione potrebbe essere rintracciata, per la prima ipotesi, nel fatto che le norme in tema di patto di famiglia⁴⁰⁷ siano dirette a tutelare la prosecuzione dell'impresa in quanto tale, in una dimensione obiettiva, senza che rilevinò profili di imputazione soggettiva di tale attività⁴⁰⁸.

3. *Le modifiche in materia di rappresentazione*

La riforma, seppur indirettamente, è intervenuta anche sulla disciplina della rappresentazione. L'art. 467 c.c. che, infatti, al primo comma, nella normativa preriformata, prevedeva che “la rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato” del *de cuius*; nella nuova formulazione, invece, prescrive che “la rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non voglia accettare l'eredità o il legato” del *de cuius*.

⁴⁰⁵ Ipotesi prospettata da F. RAGONESE, C. SIANO, *I profili parentali e successori della equiparazione dei figli naturali ai figli legittimi*, Frosinone, 2015, 30.

⁴⁰⁶ In questi termini, A.P. DI FLUMERI, *Nuovi scenari e prospettive del diritto successorio alla luce della riforma della filiazione*, in R. Pane (a cura di), *Nuove frontiere della famiglia. La riforma della filiazione*, cit., 175 s.

⁴⁰⁷ Sul tema, approfonditamente, A. ZOPPINI, *Il patto di famiglia (linee per la riforma dei patti sulle successioni future)*, in *Dir. priv.*, 1998, 255 ss.; G. PERLINGIERI, *Il patto di famiglia tra bilanciamento dei principi e valutazione comparativa degli interessi*, in *Rass. dir. civ.*, 2008, 149 ss.; N. DI MAURO, E. MINERVINI, V. VERDICCHIO, *Il patto di famiglia. Commentario alla Legge 14 febbraio 2006, n. 55*, a cura di E. Minervini, Milano, 2006.

⁴⁰⁸ V. VERDICCHIO, *Profili del patto di famiglia*, Napoli-Roma, 2008, 19. In questo senso anche M. IMBRENDA, *Patto di famiglia, solidarietà familiare e family businnes*, in *Rass. dir. civ.*, 2007, 423 ss. Cfr. G. RECINTO, *Il patto di famiglia*, in R. Calvo, G. Perlingieri (a cura di), *Diritto delle successioni*, Napoli, 2008, 617.

Per effetto dei principi fissati dalla legge n. 219/2012, deve ritenersi oggi superata ogni discriminazione anche con riguardo alla rappresentazione in linea collaterale, venendo ammessi a succedere anche i discendenti dei fratelli naturali del defunto, la cui comune paternità o maternità sia stata riconosciuta o accertata giudizialmente.

L'art. 468, comma I, c.c., invece, che, prima della novella, prevedeva che “la rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto”; nella nuova previsione, recita che “la rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli, anche adottivi del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto”⁴⁰⁹.

Anteriormente alla riforma, rappresentati, ai sensi dell'art. 468 c.c., erano soltanto i fratelli legittimi, legittimati ed adottivi, ma non quelli naturali. Questi ultimi, infatti, potevano venire alla successione legittima solo se prima di loro non vi fossero stati successibili legittimi, mentre non potevano considerarsi successori degli altri figli del genitore che li avesse riconosciuti o dichiarati, atteso che con questi non si instaurava alcun rapporto di parentela. Emblematica, sul punto, è stata la sentenza della Cassazione, n. 5747 del 1979⁴¹⁰, che ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 468 c.c., in relazione agli artt. 3 e 30 Cost., statuendo come nella linea collaterale la rappresentazione avesse luogo soltanto a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto, purché la filiazione fosse riconosciuta o dichiarata.

Una dovuta riflessione riguarda la circostanza per cui l'art. 468 c.c., dopo la legge n. 219/2012, pur eliminando il riferimento ai figli naturali e a quelli legittimati abbia mantenuto, invece, l'espressa menzione dei figli adottivi, con chiaro rinvio agli adottati maggiori di età. Gli adottati minori di età, infatti, già precedentemente, entravano a far parte della famiglia dell'adottante, acquistando lo stato di figli legittimi. Più correttamente, il legislatore della riforma ha precisato

⁴⁰⁹ Cfr, sul tema, C. ROMANO, *I riflessi successori della riforma della filiazione naturale*, cit., 138.

⁴¹⁰ Cass. civ., 7 novembre 1979, n. 5747, in *Mass. Giust. civ.*, 1979, 11.

che, stante l'equiparazione dello stato di figlio, tra i soggetti rappresentati, rientrano anche gli adottivi, intendendo, con essi, riferirsi, oltre che agli adottati in casi particolari, anche a quelli maggiori di età. Questi ultimi, infatti, non richiamati dall'art. 467 c.c., non vantano diritti successori nei confronti dei parenti dell'adottante, e non succedono in qualità di rappresentanti agli ascendenti del proprio adottante. Diversamente, però, poiché l'equiparazione dei figli adottivi maggiori di età ai sensi degli artt. 536 e 567 c.c. opera limitatamente alla successione dell'adottante, l'adottato, espressamente richiamato all'art. 468 c.c., può essere rappresentato dai suoi discendenti nella successione dell'adottante⁴¹¹.

V'è da comprendere, peraltro, se tra i rappresentati possano essere o meno annoverati anche i figli naturali non riconoscibili, destinatari dell'assegno vitalizio di cui all'art. 580 c.c. La dottrina propende per una risposta affermativa, muovendo dall'assunto che la rappresentazione operi anche per la chiamata a titolo particolare. Diversamente, i figli naturali non riconoscibili non rientrano tra i discendenti che possano succedere per rappresentazione, in quanto il diritto successorio che la legge riconosce loro è solo quello di cui all'art. 580 c.c. nei confronti dell'eredità del proprio genitore biologico⁴¹².

L'estensione soggettiva, operata per effetto della riforma, è, chiaramente, efficacia diretta del nuovo art. 74 c.c., e del novello primo comma dell'art. 258 c.c.⁴¹³; il tutto, da leggere unitamente al più volte richiamato art. 315 c.c., relativo all'unicità dello stato giuridico di filiazione. La norma dell'art. 468 c.c., nella parte in cui ammette la rappresentazione a beneficio di figli di fratelli e sorelle del *de cuius*, non contempla, infatti, l'aggettivo legittimo, e dunque non ha necessitato neppure dell'intervento correttivo del successivo decreto n. 154/2013. Il che val quanto dire che si sia trattato di un caso di interpretazione sistematica del dato normativo; la riforma, quindi, per incidere sull'istituto di cui agli artt. 467 ss. c.c., non ha richiesto necessariamente l'intervento del legislatore delegato, atteso che la

⁴¹¹ Riflessioni di G. SCHIAVONE, *Status di filiazione, nuovo concetto di parentela ed effetti successori: gli strumenti di protezione*, cit., 518 s.

⁴¹² G. SCHIAVONE, *Status di filiazione, nuovo concetto di parentela ed effetti successori: gli strumenti di protezione*, cit., 519 ss.

⁴¹³ Di questo parere è F. DELFINI, *Riforma della filiazione e diritto successorio*, cit., 545, per cui "non occorrerebbe alcun decreto legislativo delegato". Nello stesso senso, R. SENIGAGLIA, *Status filiationis e dimensione relazionale nei rapporti di famiglia*, cit., 233.

delega si è riferita, testualmente, ad ipotesi in cui la formulazione del codice facesse riferimento a “figli legittimi o naturali”, mentre le norme riportate in tema di rappresentazione o facevano riferimento a “fratelli e sorelle” (del defunto) senza alcun predicato (art. 468 c.c.), oppure ai “discendenti” legittimi o naturali (art. 467 c.c.).

L'intervento del legislatore delegato è stato, dunque, opportuno, per eliminare, dall'articolo 467 c.c., ogni attributo al sostantivo “discendenti”, mentre l'adeguamento automatico della prima parte del comma I dell'art. 468 c.c. è conseguito, da un lato, dalla disposizione dell'art. 1, co. XI, della legge, per cui “nel codice civile, le parole “figli legittimi” e “figli naturali”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente “figli” e, dall'altro, dall'abrogazione, per sopravvenuta mancanza di funzione, della disciplina della legittimazione, prevista dal co. X dell'art. 1 della legge⁴¹⁴.

4. *La successione degli ascendenti*

Il principio della unicità dello stato di figlio comporta che anche lo stato di genitore, nonché di ascendente, sia ora unico⁴¹⁵.

Solo un orientamento minoritario, in passato, per sanare la sproporzione tra ascendenti legittimi ed ascendenti naturali, aveva già ritenuto che nella categoria degli ascendenti dovessero ricomprendersi, indistintamente, sia i primi che i secondi, in piena coerenza con il dettato di cui all'art. 30 Cost.⁴¹⁶.

Nelle previsioni del codice civile del 1942, come noto, la sorte del genitore naturale era legata a quella degli altri parenti naturali e non può sottacersi l'aspra chiusura che, in passato, la giurisprudenza di merito ha manifestato verso la categoria degli ascendenti naturali.

⁴¹⁴ Sono parole di F. DELFINI, *Riforma della filiazione e diritto successorio*, cit., 545 ss. Sulle variazioni in tema di rappresentazione tra vecchia e nuova disciplina, cfr. anche A. MAGNANI, *Il principio di unicità dello stato giuridico di figlio. Il nuovo concetto di parentela. Riflessi successori*, cit., 11.

⁴¹⁵ M. DOSSETTI, *Dopo la riforma della filiazione: i nuovi successibili*, cit., 941 ss.

⁴¹⁶ Lo rileva C. ALESSANDRELLI, *Disposizioni generali*, in *Modifiche alla disciplina codicistica delle successioni e donazioni*, in M. Bianca (a cura di), *Filiazione. Commento al decreto attuativo*, cit., 217.

Ebbene, a dispetto del disfavore maturato verso tale categoria di soggetti, all'indomani dell'entrata in vigore della L. 10 dicembre 2012, n. 219, risultano, ad esempio, del tutto superate le dispute relative all'esclusione degli ascendenti naturali dal novero dei legittimari. Non pare avere più senso, infatti, la distinzione tra ascendenti legittimi e non legittimi, instaurandosi rapporti di parentela non solo con il genitore che ha effettuato il riconoscimento, ma anche con i parenti di quest'ultimo.

Parzialmente abrogato può dirsi, quindi, l'art. 538 c.c.⁴¹⁷, nella parte in cui non contemplava gli ascendenti naturali tra i legittimari; ragion per cui, a tenore di parte della dottrina, per effetto della legge n. 219/2012, la norma *de qua* si riferirebbe, indistintamente, tanto agli ascendenti legittimi quanto a quelli naturali⁴¹⁸. Sul punto, tuttavia, attenta dottrina si è chiesta se il riconoscimento della quota di legittima all'ascendente naturale sia l'effetto riflesso della modifica della nozione di parentela attuata dalla legge n. 219/2012 o debba ricondursi alla modifica testuale dell'art. 536 c.c. posta in essere dal D.Lgs. n. 154/2013⁴¹⁹. Nell'ambito della successione necessaria, il legislatore ha espressamente menzionato nel testo normativo gli ascendenti legittimi, escludendo quelli naturali, sì che l'inserimento di questi ultimi tra i legittimari non può considerarsi un effetto della nuova nozione di parentela, previsto dalla legge delega del 2012, ma deve ricondursi alla modifica dell'art. 536 c.c. posta in essere dal D.Lgs. n. 154/2013⁴²⁰.

Diversamente, sul piano della successione legittima, sebbene l'art. 565 c.c. si riferisca, nella originaria formulazione, espressamente agli ascendenti legittimi, negli articoli successivi, in cui è determinata la misura della quota ereditaria nella quale costoro succedono, da soli o in eventuale concorso con altri, si discorre di meri ascendenti, senza più far riferimento a quelli legittimi (cfr. artt. 569, 571

⁴¹⁷ Per un commento alla norma, anteriore alla riforma, cfr. M. RONCHI, *Gli ascendenti*, in G. Bonilini (diretto da), *Trattato di diritto delle successioni e delle donazioni*, III, *La successione legittima*, Milano, 2009, 833 ss.

⁴¹⁸ Sul punto, M. SESTA, *L'unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari*, cit., 241; G. SALITO, *La successione dei figli nati fuori del matrimonio. Prime riflessioni*, cit., 8.

⁴¹⁹ In questo senso V. BARBA, *Principi successori del figlio nato fuori del matrimonio e problemi di diritto transitorio*, cit., 505.

⁴²⁰ Cfr. A. ARDISSONE, *Rapporto di parentela e profili successori alla luce della riforma sulla filiazione*, in www.juscivile.it, 12.

c.c.). Ne deriva che la modifica della disciplina della successione legittima origina dal nuovo modo di intendere il legame di parentela, ed è effetto della legge n. 219/2012⁴²¹.

Viene data, dunque, piena attuazione all'esigenza di eliminare definitivamente l'asimmetria a danno dei genitori naturali: per effetto dell'estensione degli effetti del riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio anche nei confronti dei parenti del genitore, l'ascendente naturale, dapprima estraneo, diviene parente del figlio nato fuori del matrimonio e, dunque, elevato al rango di legittimario⁴²². Precisamente, la categoria degli ascendenti è ampliata a comprendere i genitori uniti in matrimonio, quelli che hanno riconosciuto il figlio o nei cui confronti la filiazione è stata dichiarata, quelli adottivi; in mancanza dei genitori, le stesse categorie sono chiamate alla successione nei gradi ulteriori.

Per la nuova normativa, inoltre, a fronte dell'unificazione degli *status* di filiazione, alla successione del figlio premorto potranno concorrere entrambi i genitori non uniti in matrimonio, o uno solo di essi: non sussiste più, quindi, la forma di concorso, in precedenza prevista solo per la successione legittima, tra genitore naturale e genitore legittimo, diventato tale per legittimazione unilaterale, laddove il secondo escludeva il primo. Ci si riferisce, precisamente, alla sorte degli artt. 578 e 579 c.c., disciplinanti la successione dei genitori naturali. La prima disposizione stabiliva i diritti del genitore naturale nella successione legittima, prevedendo anche la sua esclusione da parte del genitore legittimo, ossia di quello che avesse legittimato il figlio unilateralmente, per mezzo della

⁴²¹ B. DE FILIPPIS, *La nuova legge sulla filiazione*, cit., 291 ss.

⁴²² Si è correttamente osservato che l'aver elevato l'ascendente del figlio nato fuori del matrimonio al rango di legittimario, non importa un autentico miglioramento della condizione giuridica successoria del figlio. Dal profilo ascendente, ossia della successione dal figlio al nonno, la situazione cambia *in peius* per il figlio. Per effetto della riforma, infatti, il nonno diventa un legittimario del figlio nato fuori dal matrimonio, sicché se quest'ultimo dovesse mancare ai vivi, dopo il proprio genitore, ma prima dei nonni, costoro, anche in eventuale concorso con il coniuge, sarebbero suoi legittimari. Con la conseguenza che la quota del patrimonio di cui il figlio potrebbe liberamente disporre sarebbe ridotta rispetto al passato, ossia rispetto a quando i di lui nonni, o bisnonni non erano legittimari. Situazione ancora più delicata se tale disciplina si applichi a successioni aperte anteriormente all'entrata in vigore della legge del 2012, quando, cioè, il testatore non sapeva, né poteva immaginare che anche il suo ascendente sarebbe stato legittimario. Testualmente, V. BARBA, *Principi successori del figlio nato fuori del matrimonio e problemi di diritto transitorio*, cit., 506 ss.

legittimazione per provvedimento del giudice; mentre la seconda norma citata disciplinava il concorso tra coniuge e genitori naturali. A seguito dell'abrogazione dell'art. 578 c.c., i principi che regolano la successione del genitore naturale sono comuni a quelli relativi alla successione del genitore legittimo (artt. 568 e 571 c.c.), ovviamente nei casi in cui la filiazione sia riconosciuta o accertata giudizialmente⁴²³.

Potrebbe, tuttavia, verificarsi una forma di concorso, quella tra genitori di sangue e genitori adottivi. In tale caso, si reputa opportuno applicare, per analogia, la regola del concorso tra ascendenti della linea paterna con quelli della linea materna, che prevede l'attribuzione di metà del patrimonio a ciascuna delle linee (art. 569 c.c.). Qualora, invece, il figlio non sia stato adottato da una coppia, ma da parte del coniuge di cui all'art. 44, co. I, lett. b) L. 184/1983, l'adottato avrà due genitori di sangue, ossia il coniuge dell'adottante e l'altro genitore, che ha dato il consenso all'adozione, da una parte, e un genitore adottivo dall'altra. In tale occasione, si ritiene che la regola del concorso tra ascendenti delle due linee non sia pertinente, poiché il genitore adottivo verrebbe sempre favorito, e, dunque, non rimarrebbe che applicare il principio della divisione per capi⁴²⁴.

L'articolo 571 c.c., inoltre, disciplina diversi casi di concorso tra genitori e fratelli del defunto e, non essendovi contenuta alcuna menzione alla natura legittima o naturale del vincolo di parentela, il testo della norma è rimasto immutato, ma il suo contenuto è stato modificato per effetto della riforma della

⁴²³ Cfr. M. DOSSETTI, *L'adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello stato di figlio*, in M. Dossetti, M. Moretti, C. Moretti (a cura di), *La riforma della filiazione. Aspetti personali, successori e processuali*, cit., 120. Cfr. F. SPOTTI, *La successione degli ascendenti*, in AA. VV., *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da G. Bonilini, *La filiazione e l'adozione*, cit., 4443. Si ricordi che per M. CINQUE, *Profili successori nella riforma della filiazione*, cit., 659 ss., l'art. 578, co. III, c.c., per cui se uno dei genitori aveva legittimato il figlio e l'altro - che lo aveva solo riconosciuto - rimaneva escluso dalla successione, sarebbe un "precepto irragionevole". Sul tema dell'implicita abrogazione di quest'ultima disposizione, cfr. M. PARADISO, *L'abrogazione delle disposizioni in materia di legittimazione dei figli naturali*, in *La riforma del diritto della filiazione*, a cura di C. M. Bianca, in *Nuove leggi civ. comm.*, cit., 587 ss.

⁴²⁴ Osservazioni di M. DOSSETTI, *L'adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello stato di figlio*, cit., 121. Per l'Autrice, le questioni evidenziate potranno sorgere, a seconda delle circostanze, nell'applicazione di tutte le norme in cui venga in considerazione la successione dei genitori e degli ascendenti (artt. 544, 568, 569, 571, 582 c.c.).

filiazione⁴²⁵. La prima ipotesi di concorso è quella tra fratelli e sorelle germani ed i genitori del testatore: la disposizione normativa prevede che essi succedano in parti uguali, ma con il limite per cui la quota dei genitori non sia inferiore alla metà del patrimonio relitto⁴²⁶. La seconda ipotesi contemplata dall'art. 571 c.c. riguarda il caso di concorso dei genitori con fratelli e sorelle sia germani, che unilaterali. La norma prevede, inoltre, che la quota spettante ai fratelli unilaterali si determina con il criterio della "quota di fatto", sia che essi concorrano con i genitori e con i fratelli germani, sia che concorrano solo con i genitori. Nel primo caso, agli unilaterali è attribuita la metà della quota che consegue ciascuno dei germani; nel secondo, invece, la metà della quota che consegue ciascuno dei genitori, salva, per questi ultimi, la metà del patrimonio complessivo. Nella terza ipotesi, prescritta dall'art. 571 c.c., si fa riferimento al concorso tra fratelli e sorelle del testatore e gli ascendenti dello stesso, che siano di grado ulteriore, nel caso in cui i genitori del *de cuius* siano premorti, indegni, o abbiano rinunciato all'eredità. In tale ipotesi, alla regola della chiamata per capi, è sostituita quella della vocazione indiretta. La quota di eredità spettante agli ascendenti si determina in relazione alla quota che sarebbe spettata ad uno dei genitori in mancanza dell'altro; mentre la quota che sarebbe spettata al genitore superstite si devolve agli ascendenti nel modo determinato dall'art. 569 c.c., ossia all'ascendente più vicino, oppure, se vi sono più ascendenti di eguale grado, secondo il criterio della divisione per linee⁴²⁷.

5. *La successione dei fratelli e degli altri parenti*

⁴²⁵ Per un commento a tale art., cfr. M. DOSSETTI, Sub *art. 571*, in G. Bonilini, M. Confortini, G. Mariconda (a cura di), *Codice delle successioni e delle donazioni*, 2015, 589.

⁴²⁶ La quota minima di metà garantita ai genitori (o al genitore superstite) si calcola sul *relictum*, salvo che il valore di essa risulti in concreto inferiore a quello della riserva spettante agli ascendenti, ai sensi dell'art. 538 c.c., corrispondente ad un terzo del patrimonio del defunto, comprensivo del *relictum* e del *donatum*. In tale ipotesi, le quote dei fratelli e delle sorelle, che non sono legittimari, vengono ridotte nella misura occorrente per integrare le quote riservate ai genitori, in quanto legittimari (cfr. art. 553 c.c.). Cfr. G. CATTANEO, *La vocazione necessaria e la vocazione legittima*, cit., 457.

⁴²⁷ Ricostruzione di M. DOSSETTI, Sub *art. 571*, cit., 590 ss. Cfr. M. PORCELLI, *Riforma dello status di filiazione e diritto successorio*, in *Rivista giuridica del Molise e del Sannio*, 2013, II, 122.

La riforma della filiazione ha inciso anche sullo stato di fratello⁴²⁸: i fratelli sono tutti uguali in ragione della modalità di accertamento della parentela stessa, perché l'unicità dello stato di figlio ha creato l'unicità dello stato di fratello⁴²⁹.

Anteriormente alla recente novella, si riteneva che il rapporto di fratellanza derivasse dall'essere stati generati dagli stessi genitori o da un genitore comune, quando ciò fosse avvenuto in costanza di matrimonio, ma anche in seguito a legittimazione bilaterale o unilaterale e ad adozione legittimante⁴³⁰.

Il legislatore, inoltre, non aveva dato alcun rilievo giuridico al vincolo di consanguineità e, a titolo di esempio, in tal senso, poteva considerarsi la disciplina di cui agli artt. 578⁴³¹ e 579 c.c., che escludevano dalla successione legittima i fratelli naturali. Tali disposizioni normative regolavano la successione legittima del figlio naturale che morisse senza figli o coniuge (art. 578 c.c.), ovvero lasciando a sé superstite solo il coniuge (art. 579 c.c.) e non prevedevano alcun concorso dei fratelli naturali nella successione, a differenza di quanto disposto per i fratelli legittimi (cfr. artt. 571 e 582 c.c.)⁴³².

I fratelli naturali, pur se riconosciuti o dichiarati, erano considerati dalla legge, ai fini successori, estranei fra loro, al punto che nessun diritto aveva l'uno sui beni dell'altro nella successione legittima, in applicazione del principio generale per cui il rapporto di filiazione naturale non varcasse i confini del rapporto tra genitore e figlio, come risultava dalla lettera dell'art. 258 c.c.⁴³³.

⁴²⁸ Sul tema, in generale, e sugli interventi della Corte costituzionale, succedutisi nel tempo, cfr. G. TRAPANI, *La successione dei fratelli naturali*, in *Studi e materiali*, 2008, 3, 1090 ss. (studio n. 177, 2008/C del Consiglio Nazionale del Notariato).

⁴²⁹ Cfr. V. TAGLIAFERRI, *Modifiche in materia di successione dei figli*, in AA. VV., *Modifiche al codice civile e alle leggi speciali in materia di filiazione*, cit., 161.

⁴³⁰ Cfr. M. COSTANZA, *Sub art. 570*, in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, diretto da G. Cian, G. Oppo, A. Trabucchi, V, Padova, 1992, 108.

⁴³¹ Cfr. sul punto, Cass. civ., 9 settembre 1997, n. 8746, in *Vita not.*, 1998, 1, 243 "a norma dell'art. 578 c.c. qualora il figlio naturale muoia senza lasciare prole né coniuge e senza aver redatto testamento, il genitore che ha effettuato il riconoscimento è l'unico erede, restando escluso il concorso degli altri parenti, senza che tale esclusione, siccome non determinata da un irrazionale trattamento deteriore fatto alla famiglia naturale ma alla discrezionale scelta legislativa di accordare nell'ambito di questa un privilegio al genitore in relazione al riconoscimento del vincolo di sangue, si ponga in contrasto con i parametri offerti dagli artt. 3, 29 e 30 Cost."

⁴³² Cfr. la ricostruzione di B. BOVE, *Il fratello naturale e la successione mortis causa*, in *Vita not.*, 2012, 2, 983.

⁴³³ G. AZZARITI, *Successione. III) Successione legittima*, in *Enc. giur.*, XXX, Roma, 1993, 7.

Attenta dottrina ha affermato come occorresse “sottolineare il paralogismo insito nel trarre dal difetto di un trattamento successorio della parentela naturale (segnatamente, collaterale) la conclusione della sua insussistenza. [...] Altro è negare che possa ricostruirsi dal codice uno statuto successorio - per esempio - dei fratelli naturali, altro è, in mancanza dello stesso, negare che i fratelli naturali siano parenti. [...] Il problema in discorso consiste allora, in primo luogo, nel ribadire che la parentela in linea collaterale è parentela a tutti gli effetti nel sistema del codice e, in secondo luogo, nel giudicare la mancata erogazione nei riguardi di tali parenti di un trattamento successorio analogo a quello riservato ai parenti ‘legittimi’ come lesiva del principio costituzionale di uguaglianza tra le persone”⁴³⁴.

Ebbene, coloro che ammettono un rapporto di parentela tra fratelli naturali, argomentano dall’art. 433, n. 6, c.c., che stabilisce l’obbligo di prestare gli alimenti a carico dei fratelli dell’alimentando, senza fare alcuna distinzione fra fratelli legittimi e naturali. Si richiama, altresì, a sostegno della tesi favorevole a riconoscere la parentela naturale, anche in linea collaterale, il dettato di cui all’art. 467 c.c., che attribuisce il diritto di succedere per rappresentazione anche ai discendenti legittimi e naturali di fratelli o sorelle del defunto. Da qui si sottolinea che “se sono parenti tra loro zio e nipote, collaterali di terzo grado, lo saranno a maggior ragione anche i fratelli naturali, collaterali di secondo grado”⁴³⁵. Ci si può appellare anche alla disciplina dell’articolo 737 c.c., che include tra i soggetti obbligati alla collazione i fratelli naturali.

Ordunque, per effetto della nuova formulazione degli artt. 74 e 258 c.c., a seguito della novella, quanto alla successione legittima, sono giuridicamente riconosciuti rapporti di parentela tra fratelli: si potrà, infatti, trattare di fratelli unilaterali o di quelli che abbiano entrambi i genitori comuni, i quali intendano contrarre matrimonio. Per effetto della riforma, la categoria dei fratelli e delle sorelle si estende a comprendere, oltre ai nati da genitori coniugati o adottati con

⁴³⁴ Così, A. RENDA, *Le incerte sorti della parentela naturale tra resistenze giurisprudenziali e prospettive di riforma*, in *Fam. pers. succ.*, 2008, 1, 29 ss.

⁴³⁵ In questi termini, M. SESTA, *I disegni di legge in materia di filiazione: dalla disuguaglianza all’unicità dello status*, cit., 962 ss.

adozione piena, anche quelli nati da genitori non uniti in matrimonio, nonché quelli entrati nella famiglia per via di adozione *ex art. 44, L. n. 184/1983*⁴³⁶.

Si va al di là, quindi, dei celebri interventi del Giudice delle leggi del 1979 e del 1990, circa l'inserimento dei fratelli naturali, unilaterali o germani, giudizialmente dichiarati o volontariamente riconosciuti, dopo i parenti entro il sesto grado, nel novero dei successibili *ex lege* di cui all'art. 565 c.c.

Inserito il figlio naturale a pieno nella famiglia di discendenza biologica, i fratelli naturali vengono ad essere eredi al grado dei collaterali legittimi, e quindi al secondo grado⁴³⁷ e possono ereditare gli uni dagli altri, in forza degli artt. 570 e 571 c.c. e non già come ordine residuale prima dello Stato. Al punto da ritenersi che, proprio in tale "promozione di grado" dei fratelli naturali nell'ordine degli eredi legittimi rispetto al fratello deceduto, si concreti il maggior momento pratico della novella⁴³⁸.

Si noti che la rubrica ed il testo dell'art. 570 c.c. sono ancora quelli del codice civile del 1942, atteso che in essi, fin da principio, già non comparivano gli aggettivi "legittimi" e "naturali"⁴³⁹. Nella versione antecedente alla riforma, tuttavia, la norma aveva ad oggetto i fratelli legittimi unilaterali e germani, non invece quelli naturali, che erano postergati rispetto a qualunque grado di successibile legittimo. Oggi, come detto, devono essere inclusi anche i fratelli naturali⁴⁴⁰.

La dottrina, però, riflette sulla circostanza per cui non sia stato abrogato il disposto dell'art. 570, co. II, c.c., a norma del quale i fratelli e le sorelle unilaterali

⁴³⁶ M. DOSSETTI, *Dopo la riforma della filiazione: i nuovi successibili*, cit., 941 ss.

⁴³⁷ Si pensi a quali sarebbero state, prima della riforma, le conseguenze del concorso tra cugini e figlio di fratello non matrimoniale. Il caso è stato affrontato da Trib. Trieste, 27 giugno 2002 (decr.), in *Famiglia*, 2003, 234, con nota di G. GROSSI, *Operatività della rappresentazione a favore dei discendenti dei fratelli naturali*.

⁴³⁸ Per un'analisi dell'incidenza della riforma sulle disposizioni generali sulle successioni, con particolare riferimento alla situazione dei fratelli naturali, cfr. F. DELFINI, *Riforma della filiazione e diritto successorio*, cit., 545 ss.

⁴³⁹ Lo stesso era rilevato sotto il vigore del codice civile abrogato, laddove infatti, l'art. 741, al comma I, prevedeva che "a colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli o le sorelle per capi e i loro discendenti per stirpi".

⁴⁴⁰ Cfr. M. PORCELLI, *Riforma dello status di filiazione e diritto successorio*, cit., 122.

conseguono la metà della quota che spetta ai fratelli germani⁴⁴¹. Tale articolo prevede, infatti, una disparità di trattamento successorio fra fratelli e sorelle unilaterali, rispetto a quelli germani, che riceverebbero una quota doppia a differenza dei primi, in considerazione del doppio vincolo di parentela, derivante sia dalla madre, che dal padre⁴⁴². La *ratio* della norma si riscontrerebbe nel maggiore sentimento familiare dovuto al fatto che la parentela sia doppia, ovvero derivante sia dalla famiglia della madre che da quella del padre ed il silenzio del legislatore fa presumere che il mantenimento di tale discriminazione sia voluto. Del resto, la filiazione e, quindi, il rapporto di sangue, costituiscono il nuovo fulcro del diritto di famiglia; pertanto, la consanguineità, se duplice, permette una maggiore successione, seppur solo in caso di assenza di prole, genitori e ascendenti⁴⁴³.

Da quanto esposto, la presenza di fratelli naturali comprime le quote concorrenti dell'eventuale coniuge superstite, degli eventuali ascendenti e di eventuali altri fratelli del defunto ed esclude la chiamata all'eredità di parenti di grado ulteriore rispetto a quello dei fratelli del defunto⁴⁴⁴.

Merita, soprattutto, attenzione una nuova ipotesi di concorso, quella tra il coniuge ed il fratello nato fuori del matrimonio dei genitori e riconosciuto, in assenza di altri successibili. In tale situazione, prima dell'entrata in vigore della

⁴⁴¹ Cfr. C. ROMANO, *I riflessi successori della riforma della filiazione naturale*, cit., 140. Cfr. anche V. BARBA, *Principi successori del figlio nato fuori del matrimonio e problemi di diritto transitorio*, cit., 506 ss., il quale osserva come tale regola non fosse in precedenza applicabile a fratelli unilaterali naturali, ma soltanto ai fratelli unilaterali legittimi. L'art. 741, co. II, c.c. abr., ad esempio, stabiliva che "i fratelli però o le sorelle consanguinei od uterini e i loro discendenti, concorrendo con fratelli o sorelle germani o loro discendenti, hanno diritto alla sola metà della quota che spetta ai germani".

⁴⁴² Così, M. DOSSETTI, *Art. 570 - Successione dei fratelli e delle sorelle*, in *Commentario delle successioni*, a cura di V. Cuffaro, F. Delfini, Milano, 2010, 41. Cfr. la *Relazione al Guardasigilli*, al n. 275: "non ho creduto opportuno aderire alla proposta di equiparare la quota successoria dei fratelli unilaterali a quella dei fratelli germani. La tradizionale diversità di trattamento, infatti, risponde alla diversa intensità dei vincoli di sangue e di affetti, che uniscono tra loro da un lato i fratelli germani e dall'altro quelli unilaterali. E' ovvio che si senta un più ben saldo legame quando si sia nati dallo stesso padre e dalla stessa madre, che non quando si abbia un solo genitore comune".

⁴⁴³ Cfr. V. TAGLIAFERRI, *Modifiche in materia di successione dei figli*, in AA. VV., *Modifiche al codice civile e alle leggi speciali in materia di filiazione*, cit., 161 s.

⁴⁴⁴ M. VARCACCIO, *La riforma della filiazione e le inevitabili ricadute sul diritto ereditario*, in www.quotidianogiuridico.it, 17 febbraio 2014.

legge n. 219/2012, si sarebbe applicato l'art. 583 c.c. e l'intera eredità si sarebbe devoluta al coniuge; oggi, invece, si applica l'art. 582 c.c., di talché il coniuge vede ridotta a due terzi la propria quota di coeredità. Altro caso che può prospettarsi è quello della successione di un soggetto il quale lasci a sé superstiti i propri genitori nonché un fratello nato fuori del matrimonio dei genitori e riconosciuto. Per le considerazioni innanzi espresse, prima della riforma, l'intera eredità si sarebbe devoluta ai genitori in eguali porzioni. La fattispecie è oggi riconducibile al dettato dell'art. 571 c.c.: genitori e fratelli o sorelle nati fuori del matrimonio concorrono per capi, purché la quota in cui succedono i genitori o uno di essi non sia inferiore alla metà dell'asse; anche in tale ipotesi, come precisato dal secondo comma della disposizione, ove concorrano fratelli o sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della quota riconosciuta ai germani o ai genitori⁴⁴⁵.

La presenza di fratelli nati fuori del matrimonio e riconosciuti esclude altresì dalla successione i parenti di grado ulteriore. Ne discende che se, prima della riforma, al soggetto deceduto lasciando a sé superstite, oltre il fratello naturale riconosciuto, collaterali di terzo grado o di quarto grado, succedevano questi ultimi escludendo il fratello naturale dalla successione, attualmente, l'intero asse ereditario sarà devoluto al fratello naturale riconosciuto. Si pensi, ancora, all'ipotesi in cui il *de cuius* deceda senza coniuge, figli, ascendenti, lasciando a sé superstiti unicamente i discendenti di un fratello legittimo premorto ed un fratello nato fuori del matrimonio e riconosciuto. Prima della riforma, l'intera eredità si sarebbe devoluta ai primi; oggi, si realizza una successione per stirpi, cui sono chiamati per rappresentazione i discendenti del fratello legittimo nonché il fratello nato fuori del matrimonio⁴⁴⁶.

Ci si è chiesti, infine, in dottrina, se nelle more dell'approvazione dei decreti delegati, il figlio non potesse già far valere diritti successori nei confronti dei collaterali; ciò, considerando che la cancellazione dell'aggettivazione dei figli come legittimi e naturali nelle norme del codice civile fosse un effetto immediato

⁴⁴⁵ Ipotesi formulate da C. ROMANO, *I riflessi successori della riforma della filiazione naturale*, cit., 140.

⁴⁴⁶ C. ROMANO, *I riflessi successori della riforma della filiazione naturale*, cit., 140 ss.

della legge (art. 1, co. XI, legge delega)⁴⁴⁷. Ebbene, la dottrina ha ritenuto che, proprio nella prospettiva dell'unicità dello stato di figlio, non vi fosse più ragione sufficiente per escludere l'estensione della vocazione legittima a tutti i figli, a tutti i fratelli, a tutti i parenti, senza ulteriori distinzioni. Peraltro, il fatto che l'abrogazione dell'istituto della legittimazione sia stata immediata è segno che l'unicità dello stato, ad ogni effetto, anche successorio, si sia determinata immediatamente all'entrata in vigore della legge, senza bisogno di attendere i decreti delegati⁴⁴⁸.

Un'ultima considerazione è opportuna circa la situazione degli "altri parenti": l'art. 572 c.c., relativo alla successione di tale categoria, a seguito della riforma, deve intendersi esteso a quei parenti collaterali che sino ad ora non erano tali in rapporto ai figli nati fuori del matrimonio⁴⁴⁹. I parenti collaterali dal terzo al

⁴⁴⁷ In merito, cfr. F. PROSPERI, *Unicità di "status filiationis" e rilevanza della famiglia non fondata sul matrimonio*, cit., 274, per il quale "con l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 315, in virtù del criterio cronologico, ogni disposizione incompatibile si deve ritenere tacitamente abrogata".

⁴⁴⁸ G. FERRANDO, *La nuova legge sulla filiazione. Profili sostanziali*, cit., 528. Ugualmente, B. DE FILIPPIS, *La nuova legge sulla filiazione: una prima lettura*, cit., 302, ritiene che "se è immediatamente vigente il testo del nuovo art. 74 c.c., per il quale la parentela è identica qualunque sia il contesto in cui la filiazione è avvenuta, le norme basate sulla distinzione tra parenti legittimi e naturali devono considerarsi immediatamente (sia pure implicitamente) abrogate e non possono più spiegare alcun effetto. (...) Finora, il riferimento compiuto all'art. 565 c.c. ai collaterali ed agli altri parenti veniva inteso solo in relazione a collaterali o parenti legittimi. Allo stesso modo si riteneva che, quando l'art. 570 parlava di fratelli e sorelle, si riferisse solo ai legittimi. Attualmente, ciò non è più possibile, perché i parenti sono tutti uguali. Non vi è nel codice una norma riferibile alla successione dei fratelli naturali. A seguito della riforma dell'art. 74 c.c. ad essi non può che applicarsi, con effetto immediato, l'art. 570 c.c. Analogamente, l'art. 572 c.c. si applica a tutti i parenti, senza distinzioni, né rinvii alla disciplina della delega". Anche M. DOSSETTI, *Finalità, struttura e contenuto della L. 10 dicembre 2012, n. 219*, cit., 16, ritiene che "non vi possono essere dubbi sugli effetti dell'art. 74 c.c., che, essendo già in vigore, incide immediatamente sul contenuto e sull'applicazione di tutte le norme che presuppongono la nozione di parentela, comprese quelle in ambito successorio, benché non ancora modificate dal legislatore. Di conseguenza, le norme che disciplinano, in particolare, la successione familiare dovranno essere lette ed applicate in base al loro contenuto sostanziale, senza attendere l'adeguamento della loro formulazione, rinviato alla delega al governo". Sempre partendo dall'analisi del nuovo art. 74 c.c., anche C.M. BIANCA, *La legge italiana conosce solo figli*, cit., 2 afferma che "le norme sulla successione legittima si applicheranno quindi indistintamente a tutti i parenti a prescindere dalla sussistenza o meno del vincolo coniugale tra i genitori dell'ereditando o del successibile".

⁴⁴⁹ Così M. SESTA, *L'unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari*, cit., 241. Sulle conseguenze della riforma sul piano ereditario e sull'aumento dei chiamati per legge nella linea collaterale, cfr. A. MAGNANI, *Il principio di unicità dello stato giuridico di figlio. Il nuovo concetto di parentela. Riflessi successori*, cit., 35 ss.

sesto grado⁴⁵⁰, come noto, sono chiamati all'eredità quando mancano parenti appartenenti agli ordini precedenti, senza distinzione di linea. Non contenendo alcun riferimento alla natura legittima o naturale del vincolo di parentela, il testo della norma è rimasto immutato, ma il suo contenuto è modificato per effetto della riforma della filiazione, attuata con la L. n. 219/2012 e con il D.Lgs. n. 154/2013. Il vincolo di parentela, infatti, ai sensi dell'art. 74 c.c., sorge sia nel caso di filiazione avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso di filiazione al di fuori di esso, che nell'ipotesi di filiazione adottiva.

I parenti sono esclusi quando opera l'istituto della rappresentazione a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto, sebbene di grado parentale uguale o più lontano e sono estromessi dal coniuge, come può desumersi dalla lettera dell'art. 583 c.c.⁴⁵¹.

Quanto alla modalità della vocazione, trova piena applicazione il principio della prerogativa di grado, vale a dire la regola per cui il parente prossimo esclude il remoto⁴⁵².

6. *Altre problematiche successorie*

La riforma, attuata per effetto della legge n. 219/2012 e del D.Lgs. n. 154/2013 ha circoscritto i propri orizzonti alla modifica della normativa sulla filiazione, con il plauso di quanti abbiano ritenuto che un ulteriore ampliamento dell'ambito della discussione non avrebbe consentito di giungere all'approvazione della legge entro il termine della legislatura.

Occorrevano, tuttavia, proposte in materia di diritto successorio che, ad esempio, fossero dirette ad attenuare la portata del divieto dei patti successori ed a

⁴⁵⁰ Sul punto, M. COSTANZA, Sub art. 572, in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, cit., 116, ha ritenuto che la precisazione per cui la successione non può aversi a favore dei parenti di grado ulteriore al sesto è del tutto inutile, atteso che al di là di questo limite manchi un rapporto giuridico di parentela.

⁴⁵¹ Per un commento a tale articolo, cfr. M. DOSSETTI, Sub art. 572, in G. Bonilini, M. Confortini, G. Mariconda (a cura di), *Codice delle successioni e delle donazioni*, cit., 592 s.

⁴⁵² Sull'analisi del novello art. 572 c.c., cfr. F. SPOTTI, *I diritti successori dei fratelli e degli altri parenti*, in AA. VV., *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da G. Bonilini, *La filiazione e l'adozione*, IV, cit., 4464 ss.

trasformare il diritto dei legittimari alla quota di eredità, in diritto di credito nei confronti degli altri eredi, escludendo il diritto di sequela sugli immobili. Ancora, si considerava la necessità di una riforma in tema successorio in merito al concorso fra coniuge e discendenti del defunto, che non fossero anche discendenti del coniuge superstite. Si prospettava, segnatamente, “una radicale cancellazione, quantomeno nei confronti del coniuge, dell’istituto della collazione (...) che può costituire un elemento di privilegio a vantaggio del coniuge ed a scapito dei figli, con un’evidente non giustificata disparità di trattamento ove il coniuge superstite non sia genitore dei figli chiamati all’eredità del defunto”⁴⁵³.

Da molto, inoltre, si ipotizzava un emendamento del sistema della successione necessaria⁴⁵⁴, nel senso della valorizzazione di alcune categorie di successibili e non di altre, con la previsione per cui il testatore possa, considerate le condizioni economiche di uno o più legittimari, escluderli dalla legittima, per soddisfare gli altri che versano, invece, in stato di bisogno⁴⁵⁵.

Va rilevato che sono rimaste inattuata anche le proposte di modifica delle norme dettate per la riserva a favore dei figli. Il riferimento, in particolare, è all’intenzione di introdurre un articolo 537 *bis* c.c., rubricato “*Distribuzione testamentaria di parte della quota riservata ai figli*”, che avrebbe dovuto recitare: “Ferma restando la quota di due terzi, collettivamente riservata ai figli dall’art. 537: a) la metà di essa dovrà in ogni caso dividersi in parti uguali fra tutti i figli; b) l’altra metà potrà essere attribuita dal genitore, con apposita disposizione testamentaria, a uno o più di essi, anche in misura diversa rispetto agli altri”⁴⁵⁶.

La categoria dei successibili, peraltro, a seguito della riforma del 2012, non tiene conto di altre proposte già sollevate dopo la L. n. 151 del ’75. Si era, ad esempio, sostenuto che gli affini sarebbero potuti succedere qualora fosse morto il

⁴⁵³ F. PADOVINI, *I diritti successori dei figli: problemi aperti*, cit., 1239 ss.

⁴⁵⁴ Cfr., M. CINQUE, *Sulle sorti della successione necessaria*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, 2, 493; L. GATT, *Memento mori. La ragion d’essere della successione necessaria in Italia*, cit., 540; G. AMADIO, *La successione necessaria tra proposte di abrogazione e istanze di riforma*, in *Riv. not.*, 2007, 1, 803.

⁴⁵⁵ Cfr. A. PALAZZO, *La funzione suppletiva della successione necessaria, la tutela dei soggetti deboli e la diseredazione* (riflessione sul progetto per l’abolizione della categoria dei legittimari), in *www.personaedanno.it*; 2007, 7; ID, *Il diritto delle successioni: fondamenti costituzionali, regole codicistiche ed istanze sociali*, in *Vita not.*, 2004, 1, 115 ss.

⁴⁵⁶ Sul punto, cfr. S. STEFANELLI, *Famiglia e successioni tra eguaglianza e solidarietà*, in *Vita not.*, 2012, 1, 475, nt. 1.

coniuge da cui l'affinità derivava e non vi fossero stati figli, fondando tale possibilità di succedere sull'esistenza di un legame affettivo⁴⁵⁷.

Di là da tali, imprescindibili, critiche, altre importanti variazioni sono state apportate alla disciplina successoria, quale effetto riflesso della unificazione dello stato di figlio. Una considerazione è opportuna riguardo alla modifica dell'istituto della revocazione delle disposizioni testamentarie a titolo universale o particolare per sopravvenienza dei figli, previsto agli artt. 687⁴⁵⁸ ss. c.c. Si tratta, come noto, di una previsione normativa ispirata alla presunta volontà del testatore che avrebbe agito diversamente se avesse saputo dell'esistenza o sopravvenienza di altri discendenti. La legge prevede due casi di esclusione della revoca: il primo, contemplato al terzo comma, è relativo all'ipotesi per cui il testatore avesse prospettato l'eventualità che esistessero altri figli, decidendo di provvedere al riguardo; il secondo caso di esclusione, invece, previsto all'ultimo comma, concerne l'ipotesi in cui i figli o i discendenti sopravvenuti o dei quali il testatore non conosceva l'esistenza, non vengano alla successione o non si faccia luogo alla rappresentazione. Quanto alla seconda condizione, già anteriormente alla riforma del 2012, la stessa era soddisfatta non solo dalla sopravvenienza di figli o discendenti legittimi, ancorché postumi, ma anche dall'ipotesi in cui fossero intervenute legittimazioni, adozioni, riconoscimenti o dichiarazioni di figli naturali o altri discendenti.

Orbene, con la riforma, prima attraverso la legge del 2012, e poi, con il decreto del 2013, l'art. 687 c.c. è stato oggetto di modifiche lessicali. Nel primo comma sono state soppresse le parole "legittimo" e "legittimato" e sostituita la parola "naturale" con la locuzione "nato fuori del matrimonio". La norma, nella sua prima parte, pertanto, stabilisce che "le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente del testatore, benché postumo, anche adottivo, ovvero per il

⁴⁵⁷ Cfr. A. DE RIENZI, *Successioni legittime*, in M. Bianca (a cura di), *Filiazione. Commento al decreto attuativo*, cit., 229.

⁴⁵⁸ Per un'analisi della norma, anteriormente alla riforma, cfr. A. ALBANESE, *La revocazione delle disposizioni testamentarie*, in G. Bonilini (diretto da), *Trattato di diritto delle successioni e delle donazioni*, cit., 1651 ss.

riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio”. Al secondo comma, invece, è stata soppressa la disciplina concernente il figlio naturale legittimato⁴⁵⁹. Permane da valutare l’esatto significato da attribuire alla menzione, operata dalla norma, ai figli adottivi. In particolare, parte della dottrina si chiede se in tale disposizione siano da ricomprendere, oltre agli adottati minori di età ed a quelli in casi particolari, *ex art. 44, L. n. 184/1983*, anche gli adottati maggiori di età, per affermare che, proprio la menzione espressa pare diretta a tale categoria, posto che per tutti gli altri adottati vale il termine figli⁴⁶⁰.

Altra disposizione normativa da analizzare è, senza dubbio, l’art. 737 c.c., che indica i soggetti tenuti alla collazione. L’intervento su questa norma è limitato all’aspetto formale, con l’eliminazione degli aggettivi “legittimi” e “naturali”. Peraltro, sono rimasti invariati gli articoli del codice di immediata interferenza, quali l’art. 556 c.c., in tema di determinazione della quota disponibile, e l’art. 747 c.c., in materia di collazione per imputazione.

La novella ha inciso, poi, sull’ambito soggettivo di applicazione del patto di famiglia (art. 768 *quater* c.c.), al quale devono partecipare tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore.

Quanto all’istituto della divisione, la modifica apportata dall’art. 86, co. I, D.Lgs. n. 154/2013 riguarda l’art. 715 c.c., rubricato “casi d’impedimento alla divisione”, soprattutto in relazione alla parte in cui prevede che “se tra i chiamati alla successione vi è un concepito la divisione non può aver luogo prima della nascita del medesimo”⁴⁶¹. La norma risente della riforma in ambito applicativo,

⁴⁵⁹ Per le considerazioni relative alla modifica dell’art. 687 c.c., cfr. M. DE RIENZI, A. DE RIENZI, *Successioni testamentarie*, in *Modifiche alla disciplina codicistica delle successioni e donazioni*, in M. Bianca (a cura di), *Filiazione. Commento al decreto attuativo*, cit., 251 ss.

⁴⁶⁰ M. MORETTI, *Sub art. 687 c.c.*, in G.F. Basini, G. Bonilini, M. Confortini (a cura di), *Codice di famiglia, minori, soggetti deboli*, cit., 1764.

⁴⁶¹ Per un’analisi dei casi di sospensione *ex lege* della divisione, anteriormente alla riforma, cfr. A. MORA, *Il diritto alla divisione. Le cause di sospensione della divisione*, in G. Bonilini (diretto da), *Trattato di diritto delle successioni e delle donazioni*, cit.; P. FORCHIELLI, F. ANGELONI, *Della divisione*, sub *artt. 713-768*, in A. Scialoja, G. Branca (a cura di), *Comm. cod. civ.*, II ed., Bologna, Roma, 2000, 97; L. GENGHINI, *La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia*, in L. Genghini (a cura di), *Manuali notarili*, 2, Padova, 2010, *passim*. Per un commento al riformato art. 715 c.c., cfr. F. SPOTTI, *Sub art. 715*, in G.F. Basini, G. Bonilini, M. Confortini (a cura di), *Codice di famiglia, minori, soggetti deboli*, cit., 1798.

laddove si tratti di conoscere rispetto ai casi di impedimento della divisione, quali siano i nascituri, concepiti o non concepiti, che possano dar luogo all'impedimento indicato nella norma. Naturalmente, si deve partire dal riformato art. 74 c.c., che ha ampliato il concetto di parentela, di talché, ad esempio, sarà idoneo a provocare l'impedimento alla divisione, anche il nascituro del fratello, nato fuori del matrimonio del *de cuius*, laddove costui abbia previsto la delazione in favore dei nascituri dei fratelli⁴⁶².

Altra variazione, concernente tale disposizione normativa, riguarda il comma primo dell'articolo che, nel delineare i casi di impedimento alla divisione, si riferisce non più all'ipotesi di pendenza di un giudizio sulla legittimità o sulla filiazione naturale, ma al "giudizio sulla filiazione" di colui che, in caso di esito favorevole dello stesso, sarebbe chiamato a succedere. Così intesa, la locuzione consente di includere fra gli impedimenti alla divisione: la pendenza di giudizi di disconoscimento, di contestazione o di reclamo, per quel che concerne i figli nati nel matrimonio e, per quelli nati al di fuori di esso, l'aver instaurato un procedimento per la dichiarazione giudiziale di genitorialità o per l'impugnazione del riconoscimento⁴⁶³.

Ulteriore elemento da considerare è dato dalla modifica al secondo comma dell'art. 643 c.c.⁴⁶⁴, circa l'amministrazione dei beni, ove chiamato alla successione sia un concepito. Originariamente, tale disposizione normativa attribuiva l'amministrazione al padre e, solo in sua mancanza, alla madre e, pertanto, costituiva uno degli ultimi esempi di prevalenza della potestà del primo rispetto alla seconda⁴⁶⁵. Si è ritenuto, da altri, che si fosse trattato di una dimenticanza del legislatore del 1975, essendo, peraltro, evidente il difetto di coordinamento con il principio dell'esercizio congiunto della potestà genitoriale, tanto che la previsione era stata ritenuta implicitamente abrogata. Con la riforma

⁴⁶² Cfr. M. BATTAGLIESE, *Modifiche alla disciplina codicistica sulle successioni e donazioni*, in M. Bianca (a cura di), *Filiazione. Commento al decreto attuativo*, cit., 253 ss.

⁴⁶³ Cfr. le osservazioni di G. SCHIAVONE, *Status di filiazione, nuovo concetto di parentela ed effetti successori: gli strumenti di protezione*, cit., 545.

⁴⁶⁴ Cfr. art. 84, D.Lgs. 154/2013.

⁴⁶⁵ Così, A. DE RIENZI, *Gli effetti della riforma sull'assetto successorio e sulla disciplina delle donazioni*, in C.M. Bianca (a cura di), *La riforma della filiazione*, Milano, 2015, 889. L'Autore precisa che "la riforma in esame non è infatti intervenuta solo a sancire l'unificazione dello *status* di figlio, ma anche a modificare i rapporti tra genitori e figli".

del 2013 si è stabilito che l'amministrazione dell'eredità competa al padre e alla madre del concepito⁴⁶⁶.

Ancora, una variazione ha riguardato l'art. 480 c.c., riformato dall'art. 69, co. I, D.Lgs. n. 154/2013 e relativo al termine per accettare l'eredità, che stabilisce, al suo terzo comma, che "in caso di accertamento giudiziale della filiazione, il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa".

7. *La disciplina transitoria*

Un altro profilo su cui è opportuno porre attenzione è quello relativo alla disciplina transitoria. L'art. 2, co. I, lett. f), incarica il Governo di assicurare "l'adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello stato di figlio, prevedendo, anche in relazione ai giudizi pendenti, una disciplina che assicuri la produzione degli effetti successori riguardo ai parenti, anche per gli aventi causa del figlio naturale premorto o deceduto nelle more del riconoscimento e conseguentemente l'estensione delle azioni di petizione di cui agli artt. 533 e seguenti del codice civile".

La dottrina, in sede di commento alla legge n. 219/2012, ha definito tale disposizione di difficoltosa interpretazione, con l'auspicio che il legislatore delegato potesse renderla in modo più comprensibile⁴⁶⁷.

⁴⁶⁶ In questi termini, A. FIGONE, *La riforma della filiazione e della responsabilità genitoriale*, Torino, 2014, 161.

⁴⁶⁷ Ricostruzione di M. SESTA, *L'unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari*, cit., 242. Cfr. V. BARBA, *La successione mortis causa dei figli naturali dal 1942 al disegno di legge recante "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali"*, cit., 663 ss. Sulla circostanza che il legislatore della riforma non abbia dettato norme transitorie (...), cfr. G. SALITO, *La successione dei figli nati fuori del matrimonio. Prime riflessioni*, cit., 15 per cui "ancora una volta, egli ha compiuto un passo laddove avrebbe potuto compierne due". Per B. DE FILIPPIS, *La nuova legge sulla filiazione: una prima lettura*, cit., 302, "le modifiche portate dalla nuova legge non sono differite a causa della delega, ma la stessa dovrà principalmente intervenire per sanare la differenza che si creerà tra nuove e vecchie successioni, con riferimento ai giudizi pendenti, evitando profili di incostituzionalità altrimenti inevitabili". Sul problema delle disposizioni transitorie, cfr. M. DOGLIOTTI, *Nuova filiazione: la delega al governo*, cit. 287 ss; G. FERRANDO, *La nuova legge sulla filiazione. Profili sostanziali*, cit., 535.

La considerazione da cui partire è quella per cui il legislatore non abbia dettato norme transitorie relative alle disposizioni successorie, di talché esse troverebbero applicazione solo alle successioni apertesesi dopo il 1 gennaio 2013, cosicché, con riferimento alle successioni apertesesi in precedenza, resterebbe precluso ogni diritto dei parenti “naturali”⁴⁶⁸.

Il tema dell’applicazione retroattiva o meno delle disposizioni transitorie è già stato affrontato, a più riprese, in passato⁴⁶⁹ ed il legislatore del 2012, in coerenza con le previsioni anteriori, si è attenuto al principio generale per cui la legge regolatrice della successione è quella vigente al tempo dell’apertura della stessa, escludendosi, come anzidetto, la retroattività delle nuove disposizioni normative.

Nell’effettuare l’esegesi della discussa disposizione, attenta dottrina si è chiesta se fosse davvero necessario, nell’esercizio del potere di delega, incidere anche sulle norme in tema di petizione ereditaria⁴⁷⁰, asserendo che siffatto intervento non fosse indispensabile per il figlio nato fuori del matrimonio e premorto, giacché l’esistenza di suoi discendenti avrebbe consentito loro di far accertare la paternità, azione dal cui vittorioso esperimento sarebbe poi conseguita l’attribuzione di diritti successori. Per questa tesi, alla luce della lettera dell’art. 270, co. II, c.c., che limita la possibilità di promuovere l’azione di accertamento giudiziale della maternità e della paternità ai soli discendenti del figlio nato fuori dal matrimonio, premorto, che non abbia avviato l’azione, ed entro due anni dalla morte del figlio, bisognava piuttosto comprendere se la limitazione temporale all’esercizio dell’azione, fosse o meno compatibile con i diritti dei discendenti del

⁴⁶⁸ Ciò, in ossequio al principio di irretroattività della legge, previsto dall’art. 11, co. I, delle preleggi per cui “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”, e prima ancora dall’art. 2, del codice civile del 1865, a sua volta derivato dall’art. 3 del *Code Napoleon*.

⁴⁶⁹ Cfr. M. SESTA, *L’unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari*, cit., 241, che ricostruisce la problematica storicamente, rilevando come il legislatore del codice civile del 1942, analogamente, non aveva dettato disposizioni transitorie dirette a rendere applicabili le norme in materia successoria anche alle successioni apertesesi prima del 21 aprile 1940. Allo stesso modo, in occasione della riforma del diritto di famiglia del 1975, non si fece alcun riferimento alla retroattività delle relative disposizioni.

⁴⁷⁰ Si tratta di V. BARBA, *La successione mortis causa dei figli naturali dal 1942 al disegno di legge recante “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”*, cit., 663 ss.

figlio stesso⁴⁷¹. Si ricordi, peraltro, che se il figlio in questione dovesse premorire al proprio genitore, senza lasciare discendenti, nessuno potrebbe promuovere l'azione, perché ai sensi dell'art. 270, co. II, c.c., i parenti non sono legittimati a farlo. Tale orientamento ha ritenuto, pertanto, che, ove con la legge delega si fosse voluto assicurare la produzione degli effetti successori riguardo ai parenti, anche per gli aventi causa, del figlio naturale premorto, sarebbe stato più efficace intervenire sui profili della legittimazione attiva e dei termini per la dichiarazione giudiziale della paternità o maternità, che non sull'azione di petizione dell'eredità⁴⁷².

La circostanza che il legislatore delegante non abbia dettato direttamente norme transitorie⁴⁷³, come anticipato, ha condotto all'evidente conclusione per cui la legge regolatrice della successione fosse quella vigente al tempo dell'apertura della stessa e che, dunque, le nuove norme che hanno creato vincoli di parentela in capo a soggetti che prima ne erano esclusi non avessero carattere retroattivo e, quindi, non consentissero a quei soggetti di essere chiamati alle successioni apertesesi prima del gennaio 2013.

Tali argomentazioni sono contraddette dal D.Lgs. n. 154/2013, che, invece, reca una disciplina nell'art. 104, rubricato proprio "Disposizioni transitorie". La norma citata prevede che i parenti naturali⁴⁷⁴, avendo titolo a chiedere il riconoscimento della qualità di erede, sono legittimati a proporre azioni di petizione di eredità, facendo valere i diritti successori che discendono dall'art. 74 c.c., come modificato dalla L. n. 219/2012, sulle eredità aperte anteriormente al termine della sua entrata in vigore⁴⁷⁵. Diritti, questi, che si prescrivono a far data

⁴⁷¹ Si ricordi, peraltro, che se il figlio in questione dovesse premorire al proprio genitore, senza lasciare discendenti, nessuno potrebbe promuovere l'azione, perché, ai sensi dell'art. 270, co. II, c.c., i parenti non sono legittimati a farlo.

⁴⁷² V. BARBA, *La successione mortis causa dei figli naturali dal 1942 al disegno di legge recante "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali"*, cit., 663 ss.

⁴⁷³ Sul tema, in generale, cfr. F. MAISTO, *Diritto intertemporale*, in *Tratt. dir. civ. CNN*, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2007, *passim*; ID, *La ragionevolezza dei criteri per la risoluzione dei conflitti tra norme diacroniche*, Napoli, 2007, *passim*; AA.VV., *Diritto intertemporale e rapporti civilistici*, Atti del 7 Convegno Nazionale SISDIC, Napoli, 2013, *passim*.

⁴⁷⁴ Così li indica M. SESTA, *Stato unico di filiazione e diritto ereditario*, cit., 22.

⁴⁷⁵ L'art. 104, co. VI, D.Lgs. n. 154/2013 prevede espressamente l'applicazione dell'art. 74 c.c. e delle norme novellate del libro II ai giudizi di petizione di eredità pendenti al momento dell'entrata in vigore del decreto delegato. La scelta di menzionare espressamente le sole azioni di petizione di

dal 1 gennaio 2013: il che val quanto dire che, con detta decorrenza, si prescrive il diritto di accettare le predette eredità, essendo l'accettazione prodromica all'esercizio dell'eventuale azione di petizione dell'eredità⁴⁷⁶.

L'unica eccezione alla retroattività, postulata dall'art. 104, è rappresentata dagli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della predetta legge. Parte della dottrina ha riflettuto sul fatto che il richiamo al giudicato⁴⁷⁷ appaia formulato con modalità temporali inesatte, in quanto riferito alla data di entrata in vigore della L. n. 219/2012, piuttosto che a quella del D.Lgs. n. 154/2013 che, come detto, ha introdotto, in modo innovativo rispetto alla legge delega, la retroattività delle disposizioni aventi effetti successori⁴⁷⁸. Tale assunto non appare, tuttavia, condivisibile da un'altra parte di dottrina, per cui tanto la successione legittima, quanto quella necessaria, sarebbero state in realtà modificate già dalla legge del 2012, che è intervenuta sugli artt. 74 e 258 c.c. e ha eliminato la distinzione tra figli, e quindi anche tra ascendenti legittimi e naturali⁴⁷⁹.

Le richiamate disposizioni dell'art. 104 richiedono, inoltre, una preliminare disamina, in termini di legittimità. All'uopo, parte della dottrina ha ritenuto che l'art. 1 della L. n. 219/2012, che reca il nuovo art. 74 c.c., abbia carattere interpretativo⁴⁸⁰, e, quindi, per tal ragione, comporti l'efficacia retroattiva prevista

eredità si spiega con la lettera dell'art. 2, co. I, lett. l, della l. n. 219/2012, che, facendo riferimento ai giudizi pendenti, discorre di "estensione delle azioni di petizione di cui agli articoli 533 e seguenti del codice civile".

⁴⁷⁶ Cfr. M. SESTA, *L'unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari*, cit., 241.

⁴⁷⁷ Cfr. N. CIPRIANI, *Problemi di diritto intertemporale*, in AA. VV., *La nuova disciplina della filiazione*, cit., 303, per cui si è detto che, nel momento in cui sia avviato un giudizio nel quale sia invocata la nuova disciplina, il giudicato successivo al 1 gennaio 2013 non potrà essere validamente eccepito dal convenuto. Quanto all'aspetto oggettivo, nel concetto di giudicato rientra sia il giudicato esterno, che quello interno, e non comportano giudicato, invece, le decisioni che hanno dichiarato solo l'inammissibilità della domanda.

⁴⁷⁸ Cfr. M. SESTA, *Stato unico di filiazione e diritto ereditario*, cit., 25 il quale ha argomentato che in caso di giudicato formatosi tra il 1 gennaio 2013 ed il 7 febbraio 2014, periodo in cui l'effetto retroattivo dell'art. 74 c.c. non poteva farsi valere, esso verrebbe travolto dall'art. 104 del decreto.

⁴⁷⁹ Cfr. N. CIPRIANI, *Problemi di diritto intertemporale*, in AA. VV., *La nuova disciplina della filiazione*, cit., 302.

⁴⁸⁰ Cfr. le considerazioni di M. SESTA, *Stato unico di filiazione e diritto ereditario*, cit., 26. Per norma di interpretazione autentica si intende quella che "a prescindere dal titolo della legge e dall'intenzione del legislatore, non ha un significato autonomo ed esaustivo in sé e per sé considerato, ma acquista senso e significato solo nel collegamento e nella integrazione con

dall'art. 104 del D.Lgs. n. 154/2013. Tra le argomentazioni su cui la dottrina fonda tale assunto sono rinvenibili quelle per cui tale disposizione sia intervenuta sugli artt. 74 e 258 c.c., inserendo, quanto al primo, le parole “sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso”, quanto al secondo, estendendo l'efficacia del riconoscimento “riguardo ai parenti di esso” (ovvero del genitore che lo ha effettuato). Tuttavia, tale tesi ha anche riflettuto sulla circostanza per cui la legge n. 219/2012 abbia formalmente operato la sostituzione integrale dell'art. 74 c.c. e del comma I dell'art. 258 c.c., tanto da realizzare, in tal modo, una vera e propria sostituzione⁴⁸¹. Peraltro, proprio il tenore letterale dell'art. 104 del D.Lgs. n. 154/2013 ripetutamente evidenzia come l'art. 74 c.c. sia stato “modificato” dalla L. n. 219/2012⁴⁸².

Un'altra parte della dottrina ha, invece, concluso che le norme sulla parentela sarebbero disposizioni generali di diritto di famiglia e delle persone, atteso che la sistematica del codice civile ha inserito la parentela nel libro I, delle persone e della famiglia, e non nel libro II, dedicato alle successioni. Ne deriva che la ragione della prevista retroattività dell'art. 104 menzionato sarebbe da ravvisarsi nella qualità di erede in capo ai parenti naturali, in ossequio al vincolo riconosciuto dal novellato art. 74 c.c.⁴⁸³, in quanto questo riverbera i suoi effetti sulle norme in materia di successione legittima. In altri termini, la retroattività in ordine all'azione di petizione sarebbe legata al riconoscimento della qualità di parente in capo ai discendenti naturali di uno stipite e non ad un nuovo riconoscimento della qualità di erede. Ne discende che se i parenti vengono per

precedenti disposizioni di cui fissa la portata senza sostituirla”. Cfr. Cass. civ., 20 maggio 1982, n. 3119, in *Giur. it.*, 1982, I, 1, c. 1718, con nota di M. MISCIONE; Id, 22 ottobre 1981, n. 5533, in *Giust. civ.*, 1981, I, 2178; Id, 5 marzo 2007, n. 5048, in *Foro it.*, 2007, 5, I, c. 1404; Cons. Stato, sez. VI, 11 settembre 2013, n. 4498, in *Foro amm.*, 2013, 2571.

⁴⁸¹ M. SESTA, *Stato unico di filiazione e diritto ereditario*, cit., 27.

⁴⁸² Cfr. E. W. DI MAURO, *L'applicabilità del diritto transitorio nella riforma della filiazione e sue conseguenze. Profili di illegittimità costituzionale*, in *Fam. e dir.*, 2015, 5, 437 ss., in commento a Cass. civ., 19 settembre 2014, n. 19790, che riflette su come “il legislatore piuttosto che chiarire una situazione di incertezza sul piano normativo, o di ristabilire un'interpretazione più aderente all'originaria volontà del legislatore stesso, abbia inteso introdurre una nuova disciplina, proprio al fine di superare quella precedente”.

⁴⁸³ Cfr. M. BELLINIA, *Disposizioni transitorie*, in M. Bianca (a cura di), *Filiazione. Commento al decreto attuativo*, cit., 321.

legge considerati eredi, l'accesso all'azione di petizione di eredità, anche per le eredità aperte anteriormente al 1 gennaio 2013, non confligge con il principio di irretroattività delle norme successorie, né con l'art. 11 delle Preleggi. A voler condividere tale impostazione, l'art. 104 non è, allora, contrario alla Costituzione, ma trova ragione nel principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 Cost, atteso che la retroattività della disposizione si legge nel senso di dovere garantire l'uguaglianza di trattamento di posizioni giuridiche identiche⁴⁸⁴.

Di là dalle considerazioni in merito alla natura interpretativa o meno della norma *de qua*, v'è, soprattutto, da considerare che l'efficacia retroattiva di una norma debba essere ancorata al rispetto dei limiti dettati dalla giurisprudenza costituzionale. All'uopo, recenti arresti giurisprudenziali hanno ribadito che il principio generale, in materia di efficacia della legge nel tempo, sia quello della irretroattività⁴⁸⁵, benché la Corte costituzionale abbia affermato che il divieto di retroattività della legge civile non riceva nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'art. 25 Cost.⁴⁸⁶. Segnatamente, il legislatore può emanare norme retroattive purché siffatta retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti motivi imperativi di interesse generale, ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali⁴⁸⁷.

La Corte costituzionale ha, da tempo, individuato una serie di limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, di altri fondamentali valori di civiltà giuridica, posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra cui sono da ricomprendere "il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento, la tutela

⁴⁸⁴ G. BALLARANI, *Disposizioni transitorie e finali*, in AA. VV., *Modifiche al codice civile e alle leggi speciali in materia di filiazione*, cit., 259.

⁴⁸⁵ Corte cost., 28 novembre 2012, n. 264, in *Giust. civ.*, 2013, 1, 26; Id, 10 aprile 2013, n. 103, *ivi*, 2013, 1, 1664.

⁴⁸⁶ Così, Corte cost., 5 aprile 2012, n. 78, in *Giust. civ.*, 2012, I, 1146; Id, 26 gennaio 2012, n. 15, in *Giur. cost.*, 2012, 145. Cfr. A. PUGIOTTO, *L'interpretazione autentica come grimaldello della irretroattività legislativa*, in *Diritto intertemporale e rapporti civilistici (Atti del 7 Convegno nazionale della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile)*, Napoli, 2013, 73 ss., spec. 84.

⁴⁸⁷ Cfr. Corte cost., 28 novembre 2012, n. 264, cit.

dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo stato di diritto; la coerenza e la certezza nell'ordinamento giuridico”⁴⁸⁸.

La norma di cui si discute, che regola con effetto retroattivo la successione delle persone nate da unioni non coniugali, pone un problema di compatibilità dei diritti riconosciuti a questi ultimi con il principio fondamentale della certezza delle situazioni giuridiche e dell'affidamento che su di esse ripongono i soggetti che abbiano già acquistato diritti sulla base delle predette successioni⁴⁸⁹. Infatti, la disposizione contenuta nell'art. 30 Cost., che cristallizza il principio della tendenziale parità di trattamento dei figli nati fuori del matrimonio nei limiti della compatibilità con i diritti dei membri della famiglia legittima, non sembra giustificare l'introduzione di disposizioni che comprimano i diritti acquisiti da coloro ai quali fu riconosciuta la qualità di erede e dei loro aventi causa, al punto da determinare un'inaccettabile violazione del principio fondamentale della certezza delle situazioni giuridiche⁴⁹⁰.

Altra parte di dottrina ha ritenuto che non si possa porre in discussione l'esistenza, in materia successoria, tanto di un generale principio di irretroattività della legge, quanto di un divieto di retroattività, per concludere per il carattere eccezionale della retroattività, la quale, in quanto tale, dovrebbe avere una debita giustificazione che, ad esempio, si rinverrebbe relativamente alle norme che consentono al figlio di divenire successibile di ogni parente del proprio genitore, producendo, queste, un effetto favorevole⁴⁹¹. Secondo tale dottrina, infatti, non si

⁴⁸⁸ Corte cost., 5 aprile 2012, n. 78, cit.

⁴⁸⁹ Cfr. Corte cost., 30 gennaio 2009, n. 24, in *Giur. cost.*, 2009, 165.

⁴⁹⁰ M. SESTA, *Stato unico di filiazione e diritto ereditario*, cit., 29, per il quale la scelta del legislatore delegato, oltre che contraria al principio di tendenziale irretroattività delle norme successorie, non appare conforme alla delega ricevuta e potrà quindi essere oggetto di rimessione avanti alla Corte costituzionale.

⁴⁹¹ Cfr. V. BARBA, *Principi successori del figlio nato fuori del matrimonio e problemi di diritto transitorio*, cit., 515, il quale riflette anche su un'ipotesi per cui non potrebbe giustificarsi la retroattività della previsione. Ad esempio, ad ammettere la retroattività della disciplina che considera l'ascendente legittimario del figlio, si rischierebbe di compromettere, *ex post*, l'autonomia testamentaria del figlio nato fuori del matrimonio. L'Autore precisa che “qualora, infatti, il figlio fosse morto anteriormente all'entrata in vigore della legge del 2013, sarebbe morto nella legittima convinzione di non avere altri legittimari oltre al coniuge, al genitore e ai figli. Se, pertanto, sulla base di questo convincimento, avesse fatto testamento, potrebbe trovarsi, per effetto di un'applicazione retroattiva della nuova legge, ad aver confezionato un testamento inefficace, in parte, in quanto riducibile”. Cfr. le osservazioni di M. SESTA, *Il problema della retroattività della disciplina successoria*, in *Giur. it.*, 2014, 5, 1291 ss., il quale chiarisce come “la disciplina

porrebbe alcun problema di compatibilità tra la tutela dei figli nati al di fuori del matrimonio con quelli nati in costanza di esso e, soprattutto, si rispetterebbe l'art. 21 della Carta di Nizza, che vieta ogni discriminazione basata sulla nascita. Purtuttavia, tali considerazioni non consentono di abbandonare definitivamente i dubbi sulla legittimità costituzionale della norma, atteso che un'applicazione retroattiva di siffatta disciplina, pur con la salvezza del giudicato, potrebbe minare il fondamentale principio di affidamento sorto in capo ad altri cittadini e pregiudicare la certezza del diritto⁴⁹².

In questo quadro, tuttavia, va dato conto anche di un'altra tesi in dottrina per la quale non troverebbe spazio la questione dell'illegittimità costituzionale della disposizione normativa, sotto il profilo della sua applicabilità retroattiva. Per tale teoria, le situazioni soggettive possono cedere di fronte allo *ius superveniens*, purché si giustifichi la prevalenza di determinati valori dei quali questo sia espressione e parrebbe difficile, pertanto, dubitare della ragionevolezza della prevalenza accordata, con la retroattività in questione, alle esigenze di parità di trattamento che discendono dalla unificazione dello *status*⁴⁹³.

Ancora, si è ritenuto che, analizzata alla luce della giurisprudenza europea, la disciplina transitoria sembrerebbe conforme all'orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo proprio in virtù della applicazione retroattiva delle nuove norme. Nell'ordinamento giuridico italiano, peraltro, esistono indicazioni normative in grado di cristallizzare in modo definitivo la regolamentazione dei diritti ereditari tra le diverse categorie di successibili. La dottrina evoca l'esempio del diritto di recuperare i propri beni, o di conseguirne il prezzo, laddove già alienati, riconosciuto dall'art. 66 c.c. alla persona scomparsa e dichiarata presuntivamente morta: il suo eventuale ritorno o la prova dell'esistenza

transitoria in esame consentirà al figlio nato fuori del matrimonio (o ai suoi discendenti) il riconoscimento della propria qualità ereditaria contro eredi di un parente premorto, ma altresì, (...), consentirà ai nuovi parenti del figlio premorto di far valere la corrispondente qualità sulla di lui eredità".

⁴⁹² V. BARBA, *Principi successori del figlio nato fuori del matrimonio e problemi di diritto transitorio*, cit., 515. Postula l'intervento della Corte di legittimità, circa la conformità dell'art. 104 D.Lgs. n. 154/2013, ai principi custoditi in Costituzione, anche G. BONILINI, *L'abrogazione della norma concernente il diritto di commutazione*, cit., 524.

⁴⁹³ Così, G. PASSAGNOLI, *I profili successori della riforma della filiazione*, in *Persona e mercato*, 2014, 3, 115.

determinano l'inefficacia *ex tunc* della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 58 c.c., con conseguente ripristino della situazione esistente al momento dell'allontanamento⁴⁹⁴.

8. *Il nuovo art. 448 bis c.c. e la diseredazione dell'ascendente*

L'analisi dello statuto successorio dei figli nati all'interno o al di fuori del matrimonio non può prescindere dallo studio del novello art. 448 *bis* c.c.

Con disposizione innovativa, l'art. 1, co. IX, L. n. 219/2012⁴⁹⁵ e, successivamente, l'art. 66 del D.Lgs. n. 154/2013⁴⁹⁶ hanno introdotto alla fine del Titolo XIII del libro I, l'art. 448 *bis*, ai sensi del quale il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono più tenuti agli alimenti nei confronti del genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale⁴⁹⁷ e “per i fatti che

⁴⁹⁴ Ricostruzione di G. SPELTA, *La parificazione dello status giuridico dei figli: una valutazione dei diritti successori alla luce delle esperienze europee. Le disposizioni transitorie*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, 10, 445 ss.

⁴⁹⁵ Legge 10 dicembre 2012, n. 219, cit.

⁴⁹⁶ D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, cit.

⁴⁹⁷ Si tenga presente che il testo precedente di tale disposizione, inserito nel codice civile ad opera dell'art. 1, co. IX, della legge n. 219/2012, recava il riferimento alla potestà genitoriale, che è stato successivamente eliminato e sostituito con il concetto di responsabilità genitoriale, a seguito della modifica apportata dall'art. 66 del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. L'art. 330 c.c. recita che “il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare”. Cfr. le osservazioni di M. MORETTI, *Diritti e doveri del figlio e potestà dei genitori*, in M. Dossetti, M. Moretti, C. Moretti (a cura di), *La riforma della filiazione. Aspetti personali, successori e processuali*, cit., 60. Cfr. B. DE FILIPPIS, *La nuova legge sulla filiazione: una prima lettura*, cit., 297 ss., che riflette sulla circostanza per cui per l'applicazione della norma occorra un provvedimento di decadenza ancora in vigore, quindi non cancellato a seguito di impugnazione, né seguito da una reintegrazione *ex art.* 332 c.c. L'Autore afferma inoltre che la disposizione vada interpretata, da un lato, restrittivamente e, pertanto, non sarà applicabile ai provvedimenti assunti ai sensi dell'art. 333 c.c., relativo alla condotta pregiudizievole del genitore, poiché l'assunzione di essi non determina decadenza dalla potestà essendo, anzi, alternativa rispetto ad essa. Dall'altro lato, però, la lettera della nuova legge non distingue tra decadenza pronunciata ai sensi dell'art. 330 c.c. e decadenza “penale” *ex art.* 34 c.p., conseguente, come pena accessoria, alla commissione di reati e deve, pertanto, ritenersi applicabile in entrambe le ipotesi.

Come noto, ai sensi dell'art. 433 c.c., il figlio ed i suoi discendenti sono tenuti agli alimenti subito dopo il coniuge dell'avente diritto, fatto salvo l'obbligo prioritario del donatario, sempre che non si tratti di donazione obnuziale o remuneratoria (art. 437 c.c.). Ebbene, l'aver violato quei doveri cui il genitore era tenuto durante la minore età del figlio, al punto da essere decaduto dalla potestà

non integrano i casi di indegnità di cui all'art. 463, possono escluderlo dalla successione⁴⁹⁸.

L'art. 463 c.c., come noto, contempla l'indegnità⁴⁹⁹, che si distingue dalla diseredazione, in quanto costituisce una causa di rimozione dall'eredità per opera della legge, non per volontà privata e, al pari di quest'ultima, è relativa ad una persona che, per la sua condotta verso il *de cuius*, non è ritenuta meritevole di succedere⁵⁰⁰.

L'art. 448 *bis* c.c. viene salutato da parte della dottrina come “corretta norma di completamento”⁵⁰¹, proprio perché rimedia ad una lacuna del sistema⁵⁰² e completa la disciplina dei diritti e dei doveri del figlio, anche in considerazione della nuova concezione della responsabilità genitoriale⁵⁰³.

(oggi responsabilità genitoriale) si traduce nella cessazione dell'obbligo dello stesso di sopportare il genitore a sua volta bisognoso. Cfr. M. PARADISO, *Decadenza dalla responsabilità genitoriale e perdita di alimenti e diritti successori (art. 448 bis)*, in AA. VV., *La riforma della filiazione*, a cura di C.M. Bianca, cit., 645, il quale riflette sul fatto che, diversamente, nella prestazione volontaria degli alimenti al genitore decaduto dalla potestà si ravvisi l'adempimento di un'obbligazione naturale, non potendosi disconoscere che, a fronte di un legame di sangue, o, comunque, di filiazione adottiva, persista, quantomeno, un dovere morale di assistenza, potendosi applicare, pertanto, l'art. 2034 c.c.

⁴⁹⁸ La lettera della norma, nell'indicare la possibile esclusione dalla successione, pare riferirsi allo stesso genitore nei cui confronti è prevista la perdita del diritto agli alimenti. In questi termini, F. SPOTTI, *Sub art. 448 bis*, in G.F. Basini, G. Bonilini, M. Confortini (a cura di), *Codice di famiglia, minori, soggetti deboli*, cit., 1541, per il quale se il legislatore avesse voluto presupposti diversi per la perdita degli alimenti e (eventuale) esclusione dalla successione del genitore, avrebbe utilizzato altra e più chiara formula. L'Autore riflette sulla circostanza per cui negli stessi lavori preparatori si legge che l'esclusione dalla successione è anch'essa giustificata dalla decadenza dalla responsabilità genitoriale.

⁴⁹⁹ Si ricordi che il codice del 1865 non regolò la diseredazione, ma solo l'indegnità, prevedendola all'art. 725 e considerandola alla stregua di una incapacità di succedere. Il codice del 1942, diversamente, ha inserito l'indegnità in un capo a parte, con l'intenzione di ispirarsi alla tradizione romanistica per cui l'indegno *potest capere sed non potest retinere*.

⁵⁰⁰ L. BARASSI, *Le successioni per causa di morte*, cit., 53.

⁵⁰¹ Per M. CINQUE, *Profili successori nella riforma della filiazione*, cit., 659 ss., si potrebbe riconoscere alla disposizione il pregio di previsione di chiusura, in grado di intercettare future, eventuali, ipotesi di decadenza dalla potestà genitoriale.

⁵⁰² V. SANTARSIERE, *Le nuove norme sui figli nati fuori dal matrimonio. Superamento di alcuni aspetti discriminatori*, cit., 527 ritiene che la lacuna in questione dipenda dal fatto che le vecchie disposizioni, alla decadenza dalla potestà del genitore, non facessero seguire il venir meno della prestazione degli alimenti a favore di questo ed a carico del figlio. Cfr. sul punto M. FINOCCHIARO, *Decadenza dalla potestà: no alimenti e successione*, in *Guida al dir.*, 2013, 80.

⁵⁰³ M. PARADISO, *Decadenza dalla responsabilità genitoriale e perdita di alimenti e diritti successori (art. 448 bis)*, cit., 645.

La norma, tuttavia, nasce da una distinta proposta di legge⁵⁰⁴, tanto da avere un'impropria collocazione topografica, ritenuta coerente rispetto agli alimenti, disciplinati in detto titolo, ma non relativamente alle successioni⁵⁰⁵.

Ai fini della presente trattazione, la parte della disposizione normativa che più rileva è proprio la seconda, di impronta successoria. Infatti, l'art. 448 *bis* c.c., nella sua ultima parte, si collega con l'art. 463, n. 3 *bis*⁵⁰⁶ c.c. che introdusse la previsione di un nuovo caso di indegnità nei riguardi di chi fosse decaduto ai sensi dell'art. 330 c.c. dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si trattasse e non vi fosse stato reintegrato alla data di apertura della successione della medesima. Dato che l'art. 463, n. 3 *bis*, c.c. si collegava espressamente all'art. 330 c.c. (ovvero ai casi in cui il genitore viola o trascura i doveri inerenti l'esercizio della potestà o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio) si riteneva che, in tutte le altre ipotesi di decadenza, non operasse l'indegnità⁵⁰⁷.

Per alcuni autori, l'art. 448 *bis* c.c. costituisce ampliamento ed integrazione della disposizione normativa di cui all'art. 463 n. 3 *bis* c.c., non nel senso di creare una nuova ipotesi di indegnità, bensì consentendo al figlio di diseredare colui che, ancorché non indegno, si sia reso responsabile di fatti pregiudizievoli per lo stesso⁵⁰⁸. Si pensa che il legislatore abbia inteso riferirsi a comportamenti del genitore che, pur non avendo dato adito alla declaratoria di decadenza,

⁵⁰⁴ Si tratta della proposta di legge, già presentata il 21 aprile 2004 (atto Camera n. 4908) e poi riformulata nella XV Legislatura da altri deputati (atti Camera n. 2451 e 2756).

⁵⁰⁵ Così, M. PARADISO, *Decadenza dalla responsabilità genitoriale e perdita di alimenti e diritti successori (art. 448 bis)*, cit., 623.

⁵⁰⁶ Numero inserito dall'art. 1 della L. 8 luglio 2005, n. 137, in www.gazzettaufficiale.it.

⁵⁰⁷ A. NATALE, *L'indegnità a succedere*, in *Trattato di diritto delle successioni e delle donazioni*, cit., 963 ss.

⁵⁰⁸ M. SESTA, *L'unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari*, cit., 242 ss. Cfr. M. CINQUE, *Profili successori nella riforma della filiazione*, cit., 659 ss., per cui la previsione contenuta nell'art. 448 *bis* c.c. può riferirsi, residualmente, ad altre ipotesi in cui sia stata pronunciata la decadenza dalla potestà. Contrariamente, M. FINOCCHIARO, *Decadenza dalla potestà: no alimenti e successione*, cit., 81, pur escludendo la possibilità che la nuova norma introduca un nuovo caso di indegnità, definisce l'art. 448 *bis* criptico nella sua ultima parte e ritiene che la disposizione in commento prescindere totalmente dalla legge 8 luglio 2005 n. 137 (...), atteso che "essendo già escluso, *ex lege*, che il genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla potestà possa ereditare dal figlio ... non si comprende quale sia il comando contenuto nella seconda parte dell'articolo 448 *bis* del codice civile".

costituiscano violazione di doveri familiari, *ex art.* 2043 c.c.⁵⁰⁹. Per altri autori ancora, l'ambito di applicazione della seconda parte dell'art. 448 *bis* c.c. risulta esiguo, riducendosi alle ipotesi di perdita della potestà previste come pena accessoria alla condanna all'ergastolo (art. 32, co. II, c. p.) e per il delitto di mutilazione degli organi genitali femminili se il fatto è commesso dal genitore (art. 583 *bis*, co. IV, c.p.)⁵¹⁰.

Ancora, si è affermato che il nuovo articolo colmi le lacune della normativa sull'indegnità, atteso che, al n. 3 *bis* dell'art. 463 c.c. veniva contemplata, quale causa di indegnità a succedere, la decadenza di uno dei genitori, o di entrambi, dalla potestà genitoriale, solo se pronunciata *ex art.* 330 c.c. Le altre ipotesi di decadenza non si riferivano, quindi, all'indegnità a succedere, essendo quest'ultima una sanzione civile ed operando il principio di tassatività⁵¹¹. Si è affermato, pertanto, che il richiamo compiuto dall'articolo ai "fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all'art. 463" andasse riferito unicamente all'ipotesi in cui il genitore decaduto dalla potestà vi fosse stato reintegrato prima della cessazione della tutela o dell'emancipazione del figlio. Tale ipotesi integrerebbe l'unica in cui la pronuncia di decadenza non è causa di indegnità

⁵⁰⁹ Sul punto, G. FACCI, *La responsabilità dei genitori per violazione dei doveri genitoriali*, in *La responsabilità nelle relazioni familiari*, a cura di M. Sesta, Torino, 2008, 203 ss. Offre una ricostruzione giurisprudenziale di casi di violazione dei doveri familiari dai quali consegue la responsabilità *ex art.* 2043 c.c., G. SALITO, *La successione dei figli nati fuori del matrimonio. Prime riflessioni*, cit., 13, enumerando alcuni comportamenti riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 2043 c.c., ovvero: a) il comportamento del genitore che si rifiuti di riconoscere il proprio figlio naturale e che si ostini a negargli i mezzi di sussistenza, ledendone i diritti della persona; b) l'atteggiamento del genitore che costringa i propri figli a mutare il proprio credo religioso, dopo averlo cambiato a propria volta, c) il comportamento del genitore che deliberatamente non costituisca per i propri figli un modello parentale valido e fecondo sul piano educativo; d) il genitore che negligenzemente ignori i problemi psicologici ed esistenziali che affliggono il figlio. Per V. SANTARSIERE, *Le nuove norme sui figli nati fuori dal matrimonio. Superamento di alcuni aspetti discriminatori*, cit., 527 "la decadenza dalla potestà sopravviene come sanzione all'inaffidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, sul presupposto di un inadempimento di particolare importanza, che danneggi il figlio e rileverebbe anche il danno morale che gli comportasse turbamento".

⁵¹⁰ M. PARADISO, *Decadenza dalla potestà, alimenti e diseredazione nella riforma della filiazione*, in *Nuove leggi civ. e comm.*, 2013, 3, 577 e 584 ss.

⁵¹¹ Cfr. G. BONLINI, *L'ampliamento del catalogo dei casi d'indegnità a succedere*, in *Fam. pers. succ.*, 2005, 5, 299 ss.; A. NATALE, *L'indegnità a succedere*, cit., 963.

legale a succedere ed è attribuito all'ereditando il potere di escludere volontariamente l'ascendente dalla propria successione⁵¹².

Anche all'indomani dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 154/2013, parte della dottrina ha discusso su quale sia la fattispecie concreta che consenta al figlio di escludere il genitore dalla propria successione, ipotizzandosi che il legislatore abbia inteso riferirsi non già ai soli casi di decadenza che non importano indegnità, bensì anche a quelli nei quali, pur sussistendo il presupposto di fatto per pronunciare la decadenza *ex art. 330 c.c.*, quest'ultima non sia stata, concretamente, dichiarata. Ancora, l'art. 448 *bis c.c.* potrebbe riferirsi alle ipotesi in cui il genitore abbia commesso uno dei fatti indicati dall'art. 330 c.c. e che, quindi, la violazione o gli abusi esistano, ma non siano così gravi da far luogo ad una pronuncia di decadenza dalla responsabilità⁵¹³.

E' singolare, soprattutto, che, nel diritto romano, il *pater familias* fosse dotato del potere di escludere dalla successione i propri eredi necessari, al fine di sanzionarli per le offese ricevute⁵¹⁴, mentre attualmente questo potere è attribuito solo al figlio nei confronti del genitore e non viceversa, esaltandosi, così, l'interesse del primo⁵¹⁵.

⁵¹² Così A. SASSI, *Esclusione legale ed esclusione volontaria*, in *www.rivistadirittoeprocesso.it*, 311, per il quale “il tenore dell'art. 448 *bis c.c.*, del resto, è esplicito nel consentire l'esclusione soltanto riguardo al genitore nei cui confronti è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale”.

⁵¹³ Riflessioni di V. BARBA, *Principi successori del figlio nato fuori del matrimonio e problemi di diritto transitorio*, cit., 500.

⁵¹⁴ In diritto romano, detta *exhereditio* degli *heredes sui*, cioè dei discendenti in potestà del testatore. Cfr. A. GUARINO, *Diritto privato romano*, cit., 434. La diseredazione, inizialmente illimitata fu, poi, ridotta da Giustiniano a casi determinati, tanto che, con la Novella 115 del 542 d.c., fu trasformata in una pena che poteva essere inflitta solo per determinate cause. L'istituto si mantenne nel diritto intermedio italiano, ma scomparve nel codice francese e nei nostri codici. Sul punto, cfr. G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., 197 ss. Per un'approfondita analisi dell'evoluzione storica dell'istituto si rinvia ad A. BURDESE, *Diseredazione*, in *Noviss. Dig. it.*, V, 1957, 1113 ss.; F. CANCELLI, *Diseredazione (Diritto romano)*, in *Enc. dir.*, XIII, Milano, 1964, 95 ss.

⁵¹⁵ Discute di vero e proprio spodestamento dei padri M. SESTA, *L'unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari*, cit., 242 ss. Cfr. le osservazioni di S. MEUCCI, *Successione legittima e necessaria alla luce della riforma della filiazione*, in *Persona e mercato*, 2014, 2, 160, la quale riflette sul fatto che la strada può essere quella di estendere tale previsione non solo in senso ascendente (dal figlio al genitore) ma anche in quello discendente: dal genitore nei confronti del figlio che abbia agito con condotte biasimevoli. In merito, anche R. SENIGAGLIA, *Status filiationis e dimensione relazionale nei rapporti di famiglia*, cit., 233 ss. afferma che “nonostante l'evidente intento del legislatore di voler perseguire la tutela effettiva dell'interesse del figlio, in

L'importanza della disposizione normativa si riscontra, infatti, nell'apertura all'ammissibilità della diseredazione che, di recente, la Cassazione ha ritenuto accoglibile, stabilendo di ritenere "valida la clausola del testamento con la quale il testatore manifesti la volontà destitutiva - che può includersi nel "disporre", di cui all'art. 587 co. I c.c. - diretta ad escludere dalla propria successione legittima alcuni dei successibili ed a restringerla così ai non diseredati, costituendo detta clausola di diseredazione espressione di un regolamento di rapporti patrimoniali, rientrante nel contenuto tipico dell'atto di ultima volontà e volta ad indirizzare la concreta destinazione *post mortem* delle proprie sostanze, senza che per diseredare sia, quindi, necessario procedere ad una positiva attribuzione di beni, né occorra prova di implicita istituzione"⁵¹⁶.

Mentre la clausola di diseredazione⁵¹⁷, se ritenuta ammissibile, vale, da quanto emerso, nei limiti dell'esclusione dalla successione degli eredi *ab intestato*, stante il disposto di cui all'art. 457, co. III, c.c., ai sensi del quale "le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari", la diseredazione contemplata dalla novella può colpire anche la quota di riserva del genitore, di cui agli artt. 538, 544 c.c.⁵¹⁸

un'ottica relazionale dei rapporti familiari e, quindi, di giusto bilanciamento degli interessi in gioco, pare, *de iure condendo*, che sarebbe ragionevole consentire anche al genitore che dovesse risultare vittima di comportamenti pregiudizievoli da parte del figlio, di escluderlo dalla propria successione anche relativamente alla quota necessaria".

⁵¹⁶ Il riferimento è a Cass. civ., 25 febbraio 2012, n. 8352, in *Fam. pers. succ.*, 2012, 11, 763, con nota di V. BARBA, *La disposizione testamentaria di diseredazione*; in *Riv. not.*, 2012, 5, 1228 ss., con nota di M. DI FABIO, *In tema di diseredazione (anche) del legittimario*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, 11, 998 ss., con nota di R. PACIA, *Principio di autonomia e validità del testamento contenente solo una clausola di diseredazione*; in *Vita not.*, 2012, 2, 665 ss., con nota di D. PASTORE, *La Cassazione ammette la diseredazione*; in *Giust. civ.*, 2013, 1, 1473 ss., con nota di C. BRUNO, *Liceità della diseredazione esplicita*; *ivi*, 3-4, 685 ss., con nota di V. OCCORSIO, «*Escludo da ogni mio avere i miei cugini*»: la Cassazione alla svolta in tema di diseredazione; in *Not.*, 2013, 1, 24 ss., con nota di R. CIMMINO, *Diseredazione e ricostruzione causale del negozio testamentario*. Cfr. gli orientamenti precedenti ed operanti nello stesso senso: App. Genova, 16 giugno 2000, in *Giur. mer.*, 2001, 1, 937 ss., con nota di D. MORELLO DI GIOVANNI, *Clausola di diseredazione e autonomia negoziale del disponente*; Trib. Catania, 21 febbraio 2000, in *Giur. it.*, 2001, 1, 70 ss., con nota di E. BERGAMO, *Brevi note sulla diseredazione*; in *Familia*, 2001, 1210 ss., con nota di C. GRASSI, *Validità del testamento di contenuto meramente diseredativo*.

⁵¹⁷ Sulla clausola di diseredazione, cfr., tra gli altri, M. IEVA, *Manuale di tecnica testamentaria*, Padova, 1996, 27 ss.

⁵¹⁸ In chiave comparatistica rileva che, ad esempio, anche l'ordinamento giuridico spagnolo ammetta la possibilità che si diseredi un genitore legittimario ex artt. 848 e ss. *codigo civil* (in particolare, cfr. art. 854 c.c. spagnolo). Altra nel sistema giuridico tedesco, in ossequio alla libertà

Circa la validità della clausola di diseredazione di legittimario, in dottrina, come noto, si sono manifestati pareri non sempre univoci. Infatti, questa sarebbe per alcuni sostanzialmente priva di effetto⁵¹⁹, per altri addirittura nulla o, perché confliggente con l'art. 549 c.c., con cui si sanzionano tutte le disposizioni accessorie od autonome che depauperino il legittimario della sua quota senza costituire il lascito o liberalità a favore di terzo⁵²⁰, o perché, più in generale violerebbe la disciplina della c.d. successione necessaria alla quale si riconosce carattere inderogabile⁵²¹.

Il problema avanzato dalla dottrina ha riguardato, inoltre, la possibilità o meno, per l'autonomia privata, di manifestarsi non solo con disposizioni testamentarie positive, ma anche con quelle negative. Alcuni autori hanno riconosciuto validità ed efficacia alla diseredazione quale disposizione testamentaria autonoma a contenuto negativo, fondando tale tesi sul principio di libertà e sovranità del testatore il quale, come può disporre di tutti o parte dei suoi beni escludendo in tutto o in parte i successori legittimi, potrebbe, altresì, esercitando il suo potere di autonomia, escludere con un'espressa ed apposita dichiarazione, uno o più congiunti ai quali la successione nel suo silenzio sarebbe devoluta per legge⁵²². Altri, invece, richiamandosi all'art. 587, co. I, c.c., per cui il testamento è l'atto con cui "taluno dispone di tutte le sue sostanze o di parte di esse", hanno subordinato la possibilità di diseredare al fatto dell'attribuzione dei beni ereditari ad altri soggetti attraverso le forme tipiche dell'istituzione di erede o del legato⁵²³.

Di là da tale indispensabile *excursus*, a voler rintracciare la *ratio* che ha spinto il legislatore ad introdurre tale variazione, può dirsi che la diseredazione del

testamentaria, al testatore è consentito diseredare anche i più stretti congiunti, cui, però, spetta una somma di denaro (*Pflichtteil*) da parte degli eredi, il cui ammontare è pari alla metà della quota che sarebbe spettata in caso di successione legittima (§§ 2303 BGB) e all'adempimento sono tenuti in solido tutti gli eredi testamentari.

⁵¹⁹ Per tutti, A. TORRENTE, *Diseredazione (diritto vigente)*, in *Enc. dir.*, XIII, Milano, 1964, 102 ss.

⁵²⁰ In questo senso, L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Successione necessaria*, cit., 94.

⁵²¹ Così L. BIGLIAZZI GERI, *A proposito di diseredazione*, in *Corr. giur.*, 1994, 1503.

⁵²² N. LIPARI, *Autonomia privata e testamento*, Milano, 1970, 240; A. TRABUCCHI, *L'autonomia testamentaria e le disposizioni negative*, in *Riv. dir. civ.*, 1970, 48 s.; F. BARTOLOZZI, *Diseredazione e istituzione implicita*, in *Not.*, 1995, I, 11 ss.

⁵²³ A. TORRENTE, *Diseredazione (dir. vigente)*, cit., 102 ss.; L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Successione legittima*, cit., 22 ss.

legittimario sia stata, innanzitutto, individuata come utile strumento per realizzare, nell'ambito della successione necessaria, un nuovo punto di equilibrio tra interessi individualistici del testatore e valori familiari. In tale direzione, veniva, pertanto, ammessa una riforma che consentisse al testatore di "sanzionare" l'erede riservatario resosi reo di atti disdicevoli, pur se di entità minore rispetto a quelli costitutivi dell'indegnità a succedere⁵²⁴.

E' opportuno riflettere altresì sulla circostanza per cui, ravvisandosi la presenza nell'ordinamento giuridico di numerose ipotesi di determinazioni volitive tipizzate, non riconducibili al legato né all'istituzione ereditaria, purtuttavia connotate da possibile autonomia⁵²⁵, si possano superare le obiezioni che la tradizionale teoria "attributiva" potrebbe frapporre all'ammissibilità dell'autonoma disposizione di diseredazione anche a seguito dell'introduzione del recente art. 448 *bis* c.c.⁵²⁶.

Sulla natura giuridica della disposizione, parte della dottrina ha sottolineato che la clausola di esclusione volontaria non possa essere ricondotta nell'ambito delle disposizioni *mortis causa*, ma sarebbe, invece, assimilabile ad una riabilitazione e, compiuta nelle forme di cui all'art. 466, co. I, c.c., avrebbe l'effetto di "disabilitare" chi ha posto in essere condotte sanzionate dalla legge, privandolo dei suoi diritti successori, ai sensi degli artt. 463 c.c. e 609 *novies* c.p., anche in deroga alle disposizioni poste a tutela dei legittimari⁵²⁷.

Altra parte di dottrina, ritenendo che la riabilitazione implicherebbe piuttosto la volontaria rimozione di un impedimento legale alla successione, ha

⁵²⁴ Così, V. VERDICCHIO, *La diseredazione per "giusta causa" (chiose a margine dell'art. 448 bis c.c.)*, in R. Pane (a cura di), *Nuove frontiere della famiglia. La riforma della filiazione*, Napoli, 2014, 203.

⁵²⁵ Quali il *modus*, il divieto di divisione imposto dal testatore ai sensi dell' art. 713 c.c. , ovvero la dispensa da collazione contenuta nell'atto di ultima volontà, ecc.

⁵²⁶ F. OLIVIERO, *Decadenza dalla responsabilità genitoriale e diritti successori: il nuovo art. 448 bis c.c.*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, 1, 35 ss.

⁵²⁷ A. SASSI, *Esclusione legale ed esclusione volontaria*, cit., 317 ss. il quale, al pari della riabilitazione, ritiene irrevocabile l'atto di esclusione, sulla base della sua natura di atto non patrimoniale a carattere sanzionatorio. Si tratta, inoltre, di un atto di natura personale, che non ammette rappresentanza, formale, non di ultima volontà. Per l'Autore, peraltro, la norma per cui l'indegno può comunque essere ammesso alla successione quando espressamente contemplato nel testamento come destinatario di eredità e/o di legati, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 466, co. II, c.c. deve ritenersi applicabile anche nella fattispecie in esame per l'identità di posizione che assume l'escluso volontariamente rispetto a quella dell'escluso *ex lege*.

affermato che l'atto al quale fa riferimento l'art. 448 *bis* c.c. parteciperebbe interamente della funzione dispositiva del negozio a causa di morte, in quanto diretto a dettare un regime successorio diverso da quello legale e si qualificherebbe, quale disposizione diseredativa, alla stregua di una disposizione di ultima volontà⁵²⁸, avente unicamente la forma del testamento⁵²⁹. Naturalmente, qualificare l'ipotesi delineata dal novello articolo alla stregua di una disposizione testamentaria diseredativa, rende necessario ricordare che per fare testamento occorrerebbe essere capace, *ex art.* 591 c.c., e cioè maggiorenne e non interdetto o incapace naturale. Tale soluzione andrebbe a svantaggio del minore, il quale non potrebbe validamente escludere il genitore decaduto dalla responsabilità dalla propria successione, in quanto non potrebbe fare testamento⁵³⁰.

Non è mancato, infine, chi abbia ritenuto che si possa auspicare l'introduzione di una "diseredazione per giusta causa", rimessa alla disposizione testamentaria del figlio, in presenza di comportamenti contrari ai doveri di solidarietà familiare, seppure non integranti la fattispecie indicata dall'art. 330 c.c.⁵³¹. Vale a dire, una diseredazione diversa da quella riguardante i successibili non legittimari, in quanto non rimessa alla libera determinazione del testatore, bensì ancorata ad un presupposto giustificativo⁵³².

Inoltre, la circostanza per cui l'estromissione dalla successione sia frutto di una scelta del disponente e non un effetto legale della decadenza dalla responsabilità genitoriale conduce a escludere i dubbi circa la ricorrenza, nell'ipotesi in parola, di una fattispecie d'indegnità a succedere. Tale

⁵²⁸ Cfr. F. GIGLIOTTI, *Esclusione dalla successione nell'art. 448 bis c.c. Luci (poche) ed ombre (molte) di una disposizione scarsamente meditata*, in *Rass. dir. civ.*, 2014, 4, 1114.

⁵²⁹ Cfr. M. PARADISO, *Decadenza dalla potestà, alimenti e diseredazione nella riforma della filiazione*, cit., 581, il quale considera ammissibile anche un atto *mortis causa* il cui contenuto si esaurisca nell'escludere un soggetto dalla propria successione.

⁵³⁰ Testualmente, M. SCALISI, *Considerazioni sulla riforma delle norme in materia di filiazione - Studio CNN n. 113-2013/C*, cit.

⁵³¹ Si tratta di M. MORETTI, *La diseredazione*, in AA.VV., *La successione testamentaria*, Milano, 2009, 263 ss. Di recente, ID, *Diritti e doveri del figlio e potestà dei genitori*, cit., 63; C. LAZZARO, *La nuova frontiera della diseredazione*, in *www.comparazioneDirittocivile.it*, 2014, 10 s.

⁵³² Così V. VERDICCHIO, *La diseredazione per "giusta causa" (chiose a margine dell'art. 448 bis c.c.)*, cit., 204.

introduzione, peraltro, sarebbe dovuta avvenire con la novellazione dell'art. 463, n. 3 *bis*, c.c. e non con nuova disposizione⁵³³.

La dottrina ha poi risolto delle problematiche di ordine pratico, affermando che, nell'ipotesi in cui il figlio diseredi il genitore senza essere a conoscenza del fatto che questi fosse decaduto dalla responsabilità, non si comprometterebbe la validità e l'efficacia della disposizione, atteso che la fattispecie prevista dalla legge sarebbe correttamente perfezionata⁵³⁴. Nel diverso caso in cui, invece, il disponente abbia diseredato il genitore, in assenza dei presupposti di legge, avrebbe posto in essere un'inammissibile espressa esclusione di un soggetto legittimario dalla propria successione, con la conseguente comminatoria della nullità "a norma dell'art. 549, sotto la sanzione del quale cadono tutte le disposizioni (accessorie o autonome) che depauperano il legittimario della sua quota senza costituire lascito o liberalità a favore di un terzo",⁵³⁵.

Sul profilo della legittimazione attiva alla diseredazione di cui all'art. 448 *bis* c.c., stando al tenore letterale della disposizione, l'esclusione del genitore decaduto dalla responsabilità dalla successione potrebbe essere operata dal "figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, dai discendenti prossimi" di costui.

Si attribuisce, quindi, la facoltà di esclusione a tutti i figli, nati sia all'interno che al di fuori del matrimonio ovvero adottati, senza alcuna distinzione, in linea con l'unicità dello *status* di figlio, oggi prevista all'art. 315 c.c. nella sua rinnovata formulazione.

E', quindi, pacifico che spetti innanzitutto al figlio il diritto di impedire che la propria eredità sia devoluta al genitore decaduto dalla responsabilità⁵³⁶. Parte della dottrina ha, infatti, ritenuto che il riferimento alla legittimazione dei

⁵³³ In questo senso, in dottrina cfr. M. PARADISO, *Decadenza dalla potestà, alimenti e diseredazione nella riforma della filiazione*, cit., 558; F. OLIVIERO, *Decadenza dalla responsabilità genitoriale e diritti successori: il nuovo art. 448 bis c.c.*, cit., 35 ss.

⁵³⁴ F. OLIVIERO, *Decadenza dalla responsabilità genitoriale e diritti successori: il nuovo art. 448 bis c.c.*, cit., 35 ss. L'Autore riflette sul fatto che "poiché - come noto - l'esercizio del diritto potestativo avviene per mezzo di una dichiarazione di volontà negoziale, il suo efficace esercizio postula soltanto la sussistenza della coscienza e della volontà degli effetti in capo al dichiarante, mentre nessun rilievo assume il fatto che costui si determini a esercitarlo nell'ignoranza della sussistenza dei presupposti che lo fanno sorgere".

⁵³⁵ F. OLIVIERO, *Decadenza dalla responsabilità genitoriale e diritti successori: il nuovo art. 448 bis c.c.*, cit., 35 ss.

⁵³⁶ Osservazioni di F. SPOTTI, *Sub art. 448 bis*, cit., 1541.

discendenti per l'ipotesi di "mancanza" del figlio, se appare ragionevole riguardo all'identificazione dei soggetti su cui incombe l'obbligo alimentare, non possa invece trovare applicazione nell'ipotesi di diseredazione, tanto da doversi considerare come frutto di un'evidente svista del legislatore⁵³⁷. A ritenersi altrimenti non si comprenderebbe come possa conferirsi ai discendenti di un soggetto il potere di escludere il genitore di questi dalla successione del primo, in quanto ciò sarebbe in palese contrasto con il principio di stretta personalità della manifestazione di volontà testamentaria⁵³⁸. Lo stesso a dirsi per il caso in cui il concetto di mancanza venga inteso quale possibilità in cui il figlio non proceda a escludere il padre dalla propria successione, costituendo ciò una sua facoltà⁵³⁹, non un obbligo. Parimenti, qualora il detto requisito sia inteso quale sinonimo di mera assenza o irreperibilità, non si potrebbe ugualmente consentire ai discendenti del primo legittimato l'esercizio di un diritto personalissimo. Se, poi, si intendesse la "mancanza" in termini di premorienza, comunque, la carenza di una manifestazione di volontà del premorto in ordine all'esclusione del genitore dalla propria successione dovrebbe essere interpretata come esercizio in negativo del diritto di diseredare. Peraltro, in tale ipotesi, il progenitore neppure avrebbe la qualità di legittimario, avendo il *de cuius* lasciato propri discendenti (cfr. art. 538 c.c.)⁵⁴⁰.

A suffragare siffatto orientamento dottrinale è anche l'esame dei disegni di legge che hanno condotto all'approvazione della disposizione, la cui Relazione illustrativa espressamente fa riferimento alla "possibilità di escludere il genitore

⁵³⁷ M. PARADISO, *Decadenza dalla potestà, alimenti e diseredazione nella riforma della filiazione*, cit., 560; F. OLIVIERO, *Decadenza dalla responsabilità genitoriale e diritti successori: il nuovo art. 448 bis c.c.*, cit., 35 ss.

⁵³⁸ F. OLIVIERO, *Decadenza dalla responsabilità genitoriale e diritti successori: il nuovo art. 448 bis c.c.*, cit., 35 ss., per cui è chiaro che l'atto di diseredazione integra una manifestazione di volontà *mortis causa* e non può sfuggire alle regole che a questa presiedono, fra cui in particolare quella che non permette la sostituzione della volontà del testatore con quella di terzi, la cui enunciazione è tradizionalmente rinvenuta nell'art. 631, co. I, c.c.

⁵³⁹ Come emerge, infatti, dall'esame dei lavori preparatori, il fine cui mira la nuova normativa è quello di assicurare al figlio una facoltà di scelta, evitando che il genitore possa vantare diritti successori nei suoi confronti, anche qualora non avesse adempiuto ai propri doveri. Riflette in questo senso F. SPOTTI, *Sub art. 448 bis*, cit., 1541.

⁵⁴⁰ F. OLIVIERO, *Decadenza dalla responsabilità genitoriale e diritti successori: il nuovo art. 448 bis c.c.*, cit., 35 ss.

dalla successione”, senza che alcun cenno sia rivolto a un analogo potere conferito ai discendenti⁵⁴¹.

Quanto alla locuzione “il figlio, anche adottivo”, nessun dubbio sussiste con riferimento alla legittimazione del figlio adottato con adozione piena a escludere dalla successione il genitore privato della responsabilità. Come noto, infatti, ai sensi dell’ art. 27, L. 4 maggio 1983, n. 184, tale forma di adozione comporta l’acquisizione “dello stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti”, con la conseguenza che non soltanto questi sono titolari dell’ufficio genitoriale sull’adottato, ma altresì costui diviene legittimario rispetto alla successione dei genitori adottivi e questi ultimi acquisiscono il diritto a una quota di riserva nella successione del figlio. Nell’adozione di maggiorenni, invece, fra adottato e adottante non sorge alcun vincolo di parentela, né il secondo vanta diritti successori (cfr. art. 304 c.c.) nei confronti del primo, sicché il riferimento al carattere adottivo della filiazione non può essere inteso come diretto a comprendere tale tipologia di rapporto. Neppure ci si può riferire alle ipotesi di adozione in casi particolari regolate agli artt. 44 ss. della citata l. 4 maggio 1983, n. 184, atteso che l’adottante è privo di diritti successori nei confronti del figlio adottivo, ragion per cui non avrebbe alcun senso conferire a quest’ultimo il diritto di escluderlo dalla propria successione⁵⁴². Contrariamente, già in sede di commento alla legge n. 219/2012, era stato sottolineato che la disposizione avrebbe dovuto essere ampliata anche al caso di filiazione adottiva e, quindi, anche ai minori adottati ai sensi degli artt. 44 ss. L. n. 184/1983, stante l’equiparazione dello stato di figlio, di cui si è detto⁵⁴³.

Quanto alle modalità con cui i discendenti prossimi potranno escludere dalla successione il genitore, non individuate dalla norma, si è ritenuto che i legittimati attivi debbano promuovere apposito giudizio, all’esito del quale, una sentenza

⁵⁴¹ Atto Camera n. 2756 del 12 giugno 2007, 2.

⁵⁴² Sulla problematica della legittimazione attiva alla diseredazione da parte del figlio adottivo, cfr. le esposte e condivisibili osservazioni di F. OLIVIERO, *Decadenza dalla responsabilità genitoriale e diritti successori: il nuovo art. 448 bis c.c.*, cit., 35 ss.

⁵⁴³ M. MORETTI, *Diritti e doveri del figlio e potestà dei genitori*, cit., 64. Sul punto, M. FINOCCHIARO, *Decadenza dalla potestà: no alimenti e successione*, cit., 80.

dichiarerà l'esclusione dalla successione del genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale⁵⁴⁴.

Infine, rileva che la previsione introdotta dal novello art. 448 *bis* c.c. si ponga in perfetta aderenza con il Regolamento UE n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo. Tale strumento riconosce al testatore la più ampia libertà ed autonomia, consentendogli di pianificare concretamente la propria successione attraverso una serie di strumenti, attualmente vietati o non previsti nell'ambito del nostro ordinamento, quali, ad esempio, i patti successori e la diseredazione, e di attenuare, così, le diversità normative esistenti nella legislazione successoria dei vari Stati membri⁵⁴⁵.

⁵⁴⁴ Cfr. F. SPOTTI, Sub *art. 448 bis*, cit., 1542.

⁵⁴⁵ Cfr. R. PACIA, *Principio di autonomia e validità del testamento contenente solo una clausola di diseredazione*, cit., 1000.

CAPITOLO IV

LO STATUTO GIURIDICO DEL FIGLIO NATO IN SEGUITO AL RICORSO ALLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

1. La filiazione “per scelta”

L’idea di famiglia, da quanto emerso, si è evoluta, trascendendo l’elemento genetico e quello biologico, nel senso che essa non è più solo quella tradizionale, istituzionale, ordinamentale, espressa dall’art. 29 Cost., ma anche sociale, come società naturale o formazione sociale, tramite il viatico dell’art. 2 Cost., quale spazio per la crescita della personalità umana nella molteplicità e varietà delle sue manifestazioni attive, esistenziali ed affettive⁵⁴⁶.

L’evoluzione legislativa nel diritto di famiglia e, di conseguenza, in quello strettamente successorio, ha rimarcato, così, una nozione di genitore, non più esclusivamente connotata dalla derivazione bio-genetica del figlio, ma anche da una volontà di svolgere quel ruolo sociale che la stessa Costituzione assegna ai genitori per garantire un adeguato sviluppo della personalità del figlio⁵⁴⁷. Tali aperture paiono evocare le riflessioni di attenta dottrina che, già in passato, aveva riflettuto sul fatto che “il titolo della vocazione familiare alla successione viene a trovare una giustificazione nella solidarietà dovuta in certe relazioni sociali, al di là del riconoscimento di una specie di responsabilità per la procreazione”⁵⁴⁸.

Il rapporto di filiazione si è, in definitiva, progressivamente affrancato dall’appartenenza genetica: esso, infatti, non è più basato solo sui legami genetici, ma su un mondo di affetti, comunque in grado di contribuire allo sviluppo della persona, all’interno di una famiglia, non necessariamente o esclusivamente tradizionale. L’ipotesi più eloquente di tale mutamento è costituita dalla filiazione derivante da procreazione medicalmente assistita, in special modo, nella forma

⁵⁴⁶ In questi termini, V. SCALISI, “Famiglia” e “famiglie” in Europa”, cit., 21.

⁵⁴⁷ Cfr. G. CASSANO, *Maternità “surrogata”: contratto, negozio giuridico, accordi di solidarietà?*, in *Fam. e dir.*, 2000, 2, 151 ss.

⁵⁴⁸ Così, A. TRABUCCHI, *Una parziale riforma del diritto di successione a favore dei figli naturali*, cit., 414.

dell'eterologa che, a differenza di quella omologa⁵⁴⁹, come noto, ammette la donazione di ovuli e spermatozoi da parte di individui esterni alla coppia.

In caso di fecondazione assistita, il consenso informato⁵⁵⁰ a ricorrere alle relative tecniche esprime la sicura volontà di instaurare il rapporto di filiazione, come risulta dall'art. 6, legge 19 febbraio 2004, n. 40⁵⁵¹, che non è solo un requisito imprescindibile perché si proceda all'intervento medico, piuttosto costituisce il fattore caratterizzante la fattispecie procreativa, quale comportamento finalisticamente orientato al processo biologico di riproduzione della specie⁵⁵². Va da sé che il consenso alla fecondazione assistita sostituisce quello che nella filiazione biologica è l'atto di riconoscimento⁵⁵³.

Partendo dal presupposto che nell'ordinamento giuridico italiano, a fronte degli artt. 269, co. III, e 231 c.c., madre sia colei che partorisce e padre il marito della stessa, nell'ipotesi più insidiosa della fecondazione assistita eterologa, viene introdotta una genitorialità spezzata legalmente (*split parentood*), tra il c.d. donatore e i genitori legali, perché l'uno è genitore biologico, ma esonerato dalla responsabilità genitoriale, mentre gli altri sono genitori legali, ma senza un comune legame biologico. Si viene a creare, inoltre, anche una genitorialità asimmetrica tra coloro che divengono legalmente genitori, poiché uno solo dei due ha un legame biologico con il figlio⁵⁵⁴.

⁵⁴⁹ La quale prevede che i gameti che formeranno l'embrione provengano dai membri della coppia.

⁵⁵⁰ Sul ruolo del consenso informato nel ricorso alle tecniche di fecondazione assistita cfr. P. STANZIONE, G. SCIANCALEPORE, *Tutela della vita e fecondazione assistita: prime applicazioni giurisprudenziali*, in *Corr. giur.*, 2004, 11, 1528.

⁵⁵¹ Legge 19 febbraio 2004, n. 40, in *www.camera.it*. In merito alla legge sulla procreazione assistita, si rinvia di recente a E. BELLISARIO, L. ROSSI CARLEO, *La rilevanza degli status familiari*, in E. Bellisario, V. Cuffaro, L. Rossi Carleo, (a cura di), *Famiglia e successioni. Le forme di circolazione della ricchezza familiare*, Torino, 2014, 48 ss. Per un commento all'indomani dell'entrata in vigore della legge n. 40/2004, cfr. P. Stanzione, G. Sciancalepore, (a cura di), *Procreazione assistita. Commento alla legge 19 febbraio 2004, n. 40*, Milano, 2004, *passim*; F. SANTOSUOSSO, *La procreazione medicalmente assistita: commento alla legge 19 febbraio 2004, n. 40*, Milano, 2004, *passim*; R. VILLANI, *La procreazione assistita: la nuova legge 19 febbraio 2004, n. 40*, Torino, 2004, *passim*. Sul tema, prima della legge n. 40/2004, cfr. P. RESCIGNO, *Note sul tema della procreazione assistita*, in *Foro Nap.*, 1995, 233 ss.

⁵⁵² Così, F. NADDEO, *Accesso alle tecniche*, in P. Stanzione, G. Sciancalepore, (a cura di), *Procreazione assistita. Commento alla legge 19 febbraio 2004, n. 40*, cit., 93 ss.

⁵⁵³ Così, M. BIANCA, *L'uguaglianza dello stato giuridico dei figli nella recente l. n. 219 del 2012*, cit., 205 ss.

⁵⁵⁴ A. NICOLUSSI, A. RENDA, *Ragioni e "implicazioni" della riforma della filiazione*, in AA. VV., *La nuova disciplina della filiazione*, cit., 31.

A seguito dell'abolizione del divieto di fecondazione eterologa, contemplato dall'art. 4, co. III, legge n. 40/2004⁵⁵⁵ e caduto ad opera della Corte costituzionale⁵⁵⁶, il sistema ammette, quindi, accanto alla filiazione matrimoniale e a quella naturale, la filiazione per scelta⁵⁵⁷, per volontà, nel senso che la volontà di avere un figlio prevale sull'“essere figlio”, prescindendosi dalla verità biologica⁵⁵⁸.

Il fulcro del sistema è, così, spostato dal vincolo di sangue all'assunzione di responsabilità compiuta dal genitore ed alla relazione che ne deriva, indipendentemente dalla fonte di costituzione del rapporto di coppia e dalla qualificazione giuridica⁵⁵⁹.

Considerazione, quella esposta, che acquista ancor più significato alla luce della riforma della filiazione del 2013, che ha decretato il passaggio dalla potestà alla responsabilità genitoriale⁵⁶⁰, emergendo, così, la preminente importanza del fattore della responsabilità, al fine dell'imputazione del rapporto genitoriale. Onde la mera volontà di assumersi la paternità e la maternità dei nascituri sarebbe sufficiente a creare il vincolo di filiazione, pur in assenza dei dati biologici.

2. *La disciplina e lo statuto successorio dei figli nati a seguito di PMA*

⁵⁵⁵ Sul tema del divieto, cfr. *amplius* F. NADDEO, *Accesso alle tecniche*, cit., 46 ss.

⁵⁵⁶ Corte cost., 10 giugno 2014, n. 162; in *Dir. fam. pers.*, 2014, 3, 1005 ss., con nota di L. D'AVACK, *Cade il divieto dell'eterologa, ma la tecnica procreativa resta un percorso tutto da regolamentare*. La sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4, co. III, nella parte in cui stabilisce il divieto di fecondazione eterologa, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili; 9, commi I e III, relativamente al sintagma “in violazione del divieto di cui all'art. 4, co. III”, e del relativo corredo sanzionatorio di cui all'art. 12, co. I, nella parte in cui prevede una sanzione amministrativa a carico di chi utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente.

⁵⁵⁷ Sul punto, cfr. le osservazioni di E. DEL PRATO, *La scelta come strumento tecnico di filiazione?*, in *Famiglia*, 2001, 4, 1035 ss.

⁵⁵⁸ Così, E. ANDREOLA, *Il principio di verità nella filiazione*, in *Fam. e dir.*, 2015, 1, 88 ss.

⁵⁵⁹ Testualmente, G. AUTORINO STANZIONE, *Adozione e affidamento familiare: nuove definizioni e nuove tensioni*, in AA. VV., *Diritto civile. Saggi*, Salerno, 2015, 9.

⁵⁶⁰ Per effetto dell'art. 39, co. I, D.Lgs. n. 154/2013, di attuazione dell'art. 2, lett. h) legge n. 219/2012, l'art. 316 c.c. è rubricato “Responsabilità genitoriale” e prevede, al co. I, che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.

Il principio di autoresponsabilità, nell'ambito della fecondazione eterologa, è da intendersi come "imputazione o riferibilità delle conseguenze dell'atto procreativo agli autori della vita"⁵⁶¹.

Esso nasce dal consenso alla fecondazione assistita ed importa delle fondamentali conseguenze: per la donna, l'insussistenza del diritto all'anonimato, diversamente riconosciuto alla madre dall'art. 30, DPR 396/2000⁵⁶², in caso di filiazione biologica.

Per l'uomo, invece, dal consenso alla fecondazione assistita di tipo eterologo, si determina l'impossibilità di disconoscimento del figlio poi nato, come risulta dall'art. 9, co. I, legge 19 febbraio 2004, n. 40, laddove il legislatore si preoccupa di escludere il disconoscimento della paternità, nonché, come anzidetto, l'anonimato della madre, e l'impugnazione del riconoscimento, per difetto di veridicità, dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo⁵⁶³.

La spiegazione a tale previsione normativa, come aveva già postulato la Suprema Corte, con sentenza n. 2315 del 1999⁵⁶⁴, va riscontrata nel fatto che colui

⁵⁶¹ F. MANTOVANI, *I fondamenti della filiazione*, in *Tratt. dir. fam.*, diretto da P. Zatti, II ed., I. *Filiazione*, a cura di G. Collura, L. Lenti e M. Mantovani, Milano, 2012, 16 ss.

⁵⁶² DPR 3 novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, co. XII, L. 15 maggio 1997, n. 127", in www.gazzettaufficiale.it.

⁵⁶³ Il riferimento è all'art. 9, legge n. 40/2004, nella parte in cui prevede che, qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità, né l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'art. 30, co. 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

⁵⁶⁴ Cass. civ., 16 marzo 1999, n. 2315, in *Giust. civ.*, 1999, 1324 ss., con nota di C.M. BIANCA, *Disconoscimento del figlio nato da fecondazione assistita: la parola alla Cassazione*. Cfr. di recente, Cass. civ., 11 luglio 2012, n. 11644, in *Dir. fam. pers.*, 2013, 4, 1, 1295 ss. In precedenza, ritenevano ammissibile l'azione di disconoscimento della paternità proposta dal presunto padre nei confronti di persona nata da inseminazione eterologa consentita dal medesimo, Trib. Roma, 30 aprile 1956, in *Giur. it.*, 1957, I, 2, 218, con nota di A. TRABUCCHI, *Fecondazione artificiale e legittimità dei figli*; Trib. Cremona, 17 febbraio 1994, *ivi*, 1994, I, 2, 995, con nota di G. FERRANDO, *Il "caso Cremona": autonomia e responsabilità nella procreazione*; App. Brescia, 10 maggio 1995, *ivi*, 1997, I, 2, 48 e in *Fam. e dir.*, 1996, 34 ss., con commento di M. Dogliotti, *Ancora sull'inseminazione eterologa e sull'azione di disconoscimento*. Sul tema, cfr. anche Corte cost., 26 settembre 1998, n. 347, in *Dir. fam. pers.*, 1998, 1371; Trib. Napoli, 24 giugno 1999, in

il quale si sia consapevolmente e volontariamente determinato ad assumersi la responsabilità genitoriale verso un soggetto, accettandolo come figlio, pur non essendone il genitore genetico, non può poi porre nel nulla lo *status* di figlio che ha concorso a porre in essere. Il padre, che abbia dato il consenso ad una fecondazione eterologa⁵⁶⁵, nonché all'iscrizione anagrafica del figlio nato come proprio, non ha, pertanto, la legittimazione ad agire per il disconoscimento di paternità. Si profilerebbe, nel caso contrario, un contrasto coi principi di buona fede, correttezza e lealtà nei rapporti giuridici⁵⁶⁶, sì da individuarsi un'ipotesi riconducibile al cd. abuso del diritto, nella forma del *venire contra factum proprium*⁵⁶⁷.

Ma vi è di più. Il disconoscimento dei figli nati renderebbe questi ultimi privi di padre⁵⁶⁸, registrandosi la nascita di un ulteriore *status filiationis*, quello dei cc.dd. figli della provetta⁵⁶⁹, assolutamente inaccettabile. E' evidente, del resto, la somma esigenza del nato da fecondazione eterologa di beneficiare della

Fam. e dir., 2000, 1, 36 ss., con nota di G. SCIANCALEPORE, *Consensus facit filium: la risposta della giurisprudenza di merito*. Cfr. di recente, Cass. civ., 11 luglio 2012, n. 11644, cit.

⁵⁶⁵ Quanto al concetto di paternità, in particolare, cfr. P. STANZIONE, *Profili giuridici della fecondazione artificiale*, in *Casi e questioni di diritto privato*, Salerno, 1994, 379 ss.

⁵⁶⁶ Così richiamati da Cass. civ., 16 marzo 1999, n. 2315, cit.

⁵⁶⁷ Che indica la situazione del titolare che non può esercitare il proprio diritto quando ciò contrasta con un comportamento lecito precedentemente tenuto dallo stesso, avendo ingenerato un affidamento meritevole di tutela alla stregua del principio di buona fede. Critici: C.M. BIANCA, *Disconoscimento del figlio nato da procreazione assistita: la parola alla Cassazione*, cit., 1324 ss., che, in senso contrario all'applicabilità del divieto, depone ad esempio l'impugnabilità del contratto da parte di chi lo abbia stipulato per errore; S. PATTI, *Inseminazione eterologa e venire contra factum proprium*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2000, II, 13 ss., ID, *Venire contra factum proprium: principio antico per nuovi problemi della filiazione*, *ibid.*, 324 ss.; M. SESTA, *Venire contra factum proprium, finzione di paternità e consenso nella fecondazione assistita eterologa*, *ibid.*, 350 ss., secondo cui il principio può venire in rilievo, ma non in relazione alla attribuzione dello *status* di figlio, bensì ai doveri di mantenimento sussistenti in capo al marito consenziente nei riguardi del minore, rendendolo così operante nel campo patrimoniale, ad esso più confacente; G. FERRANDO, *Regole e principi nel disconoscimento del figlio nato da inseminazione eterologa*, *ibid.*, 360 ss.; L. BALESTRA, *Fecondazione artificiale eterologa e azione di disconoscimento della paternità: è possibile prospettare una soluzione sul piano processuale?*, *ibid.*, 366 ss.

⁵⁶⁸ Come affermava Cass. civ., 16 marzo 1999, n. 2315, cit.

⁵⁶⁹ G. SCIANCALEPORE, *La procreazione assistita e il disconoscimento del figlio: una vicenda giudiziaria*, Salerno, 1999, 45, nt. 73.

compresenza delle figure genitoriali e di non essere discriminato, con palese violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.⁵⁷⁰.

L'applicazione degli artt. 6 e 9 della legge n. 40/2004 consente, con riguardo alle coppie non unite in matrimonio, il rinvio alla giurisprudenza di merito⁵⁷¹, la quale ritiene che colui il quale ha riconosciuto un figlio, sapendo di non essere il padre genetico, non è legittimato ad impugnare successivamente il riconoscimento. A ritenersi altrimenti, si attribuirebbe al soggetto la facoltà di rivedere a proprio piacimento ed in qualunque momento la decisione, sottraendosi alle funzioni di genitore, con inevitabile pregiudizio dei principi di uguaglianza, solidarietà, autoresponsabilità e tutela della buona fede, nonché del diritto al rispetto della vita privata e familiare⁵⁷².

Per delineare lo statuto giuridico del nato in seguito al ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, è opportuno far rinvio, soprattutto, al richiamato art. 8 della legge n. 40/2004, rubricato proprio "Stato giuridico del nato", il quale prevede che i nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita abbiano lo stato di figli della coppia che ha espresso la volontà di ricorrevi⁵⁷³.

Orbene, sia che ad aver fatto uso delle tecniche di procreazione assistita risultino essere persone unite in matrimonio, sia che si tratti di coppia convivente, in seguito all'unificazione degli *status filiationis*, si applicherà lo statuto successorio delineato, quanto alla successione legittima, dagli artt. 565, 566, 567, 581 ss. c.c.

In merito alla successione necessaria, invece, si farà prevalentemente rinvio alle disposizioni normative contenute negli artt. 536, 537, 542 ss. c.c. Lo stesso a dirsi per il portato normativo relativo alla successione testamentaria, che sarà perfettamente applicabile anche alla filiazione derivante da procreazione assistita. Per quanto riguarda i figli nati da incesto, ricorrendo al patrimonio genetico del

⁵⁷⁰ Così argomentava G. SCIANCALEPORE, *Consensus facit filium: la risposta della giurisprudenza di merito*, cit., 36 ss.

⁵⁷¹ Si pensi a Trib. Roma, 17 ottobre 2012, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, I, 349 ss., con nota di M.G. STANZIONE, *Interesse del minore e verità biologica nel riconoscimento di compiacenza*. Cfr. Trib. Napoli, 11 aprile 2013, in *Foro it.*, 2013, 6, I, 2040, con nota di G. CASABURI.

⁵⁷² M.G. STANZIONE, *Il diritto alla genitorialità e alle relazioni familiari*, cit., 5.

⁵⁷³ Articolo modificato per effetto dell'art. 102, D.Lgs. n. 154/2013 di riforma della filiazione.

donatore o di donatrice, si applicherà la disciplina delineata dagli artt. 251, 278, 279, 580 e 594 c.c.

Il rapporto di filiazione e di successione, inoltre, può instaurarsi anche laddove si provi che il consenso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita sia stato espresso e che la fecondazione sia avvenuta prima della morte di uno dei coniugi e lo stesso a dirsi nell'ambito delle unioni non fondate sul matrimonio⁵⁷⁴.

Diversamente, i figli nati attraverso il ricorso alle tecniche di PMA di tipo eterologo non maturano alcun diritto successorio nei confronti del donatore di gameti, atteso che costui non acquisisce, consapevolmente, alcuna relazione giuridico-parentale con i nati e non può far valere nei loro confronti alcun diritto né essere titolare di alcun obbligo (cfr. art. 9, co. III, legge n. 40/2004).

Si pone, naturalmente, il problema del diritto del nato da fecondazione eterologa ad avere accesso alle informazioni che riguardano l'identità del donatore e, dato il difetto di apposita regolamentazione, si tende ad applicare per via analogica la disciplina dettata, ad esempio, dall'art. 37 della legge n. 184 del 1983, sull'adozione internazionale, che consente di desumere il diritto dei genitori e, una volta maggiorenne, del nato, ad accedere alle informazioni che siano importanti relativamente allo stato di salute di quest'ultimo. Quanto all'identità del donatore, invece, gli artt. 28, commi 4 e ss. della predetta legge, impongono delle limitazioni a tutela del minorenne ed a protezione anche del diritto all'oblio del genitore biologico. È previsto, infatti, con riguardo al primo, un limite di età, nonché l'autorizzazione, previa istruttoria, del tribunale dei minorenni; in merito al secondo, invece, si considera l'ipotesi che la madre naturale abbia dichiarato di non voler essere nominata⁵⁷⁵.

⁵⁷⁴ Cfr. le considerazioni di U. SALANITRO, *La disciplina della filiazione da procreazione medicalmente assistita*, in *Famiglia*, 2004, 489 ss.

⁵⁷⁵ Ricostruzione testuale di U. SALANITRO, *Gli effetti della procreazione medicalmente assistita*, in AA. VV., *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da G. Bonilini, *La filiazione e l'adozione*, IV, cit., 3741. I commi IV e ss. dell'articolo 28 prevedono che le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi e che l'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, possa accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. E' anche previsto che il tribunale per i

3. *Nascita del figlio da madre surrogata e compatibilità con l'ordine pubblico*

Ai fini di una più completa trattazione della tematica oggetto del presente lavoro, un'altra importante questione attiene allo statuto giuridico dei figli nati in seguito alla stipula, all'estero, di contratti di maternità surrogata⁵⁷⁶.

La tematica coinvolge quella del riconoscimento di efficacia ad atti di nascita, formati all'estero, e derivanti da contratti di surrogazione materna, relativamente alla necessità di salvaguardare l'interesse del minore⁵⁷⁷. Emblematico è l'intervento di legittimità del novembre 2014⁵⁷⁸, la cui occasione è stata offerta da una vicenda che ha visto protagonista una coppia di coniugi italiani che, *contra legem*, aveva stipulato in Ucraina un contratto di maternità surrogata e aveva dichiarato, all'anagrafe italiana, il bambino poi nato, quale proprio figlio biologico.

minorenni proceda all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto ed assuma tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste. Ancora, la norma specifica che l'accesso alle informazioni non sia consentito se l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo. Si ricordi che Corte cost., 22 novembre 2013, n. 278, in *Riv. dir. int.*, 2014, I, 264, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che il giudice, su richiesta del figlio, possa interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, ai fini dell'eventuale revoca della predetta dichiarazione.

⁵⁷⁶ Il fenomeno della surrogata di maternità prevede che la maternità sia oggetto di contrattazione tra la cd. committente e la cd. surrogata, che assume l'obbligo di provvedere alla gestazione e al parto, per conto della prima, alla quale si impegna a consegnare il nascituro. Possono verificarsi le seguenti ipotesi: l'ovocita fecondato appartiene alla committente, o ad una terza donna donatrice e, in tale caso, si configura l'ipotesi di contratto di maternità per sola gestazione (c.d. utero in affitto). La seconda ipotesi, invece, è quella in cui l'ovocita appartiene alla surrogata ed il contratto si definisce, pertanto, "di maternità per concepimento e gestazione".

⁵⁷⁷ Sul tema, cfr. P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Diritti del minore e circolazione all'estero del suo status familiare: nuove frontiere*, in *La famiglia si trasforma. Status familiari costituiti all'estero e loro riconoscimento in Italia, tra ordine pubblico ed interesse del minore*, Milano, 2014, 35 ss.

⁵⁷⁸ Cass. civ., 11 novembre 2014, n. 24001, in *Corr. giur.*, 2015, 4, 471 ss., con nota di A. RENDA, *La surrogazione di maternità tra principi costituzionali ed interesse del minore*. Per un commento a tale pronuncia, sia consentito anche il rinvio ad A. MENDOLA, *L'interesse del minore tra ordine pubblico e divieto di maternità surrogata*, in *Vita not.*, 2015, 2, 676 ss.

Nella vicenda all'esame della Corte, si è posta innanzitutto la questione della veridicità dell'atto di nascita per l'ordinamento giuridico di emissione, atteso che la coppia ha eluso prima di tutto la legge ucraina⁵⁷⁹. Malgrado la violazione della normativa straniera, i coniugi, sulla base di un certificato di nascita, rilasciato dalle autorità ucraine e debitamente apostillato, hanno dichiarato, all'anagrafe italiana, il minore quale loro figlio biologico, tanto da essere sottoposti a procedimento penale per il delitto di alterazione di stato⁵⁸⁰.

La posizione della Cassazione si è orientata nel senso per cui il minore non avesse lo *status* di figlio dei coniugi coinvolti nella vicenda e fosse adottabile, perché in stato di abbandono, decisione che sarebbe stata la medesima ancorché fosse stata rispettata la disciplina straniera. Ciò, in quanto il certificato di nascita straniero, pur se apostillato, e la stessa legge ucraina in materia di maternità surrogata sono contrari all'ordine pubblico italiano⁵⁸¹, tanto da non poter trovare

⁵⁷⁹ Nella specie, l'art. 123, co. II, del codice della famiglia ucraino, ed il decreto del Ministero della salute dell'Ucraina del 23 dicembre 2008, n. 771, stabiliscono che se un embrione concepito da una coppia di coniugi è impiantato in un'altra donna, il nato sarà legalmente considerato figlio della coppia ed in conformità a ciò viene rilasciato dalle autorità ucraine il relativo certificato di nascita. Poiché nessuno dei due committenti poteva essere considerato genitore biologico del minore, il contratto concluso con la donna gestante risultava nullo, per la legge ucraina. Cfr. sul tema S. TONOLO, *La trascrizione degli atti di nascita derivanti da maternità surrogata: ordine pubblico e interesse del minore*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2014, 1, 81 ss.

⁵⁸⁰ La sentenza in commento si pone in posizione diametralmente opposta, rispetto alle aperture della giurisprudenza di merito, al riconoscimento in Italia di atti di nascita formati in paesi dove la maternità surrogata è ammessa. Il rinvio è a Trib. Trieste, 6 giugno 2013, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2014, 1, 154 ss. ed a Trib. Milano, 13 gennaio 2014, in *Foro it.*, 2014, 6, II, 371 ss., con nota di G. CASABURI (in commento anche a Trib. Milano, 8 aprile 2014) che non hanno considerato falsi i certificati di nascita relativi a minori, nati in Ucraina, da madre surrogata ucraina e dall'uomo della coppia committente ed indicati come figli della di lui moglie. Tanto, in virtù del rinvio che l'ordinamento italiano effettua alla *lex loci actus*, in base all'art. 15 dell'ordinamento di stato civile italiano, per cui le dichiarazioni di nascita effettuate da cittadini italiani all'estero "devono farsi secondo le norme stabilite dalla legge del luogo alle autorità locali competenti". *Similiter*, Trib. Milano, 8 aprile 2014, in *Foro it.*, 2014, 6, 371, con nota di G. CASABURI, cit., per cui la richiesta di trascrizione in Italia di un atto di nascita, formato in India ed attestante che i genitori di un minore sono una coppia italiana, non integra il reato di alterazione di stato.

⁵⁸¹ La tecnica della maternità surrogata è, non solo vietata, ma anche penalmente sanzionata in Italia dall'art. 12, co. VI, legge n. 40/2004. In giurisprudenza, cfr. Trib. Roma, 17 febbraio 2000 (ord.), in *Dir. fam. pers.*, 2000, 2, 722 ss., con nota di L. D'AVACK, *Nascere per contratto: un'ordinanza del Tribunale civile di Roma da ignorare*, e in *Giur. it.*, 2001, I, 2, 300, con nota di R. NATOLI, *La maternità surrogata: le dinamiche sociali e le ragioni del diritto*; Trib. Monza, 27 ottobre 1989, *ivi*, 1990, I, 2, 296, con nota di G. PALMERI, *Maternità «surrogata»: la prima pronuncia italiana*. In dottrina, cfr. F.D. BUSNELLI, *Nascere per contratto?*, in *Rass. dir. civ.*,

efficacia ed applicazione in Italia, ai sensi degli artt. 65⁵⁸² e 16⁵⁸³ della legge n. 218/1995. Il Supremo Collegio ha chiarito, infatti, che la disciplina straniera della filiazione e del suo accertamento non debba trovarsi in contrasto con il limite generale dell'ordine pubblico⁵⁸⁴.

Per il giudice di legittimità, l'ordine pubblico internazionale costituisce il limite successivo e negativo che l'ordinamento nazionale pone all'ingresso di norme e provvedimenti stranieri, a protezione della sua coerenza interna⁵⁸⁵. Il che val quanto dire che i valori di riferimento da utilizzare come limite all'applicazione del diritto straniero non sono solo quelli che provengono dall'ambiente internazionale ma anche quelli propri dell'ordinamento giuridico italiano⁵⁸⁶.

2004, 43 ss. Sulla possibilità di gravidanze condotte in uteri diversi, cfr. anche A. TRABUCCHI, *Il figlio, nato o nascituro, inestimabile res, e non soltanto res extra commercium*, in *Riv. dir. civ.*, 1991, I, p. 220. Cfr. sul tema, in generale, R. TORINO, *Legittimità e tutela giuridica degli accordi di maternità surrogata nelle principali esperienze straniere e in Italia*, in *Famiglia*, 2002, 1, 181.

⁵⁸² L'art. 65 prescrive che "hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa".

⁵⁸³ Rubricato "Ordine pubblico", il quale dispone che "la legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico. In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana". Cfr. sul tema, F. MOSCONI, *Art. 16*, in AA.VV., *Commentario del nuovo diritto internazionale privato*, Padova, 1996, 78 ss.; N. BOSCHIERO, *Art. 16*, in *Legge 31 maggio 1995, n. 218. Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. Commentario*, a cura di S. Bariatti, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1996, 1046 ss.

⁵⁸⁴ Cass. civ., 18 giugno 2013, n. 15234 (ordinanza), in *Mass. Giust. Civ.*, 2013.

⁵⁸⁵ Limite "successivo", in considerazione del fatto che il contenuto del diritto straniero non è preventivamente conosciuto e che il suo richiamo è effettuato dalle norme di diritto internazionale privato "al buio". Limite "negativo", atteso che la difesa dei valori interni comporta il rifiuto di applicare norme straniere il cui contenuto o i cui effetti appaiano non accettabili. Così, E. PAGANO, *Diritto internazionale privato. Parte generale e diritto di famiglia*, Napoli, 2012, 121 ss.

⁵⁸⁶ Sulla nozione di ordine pubblico internazionale, cfr. N. PALAJA, *L'ordine pubblico internazionale. Problemi interpretativi sull'art. 31 delle disposizioni preliminari al codice civile*, Padova, 1974, *passim*; P. LOTTI, *L'ordine pubblico internazionale*, Milano, 2005, spec. 61 ss. Sulla nozione di ordine pubblico, cfr. G. PANZA, *Ordine pubblico*, in *Enc. Treccani*, XXII, 1990, 1 ss.; G.B. FERRI, *Ordine pubblico (Dir. Priv.)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1980, XXX, 1038 ss. In giurisprudenza, cfr. Cass. civ., 26 novembre 2004, n. 22332, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2005, 771. Quanto alla ricostruzione storica dell'istituto, cfr. Cass. civ., 11 novembre 2000, n. 14462, *ivi*, 2001, 684 ss.

Appare, quindi, conferente il rinvio al divieto di surrogazione di maternità⁵⁸⁷, di cui all'art. 12, co. VI, legge n. 40 del 2004⁵⁸⁸, non inciso dalla declaratoria d'illegittimità costituzionale parziale di quello della fecondazione eterologa⁵⁸⁹, né dall'intervento della medesima Corte costituzionale, sulla diagnosi preimpianto⁵⁹⁰. Neppure la legge di riforma della filiazione, attuata con il D.Lgs. n. 154/2013⁵⁹¹, è intervenuta a modificare l'art. 269, co. III, c.c., che continua a prevedere che madre sia colei che partorisce; indice, questo, della persistente volontà del legislatore di collegare la maternità al fatto storico del parto. In questo senso, si potrebbe invocare anche l'art. 30, commi I e II, D.P.R. n. 396/2000, sull'ordinamento dello stato civile⁵⁹².

3.1. Il contratto di maternità surrogata tra illiceità ed immeritevolezza

Il contratto di maternità surrogata è nullo, per illiceità della causa (*ex art. 1343 c.c.*), per contrarietà alla legge⁵⁹³, all'ordine pubblico⁵⁹⁴, nonché al buon costume⁵⁹⁵.

⁵⁸⁷ Cfr. A. LORENZETTI, *Maternità surrogata*, in *Dig. disc. priv.*, 2011, 617; I. CORTI, *La maternità per sostituzione*, in *Trattato di Biodiritto*, diretto da S. Rodotà e P. Zatti, *Il governo del corpo*, a cura di S. Canestrari, G. Ferrando, C.M. Mazzoni, S. Rodotà, P. Zatti, Milano, 2011, 1479 ss. Sul tema della surrogazione di maternità, anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 40/2004, cfr. P. ZATTI, *Maternità e surrogazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2000, 2, 193 ss.; F. SANTOSUOSSO, *La fecondazione artificiale umana*, Milano, 1984, *passim*.

⁵⁸⁸ La tecnica della maternità surrogata è, non solo vietata, ma anche penalmente sanzionata in Italia dall'art. 12, co. VI, legge n. 40/2004.

⁵⁸⁹ Attuata da Corte cost., 10 giugno 2014, n. 162, cit.

⁵⁹⁰ Corte cost., 5 giugno 2015, n. 96, in *Foro it.*, 2015, 7-8, I, 2250, con nota di G. CASABURI, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi I, II e IV, co. 1, della legge n. 40/2004, nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità di cui all'art. 6, co. I, lett. b) della legge 22 maggio 1978, n. 194, accertate da apposite strutture pubbliche. Con tale pronuncia, la Corte ha anche stabilito che il divieto di surrogazione di maternità, di cui all'art. 12, co. VI, l. n. 40/04 continua a conservare "validità ed efficacia".

⁵⁹¹ D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, cit.

⁵⁹² La disposizione normativa stabilisce che la dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata e ai fini della formazione dell'atto di nascita. La dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile è corredata da una attestazione di avvenuta nascita contenente le generalità della puerpera.

⁵⁹³ Sul punto, cfr. G. ALPA, *Appunti sull'inseminazione artificiale*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1985, 345.

Nel caso in cui il contratto sia diretto ad eludere le norme sull'adozione, lo stesso sarà nullo perché in frode alla legge (art. 1344 c.c.)⁵⁹⁶. La legge n. 184/1983 prevede, infatti, una disciplina rigorosa per ottenere in adozione un bambino ed esclude che possa configurarsi come un atto di autonomia privata rimettendo al giudice per i minorenni la valutazione delle situazioni che legittimano lo stato di adottabilità.

La nullità del contratto di maternità surrogata è innanzitutto quella prevista dal combinato disposto degli artt. 1418, co. II, 1325 e 1346 c.c., per mancanza, nell'oggetto, dei requisiti della possibilità e della liceità. Non possono essere oggetto di un atto di autonomia privata le parti del corpo, che non sono beni in senso giuridico⁵⁹⁷; e lo stesso vale per il nascituro⁵⁹⁸. Sono, peraltro, violati i principi sanciti dagli artt. 2, 29, 30 e 31 Cost., nonché le norme in materia di filiazione, famiglia e adozione⁵⁹⁹.

Ma vi è di più. Il contratto di surrogazione di maternità integra una fattispecie contrattuale atipica che non supera lo sbarramento del controllo in positivo, costituito dalla meritevolezza di tutela da parte dell'ordinamento giuridico. Quest'ultima deve uniformarsi alle disposizioni normative apprestate a difesa del valore primario dell'ordinamento, che è la persona umana, in connessione alla certezza del relativo *status* di filiazione, nonché ai rapporti familiari⁶⁰⁰.

⁵⁹⁴ Per un'ampia costruzione della nozione di ordine pubblico, in relazione al problema della illiceità del contratto, cfr. L. LONARDO, *Ordine pubblico e illiceità del contratto*, Napoli, 1993, *passim*.

⁵⁹⁵ Sul tema del buon costume, cfr. A. TRABUCCHI, *Buon costume*, in *Enc. dir.*, V, Milano, 1959, 702 ss. Affronta il problema della liceità degli accordi di surrogazione di maternità, anteriormente all'entrata in vigore del divieto di cui alla legge n. 40/2004, M. SESTA, *Norme imperative, ordine pubblico e buon costume: sono leciti gli accordi di surrogazione?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2000, 203 ss.

⁵⁹⁶ Cfr. G. BALDINI, G. CASSANO, *Persona, biotecnologie e procreazione*, Milano, 2003, 225.

⁵⁹⁷ Cfr., al riguardo, M. DOGLIOTTI, *Inseminazione artificiale, problemi e prospettive*, in *Giur. it.*, 1985, IV, 421.

⁵⁹⁸ Sulla reificazione dell'embrione, cfr. A. DE CUPIS, *Sull'equiparazione delle parti staccate dal corpo ai frutti naturali*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1986, 137 ss.

⁵⁹⁹ Cfr. Trib. Monza, 27 ottobre 1989, cit. Sulla questione della liceità e della meritevolezza del contratto di maternità surrogata, cfr. Trib. Roma, 17 febbraio 2000, cit.

⁶⁰⁰ In questi termini, P. STANZIONE, *Profili giuridici della fecondazione artificiale*, cit., 387.

Il minimo comune denominatore nel valutare la liceità e la meritevolezza del contratto di maternità surrogata, ancor prima della previsione del divieto da parte della legge n. 40/2004, era per lo più costituito dall'indice di garanzia della tutela della dignità umana della donna gestante⁶⁰¹. Tuttavia, come in altre ipotesi, prima fra tutte la disciplina sull'interruzione di gravidanza, il sistema giuridico impone un bilanciamento degli interessi e dei valori in gioco. Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 194/1978, infatti, l'interruzione volontaria della gravidanza può avvenire esclusivamente entro i primi novanta giorni e sempre che la donna accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza stessa, il parto o la maternità possano arrecarle un serio pericolo per il suo stato di salute, per le sue condizioni economiche o familiari, per le circostanze in cui è avvenuto il concepimento ovvero, ancora, per gravi anomalie o malformazioni del concepito. La Corte costituzionale, con sentenza del 18 febbraio 1975⁶⁰², ha affermato che "l'interesse costituzionalmente protetto relativo al concepito può venire in collisione con altri beni che godano pur essi di tutela costituzionale e (...) di conseguenza, la legge non può dare al primo una prevalenza così totale ed assoluta, negando ai secondi adeguata protezione". Nel bilanciamento tra il "diritto a venire al mondo" del nascituro - quale si desume dagli artt. 2 e 31 Cost. - e l'altro, distinto, alla tutela del benessere fisio-psichico della madre (art. 32 cost.), si impone, pertanto, quest'ultimo, dal momento che "non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute propria di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell'embrione, che persona deve ancora diventare".

Nel caso del contratto di maternità surrogata, la lesione della dignità umana, che si è concretizzata al momento della conclusione dello stesso, deve essere inderogabilmente bilanciata con la violazione dell'interesse del minore, che si inverteva *ex post*, ovvero nella sottrazione del bambino a coloro che, fino a quel momento, aveva conosciuto come i suoi genitori.

⁶⁰¹ Sul rapporto tra maternità di sostituzione ed il principio costituzionale di dignità umana, cfr. I. CORTI, *La maternità per sostituzione*, Milano, 2000, 33 ss. Cfr. F.D. BUSNELLI, *Quali regole per la procreazione assistita?*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, I, 570 ss.

⁶⁰² Corte cost., 18 febbraio 1975, n. 27, in *Foro it.*, 1975, 515 ss.

4. Il diritto al rispetto dell'“effettiva” vita privata e familiare

La giurisprudenza di merito e di legittimità, nelle ipotesi di minori nati in seguito alla stipula di contratti di maternità surrogata, salvo qualche eccezione, ha optato per la dichiarazione di adottabilità del nato, perché ritenuto in stato di abbandono, anche nelle ipotesi in cui l'infante abbia convissuto per qualche mese con i committenti⁶⁰³.

V'è da chiedersi però se non sarebbe più opportuno operare un bilanciamento tra l'esigenza di coerenza interna dell'ordinamento, che porterebbe a rifiutare il riconoscimento dell'atto di nascita straniero, e quella di garanzia del minore.

Quanto detto acquista ancora di più significato, considerando che la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, negli anni, ha sempre di più valorizzato i legami interpersonali effettivi⁶⁰⁴.

Basti pensare alle sentenze “gemelle” del 26 giugno 2014, con cui la Corte europea dei diritti dell'uomo⁶⁰⁵ ha condannato la Francia, per violazione dell'art. 8 CEDU, per non avere trascritto i rapporti di filiazione derivanti da contratti di maternità surrogata stipulati negli Stati Uniti. Le menzionate pronunce - riferendosi al caso in cui vi fosse un legame biologico con almeno uno dei due committenti - stabiliscono che si debba anteporre “la necessità di salvaguardare il primario interesse del minore a definire la propria identità come essere umano⁶⁰⁶, compreso il proprio *status* di figlio o di figlia di una coppia di genitori”, quale espressione del più ampio principio di rispetto della vita privata imposto dalla Convenzione. Osserva, infatti, il giudice che i bambini generati ricorrendo a

⁶⁰³ Cfr. Cass. civ., 11 novembre 2014, n. 24001, cit.

⁶⁰⁴ Cfr. C. CAMPIGLIO, *Lo stato di figlio nato da contratto internazionale di maternità*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2009, 589 ss. (nota ad App. Bari, 13 febbraio 2009).

⁶⁰⁵ Corte eur. dir. uomo, quinta sezione, 26 giugno 2014, *Menesson c. Francia*, e Id., quinta sezione, 26 giugno 2014, *Labassee c. Francia*, entrambe in www.hudoc.echr.coe.int. Cfr. Arrêt n° 281 du 19 mars 2014 (13-50.005) - *Cour de cassation - Première chambre civile*, in www.courdecassation.fr, che negava il riconoscimento di effetti ad un rapporto di filiazione costituito all'estero per effetto di contratto di maternità surrogata, proprio in applicazione del limite della *fraude à la loi*.

⁶⁰⁶ Sul tema, cfr. F. GIARDINA, *Interesse del minore: gli aspetti identitari*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, 1, 159 ss.

surrogazione di maternità sono soggetti ad uno stato di assoluta incertezza giuridica ove l'ordinamento legale di appartenenza non riconosca la loro identità all'interno della società, privandoli, ingiustificatamente, della figura genitoriale di riferimento.

La Corte di Strasburgo ha, pertanto, rilevato come debba essere lasciato agli Stati un ampio margine di apprezzamento nel prendere decisioni in ordine alla maternità surrogata, in considerazione delle complesse questioni etiche sottese alla materia, tenuto pure conto della mancanza di una legislazione omogenea in Europa.

In risposta ai dettami della Corte europea, si è pronunciato il Tribunale di Varese⁶⁰⁷, relativamente al probabile reato di alterazione di stato commesso da genitori di minorenne, nato attraverso maternità surrogata, che non hanno rappresentato alle autorità italiane la loro effettiva condizione. In tale occasione, il giudicante ha ritenuto che “l’attestazione della qualità di genitore innanzi al pubblico ufficiale (...) non ha comportato alcun nocumento per il bene giuridico tutelato dalla norma penale (...) in un sistema giuridico come quello attuale in cui è divenuto sostanzialmente ininfluenza - secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani - il metodo di concepimento della prole quale presupposto per il riconoscimento della maternità e paternità”. Il giudice soggiunge che “la conclusione cui è pervenuta sul punto la Corte di Strasburgo non implica alcuna legittimazione indiretta di metodi di concepimento diversi da quelli consentiti dall’ordinamento interno, ma soltanto la necessità di pervenire ad un equo bilanciamento di interessi contrapposti al fine di preservare da intollerabili aggressioni quello preminente rappresentato dall’identità e dalla vita privata del minore”⁶⁰⁸.

Significativo, in questo senso, appare altresì l’intervento della Corte europea dei diritti dell’uomo, del 27 gennaio 2015, relativamente al caso *Paradiso e Campanelli v. Italia*⁶⁰⁹, concernente una coppia di coniugi italiani che lamentava la violazione degli artt. 8 e 14 CEDU, per non aver ottenuto la trascrizione

⁶⁰⁷ Trib. Varese, 8 ottobre 2014, in www.ilcaso.it.

⁶⁰⁸ Trib. Varese, 8 ottobre 2014, cit.

⁶⁰⁹ Ricorso del 27 aprile 2012, n. 25358, *Paradiso e Campanelli v. Italia*, richiamato in www.hudoc.echr.coe.int.

dell'atto di nascita del minore nato in Russia, nel 2011, tramite contratto di maternità surrogata, a causa del fatto che non vi fosse alcun legame genetico e biologico con il minore. La Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 8 CEDU, asserendo che si dovesse tener conto dei legami familiari di fatto, che si sono instaurati tra i ricorrenti ed il bambino, pur se in un periodo di tempo relativamente breve⁶¹⁰. La Corte europea, quindi, ha ritenuto ammissibile l'adozione di un minore, nato da surrogazione materna, solo quale misura "eccezionale", in quanto lesiva della relazione familiare che lo stesso ha instaurato e che, dunque, gli ha conferito una determinata identità che lo Stato non può ledere per interessi diversi da quelli dell'infante⁶¹¹.

5. Favor affectionis e genitorialità sociale

Nell'ottica del pluralismo delle verità⁶¹², si è pronunciato il Tribunale di Roma, a seguito di un accidentale scambio di embrioni, affermando che "grazie anche al rilievo 'rivoluzionario' delle nuove tecniche riproduttive", sono rinvenibili diverse figure genitoriali; 'la madre genetica' (...) 'la madre biologica' (...), 'la madre sociale' (...); il padre genetico ed il padre sociale. Figure che possono anche di fatto non coincidere" (...). Il diritto della personalità costituito dal diritto all'identità appare sempre più sganciato dalla verità genetica della procreazione e sempre più legato al mondo degli affetti ed al vissuto di una persona cresciuta ed accolta all'interno di una famiglia"⁶¹³.

⁶¹⁰ Corte eur. dir. uomo, seconda sezione, 27 gennaio 2015 (*Paradiso e Campanelli v/Italia*), in *www.hudoc.echr.coe.int*. Si è trattato, nell'ipotesi all'esame della Corte europea, dei primi sei mesi di vita di un bambino, per il giudice costituenti un importante momento per le esigenze basilari dell'esistenza di un neonato, che ha bisogno di particolari cure per il proprio sostentamento.

⁶¹¹ Così, A. VESTO, *La maternità surrogata: Cassazione e Cedu a confronto*, in *Fam. e dir.*, 2015, 3, 306 ss. L'Autrice qualifica la fattispecie della maternità surrogata in termini di negozio giuridico familiare, "funzionale alla nascita di un bambino, concepito col patrimonio genetico di coloro che potrebbero diventare i suoi genitori per la società e per la vita".

⁶¹² Cfr. sul tema, F.D. BUSNELLI, *La famiglia e l'arcipelago familiare*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, 509 ss.

⁶¹³ Trib. Roma, 8 agosto 2014 (ordinanza), in *Dir. fam. pers.*, 1, 186 ss., con nota di M. BIANCA, *Il diritto del minore ad avere due soli genitori: riflessioni a margine della decisione del Tribunale di Roma sull'erroneo scambio degli embrioni*; in *Fam. e dir.*, 2014, 10, 929 ss., con nota di M.N. BUGETTI, *Scambio di embrioni e attribuzione della genitorialità*; in *Vita not.*, 2014, 2, 701 ss., con nota di D. CORVI, *Lo scambio di embrioni nelle diverse esperienze giuridiche*. Per un commento a

Sulla questione della determinazione dello stato di filiazione, in caso di contratti di maternità surrogata stipulati all'estero, pare opportuno il richiamo alla sentenza della Corte d'Appello di Bari, con cui si ritenevano riconoscibili, nell'ordinamento italiano, due *parental orders* emessi dalla *Croydon Family Proceeding Court*, che attribuivano lo *status* di madre alla moglie del padre (biologico), relativamente a due figli avuti ricorrendo alla tecnica della maternità surrogata in Inghilterra, paese di origine del marito⁶¹⁴. La conclusione trovava la sua genesi nella convinzione che, nel determinare lo *status filiationis*, la decisione del giudice dovesse avere, come punto di riferimento, l'interesse superiore dei minori, tenendo altresì conto che, talora, il *favor veritatis* è recessivo rispetto al *favor filiationis*⁶¹⁵.

Nel senso dell'ammissibilità della genitorialità sociale, è la decisione del Tribunale per i minorenni di Roma⁶¹⁶, che ha riconosciuto il rapporto genitoriale di fatto esistente tra la convivente stabile della madre biologica ed una minorenni concepita in Spagna, mediante fecondazione assistita eterologa.

tale pronuncia, sia consentito anche il rinvio ad A. MENDOLA, *Scambio di embrioni tra verità genetica e genitorialità biologica*, in *Giur. it.*, 2015, 2, 319 ss., e ad Id, *Favor minoris e presidio del dato biologico*, in *Dir. fam. pers.*, 2015, 2, 589 ss. Nell'ipotesi dello scambio tra due coppie di embrioni creati *in vitro*, e conseguente annidamento del materiale genetico di una di esse nell'utero della donna dell'altra, il Tribunale di Roma ha attribuito la genitorialità a colei che ha dato alla luce i bambini poi nati e al di lei marito, stabilendo che la mancata realizzazione del diritto di procreare dei genitori genetici potesse trovare tutela solo risarcitoria.

⁶¹⁴ Il Regno Unito vanta la più antica legge in materia di surroga di maternità, il *Surrogacy Arrangements Act 1985*, nonché l'istituzione di un procedimento giudiziario volto ad attribuire la maternità alla committente, purché coniugata. Nel 1990 viene approvato lo *Human Fertilisation and Embiology Act*, che stabilisce, alla *sect 27.1*, che "una donna che ha oppure ha avuto la gravidanza di un figlio a seguito della deposizione nel suo grembo di un embrione o di seme e di ovociti, sarà considerata come la madre del bambino e nessun'altra donna sarà considerata tale". A seguito dell'approvazione di tale atto, la pratica della maternità per sostituzione non risulta proibita, a condizione che l'impegno della donna estranea alla coppia venga attuato in pieno spirito di gratuità, che sia impiegato il materiale genetico di almeno uno dei due committenti, che il domicilio del nato o di almeno uno dei due committenti sia nel Regno Unito, che vi sia il consenso della surrogata. Il giudice, su richiesta della coppia committente, in presenza di tali condizioni, può emanare un'ordinanza (*parental order*) di "trasferimento" della maternità dalla surrogata alla committente, iscritto in uno speciale registro, con conseguente annullamento dell'atto di nascita originario in cui figura la maternità della surrogata. In tale modo viene redatto un nuovo atto di nascita. Per tale ricostruzione, cfr. C. CAMPIGLIO, *Lo stato di figlio nato da contratto internazionale di maternità*, cit., 589 ss, (nota a App. Bari, 13 febbraio 2009).

⁶¹⁵ App. Bari, 13 febbraio 2009, cit.

⁶¹⁶ Così, Trib. min. Roma, 30 luglio 2014, in *Foro it.*, 2014, 10, 1, 2743.

Non si può sottacere il decreto della Corte d'Appello di Torino⁶¹⁷ che, declinando il concetto di ordine pubblico con riferimento all'interesse del minore, ha consentito la trascrizione, in Italia, dell'atto di nascita di un bambino nato in Spagna, da due donne, a seguito di procreazione assistita eterologa.

Sulla genitorialità sociale, infine, può considerarsi anche la pronuncia del Tribunale di Palermo, del 13 aprile 2015, da cui è emerso che la necessità di garantire il superiore interesse dei minori imponga di procedere ad un'interpretazione evolutiva, ma costituzionalmente e convenzionalmente conforme, dell'art. 337 *ter* c.c. che, al primo comma, stabilisce che "il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale". L'interpretazione postulata dal Tribunale è volta ad estendere l'ambito applicativo della norma sino a delineare un concetto allargato di bigenitorialità e di famiglia, ivi ricomprendendo anche la figura del genitore sociale, cioè di quel soggetto che ha instaurato con il minore un legame familiare di fatto significativo e duraturo"⁶¹⁸.

Uguualmente, la Corte d'Appello di Palermo, con sentenza del 17 luglio 2015, ha ritenuto irragionevole la disparità di trattamento e sollevato l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 337 *ter* c.c., nella parte in cui - in violazione degli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, comma primo (*sub specie* in violazione dell'art. 8 CEDU, quale norma interposta), Cost. - non consente al giudice di valutare, nel caso concreto, se risponda all'interesse del minore conservare rapporti significativi con l'ex partner del genitore biologico⁶¹⁹.

⁶¹⁷ App. Torino, 29 ottobre 2014 (decr.), in www.dirittocivilecontemporaneo.com, con nota di G. NOTO LA DIEGA, *La trascrizione del certificato di nascita del figlio di coniugi «same sex». Filiazione omogenitoriale, ordine pubblico internazionale e interesse del minore nella recente giurisprudenza torinese*, 19 gennaio 2015.

⁶¹⁸ Trib. Palermo, 13 aprile 2015, in *Corr. giur.*, 2015, 12, 1549 ss., con nota di S. VERONESI, *Genitore "sociale" e relazioni di fatto: riconosciuta la rilevanza dell'interesse del minore a mantenere un rapporto stabile e significativo con il convivente del genitore biologico*.

⁶¹⁹ App. Palermo, 17 luglio 2015, in *Corr. giur.*, 2015, 12, 1549 ss.; con nota di S. VERONESI, *Genitore "sociale" e relazioni di fatto: riconosciuta la rilevanza dell'interesse del minore a mantenere un rapporto stabile e significativo con il convivente del genitore biologico*, cit.

Si tratta di pronunce molto importanti, soprattutto per quel che riguarda le coppie dello stesso sesso, che si recano all'estero per far ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita e che vedono riconosciuta giuridicamente, in Italia, la genitorialità del solo genitore biologico, non dell'altro, anche nel caso in cui lo Stato estero dove si sono recati riconosca entrambi come genitori.

Non si può ignorare “il rapido trasformarsi della società e dei costumi avvenuto negli ultimi decenni, nel corso dei quali si è assistito al superamento del monopolio detenuto dal modello di famiglia tradizionale, e al contestuale sorgere spontaneo di forme diverse, seppur minoritarie, di convivenza, che chiedono protezione, si ispirano al modello tradizionale e, come quello, mirano ad essere considerate e disciplinate”⁶²⁰.

Come detto, numerose coppie dello stesso sesso vivono una stabile relazione, talora con la presenza di figli, biologici di uno dei componenti della coppia, oppure adottati o concepiti attraverso tecniche di procreazione medicalmente assistita, i quali hanno diritto di crescere in un ambiente familiare dotato di un pieno riconoscimento giuridico e sociale⁶²¹.

⁶²⁰ Trib. Venezia, 3 aprile 2009, in *Giur. cost.*, 2009, 1227, con nota di E. CRIVELLI, *Il matrimonio omosessuale all'esame della Corte costituzionale*; in *Resp. civ. e prev.*, 2009, 1898, con nota di G. FERRANDO, *Il matrimonio gay: il testimone passa alla Consulta*; in *Giur. mer.*, 2009, 1839, con nota di F. FIORILLO, *Matrimonio omosessuale. la lacuna italiana nella tutela dei diritti, alla luce della costituzione e della normativa europea*; in *Foro it.*, 2009, I, 2233; in *Dir. fam. pers.*, 2009, 1045, con nota di A. VESTO, *L'identità di sesso e il matrimonio: una strada percorribile?*, 1603 ss.; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, I, 918, con nota di G. BUFFONE, *Riconoscibilità del diritto delle persone omosessuali di contrarre matrimonio con persone del proprio sesso*. In tale occasione, il Tribunale aveva stabilito che non fosse manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143 bis e 156 bis c.c. nella parte in cui, sistematicamente interpretati, non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso, per contrasto con gli art. 2, 3, 29, 117, co. 1, Cost. Per il giudice, il diritto di sposarsi configura un diritto fondamentale riconosciuto, sia a livello internazionale sia in base a quanto previsto dall'art. 2 Cost., e il giudice *a quo* non individua alcuna lesione di interessi pubblici o privati di rilevanza costituzionale nell'ipotesi in cui una persona intenda contrarre matrimonio con altra persona dello stesso sesso.

⁶²¹ F. VIGLIONE, *Obergeffell v. Hodges: il matrimonio same-sex tra libertà e non discriminazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, 10, 589 ss. (nota a Corte eur. dir. uomo, 26 giugno 2015). L'Autore, con riferimento all'esperienza americana, specifica che “la Corte Suprema, con la sentenza *Obergeffell v. Hodges*, ha spinto in avanti la frontiera della tutela delle coppie omosessuali, dichiarando incostituzionale la limitazione dell'istituto matrimoniale alle sole coppie eterosessuali, sulla base del XIV Emendamento della Costituzione, in cui trovano espressione i principi dell'*equal protection of the laws* e del *due process of law*”. In giurisprudenza, in materia di coppie omosessuali, cfr. Cass. civ., 9 febbraio 2015, n. 2400 in *Foro it.*, 2016, I, 296; App.

Proprio allo scopo di giuridicizzare le coppie dello stesso sesso⁶²², tende il testo del c.d. disegno Cirinnà, il d.d.l. n. 2081 della XVII Legislatura, confluito nel maxiemendamento, composto da un unico articolo (*regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*).

Rileva, preliminarmente, che la normativa, soprattutto con il XX comma dell'unico art. 1, enuncia una clausola di salvaguardia, prevedendo che: “Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole ‘coniuge’, ‘coniugi’ o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso (...)”.

Ebbene, l’art. 5 del disegno di legge Cirinnà, poi stralciato⁶²³, estendeva a ciascuna parte dell’unione civile la possibilità di adottare il figlio dell’altra, ai sensi dell’art. 44, co. 1, lettera *b*), l. n. 184/1983, che contempla una fattispecie di adozione speciale, ovvero quella del minore, da parte di un coniuge della coppia, nel caso in cui il primo sia figlio, anche adottivo, dell’altro coniuge⁶²⁴. Si

Milano, 9 novembre 2015 (decr.), *ivi*; App. Napoli, 8 luglio 2015 (decr.), *ivi*; App. Milano, 27 marzo 2015 (decr.), *ivi*; Trib. Grosseto, 26 febbraio 2015 (decr.), *ivi*; Trib. min. Roma, 22 ottobre 2015, *ibid.* I, 338; Cons. Stato, sez. III, 26 ottobre 2015, n. 4899; Tar Lazio, sez. I *ter*, 9 marzo 2015, n. 3907, *ibid.*, III, 6; Corte eur. dir. uomo, 21 luglio 2015, *Oliari e altri v. Italia*, *ibid.*, IV, 1, per cui “il mancato riconoscimento, nell’ordinamento giuridico italiano, delle unioni civili costituite da persone dello stesso sesso viola il diritto di queste ultime al rispetto della loro vita familiare e si pone in contrasto con l’art. 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”. Cfr. Id, 24 settembre 2010, *Schalk and Kopf v. Austria*, in www.hudoc.echr.coe.int.

⁶²² Il riferimento alle formazioni sociali, quando si discute di coppie dello stesso sesso, riproduce, evidentemente, l’art. 2 Cost., come suggerito da Corte cost., 15 aprile 2010, n. 138, in *Foro it.*, 2010, I, 1361 e 1701.

⁶²³ Il faticoso compromesso che ha portato all’approvazione - con voto di fiducia - del disegno di legge AS 2081, da parte del Senato della Repubblica, il 25 febbraio 2016, ha comportato il sacrificio del suo art. 5, scomparso dal testo definitivo e non sono state recepite le soluzioni prospettate, quale, ad esempio, l’introduzione di una forma di affidamento rafforzato del figlio del partner.

⁶²⁴ Si ricordi che già Corte eur. dir. uomo, *Grande Chambre*, 19 febbraio 2013, *X v. Austria*, in *Eur. dir. priv.*, 2014, 1, 271 ss., con nota di R. ROSSI, *Second-parent adoption e omogenitorialità*, aveva stabilito, tuttavia con riguardo alla legge austriaca (art. 182 ABGB), che essa poiché

è affermato che tale adozione sia “diretta a dare veste giuridica ad una situazione familiare già esistente di fatto e rappresenta la garanzia minima per i bambini che vivono oggi con genitori dello stesso sesso. Il riconoscimento giuridico della relazione anche nei confronti del genitore sociale assicura al bambino i diritti di cura, di mantenimento, ereditari ed evita conseguenze drammatiche in caso di separazione o intervenuta incapacità o morte del genitore biologico, salvaguardando la continuità della responsabilità genitoriale nell’esclusivo interesse del minore”⁶²⁵.

Come a dire che, se non esiste un modello unico di famiglia, per cui non esiste un modello di minorenne, più meritevole di tutela rispetto ad altri, la condizione dei genitori non può riversarsi sul secondo e privarlo di quel legame di filiazione che si è validamente costituito⁶²⁶.

La stralciata adozione, avrebbe, tuttavia, garantito una tutela solo parziale, in quanto presenta differenze significative, sul piano degli effetti, rispetto all’adozione piena: mentre quest’ultima, infatti, comporta che si stabilisca una relazione giuridica anche tra l’adottato e la famiglia dell’adottante, gli effetti dell’adozione coparentale sono, invece, limitati alla relazione tra adottante e adottato⁶²⁷.

La questione della tutela della filiazione nell’ambito delle coppie dello stesso sesso resta, quindi, aperta. Non si può negare che uno dei principali ostacoli si rinvenga proprio nel fatto che i figli di cui si tratta non sono sempre nati da precedenti unioni eterosessuali dell’uno o dell’altro componente ma, spesso, da pratiche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. Il problema poi

permette, con il consenso dell’altro genitore naturale del minore, l’adozione del figlio del partner alle coppie non coniugate di sesso diverso, mentre la vieta alle coppie dello stesso sesso conviventi “*more uxorio*”, viola l’art. 14 Cedu in combinazione con l’art. 8 Cedu, perché in tal caso la differenza di trattamento, essendo fondata solo sull’orientamento sessuale, si rivela ingiustificata”.

⁶²⁵ Così, si legge nell’appello dei giuristi, «*Unioni gay: i bambini, innanzitutto*», in www.articolo29.it, 12 gennaio 2016, laddove si sottolinea: “Queste bambine e questi bambini esistono. Il Legislatore non può cancellarli, non può voltarsi dall’altra parte, ignorandone le esigenze di protezione”.

⁶²⁶ In questi termini, G. SPADARO, *Giudice minorile, famiglia, relazione genitoriale*, in www.articolo29.it, 8 febbraio 2016.

⁶²⁷ Osserva A. SCHILLACI, *Un buco nel cuore. L’adozione coparentale dopo il voto del Senato*, in www.articolo29.it, 26 febbraio 2016.

si pone, soprattutto, con riferimento alla surrogazione di maternità che, come rilevato, dà luogo alla c.d. genitorialità sociale⁶²⁸.

In realtà, però, il legislatore non ha ommesso del tutto ogni riferimento alla filiazione adottiva. Infatti, il XX comma citato stabilisce, infine, che: “Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”. La disposizione si spiega come una sorta di clausola di salvezza, protesa a non impedire il consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale manifestatosi di recente, per cui: “L’adozione in casi particolari, di cui alla l. 184\1983, art. 44, 1° co., lett. d), a differenza di quella c.d. piena o legittimante: a) è volta a proteggere legami affettivi e relazionali preesistenti, instaurando vincoli giuridici tra il minore e chi di lui stabilmente già si occupa, tanto a tutela dell’interesse del minore stesso ad una idonea collocazione familiare b) è consentita anche a chi non è coniugato o alla persona singola c) pertanto non presuppone una situazione di abbandono dell’adottando, ma solo l’impossibilità, di fatto o di diritto, dell’affidamento preadottivo”⁶²⁹.

6. *Attribuzione della genitorialità e preminente interesse del minorenne*

⁶²⁸ G. CASABURI, *Il nome della rosa, (la disciplina italiana delle unioni civili)*, in www.articolo29.it, 3 marzo 2016.

⁶²⁹ App. Roma, 23 dicembre 2015, in *Foro it.*, 2016, I, 699. La Corte di appello ha così confermato la decisione di primo grado che aveva disposto tale forma di adozione nei riguardi di una bambina di circa 6 anni di età, da parte della compagna stabilmente convivente della madre, consenziente, una volta accertata, in concreto, l’idoneità genitoriale dell’adottante, e quindi la corrispondenza all’interesse della minore. La pronuncia è richiamata da G. CASABURI, *Il nome della rosa, (la disciplina italiana delle unioni civili)*, cit., per il quale l’art. 5 “(ipocritamente) non prende posizione sull’adozione speciale del figlio del partner, nell’ambito di una coppia omosessuale (anche non vincolata da UC, evidentemente), sul presupposto che questa è comunque ammessa dalla giurisprudenza, cui è dato un (appunto ammiccante, e certo non necessario) via libera”. L’Autore si chiede se “non sia preferibile percorrere la via dell’applicazione proprio di quell’art. 44, co. 1, lettera b), l. adozioni cit. espunto dalla legge”, ritenendo che “ai fini della fattispecie in esame, pur se riferita all’adozione del figlio del *coniuge*, rileva pur sempre e soprattutto (anche se implicitamente) l’esistenza di un rapporto significativo e valido tra il minore e l’adottante”, per concludere, così, che “il giudice minorile (attesa anche la più volte rilevata tendenziale equiparazione dell’UC al matrimonio) potrebbe ben ritenere la parte dell’UC, per via di interpretazione analogica (a rigore non preclusa dalla limitazione di cui al 20° c cit.), legittimata a chiedere e conseguire l’adozione del figlio dell’altro”.

L'operazione da compiere, al fine di attribuire la genitorialità, nelle esposte ipotesi particolari, consiste nel verificare se si siano o meno consolidate situazioni affettive di fatto difficilmente rimuovibili senza arrecare un danno ai soggetti coinvolti che, diversamente, non potrebbero conservare la propria identità personale né tutelare la propria appartenenza familiare⁶³⁰. Ad emergere è il *favor affectionis*, ovvero la preminenza che, nella costruzione del rapporto genitori/figli, assume il dato volitivo ed affettivo rispetto a quello biologico⁶³¹.

Criterio risolutore per eccellenza, nell'attribuzione della genitorialità, e nell'individuazione dello statuto, anche successorio, da applicare, è rappresentato dal superiore interesse del minore. Quest'ultimo, di cui all'art. 3 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989⁶³², rappresenta un valore fondamentale da contemperare con il diritto alla genitorialità e corrisponde a quanto affermato nel preambolo alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989⁶³³, in cui, nell'ambito della famiglia, l'interesse superiore del minore appare il bene da tutelare maggiormente⁶³⁴, destinato a prevalere rispetto a quello dei genitori.

⁶³⁰ Cfr. F. TURLON, *Nuovi scenari procreativi: rilevanza della maternità "sociale", interesse del minore e favor veritatis*, in *Nuova giur. civ. omm.*, 2013, 1, 719 ss., (nota a Trib. min. Milano, decr. 10 agosto 2012 e Trib. min. Milano, decr. 6 settembre 2012).

⁶³¹ Cfr. Trib. Napoli, 14 luglio 2011, cit.

⁶³² Il comma I prescrive: "In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente". La Convenzione di New York è stata ratificata in Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, firmata a Nizza il 7 dicembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 18 dicembre 2000, art. 24, prevede, invece: "Diritti del bambino: 1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la loro opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. 2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente. 3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse".

⁶³³ Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 20 novembre 1989.

⁶³⁴ Considera il minore alla stregua di un "soggetto debole", in quanto tale bisognoso di maggiore protezione da parte dell'ordinamento giuridico, P. STANZIONE, *Capacità e minore età nella problematica della persona umana*, Napoli, 1975, *passim* e ID, *La tutela dei soggetti "deboli"*, Milano, 2004, 19 ss.

E' opportuno, tuttavia, delineare e circoscrivere tale interesse, onde scongiurare il rischio che venga ridotto a categoria generica e, addirittura, nociva, in quanto interpretabile soggettivamente⁶³⁵. In tal senso, si colloca l'insegnamento di attenta dottrina che ha precisato che "l'interesse del minore - clausola generale, nozione a contenuto variabile (...) . fosse concetto di difficile ma non di impossibile determinazione"⁶³⁶. Il vago riferimento all'interesse del fanciullo, senza riempire di contenuto la locuzione, conduce l'interprete a dover richiamarsi alla fattispecie concreta, attraverso un'analisi da realizzarsi caso per caso, avendo a mente la personalità, le inclinazioni, il vissuto del minore stesso⁶³⁷.

Ebbene, la posizione della Corte europea dei diritti dell'uomo è quella di ritenere l'interesse del minore quale oggetto fondamentale della tutela e di qualificarlo come il diritto di intrattenere con i genitori una relazione affettiva reciproca con una sempre crescente preferenza per la conservazione del rapporto genitoriale⁶³⁸.

La soluzione, peraltro, nell'ottica della piena attuazione del *favor minoris*, è in linea con la novella di cui al D.Lgs. n. 154/2013, che propende per un *favor stabilitatis*⁶³⁹, ovvero per il diritto del minore a conservare lo stato acquisito e, quindi, per il principio di certezza delle situazioni giuridiche⁶⁴⁰. Proprio in questo senso, il precitato D.Lgs. prevede - nell'interesse del minore appunto - un termine di decadenza quinquennale *ex artt.* 244, co. 3, e 263, co. 3, c.c., rispettivamente, per l'azione di disconoscimento della paternità e per l'impugnazione del

⁶³⁵ In questi termini, riflette M.G. RUO, *Problematiche di discriminazione nei confronti dei figli naturali*, cit., 432.

⁶³⁶ Così, G. AUTORINO STANZIONE, *Diritto di famiglia*, Torino, 2003, 195. Per una completa definizione dell'interesse del minore si rinvia a P. STANZIONE, *Interesse del minore e "statuto" dei suoi diritti fondamentali*, in *Fam. e dir.*, 1994, 351 ss.

⁶³⁷ Cfr., in tal senso, M. DOGLIOTTI, *L'interesse del minore nella separazione fra coniugi*, in *Dir. fam. pers.*, 1986, 1126.

⁶³⁸ Così, L. LENTI, *L'interesse del minore nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: espansione e trasformismo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, I, 148 ss.

⁶³⁹ Sul punto, cfr. R. ROSETTI, *Allineamento delle regole di accertamento della filiazione*, in M. Bianca (a cura di), *Filiazione. Commento al decreto attuativo*, cit. 50 ss.

⁶⁴⁰ Cfr. P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli, 2006, 920 s. Sul punto, si rinvia anche alle osservazioni espresse da G. Autorino Stanzone (diretto da), *Presentazione a Il diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza. Trattato teorico-pratico*, cit., 36, laddove l'Autrice specifica che, a doversi esaltare, quale fondamento della filiazione, debba essere non tanto il *favor veritatis*, ma l'"effettivo rapporto costituito negli aspetti affettivi, educativi e patrimoniali tra figlio e genitore".

riconoscimento per difetto di veridicità⁶⁴¹, data l'esigenza di un bilanciamento tra la verità della filiazione e l'interesse del figlio alla conservazione dello stato. Il principio della verità biologica non è, infatti, assoluto, ma va considerato nell'ottica del concreto interesse del figlio, che è preminente⁶⁴², come emerge, ad esempio, dall'imprescrittibilità dell'azione di disconoscimento, che rimette a questi la valutazione dell'interesse a far prevalere la verità della filiazione⁶⁴³. Le predette azioni di stato sono, infatti, imprescrittibili riguardo al figlio *ex artt.* 244, co. V, e 263, co. II, c.c., essendo, costui, l'unico vero arbitro del proprio *status*.

Si può considerare, in definitiva, recessivo l'interesse pubblico alla verità genetica/biologica rispetto a quello del minore alla stabilità del rapporto di filiazione ed a non recidere i legami familiari⁶⁴⁴. Il sistema intende, quindi, l'interesse del minore, in sede di accertamento dello stato, come un correttivo del principio di verità, che consente di ridurre o eliminare le prerogative della genitorialità genetica, preferendovi una genitorialità sociale, allorché la prima si riveli inadeguata alla cura del minore⁶⁴⁵.

Tale correttivo, pertanto, nel riconoscimento di efficacia ad atti di nascita, formati all'estero, e derivanti da contratti di maternità surrogata, dovrebbe costituire un principio suscettibile di prevalere su altri principi fondamentali dell'ordinamento.

Il che non avviene, considerando che il nato per effetto del ricorso a tali tecniche, non possa, ad esempio, vantare diritti successori nei confronti dei cc.dd. "genitori sociali", se non come legatario, non, invece, in qualità di erede all'interno del testamento, con conseguente applicazione delle norme sulla

⁶⁴¹R. ROSETTI, *Allineamento delle regole di accertamento della filiazione*, cit., 52, ricorda che decorso il termine quinquennale, dovrà prevalere "comunque l'interesse del minore a non vedere messo in discussione lo *status* nel frattempo solidificatosi".

⁶⁴²A. SASSI, *Stato di figlio e diritti fondamentali nel sistema italiano ed europeo*, in *Dir. e proc.*, 2008, 10, 10, 154.

⁶⁴³ *Relazione conclusiva della Commissione per lo studio e l'approfondimento di questioni giuridiche afferenti la famiglia e l'elaborazione di proposte di modifica alla relativa disciplina*, cit., 158.

⁶⁴⁴ Cfr. M. MANTOVANI, *I fondamenti della filiazione*, in P. Zatti (diretto da), *Trattato di famiglia*, II, *Filiazione*, Milano, 2002, 3 ss.

⁶⁴⁵ Così, A. Renda, *La surrogazione di maternità tra principi costituzionali ed interesse del minore*, in *Corr. giur.*, 2015, 4, 471 ss. (nota a Cass. civ., 11 novembre 2014, n. 24001).

successione a titolo particolare⁶⁴⁶. Analoga situazione può configurarsi anche per quanto concerne la successione del padre committente, nelle ipotesi in cui quest'ultimo sia anche il padre biologico⁶⁴⁷. Il che appare alquanto paradossale vieppiù che pone il nato da madre surrogata in posizione discriminata rispetto alle altre “categorie” di figli, oggi ricondotte ad unità.

⁶⁴⁶ Cfr. Corte eur. dir. uomo, quinta sezione, 26 giugno 2014, *Mennesson c. Francia*, e Id., quinta sezione, 26 giugno 2014, *Labasse c. Francia*, cit., laddove la Corte ha stabilito che il mancato riconoscimento del rapporto di filiazione da parte delle autorità francesi incide negativamente sui diritti alla successione dei figli nati all'estero da madre surrogata. Questi ultimi, infatti, possono ereditare dai genitori che hanno fatto ricorso alla surrogazione di maternità solo se istituiti legatari, non come eredi. “*Qu'en ordonnant la transcription de l'acte de naissance, sur les registres français d'état civil, sur le fondement de l'atteinte à la vie privée de l'enfant et sur celui de l'intérêt supérieur de l'enfant, sans reconnaître que l'enfant avait bien une filiation paternelle et maternelle légalement établie, qu'il était donc muni d'un droit dans la succession de son père, qu'il vivait sur le sol français avec son père et qu'il pouvait, en vertu de l'article 18 du code civil et de la circulaire du 25 janvier 2013 validée par le Conseil d'État le 12 décembre 2014, obtenir la nationalité française*”.

⁶⁴⁷ Cfr. A. GATTO, *Surrogazione di maternità e diritto del minore al rispetto della propria vita privata e familiare*, in *Dir. fam. pers.*, 2015, 3, 1091 ss.

CAPITOLO V

RIFLESSIONI COMPARATISTICHE

1. Lo statuto giuridico del figlio nell'ordinamento giuridico spagnolo

La distinzione tra figli matrimoniali e figli nati al di fuori del matrimonio ha contraddistinto anche l'esperienza iberica laddove, in diritto storico, si classificavano i figli illegittimi non naturali come “spuri” e, al loro interno, venivano compresi gli adulterini, gli incestuosi ed i sacrileghi. Anteriormente alla redazione del codice civile, invece, i figli illegittimi erano a loro volta divisi tra i naturali (quelli nati da genitori che avevano potuto contrarre matrimonio) e i non naturali (nell'ipotesi inversa), sia per gli adulterini, che per gli incestuosi.

La discriminazione tra gli uni e gli altri era netta, al punto che i figli non naturali non avevano altro diritto che quello agli alimenti, peraltro in senso ristretto, e veniva loro proibita l'indagine sulla paternità (prova che veniva ammessa solo ai fini degli alimenti). Dal canto loro, i figli illegittimi naturali avevano diritto al cognome, a ricevere alimenti, nonché diritti ereditari, anche se più limitati rispetto a quelli dei figli legittimi. Apparentemente, la distinzione poteva sembrare una sanzione al peccato dei genitori, però, in realtà, ciò che veniva protetto era il nucleo familiare stabilito dal matrimonio⁶⁴⁸.

I due pilastri, in materia di filiazione, erano la manifesta disuguaglianza, quanto agli effetti relativi alle sfere personali e patrimoniali, dei figli, il che implicava una gerarchia tra le diverse classi di filiazione, e la conservazione dello *status familiae* - primazia della verità formale o “apparente” sulla verità biologica o “reale”. Da qui, il divieto di ricerca di paternità, privilegiando chiaramente i figli nati all'interno del matrimonio rispetto a quelli nati fuori di esso⁶⁴⁹.

A differenza del modello italiano, però, l'art. 39 della Costituzione spagnola del 1978, attraverso una sorta di norma “manifesto”, prescrive che le autorità

⁶⁴⁸ J. SANT-DIEZ DE ULZURRUN ESCORIAZA, *La filiacion*, in *www.uned.es.*, Madrid, 2006.

⁶⁴⁹ B. UREÑA CARAZO, *Acciones de filiación e interés del menor: un análisis tras la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia*, in *Revista La Ley Derecho de Familia*, Núm. 9, enero-marzo 2016.

pubbliche garantiscono la protezione sociale, economica e giuridica della famiglia e si assicurano la piena tutela dei figli, che sono uguali davanti alla legge, indipendentemente dalla loro parentela. Tra le altre cose, aggiunge che i genitori devono fornire assistenza di ogni genere per i figli nati dentro o fuori del matrimonio⁶⁵⁰. Si discorre, dunque, di uguaglianza tra figli, per la Costituzione spagnola; di clausola di “compatibilità”, invece, all’art. 30 Cost., per quella italiana.

In tema di completa equiparazione tra figli matrimoniali e figli non matrimoniali, nel *codigo civil*, l’art. 108, così dispone: “La filiazione può avvenire naturalmente o per adozione. La filiazione per fatto naturale può essere matrimoniale o in assenza di matrimonio. E’ matrimoniale quando il padre e la madre sono sposati tra loro. La filiazione matrimoniale o in assenza di matrimonio così come quella adottiva comportano i medesimi effetti, in conformità alle disposizioni del codice”⁶⁵¹. Ne deriva che l’unica differenza legale contemplata attualmente sia quella relativa ai figli matrimoniali e non matrimoniali e che la categoria dei secondi sia residuale, operando, cioè, solo in tutti i casi in cui i genitori non siano sposati. Questa distinzione, peraltro, non determina alcuna disegualianza di diritti o di trattamento tra figli, ma un semplice distinguo quanto ai meccanismi della filiazione.

Una critica può essere mossa al più al fatto che l’art. 119 c.c. stabilisce che “la filiazione acquista carattere di matrimoniale dalla data del matrimonio dei progenitori, quando questo ha luogo successivamente alla nascita del figlio, sempre che il fatto della filiazione resti determinato legalmente”. Ebbene, se non c’è alcuna differenza di fondo tra la filiazione matrimoniale e quella non

⁶⁵⁰ A questo riguardo, è anche molto interessante la STS (*Sala de lo Civil*) núm. 320/2011, de 12 de mayo (Ponente: Roca Trías), FD 3º, quando afferma che “*el sistema familiar actual es plural, es decir, que desde el punto de vista constitucional, tienen la consideración de familias aquellos grupos o unidades que constituyan un núcleo de convivencia, independientemente de la forma que se haya utilizado para formarla y del sexo de sus componentes, siempre que se respeten las reglas constitucionales*”.

⁶⁵¹ “*La filiación puede tener lugar por naturaleza y por adopción. La filiación por naturaleza puede ser matrimonial y no matrimonial. Es matrimonial cuando el padre y la madre están casados entre sí. La filiación matrimonial y la no matrimonial, así como la adoptiva, surten los mismos efectos, conforme a las disposiciones de este Código*”. Cfr. il commento a tale norma di C. LASARTE ÁLVAREZ, *Principios de Derecho Civil*, VI (*Derecho de familia*), 3ª ed., Madrid, 2002, 307 e ss.

matrimoniale, non avrebbe ragione di esistere questa “matrimonializzazione” dei figli originariamente non matrimoniali, che sembrerebbe riecheggiare quasi l’antica istituzione di legittimazione dei figli originariamente illegittimi. Secondo la dottrina, l’unica spiegazione a ciò potrebbe risiedere nel differente regime di azioni di impugnazione tra filiazione matrimoniale e quella non matrimoniale⁶⁵².

Un’ulteriore disposizione chiave, ai fini di una completa indagine comparatistica, in materia strettamente successoria, è rappresentata dall’art. 807 del *codigo civil* che, nel testo originale del 1889, prescriveva che, tra gli altri, fossero *herederos forzosos* i figli e i discendenti legittimi, o quelli naturali riconosciuti. Nella nuova formulazione, in seguito alla riforma effettuata dalla *Ley* 11/1981, del 13 maggio, per adattare la normativa del codice civile a quella della Costituzione, la disposizione normativa prescrive che sono *herederos forzosos* i figli ed i discendenti, senza alcuna ulteriore aggettivazione. La stessa modifica ha coinvolto anche la classe degli ascendenti. Variazioni, quelle anzidette, per le quali, in Italia, si è dovuto attendere il 2012. In definitiva, in diritto successorio, non c’è nessuna distinzione tra figli, anche nell’ipotesi di concorso con il coniuge, ed infatti, l’art. 834 cc dispone che: “Il coniuge superstite che non sia separato di diritto o di fatto, se concorre nell’eredità con figli o discendenti, avrà il diritto all’usufrutto della terza parte della quota disponibile”⁶⁵³.

La riforma del 1981 è, quindi, basata sul diritto fondamentale di non discriminazione, di cui agli artt. 14 CE, per cui “gli spagnoli sono uguali davanti alla legge, senza che possa prevalere alcuna discriminazione per motivi di nascita”⁶⁵⁴ e 39.2 CE, che, come rilevato, impone alle autorità pubbliche “*la proteccion integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación*”⁶⁵⁵.

Nei diritti di successione di tutti i figli e discendenti, senza limiti di grado, è stata, dunque, abrogata la distinzione tra figli, coniugali e non coniugali. La regola

⁶⁵² J. SANT-DIEZ DE ULZURRUN ESCORIAZA, *La filiacion*, cit.

⁶⁵³ *El cónyuge que al morir su consorte no se hallase separado de éte legalmente o de hecho, si concurre a la herencia con hijos o descendientes, tendrá derecho al usufructo del tercio destinado a mejora.*

⁶⁵⁴ L’art. 14 CE stabilisce il principio di uguaglianza “*sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento*”.

⁶⁵⁵ Art. 39. 2 CE dispone che “i poteri pubblici assicurano, inoltre, la protezione integrale dei figli, uguali davanti alla legge indipendentemente dalla loro filiazione”.

della parità, come detto, si estende a diversi tipi di filiazione, di sangue ed adottiva (art 108, p. II cc) e si applica a tutte le successioni aperte dopo l'entrata in vigore della CE, ancorché il testamento sia stato fatto anteriormente o l'eredità si sia aperta nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della CE e la riforma del codice civile⁶⁵⁶.

Dal punto di vista tecnico, la regola che sovrintende alla successione dei discendenti è quella della prossimità di grado, di guisa che i discendenti più prossimi in grado escludono i più remoti, ed opera, come in Italia, il diritto di rappresentazione, di cui agli artt. 761 e 857 del codice civile spagnolo, di modo che se un figlio premuore al dante causa (art. 814. III cc cc), è indegno a succedere (*ex art. 761 cc*), o è stato diseredato per giusta causa (art. 857 cc), i suoi figli o discendenti occupano il suo posto in qualità di legittimari rispetto alla successione dell'ascendente, il che non accade nel caso in cui il rappresentato abbia rinunciato all'eredità. Nell'evenienza in cui non operi il diritto di rappresentazione, come previsto nel c.c. italiano, nell'ipotesi in cui uno dei legittimari non possa o non voglia conseguire la legittima, la sua parte si accrescerà agli altri legittimari.

In mancanza di discendenti, o nel caso di premorienza di tutti costoro, i loro genitori o ascendenti, applicando il principio della prossimità del grado, assumono la qualifica di legittimari rispetto all'eredità del discendente venuto meno, salvo il caso di indegnità o diseredazione da parte dei loro figli o discendenti (cfr., rispettivamente, gli artt. 761 e 857). Se il dante causa è figlio adottivo, i suoi ascendenti legittimari sono gli adottanti e gli ascendenti di questi, escludendo i suoi ascendenti di sangue in modo definitivo (cfr. art. 178. I).

Sul tema della parentela, a differenza del sistema giuridico italiano, in quello spagnolo, gli artt. 930 ss. cc regolano la successione *ab intestato* del "parentesco", senza distinzioni assimilabili a quella italiana, anteriore alla riforma del 2012, tra parentela legittima e naturale.

Nell'ambito del sistema spagnolo, singolare è, poi, la disciplina propria del diritto successorio navarro, laddove la libertà del testatore è compressa, nel caso

⁶⁵⁶ Ebbene, proprio per effetto della promulgazione della Costituzione, buona parte della regolamentazione giuridica del codice civile vigente fino ad allora ha sofferto di incostituzionalità sopravvenuta.

in cui costui abbia contratto seconde nozze, avendo già figli dall'unione anteriore. In questo caso, infatti, sussistono due limitazioni: la riserva di beni a favore dei figli del matrimonio anteriore (cfr. leggi nn. 274 e 278 del *Fuero Nuevo*) e l'applicazione del principio di uguaglianza che la legge n. 272 del *Fuero Nuevo* concede agli stessi figli. I figli di un matrimonio precedente, nella specie, non dovranno ricevere dai loro genitori meno del più favorito dei figli o del coniuge dell'altro matrimonio, altrimenti potrebbero esperire l'azione per impugnare il testamento entro i quattro anni successivi a partire dalla morte del disponente. Inoltre, laddove il *de cuius, inter vivos* o *mortis causa*, abbia attribuito al nuovo coniuge o ai discendenti dell'altro matrimonio beni determinati il cui valore risulti eccessivo, questi potranno compensare i discendenti del matrimonio precedente con beni dell'eredità o con denaro, salvo che questi ultimi siano stati diseredati nel testamento da una delle cause di cui agli artt. 852 e 853 del codice civile. In conclusione, una certa discriminazione permane, anche nel sistema navarro, atteso che questo meccanismo di favore e di tutela è riconosciuto solo ai figli di prime nozze e non a qualsiasi altro tipo di figlio⁶⁵⁷.

Dopo aver esaminato le differenze tra i modelli italiano e spagnolo, quanto ai profili successori, può, ulteriormente, sottolinearsi che una discrepanza concerne anche l'attribuzione della maternità. Nel codice civile spagnolo, infatti, a seguito della riforma della filiazione del 1981, è previsto che l'accertamento della filiazione materna "non matrimoniale" avvenga mediante la formazione di un atto di nascita che contiene l'indicazione della madre (art. 120 *codigo civil*)⁶⁵⁸, senza variazioni, evidentemente, con la filiazione nel matrimonio.

Un altro profilo interessante, relativo al rapporto tra filiazione matrimoniale e quella non matrimoniale, in perfetta simmetria con la disciplina italiana, concerne la previsione della presunzione di paternità, che opera per il figlio nato in costanza di matrimonio. Tale disciplina ha riscontrato lo sfavore della dottrina

⁶⁵⁷ M. T. HUALDE MANSO, *Hijos matrimoniales y extramatrimoniales en el derecho sucesorio navarro*, in *Revista Jurídica de Navarra*, Enero - Junio 2010, 48. Cfr. J. ARREGUI GIL, *Comentario a la ley 272 FN*, in *Comentarios al Código civil y Compilaciones Forales*, T. XXXVII, II, Madrid, 2001; F. POU AMPUERO, *Interpretación de la ley 272 del Fuero Nuevo, El patrimonio económico-conyugal y las relaciones paterno-filiales en los casos de crisis matrimonial*, Parlamento de Navarra, Pamplona, 2004.

⁶⁵⁸ M. DOSSETTI, *La disciplina unitaria dello status di figlio: un adempimento che non può essere rinviato*, cit., 416 ss.

spagnola che, partendo dall'ipotesi in cui sussista convivenza, tra marito e moglie o tra semplici conviventi, ha ritenuto che sarebbe più logico stabilire una presunzione di paternità non matrimoniale laddove sussista la convivenza, per non creare una disparità di trattamento ingiustificata con il matrimonio⁶⁵⁹.

Quanto, invece, ai legittimati attivi all'impugnazione della paternità, essa è ammessa, da parte del marito, nel termine di un anno dalla nascita o dalla conoscenza di essa e, per il figlio, a decorrere dal raggiungimento della maggiore età e la madre che esercita la potestà può proporre l'azione nell'interesse del figlio (cfr. art. 137 *codigo civil*)⁶⁶⁰.

Infine, rileva che l'ordinamento giuridico spagnolo, rispetto al modello italiano, in questo più evoluto, abbia mantenuto formalmente il termine "*patria potestad*" per esprimere la nozione di "responsabilità genitoriale".

Sul fronte della procreazione assistita, la Ley 14/2006, del 26 maggio consente tanto alla coppia sposata, quanto a quella non sposata, inclusa la sola madre, l'utilizzazione di metodi di procreazione medicalmente assistita in essa contemplati⁶⁶¹. Si ammette tanto la tecnica denominata "reproducción asistida homóloga", che si configura laddove i gameti provengano dalla coppia, sia essa matrimoniale o meno, quanto quella nominata "reproducción asistida heteróloga", così intendendosi quella tecnica in cui i gameti provengano da un terzo. In questo caso, la legge garantisce l'anonimato del donante e vieta la rivelazione della sua identità, salvo la sussistenza di circostanze straordinarie, quali, ad esempio, il pericolo certo per la vita o per la salute. Come appare evidente, l'utilizzazione della prima tecnica comporterà meno problemi perché si presume che sia stata posta in essere con il pieno consenso, utilizzando il materiale genetico del marito o convivente della madre. La legge richiede, infatti, la prova dell'espresso consenso del marito o del convivente (art. 6.3 LTRHA⁶⁶²), solo rispetto alla

⁶⁵⁹ F. CANTERO NUNEZ, A. LEGEREN MOLINA, *Las uniones de hecho*, in *Instituciones de derecho privado*, IV, 1, Cizur Menor, 323 ss.

⁶⁶⁰ M. DOSSETTI, *L'azione di disconoscimento della paternità*, in AA. VV., *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da G. Bonilini, *Filiazione e adozione*, IV, cit., 3506.

⁶⁶¹ La legge 14/2006 dispone che la prestazione di una delle tecniche di riproduzione assistita può essere richiesta da qualsiasi donna di età superiore ai diciotto anni, che disponga di piena capacità di agire e che esprima in maniera espressa e per iscritto la opportuna manifestazione di volontà.

⁶⁶² El artículo 6.3 LTRHA stabilisce che "*si la mujer estuviera casada, se precisará, además, el consentimiento de su marido, a menos que estuvieran separados legalmente o de hecho y así*

“reproducción asistida heteróloga” (art. 8.2 LTRHA). Questione diversa attiene alla possibilità di impugnare o meno tale filiazione nel caso in cui non sia stato prestato il consenso. Il consenso dato dal marito, a differenza di quanto accada per quello prestato dal convivente, determina la conseguenza giuridica dell'impossibilità di impugnare espressamente la paternità, così come dispone l'art. 8.1 LTRHA. Diversamente, nell'ipotesi di riproduzione assistita omologa, l'assenza del consenso del marito non impedirà l'attribuzione della paternità di questi in virtù della presunzione di cui all'art. 116 del codice civile spagnolo, non risultando affatto semplice poter vincere un'azione di impugnazione della paternità, atteso che il figlio è biologicamente riconducibile al padre⁶⁶³. Viceversa, se è il convivente a non aver prestato il consenso, l'unico modo per attribuire la paternità del figlio, che è biologicamente suo, è attraverso una sentenza giudiziale, se il genitore presenta un'azione di reclamo della paternità.

2. *Lo statuto giuridico del figlio nell'ordinamento giuridico francese*

Anche il sistema giuridico francese conosce, storicamente, la distinzione, in ambito personale e successorio, tra figli nati nel matrimonio, e figli nati al di fuori di esso e, in ques'ultimo ambito, il divieto del riconoscimento dei figli adulterini e di quelli incestuosi.

Nell'ordinamento d'oltralpe, tuttavia, il principio di uguaglianza tra i figli è stato affermato molto prima rispetto alla disciplina italiana, ovvero con la riforma del 3 gennaio 1972, che ha eliminato le differenze tra figli legittimi e quelli naturali riconosciuti.

conste de manera fehaciente. El consentimiento del cónyuge, prestado antes de la utilización de las técnicas, deberá reunir idénticos requisitos de expresión libre, consciente y formal”.

⁶⁶³ Cfr. F. RIVERO HERNÁNDEZ, *Las acciones de filiación y las técnicas de reproducción asistida*, in AA. VV., *La filiación: su régimen jurídico e incidencia de la genética en la determinación de la filiación*, Cuadernos de Derecho Judicial, n° 3, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1994, 289. Sul tema, cfr. J. NANCLARES, *Las técnicas de reproducción asistida en España: aspectos problemáticos de la ley de 26 de mayo de 2006, n. 14, con relación a la ley italiana de 19 de febrero de 2004 n. 40*, in *Dir. fam. pers.*, 2007, 2, 846 ss.; A. LUNA SERRANO, *Comparazione tra i diritti spagnolo e italiano in materia di filiazione da procreazione medicalmente assistita*, in *Rass. dir. civ.*, 2014, 4, 1281 ss.

Per effetto della predetta normativa, era previsto che tutti i figli naturali potessero essere riconosciuti, compresi i figli di persona “unita in matrimonio con un’altra persona” ed anche quelli incestuosi. Inoltre, stante la previsione dell’art. 334 c.c., il figlio naturale si trovava a beneficiare degli stessi diritti e doveri dei figli legittimi nei confronti del padre e della madre, specificando, la norma, al secondo comma, che il figlio nato al di fuori del matrimonio entrasse a far parte della famiglia, ovvero “*entre dans la famille de son auteur*”.

A seguito della riforma, poi, si superava il principio della “singolarità” del riconoscimento, per cui esso dovesse creare un rapporto di parentela solo tra riconosciuto e colui che effettuasse il riconoscimento⁶⁶⁴. Emerge, così, l’arretratezza del sistema italiano che, invece, solo in seguito alla legge di riforma della filiazione, n. 219 del 2012, ha modificato l’art. 258 c.c., estendendo gli effetti del riconoscimento anche ai parenti del genitore che lo effettuò.

La novella legislativa del ’72 ha abrogato altresì l’originario art. 758 c.c., il quale stabiliva che al figlio naturale spettasse la metà di quello che avrebbe ottenuto ove fosse stato legittimo, ed introduceva l’art. 757 c.c., il quale prevede che “il figlio naturale ha, in generale, nella successione dei suoi genitori e degli altri ascendenti, come pure nei confronti dei fratelli e delle sorelle e altri collaterali, gli stessi diritti del figlio legittimo”⁶⁶⁵. Il discorso è analogo a quello svolto, per il sistema giuridico italiano, in seguito alla riforma del diritto di famiglia del ’75, che ha eliminato il meccanismo della c.d. quota di fatto e garantito ai figli nati fuori del matrimonio una parificazione non solo qualitativa - già attuata con la codificazione del ’42 - ma anche quantitativa (cfr. art. 537, co. II c.c., per cui “agli uni e agli altri sono attribuiti in egual misura i medesimi diritti successori” (commi 1 e 2).

Permanevano, tuttavia, nel sistema francese, residue disparità di trattamento verso alcune categorie di figli naturali⁶⁶⁶: ad esempio, l’art. 760 *code civil*, relativo al concorso tra fratelli legittimi e fratelli adulterini, imponeva che questi ultimi

⁶⁶⁴ Cfr. J. CARBONNIER, *Droit civil 2/La famille*, Paris, 1999, 309.

⁶⁶⁵ “*L’enfant naturel a, en general, dans la succession de ses père et mère et autres ascendants, ainsi que de ses frères et soeurs et autres collatéraux, les memes droits qu’un enfant légitime*”.

⁶⁶⁶ In questo senso, J. HAUSER, *La filiation*, Paris, 1996, *passim*; Id, *La réforme de la filiation et les principes fondamentaux*, in *Dir famille*, 2006, 1, 1 ss.; F. GRANET- LAMBRECHTS, J. HAUSER, *Le nouveau droit de la filiation*, in *Recueil Dalloz*, 2006, 17 ss.

avessero diritto solo alla metà della quota che sarebbe loro spettata se fossero stati legittimi e, per l'altra parte della quota ereditaria, operava una sorta di accrescimento, a favore dei figli legittimi⁶⁶⁷. Diversamente, nell'ordinamento giuridico italiano, la discriminazione nei confronti dei figli adulterini permase fino alla riforma del '75, laddove ne fu ammesso il riconoscimento, pur solo a determinate condizioni.

Successivamente, la legge 2001-1135, del 3 dicembre 2001 "*relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adulterins et modernisant diverses dispositions de droit successoral*"⁶⁶⁸, ha rimosso ogni discriminazione nei confronti dei figli naturali, estendendo a quelli adulterini l'eguaglianza in tema successorio⁶⁶⁹, senza però eliminare il dualismo tra filiazione legittima e filiazione naturale⁶⁷⁰.

In ambito di successione necessaria, tra gli elementi caratterizzanti il diritto successorio consacrato nel *code civil* figura, come nella disciplina codicistica italiana, la legittima, assistita dall'azione di riduzione dotata di efficacia reale⁶⁷¹. E' stata, tuttavia, contestata la legittima degli ascendenti, per la cui eliminazione, però, si è dovuta attendere la legge n. 2006-728 del 23 giugno 2006⁶⁷², dubitandosi della sua fondatezza, in ragione dell'età normalmente avanzata di tali soggetti. La più marcata differenza con il modello italiano si rinviene, quindi, nel fatto che il diritto francese ammetta la quota di legittima ai discendenti ed al coniuge, diritti che, complessivamente, non possono superare i tre quarti

⁶⁶⁷ Per una ricostruzione della disciplina della filiazione nel sistema giuridico francese, cfr. le osservazioni di F. GROSSI, *Problemi attuali della nozione di parentela*, cit., 667 ss.

⁶⁶⁸ Pubblicata in *J.O.* n. 281 del 4 dicembre 2001.

⁶⁶⁹ Cfr. P. GOURDON, *Suppression des discriminations successorales touchant les enfants adultérins: les risques insoupçonnés de l'application rétroactive de la loi*, in *JPC N* 2002, 1025; F. BELLIVER e J. ROCHFELD, *Droit successoral. Conjoint survivant. Enfant adultérin. Loi 2001-1135 del 3 décembre 2001*, in *Rev. trim. dr. civ.*, 2002, Chron., 156 ss.

⁶⁷⁰ A. FUSARO, *Tendenze del diritto privato in prospettiva comparatistica*, Torino, 2015, 346. Cfr. P. Murat, *Succession et familles en France*, in *Les successions. Journées roumaines* (Bucarest 24-28 mai 2010), *Travaux de l'association Henri Capitant des Amis de la culture juridique française*, LX, 2010, Bruylant, 2012, 79 ss.

⁶⁷¹ A. FUSARO, *I diritti successori dei figli: modelli europei e proposte di riforma a confronto*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, 2, 747 ss.

⁶⁷² Pubblicata in *J.O.* 24 giugno 2006, 9513. Cfr. A. FUSARO, *L'espansione dell'autonomia privata in ambito successorio nei recenti interventi francesi ed italiani*, in *Contr. e impr. Eur.*, 2009, I, 427 ss.

dell'eredità⁶⁷³, non, invece, agli ascendenti e ai collaterali (artt. 721, 912 *Code civil*). Il codice civile italiano, infatti, riconosce agli ascendenti, in mancanza di discendenti, una quota di riserva (cfr. artt. 538 e 544 c.c.), non lo stesso è a dirsi, però, per i collaterali, che sono solo eredi legittimi (art. 565 c.c.).

La differenza tra tipi di filiazione sarà, definitivamente, abolita mediante l'art. 310 del *Code civil*, introdotto dalla l. n. 2002-305 del 4 marzo 2002⁶⁷⁴, e modificato dall'Ordonnance n. 2005-759 del 4 juillet 2005⁶⁷⁵, sfociata poi nella legge n. 2009-61 del 16 gennaio 2009, per cui “*tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les memes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux*”⁶⁷⁶ (pur se l'art. 203 del codice civile francese continua a prevedere il dovere degli sposi “*par le seul fait du mariage*”, di “*nourrir, entetenir et élever leurs enfants*”)⁶⁷⁷. La legge in questione, quindi, ha soppresso dall'art. 311-15, del codice civile, le parole “*l'enfant légitime et ses père et mère, l'enfant naturel et l'un de ses père et mère*”, sostituendole con “*l'enfant et ses père et mère ou l'un d'eux*”, eliminando il riferimento alle tipologie di filiazione, legittima o naturale.

La novella ha, dunque, modificato interamente la normativa francese, mediante l'unificazione della disciplina avente ad oggetto la materia della filiazione in un unico titolo generale rubricato “Della filiazione” (*Titre VII “De Filiation” Code civil*)⁶⁷⁸. Di conseguenza, sono stati aboliti anche gli artt. 330 e ss. del codice civile, che contemplavano la legittimazione per susseguente

⁶⁷³ Segnatamente, al coniuge spetta un quarto (art. 914.1 c.c.), in assenza di discendenti ed ascendenti.

⁶⁷⁴ *Rèforme de l'autorité parentale con la loi n. 2002-305 du mars 2002*, per un cui commento si rinvia ad A. GOUTTENOIRE-CORNUT, *La consécration de la coparentalité par la loi du 4 mars 2002*, in *Dr. Famille*, 2002, 24.

⁶⁷⁵ Entrata in vigore il 1 luglio 2006. Per un commento, cfr. J. MASSIP, *Le nouveau droit de la filiation*, Paris, 2006, *passim*.

⁶⁷⁶ “Tutti i figli la cui filiazione sia legalmente stabilita hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri nei rapporti con il padre e la madre ed entrano nella famiglia di ciascuno di questi”.

⁶⁷⁷ Sul punto, cfr. F. DEKEUWER-DEFOSSEZ, *Le nouveau droit de la filiation: pas si simple!*, in *Rev. Lamy dr. civ.*, 2005, 34 ss.; T. GARE, *Le réforme de la filiation. A propos de l'ordonnance du 4 juillet 2005*, in *JCP*, 2005, 444 ss.; P. MURAT, *Les enjeux d'un droit de la filiation*, in *Informations sociales*, 2006, n. 131, 6 ss.

⁶⁷⁸ Si ricordi che, ai sensi dell'art. 310 *Code civil*, la filiazione può essere accertata per effetto di legge, per riconoscimento volontario, per possesso continuato di stato accertato per atto notorio, o per riconoscimento giudiziale.

matrimonio ed è stata uniformata la disciplina sul riconoscimento⁶⁷⁹. Per i predetti risultati, in Italia, si è dovuta attendere la riforma del 2012.

Sul fronte delle modalità di accertamento della filiazione, anche nell'ordinamento giuridico francese, come detto per il sistema italiano, il figlio concepito o nato durante il matrimonio ha per padre il marito della madre (cfr. art. 312 *Code civil*, per cui “*l'enfant conçu né pendant le mariage a pour père le mari*”). Tale presunzione viene meno allorché il figlio sia stato concepito durante un periodo di separazione o divorzio o è nato oltre i trecento giorni dopo la data dell'omologazione della convenzione che regola le conseguenze del divorzio o le misure provvisorie dettate dall'art. 250-2 *Code civil*. Ancora, la presunzione è esclusa laddove la madre non indichi il marito come padre del proprio figlio (cfr. art. 314 *Code civil*)⁶⁸⁰.

Da qui, si è argomentato che, in realtà, la legge di riforma francese, pur proclamando la piena uguaglianza tra figli, abbia attuato tale principio solo nei confronti della madre (cfr. artt. 311-25 *Code civil*, per cui la filiazione verso la madre è accertata dall'individuazione di quest'ultima nell'atto di nascita) non, invece, del padre, atteso che la presunzione di paternità continua a valere solo per i figli nati dal matrimonio e non è estesa alle coppie conviventi⁶⁸¹.

Il sistema francese, infatti, collega l'attribuzione dello stato di madre al fattore volontaristico sicché, indipendentemente dalla circostanza che la donna sia o meno coniugata, l'attribuzione in questione non potrà avvenire contro la volontà della stessa. L'art. 326 del codice civile francese stabilisce che “al momento del parto la madre può domandare che sia conservato il segreto, tanto sul suo ingresso

⁶⁷⁹ Cfr. la ricostruzione di F. GARUTI, *Il legislatore francese del 2005 e il superamento della distinzione tra filiazione legittima e filiazione naturale*, in *Minorigiustizia*, 2008, 2, 185.

⁶⁸⁰ Cfr. F. GARUTI, *Il legislatore francese del 2005 e il superamento della distinzione tra filiazione legittima e filiazione naturale*, cit., 187. Per una comparazione con la disciplina italiana cfr. E. VARANO, *Contestazione della paternità. Una comparazione con il diritto francese*, in *Famiglia*, 2002, 537, laddove l'Autore rileva come, anche nel sistema francese, anteriormente alla riforma del 3 gennaio 1972, solo il marito aveva la possibilità di esperire l'*action endèsaveu*, e non era prevista alcuna legittimazione per la madre, né per colui che pretendesse di essere il vero padre. Con la successiva riforma del '72 è stata introdotta, dall'art. 318 del codice civile francese, l'azione con cui la moglie può contestare, “*seulement aux fins de légitimation*”, la paternità del marito laddove, successivamente alla dissoluzione del matrimonio, si sia risposata con il vero padre del figlio. Cfr. F. BOULANGER, *Droit civil de la famille*, II, Paris, 1992, 75 ss.

⁶⁸¹ Così, M.G. CUBEDDU, *La disciplina dell'accertamento dello status di figlio nei principali paesi europei*, in *Famiglia*, 2006, 869 ss.

in ospedale, quanto sulla sua identità”. La maternità non potrà essere dichiarata in via giudiziale su istanza del figlio⁶⁸².

Una disciplina particolare riguarda la contestazione della filiazione. Infatti, da quanto risulta dal testo dell’art. 333 *Code civil*, il sistema francese prevede che la filiazione non possa essere contestata qualora vi sia stato possesso di stato conforme all’atto di nascita per almeno cinque anni. Diversamente, se il periodo di conformità è stato inferiore, sono legittimati alla contestazione il figlio, la madre, il marito e colui che pretende di essere il padre biologico, entro un termine di cinque anni, decorrente dalla cessazione del possesso di stato o dalla morte del genitore il cui legame è stato contestato. Nell’ipotesi diversa in cui, invece, non vi sia conformità tra possesso di stato e titolo, l’azione può essere esercitata entro il termine di prescrizione di dieci anni da chiunque vi abbia interesse (art. 334 *Code civil*). Emerge, dunque, chiaramente, la differenza con la disciplina italiana, atteso che il sistema francese prevede la legittimazione di colui che assume di essere il padre naturale⁶⁸³.

Altro, imprescindibile, elemento di distinzione con il modello italiano afferisce all’apertura dell’ordinamento giuridico francese verso forme di relazioni non parentali. In questo senso, infatti, l’art. 371 - 4 del *code civil* fa espresso riferimento all’interesse del figlio di intrattenere anche relazioni con soggetti non aventi con lo stesso vincoli di parentela.

Un ultimo parallelismo può essere compiuto con la disciplina della fecondazione assistita. L’art. 311, al comma diciannovesimo, del codice francese, prevede che qualora una coppia si sottoponga alla inseminazione eterologa, non si può instaurare - come per la disciplina italiana - alcun rapporto giuridicamente rilevante tra il donatore ed il figlio, né è possibile l’esperienza di alcuna azione giudiziale da parte del figlio nei suoi confronti. Ove la coppia, unita o meno in matrimonio, abbia prestato il proprio consenso alla eterologa, non sarà poi ammessa alcuna azione finalizzata al disconoscimento della paternità, fatta

⁶⁸² Cfr. sul tema, L. BALESTRA, E. BOLONDI, *La filiazione nel contesto europeo*, in *Fam. e dir.*, 2008, 310 ss.; M.G. STANZIONE, *Il diritto alla genitorialità e alle relazioni familiari*, cit., 17; M.G. CUBEDDU, *L’accertamento della filiazione*, in S. Patti, M.G. Cubeddu (a cura di), *Introduzione al diritto della famiglia in Europa*, Milano, 2008, 363.

⁶⁸³ M. DOSSETTI, *L’azione di disconoscimento della paternità*, in AA. VV., *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da G. Bonilini, *Filiazione e adozione*, IV, cit., 3505.

eccezione per l'ipotesi in cui il padre riesca a dimostrare che il presunto figlio non sia stato concepito per effetto della fecondazione assistita, oppure che il proprio consenso sia viziato da errore, violenza o dolo. Ipotesi tassative di inefficacia del consenso sono: la cessazione della vita comune dei componenti della coppia, la presentazione della domanda di divorzio, il decesso del marito o del convivente, la revoca per iscritto del consenso che i soggetti coinvolti avevano in precedenza manifestato⁶⁸⁴.

3. Lo statuto giuridico del figlio nell'ordinamento giuridico tedesco

Anche la condizione dei figli nell'ordinamento giuridico tedesco è mutata nei tempi ed a seconda delle diverse codificazioni e previsioni normative.

Il *Bürgerliches Gesetzbuch* tedesco del 1900 vedeva, ad esempio, contrapporsi figli legittimi e figli illegittimi, *eheliche und uneheliche Kinder* e non riconosceva ai secondi alcun rapporto di parentela con il padre e con la famiglia di questi, al punto che il § 1589 stabiliva: “*Ein uneheliches Kind und dessen Vater gelten als nicht verwandt*”⁶⁸⁵.

Un'evoluzione sul fronte della filiazione si registrò, solo nel 1949, con la Costituzione della Repubblica democratica tedesca⁶⁸⁶ che, all'art. 6, sancì l'eguaglianza della prole, a prescindere dalla circostanza che i genitori fossero o meno sposati. Nella Repubblica federale, diversamente, solo nel con la legge del 19 agosto 1969⁶⁸⁷, fu riconosciuta la parentela dei figli naturali con il padre, pur venendo ancora esclusi coloro che, alla data di entrata in vigore di quella legge, avessero già compiuto ventuno anni.

Ebbene, malgrado il § 1589 BGB sia stato modificato nel 1969, attraverso la legge sui “figli non legittimi”, *nichteheliche Kinder*, solo con la riforma del diritto di filiazione del 1998, sarà riconosciuta al padre, non sposato con la madre,

⁶⁸⁴ M. DOGLIOTTI, *La filiazione fuori del matrimonio*. Sub artt. 250-290, cit., 79.

⁶⁸⁵ Cfr. A. DIURNI, *Storia e attualità della filiazione in Europa*, in *Dir. fam. pers.*, 2007, 3, 1397 ss.

⁶⁸⁶ Introdotta con legge del 23 maggio 1949 (*Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland*).

⁶⁸⁷ Cfr. L. 19 agosto 1969 *Nichtehelichengesetz (NehelG)*, in vigore dal 1 luglio 1970. Cfr. la ricostruzione di M. LUTTER, *Das Erbrecht des nichtehelichen Kindes*, Frankfurt am Main-Berlin, Metzner, 1971, 116 e la recensione all'opera effettuata da parte di E. QUADRI, in *Dir. e giur.*, 1972, 2, 512..

la potestà genitoriale sul figlio⁶⁸⁸. Benchè la legge avesse equiparato i figli naturali ai legittimi, inoltre, permaneva una disparità di trattamento laddove il figlio naturale concorresse con uno o più figli legittimi alla successione del padre, o dei parenti di questo. In tal caso, infatti, il figlio naturale non conseguiva una quota ereditaria, ma aveva solo diritto ad una somma di denaro pari al valore della quota ereditaria che gli sarebbe spettata *ex lege*⁶⁸⁹.

Ordunque, per effetto della soppressione del § 1589 BGB, i discendenti naturali, la cui paternità risultasse in base a riconoscimento o a dichiarazione giudiziale, diventavano eredi legittimi e legittimari, oltre che della madre, come era già previsto, anche del padre naturale e dei suoi parenti, in modo assolutamente paritario rispetto ai discendenti legittimi. Effetto ulteriore di tale modifica era quello per cui la parentela naturale diventasse parentela in senso giuridico ed in questo aspetto era, sicuramente, ravvisabile una maggiore evoluzione rispetto alla disciplina italiana.

Sotto il profilo ereditario⁶⁹⁰ ed, in particolare, sul fronte della successione necessaria, in linea generale, rileva che la legittima tedesca (*Pflichtteilsrecht*) non abbia natura reale, ossia non determini il diritto di ricevere un bene compreso nel patrimonio ereditario, ma creditoria, e consiste nel diritto al pagamento di una somma di denaro. La misura della legittima corrisponde alla metà della quota prevista dalle regole sulla successione legittima ed è attivabile entro tre anni dalla notizia della morte o della disposizione lesiva (§§ 195, 199 par. 1er BGB)⁶⁹¹. L'ordinamento giuridico tedesco, in particolare, riconosce la riserva in primo

⁶⁸⁸ Cfr. A. DIURNI, *La riforma del quarto libro del BGB: il nuovo diritto di filiazione*, in *Annuario del diritto tedesco*, a cura di S. Patti, Milano, 1998, 47 ss.; R. FRANK, *Rechtsvergleichende Betrachtungen zur Entwicklung des Familienrechts*, in *FamRZ*, 2004, 842.

⁶⁸⁹ G. BONILINI, U. CARNEVALI, *Successione. IX) Diritto comparato e straniero*, in *Enc. giur.*, XXX, 1993, 5. Sul tema, interessante è la lettura di P. DOPFEL (a cura di), *Kindschaftsrecht im Wandel*, Tübingen, 1994; T. FROSCHLE, *Die Entwicklung der gesetzlichen Rechte des überlebenden Ehegatten*, in *Frankreich und England im Laufe des 20. Jahrhunderts*, Studien zum ausländischen und internationalen Privatrecht (Nr. 49), Tübingen, 1996, 104.

⁶⁹⁰ Per un ampio confronto tra il sistema successorio tedesco e quello italiano, cfr. P. KINDLER, *Le successioni a causa di morte nel diritto tedesco: profili generali e successione nei beni produttivi*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, 2, 359 ss.

⁶⁹¹ A. FUSARO, *I diritti successori dei figli: modelli europei e proposte di riforma a confronto*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, 2, 747 ss.

luogo ai discendenti ed assegna ai parenti più stretti non meno di metà del patrimonio.

Ancora, è opportuno sottolineare che, nell'accordo di riunificazione della Germania fu poi previsto che, se il *de cuius* avesse avuto la sua dimora abituale nella DDR alla data del 2 ottobre 1990, ai figli naturali sarebbe stato riservato il medesimo trattamento di quelli legittimi⁶⁹².

Nel sistema tedesco, un'altra data importante è stata quella del 25 settembre 1997, occasione in cui è stata emanata una legge di riforma del diritto della filiazione (*KindRG*)⁶⁹³, che ha sancito lo stato unico di filiazione, bandendo l'espressione "legittima" e "naturale", con riguardo alla filiazione, così che la nascita in costanza di matrimonio o fuori da esso non incidesse più sullo stato di figlio. È rilevante sottolineare che la riforma del 1997 è stata sollecitata dal Governo Federale tedesco ed elaborata sulla scorta del dettato dell'art. 9, co. III, della Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia, che non prevede alcuna distinzione tra figli nati entro e figli nati al di fuori del matrimonio. All'indomani dell'entrata in vigore della legge di riforma, rimasero, tuttavia, in vigore alcune disposizioni di carattere provvisorio contenute nella legge del 19 agosto 1969, in particolare contenenti l'esclusione della totale equiparazione della prole naturale nata prima del 1949, anche se riconosciuta.

La novella ha, soprattutto, tratto ispirazione dalla formula dell'art. 6 della *Grundgesetz*, che sancisce il principio di parità tra figli legittimi e figli naturali⁶⁹⁴, e stabilisce che si debbano assicurare ai primi le stesse condizioni spettanti ai secondi, sia per ciò che concerne il loro sviluppo morale e materiale, sia per la loro posizione all'interno della società⁶⁹⁵. Tratto distintivo evidente, quello anzidetto, rispetto alla Costituzione italiana, che non contiene in alcuna

⁶⁹² Si veda A. KAPPELLER, *Figli legittimi e figli nati fuori dal matrimonio: verso la parificazione nella legislazione tedesca anche in materia ereditaria*, in www.filodiritto.com.

⁶⁹³ Sul tema, cfr. D. HENRICH, *La riforma del diritto di filiazione in Germania*, in *Annuario di diritto tedesco*, a cura di S. Patti, Milano, 1998, 33.

⁶⁹⁴ In tal senso, S. Patti (a cura di), *Traduzione e presentazione, Codice civile tedesco - Bürgerliches Gesetzbuch*, Milano, 2005, 9 ss.

⁶⁹⁵ "Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kindern". Per un approfondimento, cfr. A. ANZON, J. LUTHER, *La legge fondamentale tedesca*, Milano, 1997, 45 ss.

disposizione normativa il principio di parità, né di eguaglianza tra i figli contemplando, al più, la clausola della “compatibilità” (art. 30, co. III, Cost.).

Un’ulteriore modifica rilevante apportata dal *KindRG* attiene al diritto di visita nei confronti del minore da parte di genitori separati. Prima della riforma, infatti, il genitore non esercente la patria potestà aveva il diritto di fare visita al figlio solo nel caso di filiazione legittima. Diversamente, il contatto con la prole naturale poteva essere mantenuto solo qualora la madre lo avesse permesso (§ 1634 BGB)⁶⁹⁶. Il novello § 1684 ha determinato il venir meno di questa differenza tra figli nati all’interno del matrimonio e figli nati al di fuori di esso. Ancora, rileva che, nell’ordinamento giuridico tedesco, il concetto di “potestà” sia stato sostituito con il termine “cura”, di contenuto perfettamente sovrapponibile a quello di “responsabilità genitoriale”, sia che si tratti di figli nati nel matrimonio, sia che si discuta di prole nata al di fuori di esso.

In tema di successioni ereditarie, ancora, non può sottacersi l’*Erbrechtsgleichstellungsgesetz (ErbGleichG)*⁶⁹⁷, avente l’obiettivo di eliminare ogni differenza tra figli legittimi e naturali anche in materia successoria: i figli sono eredi legittimi di primo ordine è, quindi, “indifferente che i discendenti nascano da genitori uniti da vincolo matrimoniale”⁶⁹⁸. Analizzando, inoltre, il nuovo comma II del § 25 del BGB, emerge subito l’assoluta parità dei figli dal punto di vista ereditario e successorio.

Utilizzandosi, poi, il termine “figli”, senza altre qualificazioni⁶⁹⁹, è stata abrogata la legittimazione per conseguente matrimonio, a differenza del nostro ordinamento, laddove si è dovuta attendere la riforma del 2012. Inoltre, il

⁶⁹⁶ Cfr. M.M. HAHNE, *Überlegungen zur Verbesserung der Rechtsstellung des nichtehelichen Kindes*, in *FamRZ*, 1990, 930, laddove afferma: “Die Mutter bestimmt grundsätzlich Art und Weise des Umgangsrecht”.

⁶⁹⁷ L. 16 dicembre 1997, *Erbgleichstellungsgesetz (ErbGleichG)*, entrata in vigore il 1 gennaio 1998.

⁶⁹⁸ Cfr. le osservazioni di H. LANGE, K. KUCHINKE, *Lehrbuch des Erbrechts*, München, 2001, IV S 10.

⁶⁹⁹ Cfr. H.F. GAUL, *Die Neuregelung des Abstammungsrechts durch das Kindschaftsrechtsreformgesetz*, in *Familienrecht*, 1997, II, 1442 ss.; D. HENRICH, *La riforma del diritto di filiazione in Germania*, cit., 33 ss.; A. DIURNI, *La riforma del quarto libro del BGB: il nuovo diritto di filiazione*, *ibidem*, 47 ss.; AA. VV., *Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen*, IV, in *Familienrecht*, sub S 1591-1600, Berlin, 2004. Cfr. anche J. KROPHOLLER, *Studienkommentar BGB*, München, 2004, 849.

Kindesunterhaltsgesetz (KindUG) ha abolito i §§ 1615b fino a 1615k BGB, laddove permaneva una differenza in materia di alimenti tra figli legittimi e figli naturali⁷⁰⁰.

Altro elemento di discrepanza con il sistema giuridico italiano riguarda l'accertamento della maternità. In questo senso, il § 1591 BGB, modificato dalla legge del 16 dicembre 1997, di riforma del *Kindschaftsrecht (kindRG)*, dispone che madre di un bambino è la donna che lo ha dato alla luce (“*Mutter eines Kindes ist die Frau, die es geboren hat*”), senza distinguere tra nati in costanza di matrimonio e nati fuori del matrimonio. La legge, peraltro, assicura in ogni caso un sistema amministrativo in cui il riconoscimento materno è obbligatorio ed automatico⁷⁰¹.

Nessun *discrimen*, rispetto al modello italiano, sul fronte dell'accertamento della paternità, che può derivare dal riconoscimento o dall'accertamento giudiziale. Un elemento di distinzione riguarda, invece, la possibilità di impugnare la paternità, che spetta alla madre e al marito, entro due anni dalla nascita del figlio o dalla conoscenza della nascita o delle circostanze che fanno dubitare della paternità. Per il figlio, invece, il termine decorre dopo la maggiore età, tuttavia, l'azione può essere proposta dal rappresentante legale per il figlio minore (§§ 1600, 1600b BGB)⁷⁰².

Un ulteriore argomento di distacco con il sistema italiano, che non è ancora aperto verso relazioni di natura non parentale, si rinviene nella circostanza per cui l'art. 1626 del BGB prevede che “per il benessere del figlio è richiesta di regola la frequentazione non solo di entrambi i genitori, ma anche di altre persone, con le quali il figlio ha legami, se la loro conservazione giovi al suo sviluppo”, mentre l'art. 1685 BGB contempla espressamente il diritto di frequentazione del minore “per il coniuge o il precedente coniuge di un genitore nonché per il convivente

⁷⁰⁰ Cfr., per la ricostruzione sulla disciplina della filiazione nel sistema giuridico tedesco, le osservazioni di F. GROSSI, *Problemi attuali della nozione di parentela*, cit., 663 ss.

⁷⁰¹ Cfr. L. BALESTRA, E. BOLONDI, *La filiazione nel contesto europeo*, cit., 310 ss.; M.G. STANZIONE, *Il diritto alla genitorialità e alle relazioni familiari*, cit., 17; M.G. CUBEDDU, *L'accertamento della filiazione*, cit., 363.

⁷⁰² M. DOSSETTI, *L'azione di disconoscimento della paternità*, in AA. VV., *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da G. Bonilini, *Filiazione e adozione*, IV, cit., 3505.

registrato o il precedente convivente registrato di un genitore, che ha convissuto con il figlio a lungo sotto lo stesso tetto”⁷⁰³.

In ambito di fecondazione assistita, infine, la peculiarità si avverte sul fronte della fecondazione eterologa e, analogamente alla previsione italiana, il marito, una volta accettato che la moglie si sottoponga alla predetta tecnica, non può proporre, dopo la nascita del bambino, l’azione di disconoscimento di paternità⁷⁰⁴.

4. *Lo statuto giuridico del figlio nell’esperienza di common law*

Nel sistema di *common law*, ad esempio negli Stati Uniti, la legislazione dell’Arizona riconosce che “ciascun figlio è legittimo dei suoi genitori”. La Suprema Corte californiana, parimenti, ha più volte ribadito che i figli nati fuori del matrimonio abbiano nei confronti dei genitori gli stessi diritti e gli stessi doveri spettanti ai figli nati nell’ambito di un’unione matrimoniale. In Nuova Zelanda, il *Children Act 1969* prevede che “*no distinction is drawn between the status of children born to married parents and those born to unmarried parents*”.

Modello particolare è, invece, quello offerto dall’ordinamento giuridico inglese, laddove, in passato, era prevista la distinzione tra chi nascesse in costanza di valido matrimonio e chi, invece, fosse figlio di genitori tra loro non coniugati, prodotto di una “*illicit union*”, pertanto, ritenuto *illegitimate*⁷⁰⁵. La nascita al di fuori del matrimonio comportava, infatti, la completa mancanza di doveri di mantenimento in capo ai genitori ed in favore dei figli ed una assoluta carenza di diritti successori⁷⁰⁶.

Solo successivamente, fu riconosciuta l’esistenza di un legame giuridico tra la madre ed il figlio illegittimo. Inoltre, il *Legitimacy Act* del 1926 abolì il divieto posto dalle *Constitutions of Merton* del 1236 alla legittimazione per *subsequens matrimonium*, sebbene con una limitazione inerente i figli nati da una relazione adulterina, per poi arrivare al successivo *Legitimacy Act* del 1959, che abolì anche

⁷⁰³ S. VERONESI, *Genitore “sociale” e relazioni di fatto: riconosciuta la rilevanza dell’interesse del minore a mantenere un rapporto stabile e significativo con il convivente del genitore biologico*, cit., 1549 ss.

⁷⁰⁴ M. DOGLIOTTI, *La filiazione fuori del matrimonio*. Sub artt. 250-290, cit., 74.

⁷⁰⁵ P.M. BROMLEY, N.V. LOWE, *Bromley’s Family Law*, VII ed., London, 1987, 233.

⁷⁰⁶ Cfr. S. CRETNEY, *Family Law in the Twentieth Century. A History*, Oxford, 2003, 546.

siffatta limitazione. L'incapacità dei figli illegittimi di succedere ai propri genitori, infine, venne meno attraverso quanto disposto dal *Family Law Reform Act* del 1969⁷⁰⁷.

In tema di equiparazione tra tipi di filiazione si ricordano, innanzitutto, il *Family law Act* del 1987, con cui è stata abolita anche la dicitura linguistica di *illegitimate*. Tale provvedimento legislativo, tuttavia, non è riuscito a realizzare una concreta ed effettiva equiparazione tra i genitori in ordine alle diverse modalità in cui potesse sorgere il loro legame giuridico con la prole, diversificate a seconda che si trattasse di figli legittimi o naturali.

Successivamente, il *Children Act* del 1989 ha stabilito che la *parental responsibility* sui figli non matrimoniali fosse attribuita soltanto alla madre o al padre di figli nati in costanza di matrimonio. L'ordinamento giuridico inglese conosce, infatti, la distinzione tra chi è padre di figli nati in costanza di matrimonio e chi, invece, di prole generata in assenza di vincolo coniugale. Quest'ultimo, diversamente, può acquisire la responsabilità genitoriale sui propri figli attraverso l'espressa richiesta di essere menzionato nel certificato di nascita; inoltre, può stipulare con la madre un accordo o, infine, può innescare un procedimento giudiziario diretto ad ottenere un provvedimento che gli conferisca la *parental responsibility*, ove sia accertato che ciò corrisponde al miglior interesse della prole.

Oggi, però, non vi è un'equiparazione sostanziale tra i due *status* di figlio, naturale e legittimo e, a differenza dei sistemi di *civil law*, non è previsto un istituto corrispondente al riconoscimento. A seguito dell'entrata in vigore dell'*Adoption and Children Act* nel 2002, il padre acquista la *parental responsibility*, qualora registri congiuntamente con la madre la nascita del figlio. Soltanto la madre acquista automaticamente, al momento della nascita, la responsabilità parentale.

Dal punto di vista successorio, nel diritto inglese, è rinvenibile una disciplina corrispondente alla nostra successione legittima, contenuta nell'*Administration of Estates Act* del 1925, nota quale *Intestacy Provisions*.

⁷⁰⁷ Ricostruzione di G. GIAIMO, *The status of the child nell'ordinamento giuridico inglese. Brevi raffronti comparatistici*, in R. Cippitani, S. Stefanelli (a cura di), *La parificazione degli status di filiazione*, cit., 181 ss.

Tratto assolutamente distintivo del modello inglese, rispetto al diritto europeo, è l'assenza della disciplina sulla successione necessaria, quale realizzazione della libertà testamentaria⁷⁰⁸. Tuttavia sussistono, ugualmente, dei limiti a quest'ultima, introdotti dall'*Inheritance Family Provision Act* del 1938 ed aumentati dall'*Inheritance Provision for Family and Dependents Act* del 1975. Normativa, peraltro, applicabile anche in caso di successione legittima. La tutela riguarda il coniuge del defunto, l'ex coniuge che non ha contratto nuove nozze, il figlio e la persona trattata come tale, nonché chi, al momento della morte del defunto, fosse da lui mantenuto⁷⁰⁹.

Particolare è, quindi, l'esperienza giuridica inglese, in quanto, in posizione quasi equiparabile a quella dei "legittimari", di cui all'art. 536 c.c., è contemplata la categoria dei *dependents*, cioè dei soggetti che, al momento della morte del *de cuius*, da lui dipendano. Si tratta del coniuge, dei conviventi e, a fianco dei figli consanguinei, dei figliastri e dei pupilli.

Il sistema inglese, a differenza di quello italiano, come detto, non prevede alcuna quota di legittima, non contemplando la successione necessaria. E' disposto, però, che, a quanti, al momento della morte dipendano dal testatore, qualora pretermessi o non sufficientemente considerati nel testamento, sia consentito rivolgersi al giudice domandando l'attribuzione di un congruo importo tratto dal patrimonio ereditario (*reasonable provision*)⁷¹⁰, strumento che riecheggia a pieno l'azione di riduzione di cui all'art. 553 del codice civile italiano.

In ambito di fecondazione assistita, infine, la disciplina di riferimento è contenuta all'interno dello *Human Fertilisation and Embiology Act*, emanato nel 1990. Ebbene, ove il marito abbia prestato il proprio consenso all'inseminazione eterologa della moglie, non può più revocarlo, né esperire azione per il disconoscimento della paternità. Un'eccezione alla regola è rinvenibile laddove vi

⁷⁰⁸ U. MATTEI, *La successione contro la volontà del testatore: radici profane di una contrapposizione sacra fra common law e sistemi romanisti*, in *Studi in onore di Rodolfo Sacco*, Milano, 1994, I, 765 ss.; A. MIRANDA, *Il testamento nel diritto inglese. Fondamento e sistema*, Padova, 1995, 5 ss.

⁷⁰⁹ G. BONILINI, U. CARNEVALI, *Successione. IX) Diritto comparato e straniero*, cit., 5.

⁷¹⁰ Cfr. A. FUSARO, *I diritti successori dei figli: modelli europei e proposte di riforma a confronto*, cit., 747 ss.

sia separazione, perché, in tal caso, il padre potrà agire per il disconoscimento di paternità, qualora riesca a dimostrare in giudizio la totale mancanza ovvero un grave vizio del consenso prestato nonché l'assenza di legame genetico con il bambino. Alla famiglia di fatto, quale formazione sociale, viene estesa la normativa applicabile alle coppie sposate, tanto che le sezioni 28.2 e 29.3 dello *Human Fertilisation and Embiology Act* prevedono che anche il partner di una coppia di fatto che abbia prestato consenso all'inseminazione eterologa, si vedrà preclusa la possibilità di instaurare un'azione di disconoscimento della paternità⁷¹¹.

⁷¹¹ M. DOGLIOTTI, *La filiazione fuori del matrimonio*. Sub artt. 250-290, cit., 77.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il presente lavoro di ricerca ha preso le mosse da una ricostruzione storica, tratteggiando le codificazioni susseguitesesi nel tempo e gli incostanti orientamenti giurisprudenziali, per condurre all'attuale normativa sulla unitarietà dello statuto successorio di figlio (L. n. 219/2012).

Il vero merito della riforma, attuata con la predetta legge è stato, come si è detto, quello di aver applicato il principio di uguaglianza al rapporto di filiazione. Segnatamente, di un'uguaglianza definitivamente sganciata dallo *status* dei genitori o della famiglia e che riguarda, esclusivamente, lo *status filiationis*, come *status* della persona umana, segnandosi un definitivo passaggio dallo *status familiae* allo *status personae*⁷¹².

Così, lo “stato giuridico di figlio” qualifica il diritto fondamentale alla posizione nella famiglia, nella consapevolezza che l'applicazione del principio di uguaglianza abbia “tolto agli stati il loro significato di ‘condizione sociale’ dell'individuo, ed abbia invece esaltato la condizione di persona umana”⁷¹³.

La ricerca effettuata ha avuto ad oggetto anche le differenze esistenti in materia, tra i diversi sistemi giuridici, portando alla luce l'incomprensibile pigrizia del legislatore italiano, nel porre in essere una *reconductio ad unum*, solo nel 2013. Nel portare, quindi, ad unità lo *status filiationis* e, con esso, lo statuto successorio di figlio, di fratello e di genitore.

L'indagine si è, infatti, svolta inquadrando, parallelamente allo stato di figlio, anche quello di questi ultimi due successibili, ponendo altresì in rilievo, grazie alla nuova formulazione degli artt. 74 e 258 c.c., le variazioni registratesi all'interno delle unioni parentali, ancorchè si tratti di filiazione non matrimoniale.

A voler trarre delle conclusioni, è ragionevole affermare che la legge di riforma della filiazione, L. n. 219/2012, non abbia, in realtà, fornito risposta a tutti gli interrogativi.

⁷¹² Osservazioni di M. BIANCA, *L'uguaglianza dello stato giuridico dei figli nella recente l. n. 219 del 2012*, cit., 205. Per l'Autrice la riforma del 2012 è quindi insieme il manifesto dei diritti del figlio e del principio di uguaglianza.

⁷¹³ Testualmente, C.M. BIANCA, *Diritto civile. 2*, cit., 299.

Suscita, ad esempio, perplessità la scelta del legislatore di lasciare inalterato l'art. 252 c.c., attualmente rubricato “affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore”⁷¹⁴, laddove prevede che il genitore coniugato, che abbia avuto un figlio fuori del matrimonio, non possa inserirlo nella propria famiglia coniugale senza il consenso del coniuge convivente e dei figli nati in matrimonio⁷¹⁵, che abbiano compiuto i sedici anni⁷¹⁶, nonché dell'altro genitore dal quale il minore è stato riconosciuto, purché l'inserimento sia autorizzato dal giudice, previo vaglio di non contrarietà all'interesse del minore. Ebbene, è ragionevole auspicare l'abrogazione di tale norma rilevando, soprattutto, che “l'idea stessa che sottostà all'art. 252 c.c. esprime una discriminazione contro il figlio naturale, cui è riconosciuto un diritto meno forte, rispetto al figlio legittimo, di crescere nella famiglia di chi lo ha generato”⁷¹⁷. Come dare torto, pertanto, a coloro i quali, in senso provocatorio, hanno ipotizzato l'inserimento del figlio nato nel matrimonio nelle nuove famiglie “matrimoniali” o di fatto⁷¹⁸.

Aperte, restano, ancora, alcune problematiche successorie, come la regolamentazione della possibilità, per il figlio matrimoniale, di accedere ai diritti ereditari previsti per il figlio non riconoscibile, quando abbia lo stato di figlio

⁷¹⁴ Con evidente adeguamento terminologico all'unificazione dello stato di figlio ed al superamento del concetto di legittimità. In questi termini, R. ROSETTI, *Dello stato di figlio*, in AA. VV., *Modifiche al codice civile e alle leggi speciali in materia di filiazione*, Napoli, 2014, 42.

⁷¹⁵ La nuova formulazione prevede, infatti, che l'autorizzazione all'inserimento sia subordinata al consenso del “coniuge convivente e degli altri figli”, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, mentre nella precedente il consenso richiesto era quello dei “figli legittimi” ultrasedicesenni. Cfr., sul tema, le osservazioni di S. TROIANO, *Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore (art. 252, come modificato dall'art. 23, co. 1, D.Lgs. n. 154/2013)*, in AA. VV., *La riforma della filiazione*, a cura di C.M. Bianca, cit., 270.

⁷¹⁶ Il fatto che non si sia abbassato il limite di sedici anni affinché siano chiamati a consentire gli altri figli conviventi può essere visto come un segno di favore nei riguardi dell'accoglimento nella famiglia del genitore. Cfr., in tal senso, D. CARUSI, *La filiazione fuori dal matrimonio nel diritto italiano*, in *Rass. dir. civ.*, 2, 385.

⁷¹⁷ Cfr. L. LENTI, *La sedicente riforma della filiazione*, cit., 201 ss.; G. FERRANDO, *La nuova legge sulla filiazione. Profili sostanziali*, cit., 535. Diversamente, E. GIACOBBE, *Il prevalente interesse del minore e la responsabilità genitoriale*, in *Dir. fam. pers.*, 2014, 2, 817 ss., ha ritenuto che l'intervento del giudice tenda proprio a realizzare l'interesse dei figli, sia di quelli nati fuori dal matrimonio, che nella famiglia del proprio genitore aspirano ad inserirsi, che di quelli nati nel matrimonio, che di questa famiglia già fanno parte e che da quell'inserimento potrebbero risentire un pregiudizio.

⁷¹⁸ In questi termini, M. DOGLIOTTI, A. FIGONE, *Le azioni di stato*, Milano, 2015, 31.

legittimo di altri genitori. Sul punto, infatti, la giurisprudenza ha affermato che il figlio non possa far valere le proprie ragioni ereditarie nei confronti dei beni della successione del padre naturale, anche in presenza di una sentenza di accoglimento dell'azione di disconoscimento del proprio stato di figlio legittimo altrui, se questa non è ancora passata in giudicato e non è idonea, quindi, a superare la permanenza del contrasto tra *status* che, ai sensi dell'art. 253 c.c., determina l'inammissibilità di ogni pretesa fondata sulla filiazione naturale⁷¹⁹.

Non è dato, in concreto, discutere di unitario statuto successorio, per tutti i figli, in quanto oggi potrebbero sussistere svariate categorie, *rectius* sottocategorie. *Nulla quaestio* solo per i figli che possiedono lo stato di figlio, *ex* art. 315 c.c.

Il legislatore riformista, innanzitutto, non ha pensato di rivedere le scelte sottese agli artt. 570, co. II e 571, co. II, c.c., lasciando insoluta la questione relativa al concorso di figli nati da unioni successive, germani o unilaterali⁷²⁰.

Da quanto emerso, inoltre, il *conditor legum* non è riuscito a superare il principio secondo il quale la formazione di un titolo di stato sia sempre indispensabile affinché si possa parlare di stato di filiazione. Sussistono, infatti, i figli non riconoscibili e, dunque, privi di tale stato, ma almeno con diritti successorî ed il rinvio è, chiaramente, ai figli "incestuosi" per i quali il giudice, ai sensi dell'art. 251 c.c., non autorizzi la dichiarazione giudiziale, ma solo l'azione contemplata dall'art. 279 c.c.

Ma vi è di più. Perché è registrabile anche la presenza dei figli che uno *status filiationis* non abbiano né, tantomeno, i diritti al mantenimento, agli alimenti, né quelli successorî. Essi sono i figli "incestuosi" non riconoscibili, per i quali il giudice, ai sensi dell'art. 251 c.c., non autorizzi nemmeno l'azione di cui all'art. 279 c.c.⁷²¹. Ebbene, la sopravvivenza della differenza di trattamento, in ambito successorio, dei figli non riconoscibili, sembra essere il retaggio di una mentalità ancora discriminante.

⁷¹⁹ Cass. civ., 25 giugno 2013, n. 15990, in *Dir. e giust.*, 2013, 702.

⁷²⁰ Cfr. A.P. DI FLUMERI, *Nuovi scenari e prospettive del diritto successorio alla luce della riforma della filiazione*, cit., 187 (nt. 107).

⁷²¹ Cfr. G.F. BASINI, *Sub art. 279 c.c.*, in G.F. Basini, G. Bonilini, M. Confortini (a cura di), *Codice di famiglia, minori, soggetti deboli*, cit., 962.

Permane altresì un differente statuto giuridico per i figli adottivi, a seconda che si tratti di adozione di minori di età o di maggiorenni. Invero, mentre i primi sono destinatari dello statuto riservato ai figli nati in costanza di matrimonio, differentemente, è stabilito riguardo ai secondi, che l'adozione di un maggiore di età genera soltanto un rapporto tra adottante e adottato. Ancora, se, da un lato, l'articolo 315 del c.c. ribadisce che “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico” e, quindi, gli stessi diritti e i medesimi obblighi, anche quanto all'obbligo di prestare e di pretendere gli alimenti, dall'altro, sul fronte della cessazione del diritto ad ottenere gli stessi, per decadenza dell'avente diritto dalla responsabilità genitoriale, si fa riferimento, nel nuovo articolo 448 *bis* del c.c., al “figlio, anche adottivo”, con una espressione in contrasto con la nuova disciplina.

In definitiva, la legge, nonostante aspiri al riconoscimento di un unico stato di figlio finisce per conservare almeno quattro diversi statuti giuridici, relativi, rispettivamente, ai figli nati nel matrimonio; ai figli nati fuori del matrimonio; ai figli non riconoscibili; agli adottati maggiori di età⁷²².

Nonostante l'ampiezza dell'intervento attuato per effetto della legge n. 219/2012, non sono mancate ulteriori lacune, tra le quali può richiamarsi pure la disciplina della procreazione medicalmente assistita. E' ragionevole dubitare, infatti, che il legislatore voglia riservare ad una legge speciale, quale è la legge n. 40/2004, disposizioni ormai fondamentali in materia di filiazione, quasi che i nati con le tecniche di PMA siano, in qualche modo, diversi dagli altri⁷²³. Invece di semplificare, eliminando ogni distinzione fra prole nata dentro e fuori del matrimonio, come effettuato dalla richiamata riforma, persiste, quindi, un *tertium genus*, quello, appunto, della prole nata da procreazione medicalmente assistita⁷²⁴.

Eppure, il *favor legitimitatis* ed il presidio del dato biologico, coordinate tradizionali della distinzione oppositiva tra filiazione nel matrimonio e quella al di fuori di esso, attualmente, si fondono in quello che la giurisprudenza, soprattutto della Corte europea, suole definire *favor stabilitatis* o, se lo si preferisce, *favor affectionis*. Ciò che conta, in altri termini, per potersi discettare di famiglia, non è

⁷²² G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Milano, 2013, 159.

⁷²³ Cfr. G. CASABURI, *La nuova disciplina della filiazione: gli obiettivi conseguiti e le prospettive (specie inaspettate) future*, cit., 818.

⁷²⁴ Cfr. M. DOGLIOTTI, A. FIGONE, *Le azioni di stato*, cit., 279.

più, o almeno non è più “solo” che il legame sia suggellato dal matrimonio, piuttosto che vi sia un’effettiva vita familiare, come consacrato dal combinato disposto degli artt. 8 e 14 della CEDU, nel pieno riconoscimento della figura del genitore sociale, vale a dire di quel soggetto che ha instaurato con il minore un legame familiare di fatto significativo e duraturo.

Peraltro, attraverso le storiche sentenze in materia di filiazione, la Corte europea dei diritti umani ha tracciato il percorso in evoluzione dei diritti nazionali, verso una progressiva equiparazione tra filiazione legittima e filiazione naturale, cui gli Stati membri, che fossero ancora arretrati sul tema, avrebbero dovuto uniformarsi⁷²⁵.

Il tutto, naturalmente, non obliterando che il dovere del giudice comune sia sì quello di interpretare il diritto interno in senso conforme alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ma con il prioritario compito di adottare una lettura costituzionalmente conforme, dato il predominio assiologico della Costituzione sulla Convenzione europea. A fronte di una pluralità di significati potenzialmente compatibili con una pronuncia della Corte europea, l’interprete è, quindi, tenuto a collocare la singola decisione nel flusso continuo della giurisprudenza europea, per ricavarne un senso che possa conciliarsi con quest’ultima e che, comunque, non sia di pregiudizio per la Costituzione⁷²⁶.

Si avverte, nei limiti delle considerazioni esposte e stante l’eterogeneità di legislazioni, ad esempio, sulla maternità surrogata, nonché l’assenza di disposizioni normative per una regolamentazione dei casi di genitorialità sociale, la necessità di garantire uno statuto successorio legale stabile ed universale per il nato, che sia perfettamente rispondente alla realtà sociale. Coloro che sono generati ricorrendo a surrogazione di maternità risultano, infatti, soggetti ad uno stato di assoluta incertezza giuridica ove l’ordinamento legale di appartenenza non riconosca la loro identità all’interno della società, privandoli ingiustificatamente della figura genitoriale di riferimento. Il che acquista rilievo, soprattutto, con riguardo alle coppie dello stesso sesso, che si recano all’estero per far ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita e che vedono riconosciuta

⁷²⁵ Così, F. VIGLIONE, *Dubbi e ambiguità sul ruolo del diritto comparato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo*, cit., 177 ss.

⁷²⁶ Corte cost., 26 marzo 2015, n. 49, in *Riv. dir. int.*, 2015, 3, 1022 ss.

giuridicamente, in Italia, la genitorialità del solo genitore biologico, non dell'altro, anche nel caso in cui lo Stato estero dove si sono recati riconosca entrambi come genitori. Questa situazione rappresenta un *vulnus* innanzitutto per la prole, alla quale non viene garantito il diritto ad avere giuridicamente due genitori, potendo venirsi a trovare, in caso di perdita del genitore biologico, anche in una condizione di adottabilità o, addirittura, con uno *status filiationis* diverso da Stato a Stato⁷²⁷.

Una soluzione, per comporre le differenze di disciplina tra i vari paesi europei, potrebbe essere approntata da una nota pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo che, in materia di successione ereditaria, ha statuito che “la parità di trattamento tra figli naturali e figli legittimi deve essere considerata un obiettivo prioritario rispetto a quello contrapposto della protezione delle “*legittime aspettative*” del deceduto e dei suoi familiari”⁷²⁸. Del resto, sull'insegnamento della dottrina tedesca, le successioni per causa di morte sono state considerate, da sempre, un argomento inadatto alla ricognizione comparatistica⁷²⁹. Sul piano storico, infatti, si è registrata una consistente variazione, per quanto concerne le concrete modalità della successione ereditaria, specialmente con riferimento ai tempi della trasmissione ereditaria, all'entità della proprietà trasmessa e all'apporzionamento tra i figli.

La soluzione da proporre, in definitiva, pare quella di adottare una disciplina unica, un codice europeo della famiglia e delle successioni, in quanto la ridotta armonizzazione di tali ambiti rispetto ad altri settori del diritto privato, è presupposto necessario per un'opera di uniformazione e di codificazione.

In questo senso, la *Commission european family law* (CEFL), istituita il 1 settembre 2001, composta da esperti nel campo del diritto di famiglia e di quello comparato, provenienti dagli Stati membri dell'Unione europea, ha elaborato i *Principles* del diritto di famiglia europeo, ispirati, in tema di filiazione, al principio di unicità dello stato di figlio. Il compito di tale Commissione è stato,

⁷²⁷ G. SPADARO, *Giudice minorile, famiglia, relazione genitoriale*, cit.

⁷²⁸ Corte eur. dir. uomo, 28 maggio 2009, *C. Brauer c. Germania*, in www.hudoc.echr.coe.int.

⁷²⁹ Cfr. P. BREITSCHMID, *Formvorschriften im Testamentrecht de lege lata - rechtsvergleichend - de lege ferenda dargestellt insbesondere am Beispiel des eigenhandigen Testaments*, Zurich, 1982, 210.

quindi, quello di offrire un modello ai legislatori nazionali volto a garantire l'armonizzazione del diritto di famiglia in Europa⁷³⁰.

In attuazione di ciò, sarebbe utile mutuare dal modello inglese, rispetto al diritto europeo, l'assenza della disciplina sulla successione necessaria, quale realizzazione della libertà testamentaria. Proprio in questo senso si è mosso l'ordinamento giuridico italiano attraverso la Proposta di legge n. 4727, presentata alla Camera dei Deputati il 19 febbraio 2004, recante "Modifiche al codice civile in materia successoria e abrogazione delle disposizioni relative alla successione necessaria"⁷³¹, oppure il d.d.l. n. 576, presentato al Senato della Repubblica il 16 maggio 2008⁷³², di abrogazione delle disposizioni sulla successione necessaria. Per arrivare alla riforma dell'autunno 2011, da parte del Consiglio Nazionale del Notariato, e relativa ai diritti riservati ai legittimari⁷³³. La delega del 2012, al Governo, in campo successorio, avrebbe potuto essere, quindi, anche l'occasione per una revisione di tutto il settore disciplinato dal libro II del codice civile, specie per quel che riguarda la tutela dei legittimari, nonché il ruolo dell'autonomia privata nel definire gli assetti patrimoniali *post mortem*⁷³⁴.

⁷³⁰ Per degli spunti, si rinvia a S. PATTI, *L'armonizzazione del diritto della famiglia in Europa: a proposito di alcuni temi attuali*, in *Fam. pers. succ.*, 2005, 2, 110. Cfr. anche R. PACIA, *I principi di diritto europeo della famiglia*, in *Eur. e dir. priv.*, 2009, 2, 227 ss.; A. DIURNI, *La filiazione nel quadro europeo*, in *Il nuovo diritto di famiglia*, diretto da G. Ferrando, III, *Filiazione e adozione*, Bologna, 2007, 41 ss.; F. RUSCELLO, *La famiglia tra diritto interno e normativa comunitaria*, in *Familia*, 2001, 706 ss.

⁷³¹ "Modifiche al codice civile in materia successoria e abrogazione delle disposizioni relative alla successione necessaria", in *Riv. not.*, 2004, 3, 1303 ss. In dottrina, cfr. M. IEVA, *Divieto di patti successori e tutela dei legittimari*, in AA.VV., *Tradizione e modernità nel diritto successorio dagli istituti classici al patto di famiglia*, a cura di S. Delle Monache, Padova, 2007, 297 ss.

⁷³² Recante "Modifiche al codice civile in materia successoria e abrogazione delle disposizioni relative alla successione necessaria", in *www.senato.it*.

⁷³³ Il cui testo leggesi in *www.notariato.it*. Sul tema, cfr. G. AMODIO, *La successione necessaria tra proposte di abrogazione ed istanze di riforma*, in *Riv. not.*, 2007, 1, 803 ss.; S. DELLE MONACHE, *Abrogazione della successione necessaria?*, *ivi*, I, 815 ss.; P. PERLINGIERI, *La funzione sociale del diritto successorio*, in *Rass. dir. civ.*, 2009, 131 ss.; G. AMENTA, *La successione necessaria: essere o non essere?*, *ivi*, 605 ss.; L. GATT, *Memento mori. La ragion d'essere della successione necessaria in Italia*, in *Fam. pers. succ.*, 2009, 6, 540 ss.; G. BONILINI, *Sulla proposta di novellazione delle norme relative alla successione necessaria*, *ivi*, 2007, 581 ss. Per la ricostruzione di tali riforme, cfr. M. TAMPONI, *Come cambia il diritto successorio*, *cit.*, 10 ss.

⁷³⁴ Del parere che debba essere innovato il diritto successorio, soprattutto in termini di eliminazione della disciplina della successione necessaria, G. FERRANDO, *La nuova legge sulla filiazione. Profili sostanziali*, *cit.*, 526 e V. BARBA, *La successione mortis causa dei figli naturali*

Dal modello francese, invece, qualora non si riesca a neutralizzare la “successione legittima potenziata”, quale è quella dei legittimari, quantomeno si potrebbe importare l’abolizione della riserva, a favore degli ascendenti, e la conseguente valorizzazione di altre categorie, come quella dei fratelli, di regola inquadrati nell’ambito dei successibili per legge. Ancora, si potrebbe trarre spunto dall’apertura degli ordinamenti giuridici francese e tedesco verso forme di relazioni non parentali.

Qualora, in conclusione, l’obiettivo di armonizzazione non fosse attuabile, occorrerebbe, probabilmente, scegliere, all’interno dei vari sistemi giuridici, il modello preferibile e più adatto ai diversi interessi da tutelare che, per le considerazioni formulate, si dubita possa essere quello italiano.

dal 1942 al disegno di legge recante “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”, cit., 664.

BIBLIOGRAFIA

- AA. VV., *La nuova disciplina della filiazione*, Santarcangelo di Romagna, 2015.
- AA. VV., *Modifiche al codice civile e alle leggi speciali in materia di filiazione*, Napoli, 2014.
- AA.VV., *Diritto intertemporale e rapporti civilistici*, Atti del 7 Convegno Nazionale SISDIC, Napoli, 2013.
- AA. VV., *Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einfuhrungsgesetz und Nebengesetzen*, IV, in *Familienrecht*, sub S 1591-1600, Berlin, 2004.
- AA. VV., *Filiazione naturale. Statuto e accertamento*, Milano, 2001.
- AA.VV., *Studi in onore di P. Rescigno*, II, Milano, 1988.
- A. ALBANESE, *La successione legittima tra passato e futuro*, in *Fam. pers. succ.*, 2012, 8-9, 1965 ss.
- A. ALBANESE, *La revocazione delle disposizioni testamentarie*, in G. Bonilini (diretto da), *Trattato di diritto delle successioni e delle donazioni*, II, Milano, 2009, 1651 ss.
- C. ALESSANDRELLI, *Disposizioni generali*, in *Modifiche alla disciplina codicistica delle successioni e donazioni*, in M. Bianca (a cura di), *Filiazione. Commento al decreto attuativo*, Milano, 2014, 218 ss.
- M. ALLARA, *La successione familiare suppletiva: corso di diritto civile*, Torino, 1954.
- G. ALPA, *Appunti sull'inseminazione artificiale*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1985, 345 ss.
- G. AMADIO, *La successione necessaria tra proposte di abrogazione e istanze di riforma*, in *Riv. not.*, 2007, 1, 803 ss.
- R. AMAGLIANI, *L'unicità dello stato giuridico di figlio*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, 3, 554 ss.
- G. AMENTA, *La successione necessaria: essere o non essere?* in *Rass. dir. civ.*, 2009, 605 ss.
- G. AMODIO, *La successione necessaria tra proposte di abrogazione ed istanze di riforma*, in *Riv. not.*, 2007, I, 803 ss.

- E. ANDREOLA, *Il principio di verità nella filiazione*, in *Fam. e dir.*, 2015, 1, 88 ss.
- A. ANZON, J. LUTHER, *La legge fondamentale tedesca*, Milano, 1997.
- A. ARCERI, *I diritti dei legittimari alla luce delle recenti riforme*, in M. Dogliotti (a cura di), Milano, 2014, 75 ss.
- A. ARCERI, *Sub art. 155*, in *Codice della famiglia*, a cura di M. Sesta, Milano, 2009, 681 ss.
- A. ARDIZZONE, *Rapporto di parentela e profili successori alla luce della riforma sulla filiazione*, in www.juscivile.it.
- J. ARREGUIGIL, *Comentario a la ley 272 FN*, in *Comentarios al Código civil y Compilaciones Forales*, XXXVII, II, Madrid, 2001.
- R. ASTOLFI, *La lex Julia et Papia*, Padova, 1970.
- T. AULETTA, *La filiazione derivante da incesto*, in AA.VV., *La riforma della filiazione*, in C.M. Bianca (a cura di), Padova, 2015, 232 ss.
- T. AULETTA, *Diritto di famiglia. Appendice di aggiornamento alla legge 10 dicembre 2012, n. 219*, Torino, 2013.
- T. AULETTA, *Riconoscimento dei figli incestuosi*, in C.M. Bianca (a cura di), *La riforma del diritto della filiazione*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, 3, 475 ss.
- G. AUTORINO STANZIONE, *Adozione e affidamento familiare: nuove definizioni e nuove tensioni*, in AA. VV., *Diritto civile. Saggi*, Salerno, 2015, 9 ss.
- G. AUTORINO STANZIONE, *Manuale di diritto di famiglia*, Torino, 2015.
- G. AUTORINO, F. NADDEO, P. STANZIONE, *Studi sul diritto di famiglia*, Salerno, 2012.
- G. AUTORINO STANZIONE, *Il diritto di famiglia nelle diverse esperienze europee. Introduzione alla tavola rotonda. Relazione tenuta al Convegno "Persona e comunità familiare"*, Salerno, 28-29 settembre 2012, in www.comparazionedirittocivile.it.
- G. AUTORINO STANZIONE (diretto da), *Il diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza. Trattato teorico-pratico*, Torino, 2011.
- G. AUTORINO STANZIONE, *La famiglia "non fondata sul matrimonio"*, in AA.VV., *Studi in onore di P. Rescigno*, II, Milano, 1988, 847 ss.

- F.S. AZZARITI, G. MARTINEZ, G. AZZARITI, *Successioni per causa di morte e donazione*, Padova, 1942.
- G. AZZARITI, *Successione. III) Successione legittima*, in *Enc. giur.*, XXX, Roma, 1993, 7 ss.
- G. AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, Napoli, 1990.
- G. AZZARITI, *Successione ereditaria nel nuovo diritto di famiglia*, in *Iustitia*, 1982, I, 394 ss.
- G. BALDINI, G. CASSANO, *Persona, biotecnologie e procreazione*, Milano, 2003.
- L. BALESTRA, *La dichiarazione giudiziale di paternità e maternità alla luce della riforma della filiazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, 4, 1223 ss.
- L. BALESTRA, E. BOLONDI, *La filiazione nel contesto europeo*, in *Fam. e dir.*, 2008, 310 ss.
- L. BALESTRA, *Fecondazione artificiale eterologa e azione di disconoscimento della paternità: è possibile prospettare una soluzione sul piano processuale?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2000, II, 366 ss.
- G. BALLARANI, *Disposizioni transitorie e finali*, in AA. VV., *Modifiche al codice civile e alle leggi speciali in materia di filiazione*, Napoli, 2014, 259 ss.
- L. BARASSI, *Le successioni per causa di morte*, Milano, 1947.
- V. BARBA, *Principi successori del figlio nato fuori del matrimonio e problemi di diritto transitorio*, in *Fam. e dir.*, 2014, 5, 507 ss.
- V. BARBA, *La disposizione testamentaria di diseredazione*, in *Fam. pers. succ.*, 2012, 11, 763 ss.
- V. BARBA, *La successione mortis causa dei figli naturali dal 1942 al disegno di legge recante "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali"*, in *Fam. pers. succ.*, 2012, 10, 646 ss.
- P. BARCELLONA, *Famiglia (diritto civile)*, in *Enc. dir.*, XVI, Milano, 1967, 787 ss.
- S. BARIATTI (a cura di), *Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. Commentario*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1996, 1046 ss.

- A. BARLETTA, *Diritto di azione e limiti all'impugnazione del riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, 4, 1573 ss.
- S. BAROLE, B. CONFORTI, G. RAIMONDI, (a cura di), *Comm. alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e la salvaguardia delle libertà fondamentali*, Padova, 2001.
- F. BARTOLINI, M. BARTOLINI, *Commentario sistematico del diritto di famiglia*, Piacenza, 2015.
- F. BARTOLOZZI, *Diseredazione e istituzione implicita*, in *Not.*, 1995, I, 11 ss.
- G.F. BASINI, *La filiazione fuori del matrimonio*, in AA. VV., *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da G. Bonilini, *Filiazione e adozione*, IV, Milano, 2016, 3602 ss.
- G.F. BASINI, "Braut und schwester bist du dem bruder - so blÜhe denn, wÄlsungen-blut!". *considerazioni critiche riguardo alla rinnovata disciplina sul riconoscimento dei figli, così detti, "incestuosi"*, in *Fam. e dir.*, 2015, 1, 62 ss.
- G.F. BASINI, G. BONILINI, M. CONFORTINI (a cura di), *Codice di famiglia, minori, soggetti deboli*, Torino, 2014.
- G.F. BASINI, *Sub art. 251 c.c.*, in G.F. Basini, G. Bonilini, M. Confortini (a cura di), *Codice di famiglia, minori, soggetti deboli*, Torino, 2014, 912 ss.
- G.F. BASINI, *Sub art. 278 c.c.*, in G.F. Basini, G. Bonilini, M. Confortini (a cura di), *Codice di famiglia, minori, soggetti deboli*, Torino, 2014, 957 ss.
- G.F. BASINI, *Sub art. 279 c.c.*, in G.F. Basini, G. Bonilini, M. Confortini (a cura di), *Codice di famiglia, minori, soggetti deboli*, Torino, 2014, 962 ss.
- G.F. BASINI, *Il riconoscimento del figlio naturale*, in *Il diritto di famiglia, Tratt.*, diretto da G. Bonilini, G. Cattaneo, III, *Filiazione e adozione*, 2 ed., Torino, 2007, 180 ss.

- M. BATTAGLIESE, *Modifiche alla disciplina codicistica sulle successioni e donazioni*, in M. Bianca (a cura di), *Filiazione. Commento al decreto attuativo*, Milano, 2014, 253 ss.
- G. BAUDRY-LACANTINERIE, A. WAHL, *Delle successioni*, in G. Baudry-Lacantinerie (diretto da), *Tratt. di dir. civ.*, a cura di P. Bonfante, A. Sraffa, G. Pacchioni, I, Milano, 1906, 289 ss.
- A. BELLELLI, *I doveri del figlio verso i genitori nella legge di riforma della filiazione*, in *Dir. fam. pers.*, 2013, 2, 645 ss.
- M. BELLINIA, *Disposizioni transitorie*, in M. Bianca (a cura di), *Filiazione. Commento al decreto attuativo*, Milano, 2014, 321 ss.
- E. BELLISARIO, V. CUFFARO, L. ROSSI CARLEO (a cura di), *Famiglia e successioni. Le forme di circolazione della ricchezza familiare*, Torino, 2014, 48 ss.
- E. BELLISARIO, L. ROSSI CARLEO, *La rilevanza degli status familiari*, in E. Bellisario, V. Cuffaro, L. Rossi Carleo, (a cura di), *Famiglia e successioni. Le forme di circolazione della ricchezza familiare*, Torino, 2014, 48 ss.
- F. BELLIVER e J. ROCHFELD, *Droit successoral. Conjoint survivant. Enfant adulterin. Loi 2001-1135 del 3 décembre 2001*, in *Rev. trim. dr. civ.*, 2002, Chron., 156 ss.
- E. BERGAMO, *Brevi note sulla diseredazione*, in *Giur. it.*, 2001, I, 70 ss.
- M. BESSONE (diretto da), *Trattato di diritto privato*, Torino, 1999.
- M. BESSONE, G. FERRANDO, *Filiazione naturale, parentela naturale e famiglia di fatto*, in *Dir. fam. pers.*, 1979, 1307 ss.
- M. BESSONE, *Commentario alla Costituzione*, a cura di G. Branca, *subartt. 29-34*, Bologna-Roma, 1976, 118 ss.
- M. BESSONE, *Principi etico-sociali*, in *Commentario alla Costituzione*, diretto da G. Branca, *sub art. 29*, Bologna-Roma, 1976, 35 ss.
- M. BESSONE, *Condizione giuridica dei figli nati fuori del matrimonio e tutela del minore. Principi costituzionali e prospettive di riforma*, in *Riv. not.*, 1975, I, 309 ss.
- C.M. BIANCA (a cura di), *La riforma della filiazione*, Padova, 2015.

- C. M. BIANCA, *La legge italiana conosce solo figli*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 3, 1 ss.
- C. M. BIANCA, *La riforma del diritto della filiazione. Commentario sistematico*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, 3.
- C. M. BIANCA, *Diritto civile. 2. La famiglia. Le successioni*, Milano, 2005, 285 ss.
- C. M. BIANCA, *La famiglia*, Milano, 2005.
- C. M. BIANCA, *Diritto civile*, 2, Milano, 2001.
- C.M. BIANCA, *I parenti naturali non sono parenti? La Corte costituzionale ha risposto: la discriminazione continua*, in *Giust. civ.*, 2001, I, 591 ss.
- C.M. BIANCA, *Dove va il diritto di famiglia?*, in *Famiglia*, 2001, 41.
- C.M. BIANCA, *Disconoscimento del figlio nato da fecondazione assistita: la parola alla Cassazione*, in *Giust. civ.*, 1999, 1324 ss.
- C.M. BIANCA, *Famiglia (diritti di)*, in *Noviss. Dig. it.*, VII, Torino, 1958, 73 ss.
- M. BIANCA, *Il diritto del minore ad avere due soli genitori: riflessioni a margine della decisione del Tribunale di Roma sull'erroneo scambio degli embrioni*, in *Dir. fam. pers.*, 2015, 1, 186 ss.
- M. BIANCA (a cura di), *Filiazione. Commento al decreto attuativo*, Milano, 2014.
- M. BIANCA, *L'uguaglianza dello stato giuridico dei figli nella recente l. n. 219 del 2012*, in *Giust. civ.*, 2013, 5-6, 205 ss.
- M. BIANCA, *Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico*, in *La riforma del diritto della filiazione. Commentario sistematico*, a cura di C. M. Bianca, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, 3, 507 ss.
- L. BIGLIAZZI GERI, *A proposito di diseredazione*, in *Corr. giur.*, 1994, 1503 ss.
- M. BIN, *Divieto di discriminazione*, in *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e la salvaguardia delle libertà fondamentali*, a cura di S. Barole, B. Conforti, G. Raimondi, Padova, 2001, 413 ss.
- S. BOCCACCIO, *Il giudice, la "famiglia di fatto", l'interesse del minore (in margine ad un caso di insolita applicazione dell'art. 155 c.c.)*, in *Dir. fam. pers.*, 1988, 285 ss.
- F. BOCCHINI, *Diritto di famiglia. Le grandi questioni*, Torino, 2013.

- T. BONAMINI, *Sulla legittimità costituzionale del diritto di commutazione*, in *Fam. pers. succ.*, 2011, 2, 124 ss.
- G. BONILINI (diretto da), *Trattato di diritto di famiglia*, Milano, 2016.
- G. BONILINI, M. CONFORTINI, G. MARICONDA (a cura di), *Codice delle successioni e delle donazioni*, Torino, 2015.
- G. BONILINI, *L'abrogazione della norma concernente il diritto di commutazione*, in *Fam. e dir.*, 2014, 5, 523 ss.
- G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Milano, 2013.
- G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Torino, 2010.
- G. BONILINI (diretto da), *Trattato di diritto delle successioni e delle donazioni*, II, Milano, 2009.
- G. BONILINI, *Sulla proposta di novellazione delle norme relative alla successione necessaria*, in *Fam. pers. succ.*, 2007, 581 ss.
- G. BONILINI, G. CATTANEO (diretto da), *Il diritto di famiglia*, Torino, 2007.
- G. BONILINI, *Lo status o gli status di filiazione?*, in *Fam. pers. succ.*, 2006, 8-9, 681 ss.
- G. BONILINI, *Manuale di diritto di famiglia*, Torino, 2006.
- G. BONILINI, *L'ampliamento del catalogo dei casi d'indegnità a succedere*, in *Fam. pers. succ.*, 2005, 5, 299 ss.
- G. BONILINI, U. CARNEVALI, *Successione. IX) Diritto comparato e straniero*, in *Enc. giur.*, XXX, 1993, 4.
- N. BOSCHIERO, *Art. 16*, in *Legge 31 maggio 1995, n. 218. Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, Commentario*, a cura di S. Bariatti, in *Nuove leggi civ.comm.*, 1996, 1046 ss.
- B. BOVE, *Il fratello naturale e la successione mortis causa*, in *Vita not.*, 2012, 2, 983 ss.
- G. BRANCA, A. SCIALOJA (diretto da), *Comm. cod. civ.*, Bologna-Roma, 1981.
- G. BRANCA (diretto da), *Commentario alla Costituzione*, Bologna-Roma, 1976.
- V. BRECCIA, *La rappresentazione*, in *Trattato di diritto delle successioni e delle donazioni*, diretto da G. Bonilini, Milano, 2009, 1114 ss.

- P. BREITSCHMID, *Formvorschriften im Testamentrecht de lege lata - rechtsvergleichend - de lege ferenda dargestellt insbesondere am Beispiel des eigenhandigen Testaments*, Zurich, 1982.
- P.M. BROMLEY, N.V. LOWE, *Bromley's Family Law*, VII ed., London, 1987.
- C. BRUNO, *Liceità della diseredazione esplicita*, in *Giust. civ.*, 2013, 1, 1473 ss.
- G. BUFFONE, *Le novità del "decreto filiazione"*, in *Il civilista*, 2014, 95 ss.
- A. BURDESE, *Art. 468 - Soggetti*, in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, diretto da G. Cian, G. Oppo, A. Trabucchi, V, Padova, 1992.
- A. BURDESE, *Diseredazione*, in *Noviss. Dig. it.*, V, 1957, 1113 ss.
- A. BUSACCA, *Semplicemente figli*, in *Humanities*, 2013, 4, 18 ss.
- F.D. BUSNELLI, *Nascere per contratto?*, in *Rass. dir. civ.*, 2004, 43 ss.
- F.D. BUSNELLI, *La famiglia e l'arcipelago familiare*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, 509 ss.
- F.D. BUSNELLI, *Quali regole per la procreazione assistita?*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, I, 570 ss.
- A. CAGNAZZO, *La parentela*, in AA. VV. *Modifiche al codice civile e alle leggi speciali in materia di filiazione*, Napoli, 2014, 58 ss.
- R. CALVO, G. PERLINGIERI (a cura di), *Diritto delle successioni*, Napoli, 2008.
- C. CAMPIGLIO, *Lo stato di figlio nato da contratto internazionale di maternità*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2009, 589 ss.
- R. CAMPIONE, *Parentela e consanguineità*, in *Giur. it.*, 2014, 5, 1278 ss.
- F. CANCELLI, *Diseredazione (Diritto romano)*, in *Enc. dir.*, XIII, Milano, 1964, 95 ss.
- S. CANESTRARI, G. FERRANDO, C.M. MAZZONI, S. RODOTÀ, P. ZATTI (a cura di), *Il governo del corpo*, in *Trattato di Biodiritto*, diretto da S. Rodotà e P. Zatti, Milano, 2011, 1479 ss.
- F. CANTERO NUNEZ, A. LEGEREN MOLINA, *Las uniones de hecho*, in *Instituciones de derecho privado*, IV, 1, Cizur Menor, 323 ss.
- G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, Milano, 2009, I.
- V. CARBONE, *Riforma della famiglia: considerazioni introduttive*, in *Fam. e dir.*, 2013, 3, 225 ss.

- V. CARBONE, *Le nuove proposte su filiazione e rapporti di parentela*, in *Corr. giur.*, 2011, 9, 1314 ss.
- V. CARBONE, *E' costituzionalmente legittimo il divieto di riconoscere il figlio incestuoso?*, in *Fam. e dir.*, 2002, 463 ss.
- J. CARBONNIER, *Droit civil 2/La famille*, Paris, 1999.
- V. CAREDDA, *Spunti evolutivi sull'art. 258 c.c.: il riconoscimento, la parentela, la famiglia*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2015, 2, 393 ss.
- R. CARRANO, *Lo stato giuridico di figlio e il nuovo statuto dei diritti e doveri*, in *Giust. civ.*, 2011, II, 183 ss.
- D. CARUSI, *La filiazione fuori dal matrimonio nel diritto italiano*, in *Rass. dir. civ.*, 2, 385 ss.
- G. CASABURI, *Il nome della rosa, (la disciplina italiana delle unioni civili)*, in www.articolo29.it, 3 marzo 2016.
- G. CASABURI, *La nuova disciplina della filiazione: gli obiettivi conseguiti e le prospettive (specie inaspettate) future*, in *Corr. merito.*, 2013, 8-9, 829 ss.
- G. CASSANO (a cura di), *La famiglia dopo le riforme*, Milano, 2015.
- G. CASSANO, *Maternità "surrogata": contratto, negozio giuridico, accordi di solidarietà?*, in *Fam. e dir.*, 2000, 2, 151 ss.
- G. CATTANEO, *La vocazione necessaria e la vocazione legittima*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da P. Rescigno, 5, I, II ed., Torino, 1997, 457 ss.
- E. CESARO, *Studi per la Campagna*, Milano, 1982.
- G. CHIODI (a cura di), *Sempre più uguali. I diritti successori del coniuge e dei figli naturali a 70 anni dal codice civile*, Milano, 2013.
- G. CIAN, G. OPPO, A. TRABUCCHI (diretto da), *Commentario al diritto italiano della famiglia*, V, Padova, 1992.
- A. CICU, F. MESSINEO (già diretto da), *Tratt. dir. civ. e comm.*, continuato da L. Mengoni, Milano, 2000.
- A. CICU, *La filiazione*, in *Tratt. dir. civ. it.*, a cura di F. Vassalli, III ed., Milano, 1969.
- A. CICU, *Il concetto di "status"*, in *Studi in onore di V. Simoncelli*, Napoli, 1917, ed in *Scritti minori*, I, 1, Milano 1965, 61 ss.

- A. CICU, *Successione legittima e dei legittimari*, Milano, 1947.
- R. CIMMINO, *Diseredazione e ricostruzione causale del negozio testamentario*, in *Not.*, 2013, 1, 24 ss.
- M. CINQUE, *Profili successori nella riforma della filiazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, 12, 659 ss.
- M. CINQUE, *Sulle sorti della successione necessaria*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, 2, 493 ss.
- R. CIPPITANI, S. STEFANELLI (a cura di), *La parificazione degli status di filiazione*, Atti del Convegno di Assisi, 24-25 maggio 2013, Roma - Perugia - Mexico, 2013, 261 ss.
- N. CIPRIANI, *Problemi di diritto intertemporale*, in AA. VV., *La nuova disciplina della filiazione*, Santarcangelo di Romagna, 2015, 303 ss.
- O. CLARIZIA, *Innovazioni e problemi aperti all'indomani del decreto legislativo attuativo della riforma della filiazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, 615 ss.
- R. D. COGLIANDRO, *Diritti successori e commutazione*, in R. Cippitani, S. Stefanelli (a cura di), *La parificazione degli status di filiazione*, Atti del Convegno di Assisi, 24-25 maggio 2013, Roma - Perugia - Mexico, 2013, 261 ss.
- G. COLLURA, L. LENTI, M. MANTOVANI (a cura di), *Filiazione*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. Zatti, Milano, 2002.
- G. CONETTI, *I rapporti familiari nella riforma del diritto internazionale privato*, in *Fam. e dir.*, 1995, 321 ss.
- I. CORTI, *La maternità per sostituzione*, in *Trattato di Biodiritto*, diretto da S. Rodotà e P. Zatti, *Il governo del corpo*, a cura di S. Canestrari, G. Ferrando, C.M. Mazzoni, S. Rodotà, P. Zatti, Milano, 2011, 1479 ss.
- I. CORTI, *La maternità per sostituzione*, Milano, 2000.
- N. COSPITE, *Commento sub art. 155*, in *Commentario breve al diritto della famiglia*, a cura di A. Zaccaria, Padova, 2009, 389 ss.

- M. COSTANZA, Sub art. 570, in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, diretto da G. Cian, G. Oppo, A. Trabucchi, V, Padova, 1992, 108 ss.
- M. COSTANZA, Sub art. 572, in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, diretto da G. Cian, G. Oppo, A. Trabucchi, I, Padova, 1992, 116.
- N. COVIELLO, *Corso completo delle successioni*, II, Napoli, 1915.
- S. CRETNEY, *Family Law in the Twentieth Century. A History*, Oxford, 2003.
- M.G. CUBEDDU, *L'accertamento della filiazione*, in S. Patti, M.G. Cubeddu (a cura di), *Introduzione al diritto della famiglia in Europa*, Milano, 2008, 363 ss.
- M.G. CUBEDDU, *La disciplina dell'accertamento dello status di figlio nei principali paesi europei*, in *Famiglia*, 2006, 869 ss.
- V. CUFFARO (a cura di), *Successioni per causa di morte*, Torino, 2015.
- V. CUFFARO, F. DELFINI (a cura di), *Commentario delle successioni*, Milano, 2010.
- D. CULOT, *Il figlio naturale*, Milano, 2004.
- F. CUOCOLO, *Famiglia I) Profili costituzionali*, in *Enc. giur.*, Roma, 1989, 4 ss.
- F. DANОВI, *Nobili intenti e tecniche approssimative nei nuovi procedimenti per i figli (non più) naturali*, in *Corr. giur.*, 2013, 4, 537 ss.
- L. D'AVACK, *Cade il divieto dell'eterologa, ma la tecnica procreativa resta un percorso tutto da regolamentare*, in *Dir. fam. pers.*, 2014, 3, 1005 ss.
- L. D'AVACK, *Nascere per contratto: un'ordinanza del Tribunale civile di Roma da ignorare*, in *Dir. fam. pers.*, 2000, 2, 722 ss.
- A. DE CUPIS, *Sull'equiparazione delle parti staccate dal corpo ai frutti naturali*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1986, 137 ss.
- B. DE FILIPPIS, *La nuova legge sulla filiazione: una prima lettura*, in *Fam. e dir.*, 2013, 3, 291 ss.
- B. DE FILIPPIS, *Legge n. 219 del 10 dicembre 2012*, in *LexFamiliae*, 2013, I, 3 ss.
- B. DE FILIPPIS, *Affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio*, II ed., Padova, 2006.

- F. DEKEUWER-DEFOSSEZ, *Le nouveau droit de la filiation: pas si simple!*, in *Rev. Lamy dr. civ.*, 2005, 34 ss.
- F. DELFINI, *Riforma della filiazione e diritto successorio*, in *Corr. giur.*, 2013, 4, 545 ss.
- A. DEL GIUDICE, *La filiazione prima e dopo la riforma*, in *Dir. fam. pers.*, 2014, 1, 337 ss.
- S. DELLE MONACHE, *Abrogazione della successione necessaria?*, in *Riv. not.*, 2007, I, 815 ss.
- S. DELLE MONACHE (a cura di), *Tradizione e modernità nel diritto successorio dagli istituti classici al patto di famiglia*, Padova, 2007.
- E. DEL PRATO, *La scelta come strumento tecnico di filiazione?*, in *Famiglia*, 2001, 4, 1035 ss.
- A. DE RIENZI, *Gli effetti della riforma sull'assetto successorio e sulla disciplina delle donazioni*, in C.M. Bianca (a cura di), *La riforma della filiazione*, Milano, 2015, 889 ss.
- A. DE RIENZI, *Successioni legittime*, in *Modifiche alla disciplina delle successioni e donazioni*, in M. Bianca (a cura di), *Filiazione. Commento al decreto attuativo*, Milano, 2014, 232 ss.
- M. DE RIENZI, A. DE RIENZI, *Successioni testamentarie*, in *Modifiche alla disciplina codicistica delle successioni e donazioni*, in M. Bianca (a cura di), *Filiazione. Commento al decreto attuativo*, Milano, 2014, 251 ss.
- M. DE ROSA, *Aspetti successori della riforma del diritto familiare*, in *Giur. it.*, 1974, IV, c. 62.
- M. DE SALVIA, *Compendium della CEDU. Le linee guida della giurisprudenza relativa alla convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Napoli, 2000.
- M. DI FABIO, *In tema di diseredazione (anche) del legittimario*, in *Riv. not.*, 2012, 5, 1228 ss.
- A.P. DI FLUMERI, *Nuovi scenari e prospettive del diritto successorio alla luce della riforma della filiazione*, in R. Pane (a cura di), *Nuove*

- frontiere della famiglia. La riforma della filiazione*, Napoli, 2014, 175 s.
- V. DI GREGORIO, *L'ascolto del minore nel quadro della riforma della filiazione*, in *Osservatorio nazionale del diritto di famiglia*, 2013, 1, 4 ss.
- E. W. DI MAURO, *L'applicabilità del diritto transitorio nella riforma della filiazione e sue conseguenze. Profili di illegittimità costituzionale*, in *Fam. e dir.*, 2015, 5, 437 ss.
- N. DI MAURO, E. MINERVINI, V. VERDICCHIO, *Il patto di famiglia. Commentario alla Legge 14 febbraio 2006, n. 55*, a cura di E. Minervini, Milano, 2006.
- A. DIURNI, *La filiazione nel quadro europeo*, in *Il nuovo diritto di famiglia*, diretto da G. Ferrando, III, *Filiazione e adozione*, Bologna, 2007, 41 ss.
- A. DIURNI, *Storia e attualità della filiazione in Europa*, in *Dir. fam. pers.*, 2007, 3, 1397 ss.
- A. DIURNI, *La riforma del quarto libro del BGB: il nuovo diritto di filiazione*, in *Annuario del diritto tedesco*, a cura di S. Patti, Milano, 1998, 47 ss.
- M. DOGLIOTTI, *La filiazione fuori del matrimonio. Sub artt. 250-290*, in *Il codice civile. Commentario*, fondato da P. Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2015, 340 ss.
- M. DOGLIOTTI, A. FIGONE, *Le azioni di stato*, Milano, 2015.
- M. DOGLIOTTI (a cura di), *I diritti dei legittimari alla luce delle recenti riforme*, Milano, 2014.
- M. DOGLIOTTI, *La nuova filiazione fuori del matrimonio: molte luci e qualche ombra*, in *Fam. e dir.*, 2014, 5, 480 ss.
- M. DOGLIOTTI, *Nuova filiazione: la delega al governo*, in *Fam e dir.*, 2013, 3, 279 ss.
- M. DOGLIOTTI, A. FIGONE, F. MAZZA GALANTI, *Codice dei minori, sub artt. 155 c.c. e ss.*, Torino, 2009, 64 ss.
- M. DOGLIOTTI, *La Corte costituzionale interviene a metà sulla filiazione incestuosa*, in *Fam. e dir.*, 2003, 119 ss.

- M. DOGLIOTTI, *Ancora sull'inseminazione eterologa e sull'azione di disconoscimento*, in *Fam. e dir.*, 1996, 34 ss.
- M. DOGLIOTTI, *Legittimazione dei figli*, in *Dig. civ.*, X, Torino, 1993, 532 ss.
- M. DOGLIOTTI, *Famiglia di fatto*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, 1992, 188 ss.
- M. DOGLIOTTI, *L'interesse del minore nella separazione fra coniugi*, in *Dir. fam. pers.*, 1986, 1126 ss.
- M. DOGLIOTTI, *Inseminazione artificiale, problemi e prospettive*, in *Giur. it.*, 1985, IV, 421 ss.
- M. DOGLIOTTI, *La Corte costituzionale estende il rapporto di parentela naturale*, in *Foro it.*, 1980, 4, c. 908 ss.
- P. DOPFEL (a cura di), *Kindschaftsrecht im Wandel*, Tübingen, 1994.
- G. DOSI, *La Camera ha approvato la legge di unificazione dello stato giuridico dei figli. Ora tutti i figli sono uguali*, in *Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia*, 2012, 4, 12 ss.
- M. DOSSETTI, *L'azione di disconoscimento della paternità*, in AA. VV., *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da G. Bonilini, *Filiazione e adozione*, IV, Milano, 2016, 3505 ss.
- M. DOSSETTI, Sub art. 571, in G. Bonilini, M. Confortini, G. Mariconda (a cura di), *Codice delle successioni e delle donazioni*, Torino, 2015, 590 ss.
- M. DOSSETTI, Sub art. 572, in G. Bonilini, M. Confortini, G. Mariconda (a cura di), *Codice delle successioni e delle donazioni*, Torino, 2015, 592 s.
- M. DOSSETTI, Sub art. 573, G. Bonilini, M. Confortini, G. Mariconda (a cura di), *Codice delle successioni e delle donazioni*, Torino, 2015, 598 ss.
- M. DOSSETTI, *Dopo la riforma della filiazione: i nuovi successibili*, in *Fam. e dir.*, 2015, 10, 941 ss.
- M. DOSSETTI, Sub art. 536, in G.F. Basini, G. Bonilini, M. Confortini (a cura di), *Codice di famiglia, minori, soggetti deboli*, Torino, 2014, 1608 ss.
- M. DOSSETTI, *Finalità, struttura e contenuto della L. 10 dicembre 2012, n. 219*, in M. Dossetti, M. Moretti, C. Moretti (a cura di), *La riforma della filiazione. Aspetti personali, successori e processuali*, Bologna, 2013, 11 ss.

- M. DOSSETTI, *L'abrogazione dell'istituto della legittimazione*, in M. Dossetti, M. Moretti, C. Moretti (a cura di), *La riforma della filiazione. Aspetti personali, successori e processuali*, Bologna, 2013, 65 ss.
- M. DOSSETTI, *La parentela*, in M. Dossetti, M. Moretti, C. Moretti (a cura di), *La riforma della filiazione. Aspetti personali, successori e processuali*, Bologna, 2013, 26 ss.
- M. DOSSETTI, M. MORETTI, C. MORETTI (a cura di), *La riforma della filiazione. Aspetti personali, successori e processuali*, Bologna, 2013.
- M. DOSSETTI, *Le modifiche a disposizioni del codice civile in materia di filiazione*, in *La riforma della filiazione. Aspetti personali, successori e processuali*, Bologna, 2013, 19 ss.
- M. DOSSETTI, *L'adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello stato di figlio*, in M. Dossetti, M. Moretti, C. Moretti (a cura di), *La riforma della filiazione. Aspetti personali, successori e processuali*, Bologna, 2013, 125 ss.
- M. DOSSETTI, *Art. 570 - Successione dei fratelli e delle sorelle*, in *Commentario delle successioni*, a cura di V. Cuffaro, F. Delfini, Milano, 2010, 41 ss.
- M. DOSSETTI, *La disciplina unitaria dello status di figlio: un adempimento che non può essere rinviato*, in *Fam. pers. succ.*, 2006, 416 ss.
- C. ESPOSITO, *Famiglia e figli nella Costituzione*, in *Studi in onore di Antonio Cicu*, Milano, 1951, 553 ss.
- G. FACCI, *La responsabilità dei genitori per violazione dei doveri genitoriali*, in *La responsabilità nelle relazioni familiari*, a cura di M. Sesta, Torino, 2008, 203 ss.
- A. FALCONE, *Prime applicazioni della riforma della filiazione: la contestata riconoscibilità dei figli nati da incesto*, in *www.filodiritto.com*, 6 marzo 2014.
- E. FALLETTI, *Figli naturali, i problemi aperti*, in AA. VV., *La riforma della filiazione*, a cura di C.M. Bianca, Milano, 2013, 119 ss.
- E. FALLETTI, *Il riconoscimento del figlio naturale dopo la riforma*, Santarcangelo di Romagna, 2013.

- E. FALLETTI, *La lunga strada dell'equiparazione tra filiazione legittima e naturale*, in *Vita not.*, 2007, 2, 364 ss.
- M.G. FALZONE CALVISI, *Nuove regole in materia di filiazione: profili successori*, in *Diritto successorio. Approfondimenti tematici*, II, Milano, 2013, 1 ss.
- F.R. FANTETTI, *Responsabilità genitoriale e riforma della filiazione*, Rimini, 2014.
- G. FERRANDO, *Stato unico di figlio e varietà dei modelli familiari*, in *Fam. e dir.*, 2015, 10, 952 ss.
- G. FERRANDO, *La nuova legge sulla filiazione. Profili sostanziali*, in *Corr. giur.*, 2013, 3, 527 ss.
- G. FERRANDO, *Il matrimonio gay: il testimone passa alla Consulta*, in *Resp. civ. e prev.*, 2009, 1898 ss.
- G. FERRANDO, *I diritti negati dei figli incestuosi. Studi in onore di C. M. Bianca*, Milano, 2005.
- G. FERRANDO, *La successione tra parenti naturali: un problema aperto*, in *Familia*, 2002, 313 ss.
- G. FERRANDO, *Principio di eguaglianza, parentela naturale e successione*, in *Fam. e dir.*, 2001, 4, 361 ss.
- G. FERRANDO, *Regole e principi nel disconoscimento del figlio nato da inseminazione eterologa*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2000, II, 360 ss.
- G. FERRANDO, *Crisi della famiglia di fatto, tutela dei figli naturali, assegnazione della casa familiare*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1998, I, 678 ss.
- G. FERRANDO, *La filiazione naturale e la legittimazione*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da P. Rescigno, Torino, 1999.
- G. FERRANDO, *Il "caso Cremona": autonomia e responsabilità nella procreazione*, in *Giur. it.*, 1994, I, 2, 995 ss.
- G. FERRANDO, *Filiazione naturale*, in *Riv. dir. civ.*, 1993, 3, 205 ss.
- G. FERRANDO, *La successione del genitore naturale. Problemi di legittimità costituzionale*, in *Giur. it.*, 1985, I, c. 187 ss.

- S. FERRARI, *Appunti sugli aspetti successori della riforma del diritto di famiglia*, in *Dir. fam. pers.*, 1978, 8, 1367 ss.
- T. FERRAROTTI, *Commentario teorico-pratico comparato al codice civile italiano*, IV, Torino, 1873.
- G.B. FERRI, *Ordine pubblico (Dir. Priv.)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1980, XXX, 1038 ss.
- L. FERRI, *Dei legittimari*, 2 ed., in *Comm. cod. civ.*, diretto da A. Scialoja, G. Branca, Bologna-Roma, 1981.
- A. FIGONE, *La riforma della filiazione e della responsabilità genitoriale*, Torino, 2014.
- G. FINOCCHIARO, *Ridotte le competenze del tribunale per i minorenni*, in *Guida al dir.*, 2013, 5, 86 ss.
- M. FINOCCHIARO, *Scatta la parentela tra figlio e congiunti del genitore*, in *Guida al dir.*, 2013, 5, 60 ss.
- M. FINOCCHIARO, *Superate le ultime discriminazioni esistenti ma la tecnica legislativa suscita perplessità*, in *Guida al dir.*, 2013, 5, 57 ss.
- M. FINOCCHIARO, *Cancellato il divieto di riconoscere i figli incestuosi*, in *Guida al dir. Focus online*, 2013, 2, 70 ss.
- M. FINOCCHIARO, *Decadenza dalla potestà: no alimenti e successione*, in *Guida al dir.*, 2013, 80 ss.
- P. FORCHIELLI, F. ANGELONI, *Della divisione*, sub artt. 713-768, in A. Scialoja, G. Branca (a cura di), *Comm. cod. civ.*, II ed., Bologna, Roma, 2000.
- P. FORCHIELLI, *Aspetti successori della riforma del diritto di famiglia*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1975, 3, 1013 ss.
- M. FORTINO, *Diritto di famiglia: il favor veritatis vince un'altra battaglia, ma non diventa valore assoluto*, in *Foro it.*, 2007, I, c. 705 ss.
- R. FRANK, *Rechtsvergleichende Betrachtungen zur Entwicklung des Familienrechts*, in *FamRZ*, 2004, 842 ss.
- G. FREZZA, *Gli effetti del riconoscimento*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, 493 ss.

- T. FROSCHLE, *Die Entwicklung der gesetzlichen Rechte des überlebenden Ehegatten*, in *Frankreich und England im Laufe des 20. Jahrhunderts*, Studien zum ausländischen und internationalen Privatrecht (Nr. 49), Tübingen, 1996.
- G. FURGIUELE, *Modelli familiari nel diritto italiano e straniero*, in *Fam. pers. succ.*, 2007, 10, 820 ss.
- A. FUSARO, *Tendenze del diritto privato in prospettiva comparatistica*, Torino, 2015.
- A. FUSARO, *I diritti successori dei figli: modelli europei e proposte di riforma a confronto*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, 2, 747 ss.
- A. FUSARO, *L'espansione dell'autonomia privata in ambito successorio nei recenti interventi francesi ed italiani*, in *Contr. e impr. Eur.*, 2009, 1, 427 ss.
- G. GABRIELLI, *Dei legittimari*, in *Comm. al diritto italiano della famiglia*, a cura di G. Cian, G. Oppo ed A. Trabucchi, Padova, 1992, 52 ss.
- A. GALIZIA DANОВI, *Il ddl 2519 C (ora al Senato ddl n. 2805 S) tra figli naturali, figli legittimi e ascolto del minore*, in *Iustitia*, 2012, 2, 229 ss.
- S.A.R. GALLUZZO, *Codice della filiazione*, Roma, 2013.
- C. GANGI, *La successione testamentaria nel vigente diritto italiano*, I, Milano, 1952.
- L. GARDANI CONTURSI LISI, *Successione necessaria*, in *Dig. civ.*, XIX, Torino, 1999.
- T. GARE, *Le réformes de la filiation. A propos de l'ordonnance du 4 juillet 2005*, in *JCP*, 2005, 444 ss.
- C. GARLATTI, *I diritti dei figli nati fuori del matrimonio non riconoscibili*, in *Modifica alla disciplina codicistica delle successioni e donazioni*, in M. Bianca (a cura di), *Filiazione. Commento al decreto attuativo*, Milano, 2014, 238 ss.
- F. GARUTI, *Il legislatore francese del 2005 e il superamento della distinzione tra filiazione legittima e filiazione naturale*, in *Minorigiustizia*, 2008, 2, 185 ss.

- A. GATTO, *Surrogazione di maternità e diritto del minore al rispetto della propria vita privata e familiare*, in *Dir. fam. pers.*, 2015, 3, 1091 ss.
- L. GATT, *Memento mori. La ragion d'essere della successione necessaria in Italia*, in *Fam. pers. succ.*, 2009, 6, 540 ss.
- H.F. GAUL, *Die Neuregelung des Abstammungsrechts durch das Kindschaftsrechtsreformgesetz*, in *Familienrecht*, 1997, II, 1442 ss.
- L. GENGHINI, *La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia*, in L. Genghini (a cura di), *Manuali notarili*, 2, Padova, 2010.
- L. GENGHINI (a cura di), *Manuali notarili*, 2, Padova, 2010.
- P. GHIRETTI, *Una nuova decisione della Corte costituzionale in tema di successione dei figli naturali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1974, 217 ss.
- E. GIACOBBE, *Il prevalente interesse del minore e la responsabilità genitoriale*, in *Dir. fam. pers.*, 2014, 2, 817 ss.
- G. GIACOBBE, *Affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio*, in *Dir. fam. pers.*, 2006, 2, 707 ss.
- G. GIAIMO, *The status of the child nell'ordinamento giuridico inglese. Brevi raffronti comparatistici*, in R. Cippitani, S. Stefanelli (a cura di), *La parificazione degli status di filiazione*, 24-25 maggio 2013, Roma - Perugia, 2013, 181 ss.
- C. GIANNATTASIO, *Delle successioni. Disposizioni generali - Successioni legittime*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di magistrati e docenti, Torino, 1971, II ed., 384 ss.
- F. GIARDINA, *Interesse del minore: gli aspetti identitari*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, 1, 159 ss.
- F. GIGLIOTTI, *Esclusione dalla successione nell'art. 448 bis c.c. Luci (poche) ed ombre (molte) di una disposizione scarsamente meditata*, in *Rass. dir. civ.*, 2014, 4, 1114 ss.
- M. GIORGIANNI, *Problemi attuali di diritto familiare*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1956, 749 ss.

- M. GORGONI, *L'impatto, diretto e indiretto, sul diritto successorio*, in AA. VV., *La nuova disciplina della filiazione*, Santarcangelo di Romagna, 2015, 193 ss.
- M. GORGONI, *Legittimazione dei figli naturali (parte giuridica)*, in *Enciclopedia di bioetica e scienza giuridica*, II, Napoli, 2014.
- A. GORGONI, *La commutazione e la compatibilità con i membri della famiglia legittima*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, 5, 567 ss.
- A. GOUTTENOIRE-CORNUT, *La consécration de la coparentalité par la loi du 4 mars 2002*, in *Dr. Famille*, 2002, 24 ss.
- F. GRANET- LAMBRECHTS, J. HAUSER, *Le nouveau droit de la filiation*, in *Recueil Dalloz*, 2006, 17 ss.
- C. GRASSI, *Validità del testamento di contenuto meramente diseredativo*, in *Familia*, 2001, 1210 ss.
- A. GRAZIOSI, *Una buona novella di fine legislatura: tutti i "figli" hanno eguali diritti, dinanzi al tribunale ordinario*, in *Fam. e dir.*, 2013, 3, 263 ss.
- F. GROSSI, *Problemi attuali della nozione di parentela*, in *Rass. dir. civ.*, 2005, 3, 689 ss.
- G. GROSSI, *Operatività della rappresentazione a favore dei discendenti dei fratelli naturali*, in *Familia*, 2003, 234 ss.
- A. GUARINO, *Diritto privato romano*, Napoli, 2001, 572 ss.
- M.M. HAHNE, *Überlegungen zur Verbesserung der Rechtsstellung des nichtehelichen Kindes*, in *FamRZ*, 1990, 930 ss.
- J. HAUSER, *La réforme de la filiation et les principes fondamentaux*, in *Dir famille*, 1/2006, 1 ss.
- J. HAUSER, *La filiation*, Paris, 1996.
- D. HENRICH, *La riforma del diritto di filiazione in Germania*, in *Annuario di diritto tedesco*, a cura di S. Patti, Milano, 1998, 33 ss.
- M. T. HUALDEMANSO, *Hijos matrimoniales y extramatrimoniales en el derecho sucesorio navarro*, in *Revista Jurídica de Navarra*, Enero - Junio 2010, 48 ss.
- A.C. JEMOLO, *I figli incestuosi*, in *Riv. dir. civ.*, 1976, 5, 564 ss.

- A. KAPPELLER, *Figli legittimi e figli nati fuori dal matrimonio: verso la parificazione nella legislazione tedesca anche in materia ereditaria*, in www.filodiritto.com.
- P. KINDLER, *Le successioni a causa di morte nel diritto tedesco: profili generali e successione nei beni produttivi*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, 2, 359 ss.
- J. KROPHOLLER, *Studienkpmmentar BGB*, Munchen, 2004.
- A.M. IADECOLA, *Il principio di unificazione dello status di figlio*, in *Dir. fam. pers.*, 2014, 1, 364 ss.
- M. IEVA, *Divieto di patti successori e tutela dei legittimari*, in AA.VV., *Tradizione e modernità nel diritto successorio dagli istituti classici al patto di famiglia*, a cura di S. Delle Monache, Padova, 2007, 297 ss.
- M. IEVA, *Manuale di tecnica testamentaria*, Padova, 1996.
- M. IMBRENDA, *Patto di famiglia, solidarietà familiare e family businnes*, in *Rass. dir. civ.*, 2007, 423 ss.
- C. INGENITO, *Osservazioni a prima lettura della riforma della filiazione – Legge 10 dicembre 2012, n. 219*, in *Vita not.*, 2013, 5 - 8, 920 ss.
- F. LANFRANCHI, *Ricerche sulle azioni di stato nella filiazione in diritto romano*, II, Bologna, 1964.
- H. LANGE, K. KUCHINKE, *Lehrbuch des Erbrechts*, Munchen, 2001.
- C. LASARTE ÁLVAREZ, *Principios de Derecho Civil*, VI (*Derecho de familia*), 3^a ed., Madrid, 2002, 307 ss.
- G. LAURINI, *I diritti successori dei figli nelle proposte del notariato*, in *Genitori e figli: quali riforme per le nuove famiglie?*, in *Quaderni de Il notariato*, Milano, 2013, 165 ss.
- G. LAURINI, G. FERRANDO (a cura di), *La riforma della filiazione*, in *Quaderni de Il notariato*, Milano, 2013.
- C. LAZZARO, *La nuova frontiera della diseredazione*, in www.comparazionedirittocivile.it, 2014, 10 ss.
- B. LENA, *I diritti successori dei figli naturali tra discriminazione e tutela della famiglia legittima*, in *Famiglia*, 2001, 4, 1075 ss.

- L. LENTI, *L'interesse del minore nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: espansione e trasformismo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, I, 148 ss.
- L. LENTI, *La sedicente riforma della filiazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, II, 207 ss.
- L. LENTI, *Sulla collaborazione dei genitori al mantenimento del figlio naturale*; in *Giur. it.*, 1991, I, 1, c. 634 ss.
- N. LIPARI, *Autonomia privata e testamento*, Milano, 1970.
- G. LISELLA, *Dichiarazione giudiziale di maternità e di paternità di figlio nato da relazione incestuosa e autorizzazione del giudice*, in *Fam. e dir.*, 2014, 8, 846 ss.
- G. LISELLA, *Riconoscimento di figlio nato da relazione incestuosa e autorizzazione del giudice*, in *www.comparazioneDirittocivile.it*, 2013, 3 ss.
- L. LONARDO, *Ordine pubblico e illiceità del contratto*, Napoli, 1993.
- J. LONG, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il diritto italiano della famiglia*, in *Tratt. dir. fam.*, diretto da P. Zatti, VII, Milano, 2006, 37 ss.
- O. LOPES PEGNA, *Riforma della filiazione e diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. int.*, 2014, 2, 394 ss.
- A. LORENZETTI, *Maternità surrogata*, in *Dig. disc. priv.*, 2011, 617 ss.
- P. LOTTI, *L'ordine pubblico internazionale*, Milano, 2005.
- A. LUNA SERRANO, *Comparazione tra i diritti spagnolo e italiano in materia di filiazione da procreazione medicalmente assistita*, in *Rass. dir. civ.*, 2014, 4, 1281 ss.
- M. LUPO, *Sub art. 74 c.c.*, in G.F. Basini, G. Bonilini, M. Confortini (a cura di), *Codice di famiglia, minori, soggetti deboli*, Torino, 2014, 319 ss.
- M. LUTTER, *Das Erbrecht des nichtehelichen Kindes*, Frankfurt am Main-Berlin, Metzner, 1971.
- U. MAJELLO, *Della filiazione naturale e della legittimazione*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di A. Scialoja, G. Branca, Bologna, Roma, 1982.

- U. MAJELLO, *Diritti dei figli nati fuori del matrimonio e principio di eguaglianza*, in *Giur. it.*, 1975, IV, c. 101 ss.
- F. MAISTO, *Diritto intertemporale*, in *Tratt. dir. civ. CNN*, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2007.
- F. MAISTO, *La ragionevolezza dei criteri per la risoluzione dei conflitti tra norme diacroniche*, Napoli, 2007.
- A. MAGNANI, *Il principio di unicità dello stato giuridico di figlio. Il nuovo concetto di parentela. Riflessi successori*, Relazione tenuta al Convegno “Legittimi, naturali, adottivi: figli tutti uguali dopo la Legge n. 219/2012?”, Pavia, 24 maggio 2013, 44 ed in *Riv. not.*, 2013, I, 680 ss.
- F. MANTOVANI, *I fondamenti della filiazione*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. Zatti, II ed., I. *Filiazione*, a cura di G. Collura, L. Lenti e M. Mantovani, Milano, 2012, 16 ss.
- M. MANTOVANI, *Questioni in tema di accertamento della maternità naturale e sistema dello stato civile*, in G. Ferrando e G. Laurini (a cura di), *La riforma della filiazione*, in *Quaderni de Il notariato*, Milano, 2013, 53 ss.
- M. MANTOVANI, *I fondamenti della filiazione*, in P. Zatti (diretto da), *Trattato di famiglia*, II, *Filiazione*, Milano, 2002, 3 ss.
- G. MARINARO, *I diritti dei figli privi di stato*, Napoli, 1991, 25 ss.
- J. MASSIP, *Le nouveau droit de la filiation*, Paris, 2006.
- U. MATTEI, *La successione contro la volontà del testatore: radici profane di una contrapposizione sacra fra common law e sistemi romanisti*, in *Studi in onore di Rodolfo Sacco*, Milano, 1994, I, 765 ss.
- C. MAZZU’, *Status del soggetto, ordinamento democratico e fruizione dei beni*, in *Dir. fam. pers.*, 1980, 968 ss.
- A. MENDOLA, *Favor minoris e presidio del dato biologico*, in *Dir. fam. pers.*, 2015, 2, 589 ss.
- A. MENDOLA, *L’interesse del minore tra ordine pubblico e divieto di maternità surrogata*, in *Vita not.*, 2015, 2, 676 ss.

- A. MENDOLA, *Scambio di embrioni tra verità genetica e genitorialità biologica in Giur. it.*, 2015, 2, 319 ss.
- L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, in *Tratt. dir. civ. e comm.*, già diretto da A. Cicu e F. Messineo, continuato da L. Mengoni, Milano, 2000, 153 ss.
- L. MENGONI, *Delle successioni legittime*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di A. Scialoja-G. Branca, Bologna-Roma, 1983, 59 ss.
- L. MENGONI, *La filiazione naturale*, in *Jus*, 1974, 117 ss.
- F. MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, VI, *Diritto delle successioni per causa di morte*, Milano, 1962.
- S. MEUCCI, *Successione legittima e necessaria alla luce della riforma della filiazione*, in *Persona e mercato*, 2014, 2, 160 ss.
- E. MINERVINI (a cura di), *Il patto di famiglia. Commentario alla Legge 14 febbraio 2006, n. 55*, Milano, 2006.
- A. MIRANDA, *Il testamento nel diritto inglese. Fondamento e sistema*, Padova, 1995.
- A. MORA, *Il diritto alla divisione. Le cause di sospensione della divisione*, in G. Bonilini (diretto da), *Trattato di diritto delle successioni e delle donazioni*, IV, *Comunione e divisione ereditaria*, Milano, 2009.
- A. MORACE PINELLI, *Il problema della rilevanza giuridica della c.d. parentela naturale*, in *Riv. dir. civ.*, 2012, 3, 353 ss.
- G. MORANI, *L'equiparazione dei figli naturali ai figli legittimi: prime riflessioni sulla legge 10 dicembre 2012 n. 219*, in *Dir. fam. pers.*, 2013, 2, 746 ss.
- D. MORELLO DI GIOVANNI, *Clausola di diseredazione e autonomia negoziale del disponente*; in *Giur. mer.*, 2001, 937 ss.
- M. MORETTI, *Sub art. 687 c.c.*, in G.F. Basini, G. Bonilini, M. Confortini (a cura di), *Codice di famiglia, minori, soggetti deboli*, Torino, 2014, 1764 ss.
- M. MORETTI, *Diritti e doveri del figlio e potestà dei genitori*, in M. Dossetti, M. Moretti, C. Moretti, *La riforma della filiazione. Aspetti personali, successori e processuali*, Bologna, 2013, 60 ss.

- M. MORETTI, *L'adeguamento delle norme di diritto internazionale privato*, in M. Dossetti, M. Moretti, C. Moretti (a cura di), *La riforma della filiazione. Aspetti personali, successori e processuali*, Bologna, 2013, 130 ss.
- M. MORETTI, *La diseredazione*, in AA.VV., *La successione testamentaria*, Milano, 2009, 263 ss.
- P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Costituzione e demolizione dello stato di figlio nato fuori del matrimonio*, in AA. VV., *La nuova disciplina della filiazione*, Santarcangelo di Romagna, 2015, 94 ss.
- P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Diritti del minore e circolazione all'estero del suo status familiare: nuove frontiere*, in *La famiglia si trasforma. Status familiari costituiti all'estero e loro riconoscimento in Italia, tra ordine pubblico ed interesse del minore*, Milano, 2014, 35 ss.
- P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Il nuovo status di figlio e le adozioni in casi particolari*, in *Fam. e dir.*, 2013, 8-9, 838 ss.
- F. MOSCONI, *Art. 16*, in AA.VV., *Commentario del nuovo diritto internazionale privato*, Padova, 1996, 78 ss.
- L. MUGLIA, *La mancanza di un "rito adeguato" per i figli naturali è una lacuna che snatura la ratio della nuova legge*, in *Guida al dir.*, 2013, 3, 6 ss.
- P. MURAT, *Succession et familles en France*, in *Les successions. Journées roumaines* (Bucarest 24-28 mai 2010), *Travaux de l'association Henri Capitant des Amis de la culture juridique française*, LX, 2010, Bruylant, 2012, 79 ss.
- P. MURAT, *Les enjeux d'un droit de la filiation*, in *Informations sociales*, 2006, n. 131, 6 ss.
- A. MUSIO, *Delle registrazioni relative agli atti di nascita e agli atti di riconoscimento dei figli naturali*, in P. Stanzione (a cura di), *Il nuovo ordinamento dello stato civile*, Milano, 2001, 146 ss.
- F. NADDEO, *I modi di accertamento della filiazione naturale*, in G. Autorino, F. Naddeo, P. Stanzione, *Studi sul diritto di famiglia*, Salerno, 2012, 124 ss.

- F. NADDEO, *Accesso alle tecniche*, in P. Stanzione, G. Sciancalepore, (a cura di), *Procreazione assistita. Commento alla legge 19 febbraio 2004, n. 40*, Milano, 2004, 93 ss.
- F. NADDEO, *La filiazione naturale*, in AA.VV., *Il diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza. Trattato teorico-pratico*, diretto da G. Autorino, IV, Torino, 2001, 75 ss.
- J. NANCLARES, *Las técnicas de reproducción asistida en españa: aspectos problemáticos de la ley de 26 de mayo de 2006, n. 14, con relación a la ley italiana de 19 de febrero de 2004 n. 40*, in *Dir. fam. pers.*, 2007, 2, 846 ss.
- A. NATALE, *L'indegnità a succedere*, in *Trattato di diritto delle successioni e delle donazioni*, diretto da G. Bonilini, I, *La successione ereditaria*, Milano, 2009, 963 ss.
- R. NATOLI, *La maternità surrogata: le dinamiche sociali e le ragioni del diritto*, in *Giur. it.*, 2001, I, 2, 300 ss.
- R. NICOLÒ, *La filiazione illegittima nel quadro dell'art. 30 della Costituzione*, in *Raccolta di scritti*, II, Milano, 1980, 1702 ss. ed in *Dem. e dir.*, 1960, 3 ss.
- A. NICOLUSSI, A. RENDA, *Ragioni e "implicazioni" della riforma della filiazione*, in AA. VV., *La nuova disciplina della filiazione*, Santarcangelo di Romagna, 2015, 25 ss.
- A. NICOLUSSI, *La filiazione e le sue forme: la prospettiva giuridica*, in E. Scabini (a cura di), *Allargare lo spazio familiare: adozione e affido*, Milano, 2014, 3 ss.
- A. NICOLUSSI, A. RENDA, *Presentazione del Questionario sulla riforma della disciplina della filiazione* (a margine della proposta di legge approvata in testo unificato dalla Camera il 30 giugno 2011), in *Iustitia*, 2012, 2, 203 ss.
- A. NICOLUSSI, *Diritto di famiglia e nuove letture della Costituzione*, in *Valori Costituzionali. Per i sessanta anni della Costituzione Italiana*, Atti del Convegno nazionale dell'U.G.C.I., Milano, 2010, 190 ss.

- A. NICOLUSSI, *La filiazione nella cultura giuridica europea*, in *Civitas et Iustitia*, 2008, VI, 29 ss.
- L. NIVARRA, *La filiazione nel matrimonio invalido*, in AA.VV., *La nuova disciplina della filiazione*, Santarcangelo di Romagna, 2015, 86 ss.
- G. NOTO LA DIEGA, *La trascrizione del certificato di nascita del figlio di coniugi «same sex». Filiazione omogenitoriale, ordine pubblico internazionale e interesse del minore nella recente giurisprudenza torinese*, in *www.dirittocivilecontemporaneo.com*, 19 gennaio 2015.
- V. OCCORSIO, «*Escludo da ogni mio avere i miei cugini*»: la Cassazione alla svolta in tema di diseredazione; in *Giust. civ.*, 2013, 3-4, 685 ss.
- F. OLIVIERO, *Decadenza dalla responsabilità genitoriale e diritti successori: il nuovo art. 448 bis c.c.*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, 1, 35 ss.
- R. PACIA, *Principio di autonomia e validità del testamento contenente solo una clausola di diseredazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, 11, 998 ss.
- R. PACIA, *I principi di diritto europeo della famiglia*, in *Eur. e dir. priv.*, 2009, 2, 227 ss.
- E. PACIFICI MAZZONI, *Trattato delle successioni*, in *Codice civile italiano commentato*, I, Firenze, 1890.
- F. PADOVINI, *I diritti successori dei figli: problemi aperti*, in *Riv. not.*, 2012, 9 - 10, 1237 ss.
- G. PAESANO, *Brevi riflessioni a margine della legge n. 219 del 10 dicembre 2012*, in *Le Corti Salernitane*, 2013, 1, 57 ss.
- E. PAGANO, *Diritto internazionale privato. Parte generale e diritto di famiglia*, Napoli, 2012, 121 ss.
- S. PAGLIANTINI, *Principi costituzionali e sistema della filiazione*, in M. Sesta, V. Cuffaro (a cura di), *Persona, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale*, Napoli, 2006, 507 ss.
- N. PALAJA, *L'ordine pubblico internazionale. Problemi interpretativi sull'art. 31 delle disposizioni preliminari al codice civile*, Padova, 1974.

- A. PALAZZO, *La filiazione*, in *Tratt. dir. civ. e comm.*, già diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni e continuato da P. Schlesinger, Milano, 2013.
- A. PALAZZO, *La riforma dello status della filiazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 2, 269 ss.
- A. PALAZZO, *La funzione suppletiva della successione necessaria, la tutela dei soggetti deboli e la diseredazione* (riflessione sul progetto per l'abolizione della categoria dei legittimari), in *www.personaedanno.it.*, 2007, 7.
- A. PALAZZO, *Il diritto delle successioni: fondamenti costituzionali, regole codicistiche ed istanze sociali*, in *Vita not.*, 2004, 1, 115 ss.
- A. PALAZZO, *Legittimazione dei figli naturali*, in *Enc. giur.*, XVIII, Roma, 1990, 1 ss.
- A. PALAZZO, *La filiazione fuori del matrimonio*, Milano, 1965, 4.
- G. PALAZZOLO, *I diritti successori dei figli non matrimoniali*, in *Rass. dir. civ.*, 2010, 4, 1116 ss.
- G. PALMERI, *Maternità «surrogata»: la prima pronuncia italiana*, in *Giur. it.*, 1990, I, 2, c. 296 ss.
- R. PANE (a cura di), *Nuove frontiere della famiglia. La riforma della filiazione*, Napoli, 2014.
- R. PANE, "Favor veritatis" ed azione di disconoscimento di paternità, in *Rass. dir. civ.*, 1982, 62 ss.
- G. PANZA, *Ordine pubblico*, in *Enc. Treccani*, XXII, 1990, 1 ss.
- M. PARADISO, *Decadenza dalla potestà, alimenti e diseredazione nella riforma della filiazione*, in *Nuove leggi civ. e comm.*, 2013, 3, 577 ss.
- M. PARADISO, *Decadenza dalla responsabilità genitoriale e perdita di alimenti e diritti successori (art. 448 bis)*, in AA. VV., *La riforma della filiazione*, a cura di C.M. Bianca, Milano, 2013, 645 ss.
- M. PARADISO, *L'abrogazione delle disposizioni in materia di legittimazione dei figli naturali*, in *La riforma del diritto della filiazione*, a cura di C. M. Bianca, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, 587 ss.

- M. PARADISO, *Status di filiazione e diritti successori nella riforma*, in R. Cippitani, S. Stefanelli (a cura di), *La parificazione degli status di filiazione*, Atti del Convegno di Assisi, 24-25 maggio 2013, Roma - Perugia - Mexico, 2013, 239 ss.
- G. PASSAGNOLI, *I profili successori della riforma della filiazione*, in *Persona e mercato*, 2014, 3, 115 ss.
- D. PASTORE, *La Cassazione ammette la diseredazione*, in *Vita not.*, 2012, 2, 665 ss.
- S. PATTI, *Riflessioni conclusive*, in AA. VV., *La riforma della filiazione*, a cura di C.M. Bianca, Milano, 2013, 1212 ss.
- S. PATTI, L. ROSSI CARLEO (a cura di), *L'affidamento condiviso*, Milano, 2006.
- S. PATTI, *L'armonizzazione del diritto della famiglia in Europa: a proposito di alcuni temi attuali*, in *Fam. pers. succ.*, 2005, 2, 110 ss.
- S. PATTI (a cura di), *Traduzione e presentazione, Codice civile tedesco - Bürgerliches Gesetzbuch*, Milano, 2005, 9 ss.
- S. PATTI, *Inseminazione eterologa e venire contra factum proprium*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2000, II, 13 ss.
- S. PATTI, *Venire contra factum proprium: principio antico per nuovi problemi della filiazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2000, II, 324 ss.
- S. PATTI (a cura di), *Annuario del diritto tedesco*, Milano, 1998.
- C. PECORELLA, *Filiazione (parte storica)*, in *Enc. dir.*, XVII, Milano, 1968, 449 ss.
- E. PEREGO, *La rappresentazione*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da Rescigno, Torino, 1997, 119 ss.
- E. PEREGO, *Il problema della successione tra fratelli naturali*, in *Riv. dir. civ.*, 1978, 2, 285 ss.
- E. PEREGO, *Il problema della successione del genitore naturale*, in *Riv. dir. civ.*, 1974, 1, 563 ss.
- G. PERLINGIERI, *Il patto di famiglia tra bilanciamento dei principi e valutazione comparativa degli interessi*, in *Rass. dir. civ.*, 2008, 149 ss.
- P. PERLINGIERI, *La funzione sociale del diritto successorio*, in *Rass. dir. civ.*, 2009, 131 ss.

- P. PERLINGIERI (diretto da), *Tratt. dir. civ. CNN*, Napoli, 2007.
- P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli, 2006.
- P. PERLINGIERI, *La persona e i suoi diritti*, Napoli, 2005.
- P. PERLINGIERI, (a cura di), *Commento alla Costituzione italiana*, Napoli, 2001.
- P. PERLINGIERI, *La famiglia senza matrimonio tra l'irrilevanza giuridica e l'equiparazione alla famiglia legittima*, in *Rass. dir. civ.*, 1988, 601 ss.
- P. PERLINGIERI, *Famiglia e diritti fondamentali della persona*, in *Legal. Giust.*, 1986, 484 ss.
- P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Camerino - Napoli, 1972, 191 ss.
- P. PERLINGIERI, *Riflessioni sull'“unità” della famiglia*”, in *Dir. e giur.*, 1970, 12 ss.
- M. PETRONE, *Riconoscimento del figlio naturale*, in *Enc. dir.*, vol. XI, Milano, 1989, 609 ss.
- R. PICARO, *Stato unico della filiazione. Un problema ancora aperto*, Torino, 2013.
- A. PORCELLA, *La tutela dei legittimari*, Milano, 1966.
- M. PORCELLI, *Note preliminari allo studio sull'unificazione dello stato giuridico dei figli*, in *Dir. fam. pers.*, 2013, 2, 654 ss.
- M. PORCELLI, *Riforma dello status di filiazione e diritto successorio*, in *Rivista giuridica del Molise edel Sannio*, 2013, II, 122 ss.
- M. PORCELLI, *Spunti per una riforma del sistema di accertamento della filiazione*, in *Rivista giuridica del Molise e del Sannio*, 2012, 2-3, 403 ss.
- F. POU AMPUERO, *Interpretación de la ley 272 del Fuero Nuevo*, in *El patrimonio económico-conyugal y las relaciones paterno-filiales en los casos de crisis matrimonial*, Parlamento de Navarra, Pamplona, 2004.
- F. PROSPERI, *Unicità di “status filiationis” e rilevanza della famiglia non fondata sul matrimonio*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2013, 277 ss.
- F. PROSPERI, *Matrimonio, famiglia e parentela*, in *Rass. dir. civ.*, 1981, 1, 423 ss.
- F. PROSPERI, *La famiglia non “fondata sul matrimonio”*, Napoli, 1980.

- A. PUGIOTTO, *L'interpretazione autentica come grimaldello della irretroattività legislativa*, in *Diritto intertemporale e rapporti civilistici (Atti del 7 Convegno nazionale della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile)*, Napoli, 2013, 73 ss.
- E. QUADRI, Recensione a M. LUTTER, *Das Erbrecht des nichtehelichen Kindes*, Frankfurt am Main-Berlin, Metzner, 1971, 116, in *Dir. e giur.*, 1972, 2, 512 ss.
- F. RAGONESE, C. SIANO, *I profili parentali e successori della equiparazione dei figli naturali ai figli legittimi*, Frosinone, 2015.
- G. RECINTO, *Legge n. 219 del 2012: responsabilità genitoriale o astratti modelli di minore età*, in *Dir. fam. pers.*, 2013, 4, 1476 ss.
- G. RECINTO, *Il patto di famiglia*, in R. Calvo, G. Perlingieri, *Diritto delle successioni*, Napoli, 2008, 617 ss.
- A. RENDA, *La surrogazione di maternità tra principi costituzionali ed interesse del minore*, in *Corr. giur.*, 2015, 4, 471 ss.
- A. RENDA, *Equiparazione o unificazione degli status filiationis? Proposte per una riforma del sistema di accertamento della filiazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, I, 106 ss.
- A. RENDA, *Le incerte sorti della parentela naturale tra resistenze giurisprudenziali e prospettive di riforma*, in *Fam. pers. succ.*, 2008, 1, 29 ss.
- P. RESCIGNO, *La filiazione "riformata": l'unicità dello status*, in *Giut. it.*, 2014, 5, 1261 ss.
- P. RESCIGNO, *Sui diversi "modelli di vita familiare"*, in *Scritti in memoria di M. Buoncristiano*, Napoli, 2001, II, 1159 ss.
- P. RESCIGNO (diretto da), *Tratt. dir. priv.*, II ed., Torino, 1997.
- P. RESCIGNO, *Note sul tema della procreazione assistita*, in *Foro Nap.*, 1995, 233 ss.
- P. RESCIGNO (a cura di), *Successioni e donazioni*, I, Padova, 1994.
- F. RIVERO HERNÁNDEZ, *Las acciones de filiación y las técnicas de reproducción asistida*, in AA. VV., *La filiación: su régimen jurídico e incidencia de la genética en la determinación de la filiación*,

- Cuadernos de Derecho Judicial, n° 3, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1994, 289 ss.
- S. RODOTÀ, P. ZATTI (diretto da), *Trattato di Biodiritto*, Milano, 2011.
- C. ROMANO, *I riflessi successori della riforma della filiazione naturale*, in *Not.*, 2014, 2, 138 ss.
- M. RONCHI, *Gli ascendenti*, in G. Bonilini (diretto da), *Trattato di diritto delle successioni e delle donazioni*, III, *La successione legittima*, Milano, 2009, 833 ss.
- E. ROPPO, *Famiglia di fatto*, in *Enc. giur.*, Torino, 1989, 2 ss.
- R. ROSETTI, *Allineamento delle regole di accertamento della filiazione*, in *Filiazione. Commento al decreto attuativo*, in M. Bianca (a cura di), Milano, 2014, 50 ss.
- R. ROSETTI, *Dello stato di figlio*, in AA. VV., *Modifiche al codice civile e alle leggi speciali in materia di filiazione*, Napoli, 2014, 42 ss.
- R. ROSETTI, *Nuove regole di accertamento della filiazione*, in M. Bianca (a cura di), *Filiazione. Commento al decreto attuativo*, Milano, 2014, 55 ss.
- R. ROSSI, *Second-parent adoption e omogenitorialità*, in *Eur. dir. priv.*, 2014, 1, 271 ss.
- R. ROSSI, *Le azioni relative allo stato di figlio*, Milano, 2014.
- L. ROSSI CARLEO, *La famiglia dei figli*, in *Giur. it.*, 2014, 5, 1262 ss.
- M.G. RUO, *Problematiche di discriminazione nei confronti dei figli naturali*, in *Iustitia*, 2009, 4, 430 ss.
- F. RUSCELLO, *La tutela dei figli nel nuovo "affidamento condiviso"*, in *Famiglia*, 2006, 626 ss.
- F. RUSCELLO, *La famiglia tra diritto interno e normativa comunitaria*, in *Famiglia*, 2001, 706 ss.
- U. SALANITRO, *Gli effetti della procreazione medicalmente assistita*, in AA. VV., *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da G. Bonilini, *La filiazione e l'adozione*, IV, 2016, 3741 ss.
- U. SALANITRO, *La riforma della disciplina della filiazione dopo l'esercizio della delega (II parte)*, in *Corr. giur.*, 2014, 5, 675 ss.

- U. SALANITRO, *La disciplina della filiazione da procreazione medicalmente assistita*, in *Famiglia*, 2004, 489 ss.
- G. SALITO, *La successione dei figli nati fuori del matrimonio. Prime riflessioni*, in *www.comparazionedirittocivile*, 2013, 1 ss.
- G. SALITO, *L'affidamento condiviso dei figli nella crisi della famiglia*, in AA. VV., *Il diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza. Trattato teorico-pratico*, diretto da G. Autorino Stanzone, Torino, 2001, 515 ss.
- A. SALVATI, *Nuove prospettive per il trattamento fiscale dei provvedimenti ex art. 148 c.c.*, in *Fam. e dir.*, 2003, 421 ss.
- A. M. SANDULLI, *Sub art. 29 Cost.*, in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, diretto da G. Cian, G. Oppo, A. Trabucchi, I, Padova, 1992, 14 ss.
- M.R. SAN GIORGIO, *Il criterio della "compatibilità" della tutela dei figli naturali con i diritti della famiglia legittima nelle successioni ereditarie*, in *Corr. giur.*, 2010, 7, 899 ss.
- V. SANTARSIERE, *Le nuove norme sui figli nati fuori dal matrimonio. Superamento di alcuni aspetti discriminatori*, in *Giur. mer.*, 2013, 3, 522 ss.
- J.SANT-DIEZ DE ULZURRUN ESCORIAZA, *La filiacion*, in *www.uned.es.*, Madrid, 2006.
- F. SANTORO PASSARELLI, *Parentela naturale, famiglia e successioni*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1981, 27 ss.
- F. SANTORO PASSARELLI, *La legittimazione della prole naturale nel progetto del codice civile*, in *Saggi di diritto civile*, Napoli, 1961, 481 ss.
- F. SANTOSUOSSO, *La procreazione medicalmente assistita: commento alla legge 19 febbraio 2004, n. 40*, Milano, 2004.
- F. SANTOSUOSSO, *La fecondazione artificiale umana*, Milano, 1984.
- A. SASSI, *Accertamento indiretto di stato e diritti successori nella riforma della filiazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, 3, 612 ss.
- A.SASSI, *Esclusione legale ed esclusione volontaria*, in *www.rivistadirittoeprocesso.it*, 311.

- A. SASSI, *Stato di figlio e diritti fondamentali nel sistema italiano ed europeo*, in *Dir. e proc.*, 2008, 10,10, 154 ss.
- T. SAULLE, *Filiazione naturale e diritti umani*, in *Riv. dir. int.*, 1980, 233 ss.
- E. SCABINI (a cura di), *Allargare lo spazio familiare: adozione e affido*, Milano, 2014.
- M. SCALISI, *Considerazioni sulla riforma delle norme in materia di filiazione - Studio CNN n. 113-2013/C*, in www.notaisalerno.it.
- V. SCALISI, “*Famiglia*” e “*famiglie*” in *Europa*”, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 7 ss.
- G. SCHIAVONE, *Status di filiazione, nuovo concetto di parentela ed effetti successori: gli strumenti di protezione*, in *Jus*, 2014, 3, 516 ss.
- P. SCHLESINGER, F.D. BUSNELLI (diretto da), *Il codice civile. Commentario*, Milano, 2015.
- P. SCHLESINGER (continuato da), *Tratt. dir. civ. e comm.*, già diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni, Milano, 2013.
- A. SCHILLACI, *Un buco nel cuore. L'adozione coperantale dopo il voto del Senato*, in www.articolo29.it, 26 febbraio 2016.
- A. SCIALOJA, G. BRANCA (diretta da), *Comm. cod. civ.*, Bologna-Roma, 1981.
- G. SCIANCALEPORE, *La filiazione legittima*, in AA.VV., *Il diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza. Trattato teorico-pratico*, diretto da G. Autorino Stanzone, Torino, 2011.
- G. SCIANCALEPORE, *Consensus facit filium: la risposta della giurisprudenza di merito*, in *Fam. e dir.*, 2000, 1, 36 ss.
- G. SCIANCALEPORE, *La procreazione assistita e il disconoscimento del figlio: una vicenda giudiziaria*, Salerno, 1999.
- R. SENIGAGLIA, *Status filiationis e dimensione relazionale nei rapporti di famiglia*, Napoli, 2013.
- M. SESTA, *Il problema della retroattività della disciplina successoria*, in *Giur. it.*, 2014, 5, 1291 ss.
- M. SESTA, *L'accertamento dello stato di figlio dopo il decreto legislativo n. 154/2013*, in *Fam. e dir.*, 2014, 5, 454 ss.
- M. SESTA, *Stato unico di filiazione e diritto ereditario*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, 1, 6 ss.

- M. SESTA, *La riforma della filiazione: profili successori*, Relazione tenuta in occasione dell'VIII Congresso giuridico - forense per l'aggiornamento professionale, Roma, 14 - 16 marzo 2013, 3 ss.
- M. SESTA, *L'unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari*, in *Fam. e dir.*, 2013, 3, 231 ss.
- M. SESTA, *I disegni di legge in materia di filiazione: dalla disegualianza all'unicità dello status*, in *Fam e dir.*, 2012, 10, 965 ss.
- M. SESTA, *La nuova disciplina dell'affidamento dei figli nei processi di separazione, divorzio, annullamento matrimoniale e nel procedimento riguardante i figli nati fuori del matrimonio*, in M. Sesta ed A. Arceri (a cura di) *L'affidamento dei figli nella crisi della famiglia*, Torino, 2012, 15 ss.
- M. SESTA (a cura di), *Codice della famiglia*, Milano, 2009.
- M. SESTA, V. CUFFARO, *Persona, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale*, Napoli, 2006.
- M. SESTA (a cura di), *La responsabilità nelle relazioni familiari*, Torino, 2008.
- M. SESTA, *Diritto di famiglia*, Padova, 2005.
- M. SESTA, *Genitori e figli naturali: il rapporto*, in AA. VV., *Filiazione naturale. Statuto e accertamento*, Milano, 2001, 6 ss.
- M. SESTA, *Filiazione*, in *Enc. dir. Aggiornamento*, IV, Milano, 2000, 569 ss.
- M. SESTA, *Norme imperative, ordine pubblico e buon costume: sono leciti gli accordi di surrogazione?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2000, 203 ss.
- M. SESTA, *Venire contra factum proprium, finzione di paternità e consenso nella fecondazione assistita eterologa*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2000, II, 350 ss.
- M. SESTA, *Il diritto di famiglia*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da M. Bessone, Torino, 1999, IV, 108 ss.
- C. SGOBBO, *Il diritto di commutazione nel rispetto del principio di eguaglianza e del divieto di differenziazioni basate su condizioni personali e sociali*, in *Giur. it.*, 2010, 4, 784 ss.
- G. SPADARO, *Giudice minorile, famiglia, relazione genitoriale*, in www.articolo29.it, 8 febbraio 2016.

- G. SPELTA, *La parificazione dello status giuridico dei figli: una valutazione dei diritti successori alla luce delle esperienze europee. Le disposizioni transitorie*, in *Nuova giur. civ.comm.*, 2014, 10, 445 ss.
- F. SPOTTI, *I diritti successori dei fratelli e degli altri parenti*, in AA. VV., *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da G. Bonilini, *La filiazione e l'adozione*, IV, Milano, 2016, 4464 ss.
- F. SPOTTI, *La successione degli ascendenti*, in AA. VV., *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da G. Bonilini, *La filiazione e l'adozione*, IV, 2016, 4443 ss.
- F. SPOTTI, Sub *art. 448 bis*, in G.F. Basini, G. Bonilini, M. Confortini (a cura di), *Codice di famiglia, minori, soggetti deboli*, Torino, 2014, 1541 ss.
- F. SPOTTI, Sub *art. 715*, in G.F. Basini, G. Bonilini, M. Confortini (a cura di), *Codice di famiglia, minori, soggetti deboli*, Torino, 2014, 1798 ss.
- M.G. STANZIONE, *Identità del figlio e diritto di conoscere le proprie origini*, Torino, 2015.
- M.G. STANZIONE, *Interesse del minore e verità biologica nel riconoscimento di compiacenza*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, I, 349 ss.
- M.G. STANZIONE, *Il diritto alla genitorialità e alle relazioni familiari*, in www.comparazioneDirittoCivile.it, 2013, 1 ss.
- M.G. STANZIONE, *Filiazione e "genitorialità". Il problema del terzo genitore*, Torino, 2010.
- P. STANZIONE, *Studi di diritto privato*, Salerno, 2012.
- P. STANZIONE, *La tutela dei soggetti "deboli"*, Milano, 2004.
- P. STANZIONE, G. SCIANCALEPORE, (a cura di), *Procreazione assistita. Commento alla legge 19 febbraio 2004, n. 40*, Milano, 2004.
- P. STANZIONE, G. SCIANCALEPORE, *Tutela della vita e fecondazione assistita: prime applicazioni giurisprudenziali*, in *Corr. giur.*, 2004, 11, 1528 ss.
- P. STANZIONE (a cura di), *Il nuovo ordinamento dello stato civile*, Milano, 2001.
- P. STANZIONE, *Interesse del minore e "statuto" dei suoi diritti fondamentali*, in *Fam. e dir.*, 1994, 351 ss.

- P. STANZIONE, *Profili giuridici della fecondazione artificiale*, in *Casi e questioni di diritto privato*, Salerno, 1994, 379 ss.
- P. STANZIONE, *Capacità e minore età nella problematica della persona umana*, Napoli, 1975.
- S. STEFANELLI, *Famiglia e successioni tra eguaglianza e solidarietà*, in *Vita not.*, 2012, 1, 475 ss.
- V. TAGLIAFERRI, *Modifiche in materia di successione dei figli*, in AA. VV., *Modifiche al codice civile e alle leggi speciali in materia di filiazione*, Napoli, 2014, 161 ss.
- M. TAMPONI, *Come cambia il diritto successorio*, in *Giur. it.*, 2012, 10, 2212 ss.
- M.C. TATARANO, *La successione necessaria*, in R. Calvo e G. Perlingieri (a cura di), I, *Diritto delle successioni*, Napoli, 2008, 474 ss.
- M. TERZI, *Rappresentazione*, in *Successioni e donazioni*, a cura di P. Rescigno, I, Padova, 1994, 163 ss.
- F. TIZI, *La nuova competenza civile in materia minorile*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2013, 6, 2, 291 ss.
- F. TOMMASEO, *La nuova legge sulla filiazione: i profili processuali*, in *Fam. e dir.*, 2013, 3, 21 ss.
- S. TONOLO, *La trascrizione degli atti di nascita derivanti da maternità surrogata: ordine pubblico e interesse del minore*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2014, 1, 81 ss.
- R. TORINO, *Legittimità e tutela giuridica degli accordi di maternità surrogata nelle principali esperienze straniere e in Italia*, in *Famiglia*, 2002, 1, 181 ss.
- A. TORRENTE, *Diseredazione (diritto vigente)*, in *Enc. dir.*, XIII, Milano, 1964, 102 ss.
- A. TRABUCCHI, *Il figlio, nato o nascituro, inestimabile res, e non soltanto res extra commercium*, in *Riv. dir. civ.*, 1991, I, 220 ss.
- A. TRABUCCHI, *Pas par cette voice s'il vous plait!*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, 345 ss.
- A. TRABUCCHI, *Il titolo della successione legittima e l'affermazione di un diritto al di là della legge*, in *Riv. dir. civ.*, 1979, I, 510 ss.
- A. TRABUCCHI, *Natura. Legge. Famiglia*, in *Riv. dir. civ.*, 1977, I, 11 ss.

- A. TRABUCCHI, *Una parziale riforma del diritto di successione a favore dei figli naturali*, in *Riv. dir. civ.*, 1973, II, 413 ss.
- A. TRABUCCHI, *L'autonomia testamentaria e le disposizioni negative*, in *Riv. dir. civ.*, 1970, 48 ss.
- A. TRABUCCHI, *Buon costume*, in *Enc. dir.*, V, Milano, 1959, 702 ss.
- A. TRABUCCHI, *Fecondazione artificiale e legittimità dei figli*, in *Giur. it.*, 1957, I, 2, 218 ss.
- G. TRAPANI, *La successione dei fratelli naturali*, in *Studi e materiali*, 2008, 3, 1090 ss. (studio n. 177, 2008/C del Consiglio Nazionale del Notariato).
- L. TRIA, *Filiazione legittima e filiazione naturale nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Giur. it.*, 1997, 10, 297 ss.
- M. TRIMARCHI, *Il cognome dei figli: un'occasione perduta dalla riforma*, in *Fam. e dir.*, 2013, 3, 243 ss.
- V.M. TRIMARCHI, *Legittimazione del figlio naturale*, in *Enc. dir.*, XXIV, Milano, 1974, 103 ss.
- S. TROIANO, *Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore (art. 252, come modificato dall'art. 23, co. 1, D.Lgs. n. 154/2013)*, in AA. VV., *La riforma della filiazione*, a cura di C.M. Bianca, Milano, 2013, 270 ss.
- S. TROIANO, *Le innovazioni alla disciplina del riconoscimento del figlio naturale*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, 451 ss.
- F. TURLON, *Nuovi scenari procreativi: rilevanza della maternità "sociale", interesse del minore e favor veritatis*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, 1, 719 ss.
- P. UBALDI, *Il riconoscimento del figlio naturale*, in *Tratt. dir. fam.*, diretto da P. Zatti, *Filiazione*, a cura di G. Collura, L. Lenti, M. Mantovani, Milano, 2002, 283 ss.
- P. UBALDI, *La posizione del figlio naturale*, in *Tratt. dir. fam.*, diretto da P. Zatti, *Filiazione*, a cura di G. Collura, L. Lenti, M. Mantovani, Milano, II, 2002, 326 ss.

- B. UREÑA CARAZO, *Acciones de filiación e interés del menor: un análisis tras la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia*, in *Revista La Ley Derecho de Familia*, Núm. 9, enero-marzo 2016.
- G.E. VACCARO, *Il diritto individuale ad avere una famiglia tra il modello familiare tradizionale e le nuove unioni affettive*, in *Dir. fam. pers.*, 2015, 2, 759 ss.
- M. VARCACCIO, *La riforma della filiazione e le inevitabili ricadute sul diritto ereditario*, in *www.quotidianogiuridico.it.*, 17 febbraio 2014.
- F. VASSALLI (fondato da), *Tratt. dir. civ. it.*, Torino, 1987.
- G. VASSALLO, *Unicità dello stato di figlio e abbandono della differenza fra figli legittimi e naturali*, in AA.VV., *La famiglia dopo le riforme*, a cura di G. Cassano, Milano, 2015, 61 ss.
- M. VELLETTI, *La nuova nozione di parentela (art. 74 c.c., come modificato dall'art. 1, co. 1, l. n. 219/2012)*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, III, 441 ss.
- P. VERCELLONE, *La filiazione*, in *Tratt. di dir. civ. it.*, fondato da F. Vassalli, Torino, 1987, 2, 89 ss.
- V. VERDICCHIO, *La diseredazione per "giusta causa" (chiose a margine dell'art. 448 bis c.c.)*, in R. Pane (a cura di), *Nuove frontiere della famiglia. La riforma della filiazione*, Napoli, 2014, 203 ss.
- V. VERDICCHIO, *Profili del patto di famiglia*, Napoli-Roma, 2008.
- S. VERONESI, *Genitore "sociale" e relazioni di fatto: riconosciuta la rilevanza dell'interesse del minore a mantenere un rapporto stabile e significativo con il convivente del genitore biologico*, in *Corr. giur.*, 2015, 12, 1549 ss.
- A. VESTO, *La maternità surrogata: Cassazione e Cedu a confronto*, in *Fam. e dir.*, 2015, 3, 306 ss.
- F. VIGLIONE, *Dubbi e ambiguità sul ruolo del diritto comparato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Eur. e dir. priv.*, 2015, 1, 177 ss.

- F. VIGLIONE, *Obergeffel v. Hodges: il matrimonio same-sex tra libertà e non discriminazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, 10, 589 ss.
- G. VIGNALI, *Commentario del codice civile italiano*, I, II ed., Napoli, 1881.
- L. VIGNUDELLI, A. ARCERI, *Il diritto di commutazione tra tradizione ed evoluzione: i figli naturali sono ancora lontani da un piena ed effettiva equiparazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, 5, 358 ss.
- R. VILLANI, *La procreazione assistita: la nuova legge 19 febbraio 2004, n. 40*, Torino, 2004.
- A. ZACCARIA (a cura di), *Commentario breve al diritto della famiglia*, Padova, 2009.
- P. ZATTI (diretto da), *Tratt. dir. fam.*, Milano, 2002.
- P. ZATTI, *Maternità e surrogazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2000, 2, 193 ss.
- A. ZOPPINI, *Le successioni in diritto comparato*, in R. Sacco (diretto da), *Trattato di diritto comparato*, Torino, 2002.
- A. ZOPPINI, *Il patto di famiglia (linee per la riforma dei patti sulle successioni future)*, in *Dir. priv.*, 1998, 255 ss.

GIURISPRUDENZA

Corte eur. dir. uomo, 21 luglio 2015
Corte eur. dir. uomo, 26 giugno 2015
Corte eur. dir. uomo, 27 gennaio 2015
Corte eur. dir. uomo, 26 giugno 2014
Corte eur. dir. uomo, 26 giugno 2014
Corte eur. dir. uomo, *Grande Chambre*, 19 febbraio 2013
Corte eur. dir. uomo, *Grande Chambre*, 7 febbraio 2013
Corte eur. dir. uomo, 28 maggio 2009
Corte eur. dir. uomo, 1 febbraio 2000
Corte eur. dir. uomo, 27 ottobre 1994, n. 279
Corte eur. dir. uomo, 26 maggio 1994
Corte eur. dir. uomo, 18 dicembre 1986
Corte eur. dir. uomo, 13 giugno 1979
Corte cost., 5 giugno 2015, n. 96
Corte cost., 26 marzo 2015, n. 49
Corte cost., 6 ottobre 2014, n. 229
Corte cost., 10 giugno 2014, n. 162
Corte cost., 22 novembre 2013, n. 278
Corte cost., 10 aprile 2013, n. 103
Corte cost., 5 aprile 2012, n. 78
Corte cost., 26 gennaio 2012, n. 15
Corte cost., 28 novembre 2012, n. 264
Corte cost., 15 aprile 2010, n. 138
Corte cost. 18 dicembre 2009, n. 335
Corte cost., 30 gennaio 2009, n. 24
Cass. civ., 6 ottobre 2006, n. 21628
Corte cost., 6 luglio 2006, n. 266
Corte cost., 21 ottobre 2005, n. 394
Corte cost., 11 giugno 2003, n. 201
Corte cost., 28 novembre 2002, n. 494

Corte cost., 23 novembre 2000, n. 532
Corte cost., 3 luglio 2000, n. 250
Corte cost., 26 settembre 1998, n. 347
Corte cost., 13 maggio 1998, n. 166
Corte cost., 18 aprile 1997, n. 99
Corte cost., 7 novembre 1995, n. 377
Corte cost., 7 novembre 1994, n. 377
Corte cost., 12 aprile 1990, n. 184
Corte cost., 24 marzo 1988, n. 363
Corte cost., 17 giugno 1987, n. 229
Corte cost., 4 luglio 1979, n. 55
Corte cost., 12 maggio 1977, n. 76
Corte cost., 18 febbraio 1975, n. 27
Corte cost., 27 marzo 1974, n. 82
Corte cost., 30 aprile 1973, n. 50
Corte cost., 28 dicembre 1970, n. 205
Corte cost., 14 aprile 1969, n. 79
Corte cost., 6 luglio 1960, n. 54
Corte cost., 7 novembre 1944, n. 377
Cons. Stato, sez. III, 26 ottobre 2015, n. 4899
Cons. Stato, sez. VI, 11 settembre 2013, n. 4498
Tar Lazio, sez. I ter, 9 marzo 2015, n. 3907
Cass. civ., 9 febbraio 2015, n. 2400
Cass. civ., 11 novembre 2014, n. 24001
Cass. civ., 19 settembre 2014, n. 19790
Cass. civ., 25 giugno 2013, n. 15990
Cass. civ., 18 giugno 2013, n. 15234 (ord.)
Cass. civ., 11 luglio 2012, n. 11644
Cass. civ., 25 febbraio 2012, n. 8352
Cass. civ., 3 novembre 2011, n. 2645
Cass. civ., 10 maggio 2011, n. 10265
Cass. civ., 10 settembre 2007, n. 19011

Cass. civ., 5 marzo 2007, n. 5048
Cass. civ., 26 novembre 2004, n. 22332
Cass. civ., 14 febbraio 2004, n. 2897
Cass. civ., 22 novembre 2000, n. 15063
Cass. civ., 11 novembre 2000, n. 14462
Cass. civ., 16 marzo 1999, n. 2315
Cass. civ., 9 settembre 1997, n. 8746
Cass. civ., 10 marzo 1995, n. 2788
Cass. civ., 20 aprile 1991, n. 4273
Cass. civ., 27 gennaio 1987, n. 543
Cass. civ., 16 luglio 1985, n. 4173
Cass. civ., 26 giugno 1984, n. 3709
Cass. civ., 20 maggio 1982, n. 3119
Cass. civ., 22 ottobre 1981, n. 5533
Cass. civ., 7 novembre 1979, n. 5747
App. Roma, 23 dicembre 2015
App. Milano, 9 novembre 2015(decr.)
App. Palermo, 17 luglio 2015
App. Napoli, 8 luglio 2015(decr.)
App. Milano, 27 marzo 2015(decr.)
App. Torino, 29 ottobre 2014 (decr.)
App. Bari, 13 febbraio 2009
App. Genova, 16 giugno 2000
App. Brescia, 10 maggio 1995
App. Bologna, 22 ottobre 1982
Trib. min. Roma, 22 ottobre 2015
Trib. Palermo, 13 aprile 2015
Trib. Grosseto, 26 febbraio 2015(decr.)
Trib. Varese, 8 ottobre 2014
Trib. Roma, 8 agosto 2014 (ord.)
Trib. min. Roma, 30 luglio 2014
Trib. Milano, 8 aprile 2014

Trib. Milano, 13 gennaio 2014
Trib. Trieste, 6 giugno 2013
Trib. Napoli, 11 aprile 2013
Trib. Catanzaro, 5 marzo 2013
Trib. Roma, 17 ottobre 2012
Trib. min. Milano, 6 settembre 2012 (decr.)
Trib. min. Milano, 10 agosto 2012 (decr.)
Trib. Venezia, 3 aprile 2009
Trib. Milano, 12 maggio 2006
Trib. Trieste, 27 giugno 2002 (decr.)
Trib. Catania, 21 febbraio 2000
Trib. Roma, 17 febbraio 2000 (ord.)
Trib. Napoli, 24 giugno 1999
Trib. Perugia, 16 gennaio 1998
Trib. Cremona, 17 febbraio 1994
Trib. Palermo, 20 luglio 1993
Trib. Monza, 27 ottobre 1989
Trib. Genova 31 marzo 1987
Trib. Genova, 8 ottobre 1983
Trib. Firenze, 22 aprile 1977 (ord.)
Trib. Roma, 30 aprile 1956